

ANNO LXXXII - 2015

NUOVA SERIE A - N. 65,4

# STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO



# STVDI VRBINATI

Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

INDICE-SOMMARIO del fascicolo 2

ULRICO AGNATI, *La biblioteca giuridica di Carlo Cesare Malvasia*, 397

ANNA MARIA DEL VECCHIO, *I problemi e le sfide della Russia nel mondo contemporaneo*, 453

FABIO FEDE - STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Lo scioglimento dei Partiti antisistema in un'ottica comparata*, 485

ANNA MARIA GIOMARO, *Intorno all'interpretazione autentica di un Breve di Clemente XI circa la Rota di Urbino (e di Perugia)*, 531

VITTORIO PARLATO, *Per un'interpretazione critica del can. 747, § 2 c.i.c.*, 567

**Direttore responsabile:** Vilberto Stocchi

**Comitato scientifico:** Laura di Bona, Marco Cangiotti, Gabriele Fattori, Lanfranco Ferroni, Henry Frendo, Giuseppe Giliberti, Guido Guidi, Giulio Illuminati, Andrea Lovato, Luigi Mari, Remo Martini, Lucio Monaco, Vittorio Parlato, Paolo Pascucci

**Redazione:** Victor Crescenzi, Anna Maria Giomaro

**Direzione e redazione:** Facoltà di Giurisprudenza, Via Matteotti 1, 61029 Urbino Tel. 0722 303250

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 settembre 1950 n. 24

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927.

**Stampa:** Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino

ANNO LXXXII - 2015

NUOVA SERIE A - N. 65,4

# STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

ULRICO AGNATI

LA BIBLIOTECA GIURIDICA DI CARLO CESARE MALVASIA

## 1. Introduzione \*

Il bolognese Carlo Cesare Malvasia (1616-1693) è noto per la *Felsina Pittrice*<sup>1</sup> ed anche per i *Marmora Felsinea*,<sup>2</sup> dunque come storico dell'arte ed epigrafista. Oltre a coltivare una serie nutrita di interessi,<sup>3</sup> Malvasia fu, in

---

\* Una prima parziale notizia dei risultati delle ricerche che ho condotto su questo tema è stata condensata in U. AGNATI, *Malvasia giurista. Dati e ipotesi per un profilo in Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (sec. XVIII)*, Atti convegno Bologna, 30 novembre – 2 dicembre 2010, a c. di Sabine Frommel, BUP, Bologna 2012, 55-64. Il breve articolo richiamato è dedicato a Piergiorgio Peruzzi; dando conto degli ulteriori esiti della ricerca sulle pagine di questa rivista, strettamente connessa al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università "C. Bo" di Urbino, sede presso la quale Peruzzi ha insegnato lunghi anni, desidero rinnovare la dedica.

<sup>1</sup> Tra le varie edizioni si segnala: *Felsina pittrice: vite de' pittori bolognesi*, con aggiunte, correzioni e note inedite dell'autore, di Giampietro Zanotti e di altri scrittori, Bologna, Tip. Guidi dell'Ancora, 1841 (rist. anast. Sala Bolognese 2004).

<sup>2</sup> *Marmora felsinea innumeris non solum inscriptionibus exteris hucusque ineditis sed etiam quamplurimis doctissimorum virorum expositionibus roborata & aucta*. Illustrissimo ac amplissimo Bononiae Senatui dicata a Co. Carolo Caesare Malvasia..., Bononiae studiorum: ex typographia Pisariana, 1690.

<sup>3</sup> Per una elencazione degli interessi del Malvasia si veda G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, V-VI, Bologna, Forni, 1965 (ripr. anast. dell'edizione Bologna, nella Stamperia di San Tommaso d'Aquino, 1786-88), p. 149. Considerazioni sul profilo culturale complessivo del poliedrico intellettuale si leggono in G. PERINI, *Philosophie du droit, philosophie de l'histoire, curiosité antiquaire et l'histoire de l'art: la méthode de Carlo Cesare Malvasia*, in *L'Artiste et le Philosophe. L'histoire de l'art à l'épreuve de la philosophie au XVII<sup>e</sup> siècle*, sous la direction de Fr. Cousinié et C. Nau, Paris-Rennes, Inha, 2011, pp. 335-354; la medesima studiosa ha pubblicato, dedi-

primo luogo, docente di diritto, attività che gli procurò prestigio e sostanziosi emolumenti da parte dell'Ateneo bolognese in decenni di stagnazione, se non di crisi.<sup>4</sup> Il profilo del giurista, che rimane usualmente in ombra,

---

cando attenzione al profilo professionale di giurista del Malvasia, un interessante documento; si veda al riguardo G. PERINI FOLESANI, *Qualche "memoriale" anonimo di Carlo Cesare Malvasia: intrecci inosservati tra interessi storico-artistici e professione legale, Arte a Bologna. Bollettino dei musei civici d'arte antica* 7-8, 2011, pp. 312-332.

<sup>4</sup> Malvasia si addottora in *utroque iure* il 29 dicembre 1638. Durante alcuni anni intensi, Malvasia è a Roma, poi volontario nella guerra di Castro (su cui G. EVANGELISTI, *La guerra di Castro e il fatto d'armi di San Pietro in Casale (13 agosto 1649)*, *Strenna storica bolognese* 42, 1992, p. 189 ss.), preda di grave malattia e, successivamente, viene ordinato sacerdote. Rientrato a Bologna, il Senato cittadino gli conferisce una Cattedra d'Instituta, in data 27 marzo 1647. Passa poi a leggere le Decretali, e, in seguito, il Ius Civile; sull'intitolazione delle cattedre rimando ad E. COSTA, *Contributi alla storia dello Studio bolognese durante il secolo XVII, Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* 3, 1913, p. 22 s. e L. SIMEONI, *Storia della Università di Bologna. L'età moderna (1500-1888)*, Bologna, Zanichelli, 1940 (rist. anast. Bologna, Forni, 1987), p. 104 ss. Malvasia si afferma nell'Università del suo tempo, nel pur nutrito corpo docente della Facoltà giuridica, che conta 59 docenti nell'anno 1685 (vedasi S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa università di Bologna e del celebre Istituto delle scienze di Bologna*, Bologna, Tipografia di San Tommaso d'Aquino, 1848; altri dati, riferiti al 1676-677, in G. MINELLI, *All'origine della biologia moderna. La vita di un testimone e protagonista: Marcello Malpighi nell'Università di Bologna*, Milano, Jaka Book, 1987, in part. p. 18-19, indicano anche un peculiare rapporto numerico tra docenti studenti; infatti ad 81 docenti legisti e ad 80 docenti artisti, corrispondono appena 60 studenti legisti e altrettanti artisti. Malvasia insegna continuativamente per quaranta anni (viene giubilato il 17 ottobre 1687) diritto civile e diritto canonico nell'Ateneo bolognese, nonostante inviti da altre sedi (Parma, Padova). Mazzetti ricorda che nel 1690 diviene lettore primario, ed il suo onorario di 280 scudi è segnalato come ragguardevole (S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori cit.*, p. 193 nr. 1938; cfr. E. COSTA, *Contributi alla storia dello Studio bolognese cit.*, p. 50 ss. e, per le retribuzioni presso altre sedi, si rimanda ad A. ZANNINI, *Stipendi e status sociale dei docenti universitari. Una prospettiva storica di lungo periodo, Annali di Storia delle Università italiane* 3, 1999, p. 9-39, S. DI NOTO MARRELLA, *Il Collegio dei Dottori e Giudici e la Facoltà Legale Parmense in età farnesiano-borbonica (1545-1802)*, Padova, CEDAM, 2001, 219 ss.). G. MINELLI, *All'origine della biologia moderna cit.*, p. 27-28, prendendo in considerazione lo stipendio dei professori nell'anno 1667, calcola che la retribuzione media ammontasse a 700/750 lire. Tra i legisti riporta le retribuzioni di Francesco Massari (1850 lire), Domenico Gualandi

(1750 lire), Carlo Cesare Malvasia (1400 lire), Giacomo Gotti (1250 lire). In generale è stato rilevato che nel Seicento “l’insegnamento non costituiva più un impegno allettante, né in termini di prestigio né di remunerazione” (M. ROGGERO, *Professori e studenti nelle Università tra crisi e riforme*, in *Storia d'Italia, Annali*, 4, *Intellettuale e potere*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, p. 1040); cfr. anche P. A. VANDERMEERSCH, *Teachers*, in *A History of the University in Europe*, II, *Universities in Early Modern Europe (1500-1800)*, edited by H. De Ridder-Symoens, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 210-255; R. L. KAGAN, *Le università in Italia, 1500-1700, Società e storia* 28, 1985, p. 275-317; *Le università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti*, a cura di G. P. Brizzi – A. Varni, Bologna, CLUEB, 1991. L'Università di Bologna è sempre presente negli studi dedicati alle università in Europa; per riferimenti più specifici si vedano: A. GIACOMELLI, *L'età moderna (dal XVI al XVIII secolo)*, in *L'Università a Bologna. Maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo*, a cura di G. P. Brizzi-L. Marini-P. Pombeni, Bologna, Cassa di Risparmio, 1988, p. 13-28; sul decremento delle lauree nell'Università di Bologna, che si fa assai rilevante a partire dal quarto decennio del Seicento, vedi M. T. GUERRINI, *“Qui voluerit in iure promoveri...” I dottori in diritto nello Studio di Bologna (1501-1796)*, Bologna, CLUEB, 2005, p. 30 ss. e p. 41 ss. Concomitanti fattori portano ad una perdita di rilievo e prestigio dell'Università italiana nel Seicento, che sconta il conservatorismo dei propri docenti innanzi al quadro fortemente mutato, la nascita di università protestanti (la bolla *In sacrosanta*, del 1564, imponeva nello *studium* bolognese la professione di fede all'atto della laurea), i collegi che si attrezzano come centri di insegnamento, anche qualificati, dotati di biblioteche e docenti propri (*seminaria nobilium*, collegi gesuitici, seminari tridentini), la fioritura delle accademie scientifiche e letterarie, istituzioni capaci di alta specializzazione, il fenomeno, interno ed erosivo, delle lezioni private tenute dai dottori degli *studia* presso le loro abitazioni. Si aggiunga la crescente proiezione nazionale/locale degli *studia* – la cosiddetta “regionalizzazione” delle università –, perduto il carattere universalistico per privilegiare le richieste locali e assecondando il progressivo controllo del potere politico sulle università, sempre più finalizzate alla formazione di quadri per la burocrazia e la dirigenza, ciò che si accentuerà manifestamente nel Settecento, con i regimi assolutistici.

Sul frontespizio dei *Marmora Felsinea* (1690) Malvasia ha scritto la seguente dedica: «*Bononiae Senatui dicata a Co. Carolo Caesare Malvasia etc. in Patrio Archigymnasio Horis vespertini Legum Interpreti Primario ac Emerito etc.*». Sulla rilevanza della cattedra primaria, che è apicale per i giuristi dopo che quella ‘eminente’, mancato Antonio Merenda nel 1655, non viene più rioccupata, vedasi E. COSTA, *Contributi alla storia dello Studio bolognese* cit., p. 31 s e 38 s.

Il Fantuzzi elenca, tra le opere inedite del Malvasia, alcuni titoli giuridici: *Institutiones Juris Civilis nova methodo expositae, Ponderationes Juris, Tractatus de Jure*

ebbe probabilmente un'influenza anche su Malvasia storico dell'arte ed epigrafista, come mostra il testo dedicato dal Bolognese alla lapide di Aelia Laelia Crispis, in merito alla quale egli prospetta una soluzione giuridica ad un enigma epigrafico.<sup>5</sup>

Nelle pagine che seguono si è inteso proporre un abbozzo del profilo di Malvasia giurista, prendendo le mosse da un documento recentemente valorizzato da Giovanna Perini Folesani: l'inventario dei libri legali contenuti nella biblioteca del poliedrico intellettuale bolognese. Si tratta di un punto di osservazione apparentemente limitato, che tuttavia apre inedite prospettive per la conoscenza tanto di Malvasia giurista, quanto di Malvasia intellettuale del Seicento.

## 2. L'inventario della biblioteca

Il documento a nostra disposizione è parte di un inventario dei beni di Carlo Cesare Malvasia, compilato ai fini della successione ereditaria.<sup>6</sup> In

---

*Tertii, Confutationes subtilitatum Vaconii a Vacuna* (G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, V-VI, cit., p. 157, che rimanda alle *Memorie dei Gelati*, p. 133 ss.).

Sulla biografia di Malvasia si indicano V. ZANI, *Memorie, imprese e ritratti de' signori accademici Gelati di Bologna raccolte nel principato...*, Bologna, per il Manolesi, 1672, p. 131-134; bibliografia aggiornata in M. E. MASSIMI, *Malvasia, Carlo Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 68, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, p. 296-302.

<sup>5</sup> *Aelia Laelia Crispis non nata resurgens in expositione legali co. Caroli Caesaris Malvasiae...*, Bononiae: typis hh. Dominici Barberii: expensis Iosephi Antonii Davici de Turrinis, 1683. Della ricca bibliografia al riguardo si indicano alcuni titoli recenti: *Aelia Laelia Crispis: la pietra di Bologna*, a cura di N. Muschitiello, Bologna 1989; G. PERINI, *Contributo a Malvasia epigrafista: precisazioni documentarie sull'Aelia Laelia Crispis e altre lapidi bolognesi*, *Arte a Bologna. Bollettino dei musei civici d'arte antica* 4, 1997, p. 107-129; *Un enigma bolognese. Le molte vite di Aelia Laelia Crispis*, a cura di F. Bacchelli, Bologna 2000; A. DEROMA, *Un'inedita testimonianza letteraria dell'enigma di Aelia Laelia o della "Pietra di Bologna"* (CIL, XI, 88\*), in *Epigrafia di confine, confine dell'epigrafia*, a cura di M. G. Angeli Bertinelli e A. Donati, Faenza, Fratelli Lega, 2004, p. 415-426, PERINI, *Philosophie du droit, philosophie de l'histoire, curiosité antiquaire et l'histoire de l'art: la méthode de Carlo Cesare Malvasia* cit., p. 340 s.

<sup>6</sup> Archivio di Stato di Bologna, Fondo notarile, Notaio Tommaso Lodi, anno 1693.

questa sede si terrà conto soltanto dell'elenco dei libri legali contenuti nella biblioteca di Malvasia, che assommano a 191 titoli, a fronte di un totale di circa 755<sup>7</sup>. Le indicazioni bibliografiche sono caratterizzate da brevità, a volte eccessiva per un'identificazione dell'opera e/o dell'autore, e da scarsa correttezza. Per giustificare tali caratteristiche, si può pensare che si tratti di copia, eventualmente anche abbreviata, tratta da un precedente elenco, verisimilmente compilato senza consultare i frontespizi delle opere.<sup>8</sup> Con-

---

<sup>7</sup> L'inventario segnala anche "Pezzi n. 100 libri diversi", indicazione cumulativa senza alcun appiglio per l'individuazione di autore e titolo. In questa sede se ne dà notizia, ma non se ne terrà conto; sul problema vd. PERINI, *Philosophie du droit, philosophie de l'histoire, curiosité antiquaire et l'histoire de l'art: la méthode de Carlo Cesare Malvasia* cit., p. 351.

<sup>8</sup> L'attestazione sporadica di luogo e data di edizione non attesta necessariamente la consultazione del frontespizio, in quanto talvolta sul taglio, anche inferiore, troviamo tali indicazioni. Vedasi, ad esempio, R. H. HELMHOLZ, *The Library in Guercino's Portrait of a Lawyer, Accademia Clementina. Atti e Memorie* 30-31, 1991, p. 185: «there was nothing unusual about the placement of the author and title in abbreviated form on each book's foot, instead of on the spine as is universally done today». Su difformi finalità degli elenchi e sulla adeguatezza degli estensori si segnala R. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane. Prime note sul problema della circolazione della letteratura giuridica in età moderna*, in *Manoscritti editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, III, a cura di M. Ascheri – G. Colli, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, p. 1247. Lamenta, in relazione alla collezione libraria di Giovan Paolo d'Ancona, l'approssimazione con la quale il notaio (o un suo aiutante) ha annotato titoli e autori, fraintendendo e sbagliando, e l'omissione di luoghi ed anni di edizione, D. NOVARESE, *Studi e cultura giuridica in Sicilia fra '500 e '600. La biblioteca di un giudice messinese*, in *Miscellanea Domenico Maffei dicata: historia, ius, studium*, a cura di A. Garcia y Garcia e P. Weimar, II, Goldbach, Keip, 1995, p. 587-629, in part. p. 595. Abbreviazioni anomale di autori ed opere, oltre ad errori di grafia, che comportano difficoltà di individuazione, sono segnalate da G. M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco, Rivista di Storia del Diritto Italiano* 59, 1986, p. 328 ss. Risulta più un inventario che non un catalogo, l'elenco dei libri del Senato di Milano, stampato alla fine del XVII secolo; i volumi vi sono indicati sommariamente con il nome dell'autore e il titolo abbreviato, senza mai fornire luogo e anno di stampa; «se ne trae l'impressione di un lavoro compiuto in fretta e con poca attenzione», scrive G. VISMARA, *Introduzione in Bibliotheca Senatus mediolanensis: i libri giuridici di un grande tribunale d'ancien regime*, a cura di G. Buccellati e A. Marchi, Milano, Hoepli, 2002, p. 3. Anche per l'inventario della biblioteca del Malvasia sembra probabile si tratti di incompetenza

siderando gli errori individuati nel nome di autori ed opere, è possibile, inoltre, che lo scrivente procedesse sotto dettatura.<sup>9</sup> Questo approccio, superficiale e sbrigativo, non è insolito quando la finalità non è la redazione di un catalogo da parte di un bibliotecario o del proprietario, ma la stesura di un inventario di beni a fini patrimoniali.

Alla c. 25r del documento si legge: «Inventario de' libri ritrovati in casa del già Signor Conte Carlo Cesare Malvasia in Bologna». L'inventario distingue i volumi in due macrosezioni: legali e miscellanei. I primi volumi della collezione ad essere inventariati sono i «Legali», che rappresentano un quarto del totale e formano una sezione a sé, distinta per identità di materia rispetto ai 'miscellanei'; al suo interno è suddivisa in base al formato (in folio, in quarto, in ottavo). I restanti 564 titoli formano una vasta sezione residuale, indicata come miscellanea, distinta al suo interno solo per formato, partendo dai volumi in folio fino ai volumi in sedicesimo. Si riscontra, quindi, una schematica impostazione per materia che contrappone l'argomento 'diritto' a tutti gli altri argomenti oggetto dell'interesse e della collezione del Malvasia; e corrisponde probabilmente a una disposizione omogenea per formato (all'interno delle due sezioni), rispecchiando quindi una topografia.<sup>10</sup> La biblioteca legale descritta pare contemplare soltanto

---

e frettolosità, piuttosto che di tentativi di occultare sotto nomi differenti e d'invenzione autori giuridici proibiti; su quest'ultimo aspetto R. SAVELLI, *La biblioteca disciplinata. Una "libreria" cinque-seicentesca tra censura e dissimulazione*, in *Tra storia e diritto. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, II, p. 921 ss.

<sup>9</sup> Potrebbe trattarsi di copia tratta da un collaboratore del notaio Tommaso Lodi da un originale redatto da Giuseppe Michele e Cesare Alberto Malvasia, fratelli di Carlo Cesare, la mano dei quali non corrisponde a quella che ha steso l'inventario nella redazione a noi pervenuta, come osserva Giovanna Perini Folesani.

<sup>10</sup> Che l'inventario possa rispecchiare una topografia è soltanto un'ipotesi. Altri inventari di altre biblioteche palesano la lettura topografica dei libri contenuti nella biblioteca; si veda un esempio in A. LEONARDI, *Collezionare libri: la raccolta del banchiere-mecenate Ottavio Costa*, *Annali di critica d'arte* 4, 2008, p. 539-581, in part. 545 e 571 (indicazione della «scansia a mano destra dell'entrata» e altre consimili); semplice indicazione di «scanzie» o «scanziole piccole» nell'inventario dei libri di G.P. Bellori, datato 20 febbraio 1696, per il quale si rimanda a V. ROMANI, *Le biblioteche di Giovan Pietro Bellori*, *Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari* 12, 1998, 176 ss. Suddiviso in volumi in ottavo, in quarto, in folio è l'inventario della Biblioteca del Senato di Milano, su cui G. VISMARA, *Introduzione* cit., p. 3.

volumi a stampa; se Malvasia, come è probabile, possedeva manoscritti, li conservava in un'altra sezione.

L'inventario indica usualmente autore e titolo dell'opera; anche a non tener conto degli errori, l'opera viene indicata in modo sbrigativo, in abbreviazione, con parte del titolo, con una generica indicazione di contenuto, con termini vaghi (*lectura, opera*). Il luogo e l'anno di edizione ricorrono in 35 titoli su 191;<sup>11</sup> tali indicazioni si trovano per lo più nei volumi in folio, solo 3 nei volumi in 4° e 1 in 8°. Queste quantità possono confermare che l'estensore dell'inventario leggeva tali indicazioni sul taglio ed esse erano presenti con maggior frequenza sui volumi di grande formato, che offrono più spazio per scrivere.

Non manca, a volte, l'indicazione dei tomi che compongono le diverse opere. Questo dato, però, non è un riferimento sempre affidabile per stabilire l'edizione posseduta da Malvasia: i vari libri possono essere legati insieme e dunque i tomi che vede l'estensore dell'inventario non necessariamente corrispondono nel numero a quelli originali dell'edizione posseduta da Malvasia.

---

<sup>11</sup> Questi i titoli, senza emendare quanto si legge nell'inventario: [6] «Donello Enullatus Lugduni 1609»; [13] «Decisiones Afflict Lugduni 1566»; [14] «Cuiavi Opere diverse Parigi 1617 tomi 6»; [15] «Consilio a pandectis Iustiniani Lugduni 1554»; [16] «Corbuli De iure emphiteusi Urbini 1586»; [36] «Argeli De apretienda possessione Venetiis 1655»; [39] «Equilibrium scolasticum del Mansura Bononiae 1628 2»; [41] «Alciati Opera Basilica 1582 tomi 4»; [46] «Petri Heigis Super Institutiones Vitemberga 1603»; [51] «Mantica De coniuncturis Venesia 1607»; [52] «Sebastiani Medicis Tractati varii Venetia 1586 tomi 2»; [53] «Mattheatii De fideicommissis Venetia 1600»; [55] «Musconio delucidationes iuris Bononiae 1505»; [56] «Pacis, Siinopis Iuris Civilis Argentorati 1607»; [57] «Idem Isagogicorum Lugduni 1606»; [58] «Pratica Papiensis Venetia 1580»; [59] «Mandelli De verborum obligatione Mediolani 1558»; [63] «Ronchegalli de bonorum possessionibus Florentiae 1648»; [67] «Solis de dote Francfort 1602»; [68] «Mariani Sozini Lectura Turinorum 1576»; [69] «Zasii de fendis Basilea 1538»; [70] «Idem De verborum obligatione Basilea 1540»; [71] «Trattati varii de successione Venetia 1570»; [73] «Zasii de re iudicata Basilea 1538»; [78] «Tractatus varii de assurationis Venetia 1580»; [79] «Codicis Theodosiani Lugduni 1566»; [80] «Trentacianiquii Variarum resolutionum Venetia 1509»; [81] «Idem de substitutionibus Venetia 1588»; [83] «Rosti e Neri Conclusiones Grenen Francfort 1503»; [86] «Gilxenii Cod tomi 2 Francfort 1606»; [87] «Gomerio Variarum rissolutionum Francfort 1643»; [88] «Testi civili tomi 5 Venetia 1581»; [138] «Georg Mor Const 1602»; [143] «Livelli Institutiones iuris 1643»; [191] «Renardi de verborum significatione 1693».

Nell'inventario si legge, saltuariamente, «Antico»;<sup>12</sup> dove tale indicazione ricorre non è mai riportata la data. «Antico» potrebbe indicare libri in cattive condizioni (e forse perciò di minor valore, stante anche lo scopo dell'inventario), oppure libri meno recenti e, genericamente, non stampati nel Seicento, oppure, più specificamente, potrebbe segnalare 'incunaboli' o 'postincunaboli', risalenti ai primi del Cinquecento ed assai somiglianti ai primi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nell'inventario ricorrono 16 titoli indicati come antichi (cui forse sono da aggiungere altri due), ed uno come «vecchi». Antico: [2] «Fabro sopra l'Instituta antica»; [3] «Portio sopra l'Instituta antico»; [21] «Paulo Castro Lectura tomi 5 antichi»; [22] «Bertachini Repertorium tomi 4 antico»; [24] «Boveriis, Institutiones, antico»; [27] «Baldo Lectura tomi 8 antico»; [28] «Summa Azonis antico»; [30] «Deste lectura tomi 3 antichi»; [31] «Archidia(coni) supra decreta antico»; [33] «Perusio Lectura antico»; [37] «Consiglia Allexandri tomi 4 antichi»; [44] «Gison Lectura tomi 10 antichi»; [62] «Ripa Lectura tomi 2 antichi»; [104] «Benedicti de Plombino Letture antico»; [120] «Pirrus Super Codices antico»; [125] «Summa Rosiella antica». Forse da includere nell'elenco: [9] «Decis Antiquarum» e [145] «Formularum Instrumentorum antiquus. Vecchio» [76] «Constitutioni del Foro Civile di Bologna vecchi». Come ricordato in AGNATI, *Malvasia giurista* cit., p. 55, nel corso delle ricerche ho potuto discutere con Maria Moranti l'identificazione di alcuni titoli particolarmente oscuri contenuti in questo elenco e desidero ringraziarla nuovamente per il proficuo confronto, come pure per avere messo a mia disposizione alcuni strumenti bibliografici della sua biblioteca.

<sup>13</sup> In un inventario datato 1641, «fatto dal signor conte Benedetto Costa» (pubblicato da A. LEONARDI, *Collezionare libri* cit., 571 ss.) si legge di «testi civili in foglio usati vecchi», «Instituta de tortis in foglio vecchia», «Infortiato de tortis in foglio vecchio», «Baldi lettere [scil. *Lecturae*, N.d.A.] tomi 10 in foglio, cioè 10 nuovi e 10 vecchi, n. 20», «Pauli de Castri tomi 11 in foglio, cioè 5 usati e 6 tali quali, n. 11». Nell'inventario dei libri e di alcuni beni mobili dell'eredità del giureconsulto ferrarese Girolamo Ferrarini, morto nel gennaio 1506, sono indicati a volte, a fianco dei titoli, anche specificazioni come «in carta bona»; si veda P. GRIGUOLO, *I libri di Girolamo Ferrarini giureconsulto e cronista ferrarese (1506)*, in *Manoscritti editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, I, a cura di M. Ascheri – G. Colli, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, p. 369 ss. Nell'inventario dei libri del giudice messinese d'Ancona (di cui si dirà nel §6), curato dal notaio Manna, si legge in 3 dei 203 ingressi, l'annotazione «antiq.» (si veda D. NOVARESE, *Studi e cultura giuridica in Sicilia* cit., p. 587-629, in part. Appendice I); Daniela Novarese commenta il nr. 21 «Cap. Regni Sicil. antiq.», che identifica con *Pragmaticae et capitula Regni Siciliae*,

### 3. Malvasia e la costituzione della raccolta di libri legali

Appurato che la costituzione della biblioteca sia da ascrivere al Malvasia, l'analisi contenutistica dell'inventario della stessa consentirà di conoscere una peculiare collezione libraria e di proporre ipotesi sul profilo del suo proprietario in quanto giurista, poiché la biblioteca privata «è in genere espressione di bisogni e di desideri bibliografici strettamente personali»<sup>14</sup> e può contribuire grandemente alla ricostruzione della “biografia intellettuale del suo proprietario”.<sup>15</sup>

È possibile affermare che i libri presenti nella biblioteca di Carlo Cesare Malvasia vengono da lui stesso acquisiti. L'acquisto ereditario va escluso. Carlo Cesare Malvasia è figlio di Anton Galeazzo e Caterina Lucchini, di estrazione piccolo borghese, forse prima moglie di Anton Galeazzo.<sup>16</sup> La disparità di rango tra la famiglia Malvasia, una delle quaranta che possono trasmettersi un seggio nel Senato bolognese, e la famiglia Lucchini, fa sì che Anton Galeazzo si sposi successivamente con Cristiana Cospi, di famiglia senatoria. Da questa nuova unione nascono due figli maschi e alcune femmine. Carlo Cesare perde così la situazione giuridica di figlio legittimo e la primogenitura, ma non il titolo comitale. Anton Galeazzo dispone per testamento che i suoi libri – quelli che non siano stati scelti dai padri Cappuccini di San Pietro – vengano divisi tra i figli legittimi, escludendo perciò Carlo Cesare. Lo zio Giovanni Battista lascia i propri libri ad Anton Galeazzo, mentre a Carlo Cesare lascia del denaro.

In base ai dati a nostra disposizione, dunque, la collezione conoscibile attraverso l'inventario dipende dalle scelte di Carlo Cesare Malvasia, sen-

---

scrivendo che «potrebbe trattarsi della prima edizione di Messina 1497, curata da Giovan Pietro Appulo».

<sup>14</sup> A. SERRAI, *Biblioteche private in Italia. Guida storico-bibliografica. Idee orientative*, in *Manoscritti editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, III, a cura di M. Ascheri – G. Colli, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, p. 1276. Si leggano le cautele espresse da G.M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano* cit., p. 321 ss., in part. p. 331.

<sup>15</sup> O. DILIBERTO, *Celio Calcagnini: umanista del Sedicesimo secolo e giurista 'dimenticato'*, *Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti* 85, 2013, p. 22.

<sup>16</sup> Caterina Lucchini è «femmina di bassa condizione», secondo G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, V-VI, cit., pp. 149 ss.

za altro apporto. Si tratta di una ricca biblioteca che contempla molteplici discipline – in particolare diritto, teologia, storia dell'arte –, ma non era destinata ad essere aperta ad una cerchia di frequentatori; nella pluralità disciplinare si riscontra l'afflato personale, dal momento che tutte le materie trattate rispondono a interessi specifici del poliedrico bolognese. L'investimento librario conferma, anzi, la profondità degli interessi di Malvasia, il suo impegno nel sondare le tre grandi aree tematiche di suo interesse.<sup>17</sup>

#### 4. Autori e opere nella collezione legale: presenze ordinarie e presenze caratterizzanti

I libri legali di Malvasia, da lui selezionati e acquisiti, rispondono a scelte personali, indicative di un profilo intellettuale che presenta aspetti marcati e peculiari. Tali aspetti ci sono suggeriti tanto dalla presenza quanto dall'assenza di alcune opere e autori, pur con un margine inevitabile di approssimazione che non si deve tacere, legato alla natura del presente tipo di indagine.

È utile suddividere le presenze in due tipologie, quelle ordinarie e quelle caratterizzanti. In quanto alle prime, ci sono nella biblioteca autori e opere che possiamo considerare 'inevitabili' per un dottore *in utroque iure*. Così si incontrano, nell'ambito civilistico, la celebre *Summa super Codice et Institutis* di Azzone, i tomi dell'opera di Bartolo da Sassoferrato o di Baldo degli Ubaldi. Nell'ambito del diritto canonico, settore parimenti oggetto dell'insegnamento universitario di Malvasia,<sup>18</sup> sono attestati Enrico da Susa con la *Summa aurea*, Guido da Baisio, Niccolò Tedeschi con i commentari alle *Decretales*, Filippo Decio, *In Decretales commentaria*. Malvasia possiede, peraltro, opere di consultazione, come il *Repertorium iuris utriusque* di Giovanni Bertachini, e il *Dictionarium* di Alberico da Rosate. Non mancano, ma sono presenze molto modeste, alcune raccolte di *consilia*, come ad esempio i *Consilia* di Alessandro Tartagni e i *Consilia sive responsa* del Decius. Una diecina di titoli riguardano *Decisiones* (si veda *infra* §5). Il legame con il *ius proprium* di Bologna è circoscritto.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Si consideri, a paragone, la biblioteca di G.P. Bellori che si esaurisce, sostanzialmente, tra la storia dell'arte e la numismatica, su cui V. ROMANI, *Le biblioteche di Giovan Pietro Bellori* cit., 165 ss.

<sup>18</sup> M.E. MASSIMI, *Malvasia Carlo Cesare* cit., p. 297, con bibliografia.

<sup>19</sup> Si segnalano, dall'inventario gli *Statuti di Bologna con Montarenzo tomi 3*

I testi fondamentali del diritto comune classico, come alcuni titoli legati alla pratica, sono, in breve, rappresentati nella biblioteca di Malvasia. Tuttavia, dal momento che tali presenze nella collezione di giurista sono pressoché necessitate, a volte anche prescritte, esse non la caratterizzano peculiarmente e non offrono indicazioni sugli interessi specifici di chi l'ha costituita.<sup>20</sup>

A fianco di questi, sono registrati titoli significativi tanto per la peculiarità degli autori (dei quali si richiameranno brevemente alcune caratteristiche, ben note ma interessanti per delineare di riflesso la personalità di Malvasia giurista), tanto per il numero di attestazioni.

Malvasia possiede due titoli di Andrea Alciati (1492-1550): l'*Opera omnia*, a cura del Guarino, Basilea 1582 e il *De verborum significatione libri quatuor*, senza indicazione di luogo e anno di edizione. Alciato studiò anche a Bologna, sotto la guida di Carlo Ruini, autore parimenti presente nella biblioteca di Malvasia.<sup>21</sup> Nell'anno 1518 Alciato ad Avignone insegna diritto e le sue lezioni sul tema *De verborum obligationibus* vengono pubblicate a Lione l'anno seguente; è attestato da un manoscritto di Domenico degli Abbati Olivieri, conservato alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro (ms. Oliv. 181), che Malvasia tenne nell'anno 1662 parte del suo corso di diritto romano proprio su tale argomento.<sup>22</sup> Alciato nel 1529 si trasferisce a Bourges,

---

(potrebbe trattarsi degli Statuti di Bologna corredati dal commento di Annibale Monterenzi, giurista bolognese, morto nel 1586) ed anche le *Constitutioni del Foro Civile di Bologna vecchi*.

<sup>20</sup> C. CARCERERI DE PRATI, *Il Collegio dei giudici-avvocati di Verona*, Verona, Accademia di agricoltura, scienze e lettere, 2001, p. 81 e Id., *La biblioteca di Carlo Maria Micheli, causidico veronese del Seicento*, Padova 2006, p. 35 riporta gli *Statuta iudicum civitatis Veronae* che prescrivono per la cooptazione *habere jure proprio vel ad usum proprium totum corpus juris civilis, sumam Azonis, lecturas Bartoli super toto corpore juris ac lectura Pauli de Castro, nec non corpus juris canonici et summa hostiensis vel Gofredi*. Sul possesso dei libri da parte del *doctor legens* si veda S. DI NOTO MARRELLA, *Doctores. Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, II, Padova, CEDAM, 1994, in part. p. 204-209.

<sup>21</sup> Sul reggiano Carlo Ruini (1456-1530), docente a Pisa, Ferrara, Pavia, Padova e Bologna, ambasciatore di Alfonso d'Este, e autore di letture sul Digesto, che conoscono anche edizioni bolognesi, si segnala la monografia di M. CAVINA, *Carlo Ruini: un'autorità del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e XVI secolo*, Milano, Giuffrè, 1998.

<sup>22</sup> Ms. Oliv. 181, da c. 274r a c. 300r (ma la numerazione delle carte del Mazzatinti è da riconsiderare) sono gli appunti delle lezioni *Ad Rubricam quae inscribitur De verborum obligationibus* (si tratta di D. 45.1). Il viaggio a Pesaro di Malvasia del

rendendo con il proprio insegnamento la locale università «il centro principale, per un lungo periodo, della giurisprudenza umanistica»<sup>23</sup> – e, come si rileverà a breve, alcuni importanti giuristi presenti nella collezione libraria di Malvasia sono stati studenti e/o docenti proprio a Bourges. Nel 1533 Alciato rientra in Italia, e insegna anche a Bologna dal 1537 al 1541. «Dopo la partenza dell'Alciato, lo Studio [bolognese] ripiegò di nuovo nel *mos italicus* con le letture di Mariano Socino da Siena e con quelle di Giovanni Angelo Paio di Salerno, di Annibale Monterenzi, di Antonio Gessi, di Gabriele e Alfonso Paleotti (...), di Lodovico Segni, di Ferrante Veza e di altri tradizionalisti: e si ebbe sotto l'aspetto speculativo un ritardo».<sup>24</sup>

Nell'inventario leggiamo «Augustini Emedationum et opinionum». Antonio Agustín (1517-1586) presenta suggestive coincidenze in quanto ad ambiti di interesse con il Malvasia, in quanto fu anch'egli teologo, giurista, umanista con molteplici campi d'azione, anche sui versanti dell'epigrafia e

---

1666 può essere stato propiziato anche dalla presenza nella città adriatica del nobile allievo, non il solo presente in loco; scrive infatti Malvasia, nella vita di Emilio Savonanzi (*Felsina Pittrice*, t. 1, Bologna 1678, p. 301): «ma volle la mia mala sorte, che troppo trattenuto in Pesaro da gl'infiniti favori, e dalle dolcissime conversazioni de' Signori Passionei, Mazzi, Olivieri, Pompei, de Pretis, ed altri, alla Laurea dottorale s'è felicemente da me già in Bologna promossi, ne' stessi giorni egli venisse a morire (...)». Si tratta di esponenti di rilievo della nobiltà intellettuale pesarese, con interessi antiquari, per alcuni dei quali mi sia consentito rimandare a U. AGNATI, *Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1999, p. 223 ss.; vd. anche PERINI, *Philosophie du droit, philosophie de l'histoire, curiosité antiquaire et l'histoire de l'art: la méthode de Carlo Cesare Malvasia* cit., p. 337 ed ancora G. PERINI FOLESANI, *L'officina della Felsina Pittrice: le carte sui Tibaldi e i corrispondenti marchigiani di Malvasia*, in F. Ceccarelli, D. Lenzi (a cura di), *Domenico e Pellegrino Tibaldi. Architettura e arte a Bologna nel secondo Cinquecento*, Venezia, 2011, pp. 293-309.

<sup>23</sup> A. MAZZACANE, *Profilo breve dell'umanesimo giuridico* in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di Cosimo Cascione e Carla Masi Doria, V, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 3446; vedasi, inoltre, E. CORTESE, *Le Grandi Linee della Storia Giuridica Medievale*, Roma, Il Cigno, 2000, p. 403 ss.

<sup>24</sup> Così, secondo una impostazione storiografica tradizionale, C. CALCATERRA, *Alma mater studiorum: l'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna, Zanichelli, 1948, p. 193.

Visti gli interessi epigrafici di Malvasia si ricorda che Alciato è autore dell'opera epigrafica *Monumentorum veterumque inscriptionum, quae cum Mediolani tum in eius agro adhuc exstant collectanea*.

della numismatica. Agustín, studente a Bologna dell'Alciati, dove consegue il dottorato in diritto civile e canonico, si reca, come ben noto, a Firenze, dove matura il proposito di produrre un'edizione critica del Digesto, obiettivo già prospettato dal Poliziano e dal Bolognini, realizzato poi da Lelio Torelli.<sup>25</sup> Per iniziare ad abbozzare, pur in modo indiretto e mediato, il profilo di giurista di Malvasia, si rimarca il contenuto umanistico e filologico del progetto, sebbene non privo di risvolti pratici e politici, in quanto si prospetta «la minacciosa necessità di sconvolgere una secolare tradizione interpretativa formatasi sul testo vulgato».<sup>26</sup> Pur non approntando l'edizione critica, Agustín pubblica nel 1542 i risultati delle sue collazioni e le sue congetture con il titolo *Emendationum et opinionum libri quattuor*. Questa opera, posseduta da Malvasia, non è diffusa nelle biblioteche coeve ed è rara sul mercato antiquario contemporaneo: si tratta di un titolo la cui presenza può dunque essere valutata come un tassello significativo per la caratterizzazione del profilo giuridico del Bolognese.<sup>27</sup>

Altra presenza interessante nella collezione è quella di Ulrich Zäsy (1461-1536),<sup>28</sup> con Alciati e Guillaume Budé (1467 – 1540), tra i maggiori artefici della diffusione dell'approccio umanistico al diritto in Europa.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Di riferimento S. CAPRIOLI, *Indagini sul Bolognini: giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano, Giuffrè, 1969.

<sup>26</sup> E. CORTESE, *Passeggiando fra i libri antichi di Giovanni Gualandi* in *I libri di Giovanni Gualandi*, a cura di A. M. Giomaro (= *Studi Urbinati* 76, 2009, n.s. A, n. 60.1, monotematico), p. 58.

<sup>27</sup> Dell'ampia bibliografia si segnalano: C. FLORES SELLES, *Epistolario de Antonio Agustín*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1980; *Correspondance de Lelio Torelli avec Antonio Agustín et Jean Matal (1542-1553)*, texte edite et commente par J.L. Ferrary, Como, New Press, 1992; D. MAFFEI, *Nota minima su Antonio Agustín e Jean Matal*, «Studi senesi» CV.1, 1993, 7 ss. ora in *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995, 375 ss., che parte dall'importanza che Agustín, Torelli e Matal hanno per la filologia giuridica e la storia del diritto, per poi approfondire i rapporti tra Agustín e Matal; *Antonio Agustín between Renaissance and Counter-reform*, edited by M. H. Crawford, London, The Warburg institute, University of London, 1993; M. MAYER, *Towards a History of the Library of Antonio Agustín*, *Journal of the Warburg and Courtald Institutes* 60, 1997, p. 261 ss.

<sup>28</sup> Si veda D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1956; S. W. ROWAN, *Ulrich Zasius: a jurist in the German Renaissance, 1461-1535*, Frankfurt am Main, Klosterman, 1987, p. 84.

<sup>29</sup> Risale a Claude Chansonnette (Cantiuncula, 1490-1549) la definizione di triumvirato di *viri doctissimi* in relazione ad Alciati, Budé e Zäsy; G. KISCH, *Clau-*

Dello Zasius, docente di diritto civile a Freiburg per oltre un trentennio, è nota l'influenza rilevante per l'introduzione dell'impostazione umanistica nel *curriculum* degli studi giuridici nell'area tedesca.<sup>30</sup> Dapprima favorevole a Lutero, dal 1521 ne diviene un fiero avversario; tuttavia, alcune sue opere furono messe all'indice. Zasius è l'autore più rappresentato, come numero di voci (5), nella biblioteca del Bolognese.<sup>31</sup> L'unica opera legata all'argomento diritto feudale posseduta da Malvasia ha lo Zasio come autore.

Studente di Alciato a Bourges, e di Calvino a Orléans e a Bourges, il parigino François Connan (1508-1551), avvocato al Parlamento di Parigi, è autore di rilievo per il *mos gallicus*, in particolare con i suoi *Commentarii iuris civilis*, editi postumi nel 1553; a quest'opera, che mostra un importante assetto innovativo per la sistematica, fa riferimento l'indicazione che troviamo nell'inventario della biblioteca di Malvasia: «Conani Iuris civilis».<sup>32</sup>

Di François Douaren (1509-1559),<sup>33</sup> allievo di Budé, Malvasia possiede due tomi di opere; nell'inventario si legge: «Duareni Opera tomi 2». Significativa è la sua attività di docente nell'università di Bourges in due periodi distinti, in quanto abbandonò la sede per contrasti con Eguiner François Baron per tornarvi alla morte di questo giurista, probabilmente presente anch'egli nella biblioteca di Malvasia.<sup>34</sup> Insieme ai connazionali Jacques

---

*dius Cantiancula: ein Basler Jurist und Humanist des XVI Jahrhunderts*, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1970; sul Budaeus: D. J. OSLER, *Budaeus and Roman Law*, *Ius Commune* 13, 1985, p. 195-212.

<sup>30</sup> Così Q. SKINNER, *The Foundations of Modern Political Thought*, I. *The Renaissance*, Cambridge, Cambridge University press, 1978, p. 206.

<sup>31</sup> Nell'inventario compaiono come segue: [26] «Zasis lectura»; [69] «Zasii de fendis Basilea 1538»; [70] «Idem De verborum obligatione Basilea 1540»; [73] «Zasii de re iudicata Basilea 1538»; [74] «Idem Tractati varii».

<sup>32</sup> Sul giurista si rimanda ad I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'eta moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 28 ss.

<sup>33</sup> J. OTTO, *Duaren, François* in *Juristen: ein biographisches Lexikon; von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, edited by Michael Stolleis, München, C.H. Beck, 2001<sup>2</sup>, p. 186; W. VOGT, *Franciscus Duarenus 1509-1559: sein didaktisches Reformprogramm und seine Bedeutung für die Entwicklung der Zivilrechtsdogmatik*, Stuttgart, Kohlhammer, 1971.

<sup>34</sup> Anche il Baron (ca. 1495-1550) è probabilmente presente nella biblioteca del Malvasia: [106] «Equinarium Institutionum Civilium». L'indicazione dell'inventario sembra necessitare di correzione e la soluzione più probabile è che l'autore sia Eguiner François Baron (ca. 1495-1550), docente ad Angers, Poitiers e Bourges, commentatore delle *Institutiones*, che tuttavia sulle edizioni compare per lo più come Baro.

Cujas, François Hotman, Hugues Doneau, Douaren è uno dei rappresentanti di punta dell'umanesimo legale, e ben nota è la sua *De ratione docendi discendique iuris epistola*, una sorta di manifesto del *mos gallicus*.

Malvasia può forse essere accostato a questi giuristi non soltanto in ragione dei libri di costoro che egli possedeva, ma anche in base alle proprie opere. Tra gli scritti giuridici inediti, e forse perduti, del Malvasia, abbiamo notizia del seguente titolo: «Institutiones Juris Civilis nova methodo expositae». Facendo leva sulla dialettica e la retorica, fiorisce – anche in ambito germanico, che vedremo più avanti ben rappresentato nella collezione libraria del Malvasia – quel genere letterario che ricomprende la discussione sul metodo e sulla didattica del diritto, finalizzata a una sistemazione dello scibile giuridico e ad un suo più agevole apprendimento. Le *Istituzioni* giustiniane, insegnate da Malvasia, sono un modello per «compendi giuridici ragionati». <sup>35</sup> E il titolo «Institutiones Juris Civilis nova methodo expositae» accosta Malvasia al filone razionalistico e sistematizzante del composito e variegato movimento indicato come *mos gallicus*. <sup>36</sup>

Di Jacques Cujas (1522-1590), docente anche a Bourges a più riprese – vi torna nel 1559, alla morte di Duaren, con il quale non correva un buon rapporto –, giurista orientato verso la neutralità rispetto ai conflitti religiosi del tempo (che egli scansava affermando *nihil hoc ad edictum praetoris*), capace di importanti contributi nello studio e nella restituzione dei testi romani, del *Codice Teodosiano*, e per la conoscenza dei *Basilica*, Malvasia possiede sei tomi di opere; <sup>37</sup> e possiede anche un *Codex Theodosianus*, a confermare l'impostazione culta della sua biblioteca. <sup>38</sup>

<sup>35</sup> A. MAZZACANE, *Profilo breve dell'umanesimo giuridico* cit., 3450.

<sup>36</sup> Fondamentali osservazioni in I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 233 ss.

<sup>37</sup> Nell'inventario si legge: [14] «Cuiavi Opere diverse Parigi 1617 tomi 6».

<sup>38</sup> L'inventario indica luogo e data di edizione: [79] «Codicis Theodosiani Lugduni 1566», consentendo l'identificazione precisa dell'opera posseduta da Malvasia: *Codicis Theodosiani lib. 16. quam emendatissimi, adiectis quas certis locis fecerat Aniani interpretationibus. Ex his libris nunc primum integri prodeunt 6. 7. 8. 16. ... Nouellarum Theodosii, Valentiniani, Martiani, Maioriani, Seueri, libri 5. Cum Aniani interpretationibus. ... Ex Gaij Institutionibus liber. Iulij Pauli Receptarum sententiarum ad filium lib. 5. cum Aniani interpretationibus, ... Tituli ex corpore Ulpiani. Volusij Maetiani de partibus assis, liber. Papiani liber Responsorum: qui etiam nondum fuerat editus. Item Notae iuris, a Magnone collectae. Haec omnia curante Iacobo Cuiacio, Lugduni, apud Guliel. Rouillium, sub scuto Veneto, 1566.*

Tra le opere della collezione di Malvasia è indicata anche *Hottomani Quaestiones*, del celebre François Hotman (1524–1590), parigino, ugonotto, segretario di Calvino, monarcomaco, giurista di impostazione prettamente umanistica, che fu anche docente di lettere e storia.<sup>39</sup> Di formazione culta è anche Barnabè Brisson (1531-1591), presidente del Parlement di Parigi e artefice del c.d. *code du roy Henri III*,<sup>40</sup> impiccato come traditore dai 'leghisti'. Malvasia ne possiede «De verborum quae ad ius pertinent significatione libri 19»,<sup>41</sup> edito per la prima volta nel 1559, e altre due opere.<sup>42</sup> Sebbene Hugues Doneau (1527-1591) non sia rappresentato direttamente nella collezione, tuttavia vi troviamo un commento/compendio dei suoi celebri *Commentarii: Donellus enucleatus, siue commentarii Hugonis Donelli de iure ciuili in compendium ita redacti, vt verum nucleum contineant, iurisque artem...*, opera del giurista tedesco Oswald Hilliger (1583- 1619).

Nella biblioteca si incontra, inoltre, una originale figura di giurista umanista, con spiccata predilezione per gli emblemi, nel solco dell'Alciato, se proviamo a emendare una voce dell'inventario che suona come segue: «Consilio a pandectis Iustiniani Lugduni 1554». L'opera, non particolarmente diffusa e perciò ancor più significativa della scelta umanistica e filo francese del Malvasia, potrebbe essere *Aduersariorum ex Pandectis Iustiniani imperatoris liber prior, ad quinque & viginti antecedentes libros, authore Petro Costalio, Lugduni, apud Matthiam Bonhomme, 1554*, trattato di diritto romano del poco noto Pierre Coustau, parigino, vissuto a Vienna e a

---

<sup>39</sup> R. SCHNUR, *Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des modernen Staates*, in *Festschrift für Carl Schmitt zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern*, herausgegeben von Hans Barion, Ernst Forsthoff, Werner Weber, Berlin, Duncker und Humblot, 1959, p. 179-219; D. R. KELLEY, *François Hotman: a revolutionary's ordeal*, Princeton, Princeton University press, 1973; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 35 ss.

<sup>40</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 111 s. Il Brissonius è anche l'autore del *De Regio Persarum Principatu libri tres* (la cui prima edizione uscì a Parigi nel 1590), raccolta di fonti latine e greche sulla Persia antica, impiegata da Montesquieu per la composizione delle *Lettres persanes*.

<sup>41</sup> [45] «Brisson De verborum significatione».

<sup>42</sup> [102] «Brissoni Selloctarum Iuris Civilis antiquitatum».

[103] *Idem, de iure contior*. Mentre l'autore è verisimilmente lo stesso Brisson, incerta è l'identificazione dell'opera.

Lione nel Cinquecento, attualmente studiato soprattutto per la sua opera *Pegma*.<sup>43</sup>

Conferma degli interessi umanistici, che avevano aperto la strada allo studio della legislazione imperiale anche in lingua greca, viene da un'indicazione dell'inventario – «Pronipovarium iuris Gottifredi greco e latino» – che può rimandare al titolo seguente: *Procheiron nomon Konstantinou tou Harmenopoulou. Promptuarium iuris, Constantino Harmenopulo auctore. Interprete Ioanne Mercero. Dionysij Gothofredi I.C. paratitla ad singulos Constantini Harmenopuli titulos. Variarum lectionum libellus ad eundem auctorem. Nomenclator graecarum dictionum iuris, ad eundem Harmenopulum*.<sup>44</sup> Altra opera particolare e di matrice culta è quella dell'umanista e giurista Jean Pyrrhus d'Angleberme (1470-1521), inerente gli ultimi tre libri del *Codice* di Giustiniano, più specificamente di interesse storico, dedicati al diritto pubblico romano.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Si vedano: A. ADAMS, S. RAWLES, A. SAUNDERS, *A Bibliography of French Emblem Books*, I-II, Genève, Droz, 1999-2002; P. COUSTAU, *Le Pegme*, New York, Garland, 1979 (Facsimile reprint); V. HAYAERT, *Pierre Coustau's Le Pegme (1555): emblematics and legal humanism*, *Emblematica* 14, 2005, p. 55-99; V. HAYAERT, *Mens Emblematica et Humanisme Juridique: Le cas du Pegma cum narrationibus philosophicis de Pierre Coustau (1555)*, Geneva, Librairie Droz, 2008. Valérie Hayaert ha ipotizzato che Coustau utilizzasse il nome latinizzato di Petrus Costalius quando si occupava di emblemi e argomenti giuridici, e di Petrus Costus per temi biblici e rabbinici (sarebbe il caso dell'opera *Typus Messiae et Christi Domini ex veterum prophetarum praesensionibus contra Judaeorum, auctore Petro Costo*, edito da Bonhomme nel 1554).

<sup>44</sup> È citato il titolo dell'edizione Ginevra: apud Guillelmum Laemarium, 1587, in 4°. Su Konstantinos Armenopoulos o Harmenopoulos (1320 – ca. 1385) giurista e giudice di rilievo nell'Impero bizantino, noto per il suo *Hexabiblos*, si veda L. BURGMANN, *Konstantinos Armenopulos*, in *Juristen: ein biographisches Lexikon; von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, edited by M. Stolleis, München, C.H. Beck, 2001<sup>2</sup>, p. 39. La traduzione è di Jean Mercier (ca. 1545-1600), ma il nome segnalato è quello di D. Godefroy (1549-1622).

<sup>45</sup> [120] «Pirrus Super Codices antico». Si veda, in 4°: *Tres posteriores libri codicis Iustiniani Pyrrhi Anglebermei Aureliani... opera diligenter tum emaculati: tum interpretati eiusdemque de Ro. magistratibus libri tres...*, Parrhisijis vero impressi, per magistrum Bertholdum rembolt: expensis honesti viri Iacobi bouys Aurelianensis bibliopole, 1518. Vedasi C. M. RIDDERIKHOFF, *Jean Pyrrhus d'Anglebermes: rechtswetenschap en humanisme aan de universiteit van Orléans in het begin van de 16e eeuw*, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1981.

Numerose entrate dell'elenco fanno riferimento alle *Institutiones* nel titolo stesso,<sup>46</sup> mentre altre sono dedicate al commento di singole sezioni del manuale imperiale.<sup>47</sup> Per le *Institutiones* Malvasia ha un interesse professionale, essendo materia da lui insegnata; e alle *Institutiones* fa riferimento il titolo della sua opera inedita *Institutiones Juris Civilis nova methodo expositae*, già menzionata. Tra gli autori di cui Malvasia possiede opere riguardanti le *Institutiones* meritano di essere segnalati alcuni giuristi, che mostrano l'apertura europea delle prospettive di Malvasia, e consentono di confermare la sua predilezione per la scuola culta. In un rapido *excursus* si

---

<sup>46</sup> Si tratta di almeno 33 titoli, due dei quali presenti in duplice copia. Se ne riporta l'elenco, ma si rinvia alla futura pubblicazione del catalogo per la discussione delle singole voci e l'identificazione di autori ed opere, non sempre perspicue dalla mera trascrizione dell'inventario: [2] «Fabro sopra l'Instituta antica»; [3] «Portio sopra l'Instituta antico»; [18] «Missingier Supra Instituta»; [24] «Boveriis, Institutiones, antico»; [29] «Arestinus super Institutiones»; [40] «Aldrobandini Supra Instituta»; [46] «Petri Heigis Super Institutiones Vitemberga 1603»; [61] «Riminaldi Super Institutiones»; [66] «Pisonis Institutionum Iustiniani»; [106] «Equinarium Institutionum Civilium» = [128]; [113] «Aldo-brandus Super Institutiones»; [133] «Tiallingi In Instituti» = [139]; [143] «Livelli Institutiones iuris 1643»; [147] «Nicasii in Institut»; [149] «Claudii Continende in Inst»; [153] «De Bella Pertica Inst»; [155] «Everardi Instit»; [159] «Pereni super Inst»; [161] «Viglii super Inst»; [162] «Oserii super Inst»; [163] «Malchiorio Kling super Instit»; [164] «Vinnieno super Instit»; [165] «Vinieno super Instit»; [168] «Corsi Iudicatum Iuris Instit Iustitia»; [173] «Instit diversa»; [174] «Iulii Pacii Instit»; [173] «Instit diversa»; [174] «Iulii Pacii Instit»; [178] «Valentini super Instit»; [179] «Toliae super Inst»; [180] «Bellon super Inst»; [182] «Portius super Inst»; [187] «Petrilignei Inst».

<sup>47</sup> Si veda, ad esempio, l'opera di Giulio Pace (1550-1635) [57] «Idem Isagogicorum Lugduni 1606», che non porta le *Institutiones* nel titolo, ma di esse tratta. E anche altre opere dedicate all'approfondimento di singole sezioni delle *Institutiones*, come [63] «Ronchegalli de bonorum possessionibus Florentiae 1648», di Giovanni Roncagalli Gioldi, giurista ferrarese del secolo XVI, allievo dell'Alciato; si potrebbe trattare dell'opera *In titulum institutionum de bonorum possessionib. interpretatio, disputatioque Pisis habita, anno 1544. In qua quamplurimae quaestiones pertinentes ad titulum cod. qui admitti ad bonor. possess. & sequentes, discutiuntur, Florentiae: ex officina Laurentii Torrentini, 1548, fol.*, dedicata all'analisi di quello che, nelle edizioni oggi correnti, è il titolo nono del libro terzo delle *Institutiones*. O come [152] «Oliverii Textorio de cognationum gradibus», opera di Oliverius Textor intorno al titolo sesto del libro terzo delle *Institutiones* di Giustiniano.

possono quindi menzionare i seguenti giuristi, ampliando talvolta l'elenco per fornire qualche tratto caratterizzante.

Nicasius Woerda (1440-1492), nato a Mecheln, in provincia di Anversa. Henricus de Boverij, francese attivo nella prima metà XVI secolo. Melchior Kling (1504-1571),<sup>48</sup> rappresentante tedesco del filone sistematico, che si riflette sia nell'approccio al diritto romano, in particolar modo riguardante le *Istituzioni*,<sup>49</sup> sia verso il diritto sassone, che egli si impegna a rivedere e a disporre nel giusto ordine.<sup>50</sup> Wigle van Aytta (1507-1577), olandese, allievo e collaboratore di Alciato, docente a Bourges, Padova (dove insegna Istituzioni), Ingolstadt,<sup>51</sup> è il primo editore di Teofilo,<sup>52</sup> mostrando la propria padronanza del greco, delle *Istituzioni* e l'interesse spiccato per la critica del testo. Joachim Mynsinger (1514-1588),<sup>53</sup> allievo dello Zasius del quale è

---

<sup>48</sup> T. MÜTHER, *Zur Geschichte der Rechtswissenschaft und der Universitäten in Deutschland*, Amsterdam, Schippers, 1961, p. 149 s.; R. LIEBERWIRTH, *Melchior Kling (1504-1571). Lehrer und Praktiker des Rechts, Jahrbuch für hallischen Stadtgeschichte* 2, 2004, p. 169 s.

<sup>49</sup> Malvasia possiede verisimilmente (nr. 163) l'opera di Kling *In quatuor Institutionum iuris principis Iustiniani libros Enarrationes*.

<sup>50</sup> Si veda del Kling l'opera *Das ganze sächsische Landrecht mit Text und Glosß in eine richtige Ordnung gebracht*, Leipzig 1572. L'intento di ordinare metodicamente torna anche nel titolo della sua opera *Matrimonialium causam tractatus methodico ordine scriptus*, Frankfurt 1553, contributo importante allo sviluppo del diritto matrimoniale in ambiente protestante.

<sup>51</sup> R. FEENSTRA, s.v. in *Juristen: ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, edited by M. Stolleis, München, C.H. Beck, 2001, p. 51 s.

<sup>52</sup> *Institouta thephilou antikensoros. Institutiones iuris ciuilis in Graecam linguam per Theophilum antecessorem olim traductae ac ... explicatae, superioribus diebus cura et studio Viglij Zuichemi Phrysij primum in lucem editae: nunc uero exemplarium collatione, quae mutila erant, diligenter suo loco restituta ...*, Parisijs: Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto Basileiensi, in uico Iacobeo, 1534.

<sup>53</sup> S. SCHUMANN, *Joachim Mynsinger von Frundeck (1514-1588). Herzoglicher Kanzler in Wolfenbüttel – Rechtsgelehrter – Humanist. Zur Biographie eines Juristen im 16. Jahrhundert*, Wiesbaden, Harrassowitz, 1983; K. ZIPPELIUS, *Ein Juristenleben im 16. Jahrhundert: Jochim Mynsinger von Frundeck*, in *Melanges Fritz Sturm*, Liège, Editions juridiques de l'universite de Liège, 1999, p. 959-970; H. DIETER LANGE, *Mynsinger von Frundeck*, in *Braunschweigisches Biographisches Lexikon: 8. bis 18. Jahrhundert*, Horst-Rüdiger Jarck, Dieter Lent et al. (Hrsg.), Appelhaus Verlag, Braunschweig 2006, 516 s.

considerato «last and truest student»,<sup>54</sup> editore dell'opera del suo maestro.<sup>55</sup> Nicolaas Everaerts (1537-1586), professore a Ingolstadt, in Baviera.<sup>56</sup> Peter Heige, giurista tedesco morto a Dresda nel 1599. Johann Tiling ab Eyssinga (1562-1603), è attestato nella collezione di Malvasia con due copie della sua opera *In institutionum seu elementorum d. Iustiniani sacratissimi principis lib. 4. breues commentarii*. Infine, si segnala Arnold Vinnen (1588-1657), tra i capostipiti dell'*Usus modernus pandectarum*,<sup>57</sup> docente di Istituzioni a Leiden dal 1633, autore di un commentario alle *Istituzioni* (1642), dove affianca spiegazioni storiche e filologiche a richiami alle norme olandesi vigenti al proprio tempo.<sup>58</sup> L'opera riscuote un successo europeo con edizioni stampate in altre nazioni, a volte in traduzione in lingue locali, fino al secondo Ottocento; Malvasia ne possiede una copia.

Da questa cursoria disamina emerge un'apertura – sia geografica, sia rispetto alle barriere confessionali – notevole ed inusuale per l'epoca.<sup>59</sup> Malvasia possiede, in ragione di questa apertura, autori che sono stati oggetto della censura.<sup>60</sup> Sul tema, complesso, sfuggente e molto frammentato, a se-

<sup>54</sup> S. W. ROWAN, *Ulrich Zasius* cit., p. 84.

<sup>55</sup> Si tratta di *Opera omnia*, titolo pubblicato da S. Gryphius a Lione nel 1550

<sup>56</sup> Sui tre giuristi che portano questo nome: R. FEENSTRA, s.v. in *Juristen* cit., p. 201.

<sup>57</sup> K. LUIG, *Samuel Stryk (1640-1710) und der „Usus modernus pandectarum“*, in *Die Bedeutung der Wörter: Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Festschrift für Sten Gagnér*, München, Beck, 1991, p. 219-235.

<sup>58</sup> *Commentarius locupletissimus academicus & forensis in quatuor libros institutionum imperialium auctore Arnoldo Vinnio, Lugduni Batavorum: ex officina Ioannis Maire*, 1642. Per la Spagna viene approntata un'edizione riveduta soprattutto nelle sezioni riguardanti il matrimonio. L'approccio al diritto di Vinnen combina attenzione sistematica (forte è l'influenza di Donello) e impostazione culta con il diritto locale, anche consuetudinario, e con la prassi giudiziaria; si veda G. C. J. J. VAN DEN BERGH, *Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2002; A. VINNIUS, *Institutionenkommentar – Schuldrecht. Text und Übersetzung*. Deutsche Übersetzung von Klaus Wille. Mit einer Einführung von Reinhard Zimmermann, Heidelberg, Verlag C. F. Müller, 2005.

<sup>59</sup> D. J. OSLER, *The Myth of European Legal History*, *Rechtshistorisches Journal* 16, 1997, in part. p. 407 ss.

<sup>60</sup> Sull'argomento si veda: R. SAVELLI, *La censura dei libri di diritto nella seconda metà del Cinquecento*, in *A Ennio Cortese, Scritti promossi da D. Maffei*, III, Roma, Il Cigno, 2001, p. 226-250; *The censoring of law books*, in *Church, censorship*

conda degli autori, dei tempi e dei luoghi, ci si limita a pochi cenni, con lo scopo di inquadrare le presenze attestate dall'inventario. Al proposito si richiama il fatto che a partire dagli anni successivi al 1540 il Sant'Uffizio dell'Inquisizione in Italia e in Spagna procedette a pubblicare indici di libri proibiti, continuamente aggiornati, che attestano un inevitabile pregiudizio negativo proprio per l'area olandese e per la Germania protestante, e che investono anche il campo giuridico.<sup>61</sup>

---

*and culture in early modern Italy*, edited by Gigliola Fragnito, Cambridge, Cambridge University press, 2001, p. 223- 253; R. SAVELLI, *Allo scrittoio del censore. Fonti a stampa per la storia dell'espurgazione dei libri di diritto in Italia tra Cinque e Seicento*, *Società e storia* 26, 2003, n. 100-101, p. 293-330; R. SAVELLI, *La biblioteca disciplinata* cit. II, p. 865-944. Sul tema si segnalano inoltre *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, a c. di U. Rozzo, Udine, Forum, 1997; G. COLLI, *Le edizioni dell'Index librorum omnium iuris civilis et Pontificii di Giovanni Battista Ziletti. Sulle tracce dei libri giuridici proibiti nella seconda metà del XVI sec.*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, I, a cura di M. Ascheri – G. Colli, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, p. 205 ss.; V. FRAJESE, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006. Sul versante dei testi di argomento religioso della biblioteca di Malvasia si rimanda alle osservazioni di PERINI, *Philosophie du droit, philosophie de l'histoire, curiosité antiquaire et l'histoire de l'art: la méthode de Carlo Cesare Malvasia* cit., p. 343 s.; la Studiosa indica come non improbabile l'ipotesi di una dispensa concessa a Malvasia che possiede una *Institutione Christiana* (senza indicazione dell'autore, ma il titolo rimanda, come evidente, a Calvino) ed anche un'altra opera della quale l'inventario non riporta l'autore, intitolata la *Religione degl'Olandesi*, pubblicata in italiano a Parigi nel 1674, scritta da Giovanni Battista Stoppa, predicatore che ha aderito alla Riforma e che nel testo citato propone una divulgazione delle buone ragioni della stessa.

<sup>61</sup> D. J. OSLER, *The Jurisprudence of the Baroque*, in *Bibliographica Iuridica*, 4, *Jurisprudence of the Baroque. A Census of Seventeenth Century Italian Legal Imprints A-G*, compiled by D. J. Osler, Frankfurt am Main 2009, p. X: «As a general rule the Inquisition in both Italy and Spain looked with the most profound distrust on any work which emanated from Protestant Germany or Northern Netherlands. The field of the law was no exception. The system may not have been impermeable, but, by and large, the import of law books from the Protestant North into Italy or Spain was expressly forbidden and effectively blocked. Only a very small number of Northern legal works was permitted to penetrate the religious barrier. These, typically, were elementary didactic works, including commentaries on Justinian's Institutes, which remained useful for law students on both sides of the divide».

Riguardo a Zasio, ben attestato nella collezione di Malvasia, si richiama una lettera del 27 gennaio 1582 (Bibl. dell'Archiginnasio, ms. B 1861), nella quale il Maestro del sacro palazzo scrive all'Inquisitore bolognese che «il Zasio perché non tratta di religione *ex professo* si può concedere ispurgato et censurato che così anco si usa qua». <sup>62</sup> Peraltro Zasio è oggetto di permessi di lettura, individuali ma anche collettivi, come quello concesso dal cardinale Ghislieri nel 1559 ai membri della Compagnia di Gesù. <sup>63</sup> Tuttavia i permessi sono soggetti a termini anche brevi, come pure sono revocabili e usualmente strettamente personali, dunque non trasmissibili agli eredi. Inoltre autori e opere e passi da censurare conoscono differenze a seconda dei tempi e dei luoghi.

Hotman, del quale Malvasia possiede il *Quaestionum illustrium liber*, ricorre di frequente nelle richieste di licenze, come pure nei cataloghi delle biblioteche, e «il caso di Hotman è indicativo dello stato di incertezza (e della varietà di prospettive) che vige negli ambienti censori»; si tenga conto che il gesuita Antonio Possevino nel 1593 lo cita e lo utilizza, come fa con gli altri esponenti maggiori della Scuola culta francese. <sup>64</sup> La biblioteca del medico genovese Demetrio Canevari (1559-1625), contiene anche alcuni titoli giuridici, tra cui: «Franciscus Hottomannus de verbis iuris, correctus». <sup>65</sup>

Anche il commentario alle *Decretales* di Decio, posseduto dal Malvasia, può mostrare queste oscillazioni; scrive Savelli che, sfogliandone due edizioni, rileva strisce di carta bianca e cancellature poste in luoghi differenti da due differenti censori, per diversa diligenza o per seguire istruzioni non coincidenti; <sup>66</sup> peraltro, non è Filippo Decio ad essere proibito, ma le aggiunte alla sua opera prodotte da Charles du Moulin. <sup>67</sup>

Utile il confronto con la biblioteca del causidico veronese Micheli (si veda *infra* §6), a proposito della quale scrive Carcereri De Prati:

Va notato come nessuna esigenza di adeguamento ai dettami della censura della propria copia dell'opera fosse avvertito nè dal privato proprietario

<sup>62</sup> R. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane* cit., p. 1256 ss.

<sup>63</sup> R. SAVELLI, *Allo scrittoio del censore* cit., p. 326.

<sup>64</sup> R. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane* cit., p. 1260.

<sup>65</sup> R. SAVELLI, *La biblioteca disciplinata* cit., II, p. 872.

<sup>66</sup> R. SAVELLI, *Allo scrittoio del censore* cit., p. 293 s.

<sup>67</sup> R. SAVELLI, *Da Venezia a Napoli: diffusione e censura delle opere di du Moulin nel Cinquecento italiano*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, a cura di Cristina Stango, Firenze, Olschki 2001, p. 101-154.

nè dalla pubblica autorità in sede di deposito ufficiale del *librorum index*. Anzi, tra i libri del Nostro figurano autori posti all'indice dei libri proibiti o dei libri da espurgare quali il Molineo, soprattutto per le addizioni a Filippo Decio, Alessandro Tartagni e Dino del Mugello, Giovanni Pietro Ferrari per talune parti della *practica papiensis*, Zasius per alcuni passi.<sup>68</sup>

In seguito alla pubblicazione dell'indice del 1596, le biblioteche italiane mostrano consistenti indizi di adeguamento ai dettami della censura; ciò riguardò anche le biblioteche private e «nella sola Bologna furono consegnati all'inquisitore ben 4000 elenchi».<sup>69</sup> Al presente non sappiamo se Malvasia possedesse edizioni espurgate o avesse ottenuto *licentiae legendi*; certo è che la sua biblioteca non manca di nomi di giuristi che ricorrono negli elenchi dei censori ecclesiastici, da Zasius a Hotman, da Wesenbeck a Cujas, da Douaren a Melchior Kling.

Si può anticipare, avendo valutato tante presenze significative, un bilancio provvisorio, ma fondato: questa consistente messe di indicazioni mostrano nella cosiddetta Scuola culta il più profondo e peculiare riferimento intellettuale e scientifico di Malvasia giurista, che sembra sensibile a ciò che l'umanesimo giuridico ha proposto sia in ambito storico-filologico sia in ambito metodologico-sistematico.

## 5. Presenze significativamente esigue e assenze caratterizzanti

Come monito, riportiamo la testimonianza, pure più tarda e polemica, del Muratori, che scrive che nel «diluvio di libri che formano le biblioteche de' legisti [...] non ostante la gran copia de' volumi, più son quei che mancano, che quei che vi fanno comparsa».<sup>70</sup> Da queste parole si deve trarre motivo di grande prudenza nel condurre indagini come quella che si propone in questa sede.

Inoltre, valutando ciò che manca in una collezione libraria, si rischia di sovrapporre il proprio punto di vista ricostruttivo e le proprie aspettative al quadro documentale, e difficilmente si potranno tenere in debito conto

---

<sup>68</sup> C. CARCERERI DE PRATI, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli* cit., p. 39.

<sup>69</sup> R. SAVELLI, *La biblioteca disciplinata* cit., II, p. 901.

<sup>70</sup> L. A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, G.B. Pasquali, 1742, p. 69.

alcune difficoltà pratiche, inerenti, ad esempio, il reperimento di una certa opera, ed altri simili elementi concreti, che possono aver precluso al Malvasia la possibilità di acquisire un testo.<sup>71</sup>

Con la consapevolezza di queste difficoltà e dei limiti probatori di questo approccio, si proverà a mostrare che alcune assenze, o limitate presenze, di determinati autori e opere, come pure di interi settori del diritto, corrispondono a scelte riconducibili a un profilo determinato di giurista, nel quale si può riconoscere il Malvasia. I vuoti della sua biblioteca, infatti, riguardando con una certa costanza autori e opere di riferimento per una determinata tipologia di giurista seicentesco orientato alla pratica forense, tipologia dalla quale Malvasia si distacca.

Si è veduto che Malvasia possiede le opere essenziali e necessarie per un giurista che opera nell'Italia secentesca. Inoltre, l'inventario attesta numerosi titoli pertinenti specialmente il diritto privato, anche inerenti i temi oggetto del suo insegnamento, in particolare di Ius Civile. Così di Francesco Mantica (1534-1614), rinomato talento teoretico e pregevole sistematore in materia di contratti e di atti di ultima volontà, Malvasia possiede il *Tractatus de coniecturis vltimarum voluntatum*.<sup>72</sup>

Non mancano neppure, nella ricca collezione del Bolognese, opere importanti per l'esercizio della pratica forense.<sup>73</sup> Possiede lo *Speculum iudiciale* di Guillaume Durand (1230-1296), che contempla diritto civile e canoni-

---

<sup>71</sup> Interessanti considerazioni sulle assenze di determinate opere in una biblioteca (in sè fragile *argumentum e silentio*) in relazione ad un caso determinato, si leggono in A. ALLANI, *I libri di un giurista del Cinquecento: Giovanni Battista Baiardi, Le Carte e la Storia* 2, 2004, p. 149-171, in part. p. 155 s. e 160, il quale propone la fondata ipotesi che l'assenza dalla biblioteca principale di G.B. Baiardi dei volumi inerenti il diritto penale e la prassi giudiziaria, sia dovuta al fatto che il giurista e uomo politico parmigiano portasse con sè, nei suoi spostamenti per l'Italia, i libri di maggior uso

<sup>72</sup> [51] «Mantica De coniuncturis Venesia 1607», che si identifica con *Tractatus de coniecturis vltimarum voluntatum in libros duodecim distinctus. Auctore Francisco Mantica vtinensi iurisconsulto celeberrimo, Venetiis, apud Iuntas, 1607*, fol. Vedasi *amplius* I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 241.

<sup>73</sup> Sulle due accezioni di 'pratica', come (a.) aggettivo genericamente riferito al giurista 'pratico', dunque «che opera direttamente nell'applicazione del diritto alla realtà considerata» e nell'uso più specifico che ne fa la dottrina basso medievale (b.) come insieme di regole della procedura giudiziaria, il rimando è ancora ad I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 243.

co e procedura in una sintesi di riferimento per il periodo post-accursiano. Possiede i trattati di Bartolomeo Cipolla (1420–1475),<sup>74</sup> ed anche l'opera più diffusa dello spagnolo Juan Yanez Parladorio, attivo nella seconda metà del Cinquecento.<sup>75</sup> Attestata è anche la *Practica nova iudicialis* o *Aurea Practica*,<sup>76</sup> del pavese Giovanni Pietro Ferrari (circa 1364 – circa 1420), che può essere considerato un classico, largamente diffuso, stampato continuamente a partire dal 1472/3, in Italia, a Lione, a Norimberga, e nel Cinquecento, ancora a Lione e a Venezia. Del venosino Roberto Maranta (1476-1534/5) Malvasia possiede lo *Speculum aureum, et lumen aduocatorum in practica ciuili*,<sup>77</sup> e Jacopo Menochio (1532-1607) è presente con un titolo<sup>78</sup>.

Eppure Malvasia non possiede importanti opere generali di riferimento e non acquista lavori di celebri autori.

Così non compare nella collezione Giovanni Battista De Luca (1613-

<sup>74</sup> [98] «Caepolae Tractatus vari».

<sup>75</sup> [116] «Parladorii Rerum quotidianarum». Si veda, ad esempio: *Juan Ioannis Yanez Parladorii iurisperiti, in regio Vallisoletano praetorio advocati, rerum quotidianarum libri duo. Et quotidianarum differentiarum sesquicenturia, cui accesserunt eiusdem auctoris quaestiones duodeuiginti utiles, & necessariae in foro versantibus. Cum argumentis, summarijs, numeris & indice capitum materiarum, & rerum memorabilium locupletissimo, Vallisoleti et Panormi: Apud Ioannem Baptistam Maringum, 1628.* Sulla presenza di testi spagnoli (non giuridici) nella biblioteca di Malvasia, vedi G. PERINI, *Tangenze spagnole nell'arte e nella letteratura artistica bolognese tra Sei e Settecento*, in J.L. Colomer, A. Serra Desfilis (a cura di), *Bolonia y España. Siete Siglos de relaciones artisticas y culturales*, Madrid, 2006, pp. 287 s.

<sup>76</sup> [58] «Pratica Papiensis Venetia 1580». Si riesce ad identificare l'edizione posseduta dal Malvasia: *Aurea practica Io. Petri De Ferrarii Papiensis I.C. eximii, celeberrima quidem & perfectissima omnium, & iusdicentibus, causarumque patronis utilis imprimis, ac necessaria: iam olim, Fr. Curtii, Ber. Landriani, & aliorum aliquot scholij & adnotationibus adaucta. Nunc vero tertio & postremo Ioan. Ant. Masueri Caramaniensis I.C. ... necessarijs accessionibus locupletata, atque emendata, necnon ... repurgata, ... Adiectis suis locis receptorum sententiarum, quas Communes opiniones vocant, forensium quaestionum, & decisionum centurijs. Accessere titulorum, ac libellorum nouus vnus, & rerum alter, alphabetica serie locupletissimi indices, Venetis, apud Franciscum Zilettum, 1580.*

<sup>77</sup> [110] «Pratica del Maranti».

<sup>78</sup> [111] «Menochi De recuperandis possessionibus». Sulla trattatistica a partire dal Cinquecento e con propaggini nel secolo successivo: I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 239 ss.

1683), nè il suo *Theatrum veritatis et justitiae* (1669-1673), «una formidabile sinossi del diritto positivo»,<sup>79</sup> nè il correlato *Dottor Volgare*. L'opera, di contro, è presente nella biblioteca del giurista 'pratico' Micheli, come in quella del Senato di Milano e in altre ancora (si veda il §6). Malvasia, peraltro, frequentando Roma (dal 1647 Malvasia con una certa regolarità trascorre a Roma i mesi invernali), non poteva non conoscere, almeno di fama, il De Luca.<sup>80</sup> Si potrebbe pensare al mancato acquisto del *Theatrum* da parte del Malvasia a causa della tempistica della pubblicazione, conclusa nel 1673, e Malvasia si ritira dall'insegnamento nel 1687, o per la mole dell'opera, articolata in 15 tomi, cui se ne aggiunsero 4 di supplemento, e poi gli indici. Si potrebbe pensare, altresì, alla frequentazione in Roma di circoli dal differente orientamento politico e culturale. Tuttavia, crediamo che sia prioritariamente da ricercare nel contenuto, definito dal De Luca «indirizzato ai professori, per giudicare o per consigliare»,<sup>81</sup> la ragione per cui il *Theatrum* non compare nella collezione del Bolognese<sup>82</sup>.

<sup>79</sup> F. CORDERO, *Criminalia: nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1986, p. 166; vedansi anche C. PECORELLA, *Lezioni di storia del diritto italiano*, Padova, CEDAM, 2000, p. 150 ss., I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 297 ss.

<sup>80</sup> A. MAZZACANE, *Giovan Battista De Luca in Dizionario biografico degli Italiani*, XXXVIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1990, p. 340-347.

<sup>81</sup> *Il dottor volgare*, l. XV, c. 1, n. 5, p. 315.

<sup>82</sup> Potrebbe, affiancandosi alle precedenti, darsi una ragione di avversione basata su di una contrapposizione politica tra il bolognese Malvasia e il cardinale De Luca, connessa ad un episodio specifico. Come noto, i Bolognesi vedono erosi progressivamente nei decenni le autonomie e i privilegi legati al rango della loro città: il governo papale, gestito dal Legato pontificio, invade sempre più gli ambiti della vita cittadina; si pensi alle licenze e all'ampliarsi del ricorso al Tribunale della Grascia. Tra dicembre 1676 e febbraio 1677 l'ambasciatore Scatti domanda una riforma dei bandi e il Papa ed il card. Cibo, pur riconoscendo l'esistenza del problema, asseriscono che per la sua complessità necessita di tempo per essere affrontato e non è all'ordine del giorno. L'ambasciatore bolognese insiste, presentando un ventaglio di doglianze, che vengono sottoposte al cardinale De Luca il quale sbrigativamente asserisce che i Bolognesi, se davvero intenzionati, erano tenuti a muovere accuse al Legato in sede di giudizio, non altrimenti (si veda sul punto G. ANGELOZZI – C. CASANOVA, *La giurisdizione criminale in una città di Antico Regime. Il Tribunale del Torrione di Bologna (secoli xvi-xvii)*, Bologna CLUEB 2008, 367). Il cardinale giurista tronca ogni possibile discussione politica portando la questione sul piano giuridico-giudiziale. Malvasia, sia come giurista che come membro dell'élite bolognese, avrà conosciuto l'atteggiamento di De Luca e non l'avrà sicu-

Mancano le *Practicae conclusiones* del cardinale Domenico Toschi (1535-1620), edite in 8 tomi (1605-1608) e nel corso del secolo più volte riedite. Malvasia non ha i *Tractatus universi iuris*<sup>83</sup> nè coltiva i grandi trattatisti più recenti, sebbene la trattatistica sia, in generale, rappresentata, e numerosi siano i titoli riguardanti particolari temi, rientranti specialmente nell'ambito del diritto privato, e, in minor misura, del diritto canonico.<sup>84</sup>

---

ramente apprezzato. Da ciò una ulteriore ragione per non acquistare per la propria biblioteca personale l'opera in questione.

<sup>83</sup> Cfr. C. CARCERERI DE PRATI, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli* cit., p. 35 ss., con discussione della bibliografia; il causidico Micheli, nella sua ricca biblioteca impostata però con indirizzo pratico, possiede il *Tractatus*, al contrario di Malvasia. Inoltre: G. COLLI, *Le edizioni dell'Index librorum* cit., p. 205 ss.

<sup>84</sup> Alcuni autori e titoli non sono stati individuati, ma si può offrire la seguente ricognizione. Malvasia possiede di Aurelio Corboli (1539-1598) il *Tractatus de causis ex quibus emphyteuta iure suo priuatur* ([16] «Corbuli De iure emphyteusi Urbini 1586»), il *Tractatus de usufructu* di Juan Castillo Sotomayor (1560-1640) ([19] «Castil De usufructu»), il *De acquirenda possessione...* di Cesare Argeli (1577-1648) ([36] «Argeli De apretienda possessione Venetiis 1655»), di Francesco Mantica (1534-1614), *Tractatus de coniecturis vltimarum voluntatum* ([51] «Mantica De coniecturis Venesia 1607»), i Trattati di Sebastiano Medici (1595m.) ([52] «Sebastiani Medicis Tractati varii Venetia 1586 tomi 2»), l'opera su legati e fedecommissi di Angelo Matteazzi (1535-1600) ([53] «Mattheatii De fideicommissis Venetia 1600»), l'analisi, a partire dalle *Institutiones, de bonorum possessionibus* di Giovanni Roncagalli Gioldi ([63] *Roncagalli de bonorum possessionibus Florentiae 1648*), il *Tractatus controuersiarum siue quaestionum De lucro dotis* di Johann Friedrich Sol ([67] «Solis de dote Francfort 1602»), [71] «Trattati varii de successione Venetia 1570», [74] «Idem Tractati varii» – di Ulrich Zasius (1461-1536), [78] «Tractatus varii de assurationis Venetia 1580», di Alessandro Trentacinq (m. 1599) il trattato *De substitutionibus* ([81] «Idem de substitutionibus Venetia 1588»), probabilmente al trattato di Michael Grass (1541-1595) sul tema fa riferimento [92] «Grassi de successione», i trattati di Bartolomeo Cipolla (circa 1420 – 1475) ([98] «Caepolae Tractatus vari»), di Georg Mor il *Tractatus de diuortiiis* ([112] «Mor Tractatus de devortiiis»), di Floriano Dulpho il *Tractatus de sepulturis, capellis, statuis, epitaphiis & defunctorum munimentis* ([114] «Dulfo De sepulturis»), di Serafino Serafini il *Tractatus de priuilegiis iuramenti* ([124] «Seraphinum De privilegio iuramenti»), di Georg Mor il *Tractatus de iure venandi, aucupandi, et piscandi* ([137] «Tractatus de iure venandi et piscandi»), di Girolamo Giganti (m. 1566) il *Tractatus de pensionibus ecclesiasticis* ([166] «Gigant de pensionibus»), di Giovanni Bernardino Moscatello il *De doctoratus dignitate, decore ac autoritate* ([167] «Muscatello de dignitate doctorum»), di Giacomo Venenti il trattato *De annua prestatione* ([170]

Nelle biblioteche dei giuristi coevi hanno largo spazio le *Decisiones* dei grandi tribunali: «un gruppo cospicuo di opere (anche tra le più diffuse) è costituito da quelle che a vario titolo portano sul frontespizio la (magica) parola di *decisiones*». <sup>85</sup> Nella biblioteca di Malvasia si trovano 7 occorrenze che riguardano *Decisiones* ed altre 3 probabilmente riferibili a tale genere. <sup>86</sup>

---

«Venenti de annua prestatione»). Di incerta identificazione: [105] «Torcatioli De servitutibus», [123] «Ballaine De commissionibus tomi 2», [176] «Marsilij rlama de menuda rei debitae».

<sup>85</sup> R. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane* cit., p. 1239-1270, in part. p. 1252.

<sup>86</sup> [12] «Decisionum novissimarum diversorum Lugduni 1604 tomi 3», identificabile con *Decisionum nouissimarum diuersorum Sacri Palatii Apostolici Auditorum, volumen primum (-terium). Opus sane perquam vtile, et in foro versantibus summe' necessarium. His accessit practica quaedam notabilium quorundam eiusdem Rotae perpetuo quidem memoriae commendanda. ... Lugduni: sumptibus Petri Landry, 1604 (Lugduni: ex typographia Claudij Morillon, 1604).*

[13] «Decisiones Afflict Lugduni 1566», identificabile con *Decisiones Sacri regii Consilii Neapolitani ab excellent. viris, ... eiusdem sacri Consilij regijs consiliarijs collectae, Matthaeo De Afflictis, Antonio Capycio, Thoma Grammatico, Lugduni : apud haeredes Iacobi Iunctae, 1566.*

[126] «Decisiones Rotae Romanae Achilis et Caesaris de Grassis». Entrambi i Grassi sono bolognesi.

[183] «Decis Cassador». Di Guillaume Cassador (1477-1527) si vedano, ad esempio *Decisiones, seu conclusiones aureae per R.P. ac eximum I.V. doctorem D. Guilielmum Cassadorem episcopum Algarensem recollectae, nuperrimeque castigatae, summarijs quoque necnon epito. Indiceque alphabetico studiosis lectoribus utilissimo decenter illustratae, Lugduni: Vincenzo Portonari, 1546, 8°.*

Di più difficile identificazione, ma opere aventi ad oggetto *Decisiones*, sono le seguenti:

[89] «Rossi e Neri Decisiones», per cui potrebbe forse trattarsi di Nikolaus Reusner (1545-1602), *Sententiarum s. decisionum iuris singularium*, edito, ad esempio, a Francoforte nel 1599 e 1600.

[90] «Retei Decisiones». Stante le difficoltà di lettura, si può, in via ipotetica, proporre anche l'identificazione con *Decisiones* della Rota Romana.

[181] «Decis. Bellerie». In via ipotetica si propone di considerare Nic. Boerii, *Decisiones Burdegalenses*, Venet. 1551, 8°; oppure Gilles de Bellemere, *Decisiones*, più volte pubblicate. Ancora di *Decisiones* si tratta probabilmente per le seguenti entrate dell'inventario.

[91] «Pedemontani del Cacherano». Di Ottaviano Cacherano s'Osasco, gran cancelliere di Savoia dal 1575, morto a Torino nel 1589, si vedano le *Decisiones sa-*

Si tratta, quindi, di circa il 5% del totale delle opere inventariate, a fronte di una ben differente tendenza generale, che vede «in pieno Seicento, lo strepitoso diffondersi di queste collezioni di *decisiones* che venivano ad offrire agli operatori del diritto, giudici ed avvocati, un'immensa mole di soluzioni per un'altrettanto vasta gamma di fattispecie controverse». <sup>87</sup> Malvasia non sembra però coltivare questi interessi; e ciò si riscontra, in modo più accentuato, anche in relazione ai *consilia*, che, pur non mancando del tutto nella collezione, sono decisamente pochi, circoscritti a quattro ingressi nell'inventario e a tre autori, il Decio, già più volte incontrato perché ben attestato nella biblioteca del Malvasia, Alessandro Tartagni (1424-1477) e, forse, Giovan Battista Zilletti, giureconsulto veneziano del XVI secolo. <sup>88</sup> Si tratta di una presenza significativamente marginale (intorno al 2%).

Solo un'opera si può indicare come correlata al notariato, quel *Formularium instrumentorum antiquus* <sup>89</sup> che mostra la presenza di una raccolta di modelli di atti (privati, pubblici e giudiziari) o di un'opera di pratica notarile contenente, *more solito*, anche modelli di atti, forse una delle assai diffuse sillogi del bolognese Rolandino. <sup>90</sup>

---

*cri senatus Pedemontani preclarissimo iureconsulto Octaviano Cacherano..., Venetiis: apud Bartholomaeum Rubinum, 1570, in 4°.*

[54] «Repertorium Martini Monterii», per cui potrebbe trattarsi dell'opera di Monter de la Cueva, Martin (1610 m.), *Decisionum Sacrae Regiae Audientiae causarum ciuiliium Regni Aragonum*. Più incerta è l'identificazione di [9] *Decis Antiquarum*.

<sup>87</sup> A. SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza dei Grandi Tribunali in Bibliotheca Senatus mediolanensis: i libri giuridici di un grande tribunale d'ancien regime*, a cura di G. Buccellati e A. Marchi, Milano, Hoepli, 2002, p. 165. Si veda anche G.M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano* cit., p. 334 s. Il dato è conseguenza del fatto che la giurisprudenza giudicante acquista, nel corso del Seicento, il ruolo di fonte di produzione del diritto più viva e innovativa di altre, sostituendo nel tardo diritto comune, l'apporto e la funzione che precedentemente era stata dei *consiliatores*, in ragione dell'opera di accentramento della giustizia prodotta dall'assolutismo trionfante. Inquadramento in C. PECORELLA, *Lezioni di storia del diritto* cit., p. 137 ss., I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 85 ss.

<sup>88</sup> Dall'inventario risulta quanto segue in merito ai *consilia*: [7] «Consilia Decis tomi 2» [8] «Idem tomi 2» [37] «Consiglia Allexandri tomi 4 antichi» [50] «Consilia criminalia diversorum tomi 2»; potrebbe trattarsi dell'opera di Giovan Battista Zilletti, *Consiliorum ad causas criminales tomus primus et secundus*.

<sup>89</sup> [145] «Formularum Instrumentorum antiquus».

<sup>90</sup> G. TAMBA, *Una corporazione per il potere: il notariato a Bologna in età comu-*

Anche il diritto feudale è presente con una sola opera, ma scritta da un autore gradito a Malvasia, lo Zasio, per cui si può pensare a un'attrattiva esercitata più dall'autore che dall'argomento. Assenti sono opere intitolate alle *coutumes/consuetudines*.

Coerentemente con le materie insegnate dal Malvasia, la sua biblioteca è carente per quanto riguarda il diritto penale.<sup>91</sup> Così, dei penalisti italiani del Cinquecento, mancano Egidio Bossi, morto nel 1564, Tiberio Deciani (1509-1582), influenzato dal metodo umanistico, capace di impostare una sorta di teoria generale del diritto penale, Prospero Farinaccio (1544-1582). Si incontra, invece, Giulio Claro (1525-1575), laureato a Pavia nel 1550 (e in tale sede ebbe maestro l'Alciato), con la sua opera di sistematizzazione e di taglio pratico in materia di diritto penale e procedura penale.<sup>92</sup> Nessuna attestazione del diritto penale fuori dall'Italia: si pensi, ad esempio, ad autori di grande fama come il belga Joos de Damhouder (Philippe de Wielant), allo spagnolo Diego Covarrubias, al sassone Benidkt Carpzov, ad Anton Matthes.

Trascurato anche il diritto commerciale;<sup>93</sup> manca, ad esempio, il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém, autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488),<sup>94</sup> e Bartolomeo Stracca, autore del *De mercatura seu mercatore* (1553), come pure Sigismondo Scaccia e il suo *De commerciis et cambio* (1619).<sup>95</sup>

Lontano dagli interessi di Malvasia, stando ai suoi volumi, pare anche la Scuola di Salamanca; non troviamo nell'inventario i nomi di Francisco

---

nale, Bologna, CLUEB, 1998; *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino*, a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002.

<sup>91</sup> Sulla scienza del diritto criminale: I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 253 ss.

<sup>92</sup> [99] «Iulii Clarii Opera». Vedasi *amplius* A. MAZZACANE, *Claro Giulio* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1982, p. 141-146.

<sup>93</sup> Sul diritto commerciale italiano: I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 246 ss.; A. PADOA-SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 533 ss.

<sup>94</sup> D. MAFFEI, *Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488)* ora in *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach, Keip, 1995, p. 349 ss.

<sup>95</sup> L'opera è presente, invece, nella biblioteca del Micheli: C. CARCERERI DE PRATI, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli* cit., p. 105.

Vitoria, Bartolomeo las Casas, Domingo De Soto, Luis de Molina, Francisco Suarez. Anche Grozio (1583-1645), Pufendorf (1632-1694) e il pensiero giusnaturalistico mancano di attestazioni.<sup>96</sup>

Sebbene compaiano alcuni titoli di autori bolognesi, anche del Cinquecento, non ci sono opere dei docenti presso lo Studio bolognese, di poco precedenti o contemporanei al Malvasia, come Angelo Spannocchi,<sup>97</sup> Orazio Giovagnoni,<sup>98</sup> Claudio Achillini, Ottavio Amorini,<sup>99</sup> Carlo Dolfi, G.B. Gargiaria,<sup>100</sup> Emanuele Rodriguez di Navarra, il senese G.B. Borghesi<sup>101</sup> e il forlivese Antonio Merenda,<sup>102</sup> Domenico Comelli, fondatore del collegio omonimo in Strada Maggiore. Per questo gruppo di autori si può anche pensare che la loro reperibilità in biblioteche accessibili al Malvasia, rendessero superfluo da parte sua l'acquisto dei volumi per la propria collezione personale.

<sup>96</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 159 ss

<sup>97</sup> Del nobile senese Angelo Maria Spannocchi (1540-1614) vedasi *Angeli Spannocchii i.c. patritiique Senensis ac in perillustri Bononiensi gymnasio professoris primarij Liber singularis ad l. Gallus ff. de lib. & post., Bononiae: apud Io. Rossium, 1587.*

<sup>98</sup> Del bolognese Orazio Filippo Giovagnoni (†1624), docente come Malvasia di diritto civile e canonico, si segnalano: *Responsum perillust. et excell.mi d. Horatij Giouagnonij ... pro rr. p. Clericis regul. S. Bartol, Bononiae: typis Nicolai Tebaldini, 1622; Consiliorum, seu Responsorum Horatij Giouagnonij Bononiensis ... Liber primus [-secundus], nunc primum in lucem editus. Opus sane vtilissimum, ... quaestiones ecclesiasticas, ciuiles, criminales, & feudales complectens. Vna cum decisionibus varijs, ac resolutionibus casuum ... Adiectis insuper summarijs cum duplici indice ... locupletissimo in fine secundi libri. Octauio Amorino Bonon. ... auctore, Bononiae: apud haeredes Ioannis Rossij: sumptibus Marci Antonij Berniae, 1625.*

<sup>99</sup> Di Ottavio Amorini (†1641) si veda, ad esempio: *Octauij Amorini I.V.D. Bonon. ... In earundem Pandect. lib. quintum scholasticae interpretat.es sub optatissima tutela Sacratissimae vitae Reginae editae, Alexandro Pico Mirandulae duci, ... dicatae, Bononiae: typis Sebastiani Bononii, 1620, fol.*

<sup>100</sup> Tra le varie opere di G.B. Gargiaria (1606-1660) si segnala soltanto *Io. Baptistae Gargiarei ... Consiliorum liber primus, Bononie: ex typographia heredis Victorij Benatij, 1638.*

<sup>101</sup> Su Rodriguez e Borghesi si rimanda a L. SIMEONI, *Storia della Università di Bologna* cit., p. 129.

<sup>102</sup> Di Antonio Merenda 1578-1655 si veda *Antonij Merendae ... Controuersiarum iuris libri sex. Opus quaestionum illustrium, & rerum forensium, ac difficillimarum diligenti tractatione, nouarumque animaduersionum ingenti numero, versantibus in iure proficuum, Venetijs: apud haeredem Damiani Zenarij, 1625.*

## 6. Confronti con altre biblioteche giuridiche

Per apprezzare più pienamente le caratteristiche della biblioteca di Malvasia, che progressivamente si viene delineando attraverso l'analisi dei pieni e dei vuoti, e la valutazione della qualità degli uni e degli altri, è opportuno proporre un confronto, anche se soltanto cursorio, con alcune biblioteche di giuristi operanti nel Cinquecento e nel Seicento.<sup>103</sup>

La collezione di Giuliano Corbelli (1515-1602), giurista e politico sammarinese, che costituisce il Fondo Corbelli della Biblioteca statale della Repubblica di San Marino, consta di 159 edizioni del XVI secolo e risponde alle esigenze professionali di chi la costituì, che svolse attività di giudice, procuratore, commissario, governatore.<sup>104</sup> La predominanza dei titoli giuridici è schiacciante; solamente due sono di carattere letterario e quattro religioso. Largo spazio hanno i *consilia*, con ventuno volumi di autori di varia importanza. Nel complesso è una collezione rivolta alla *mos italicus*, alla pratica, aggiornata (predominano gli autori del XVI secolo) e varia, spaziando tra diverse branche del diritto.

Del parmigiano Giovanni Battista Baiardi (1530-1599), che ha ricoperto incarichi pubblici apicali in numerose città nello Stato Pontificio e nel Regno di Napoli,<sup>105</sup> resta un inventario del 1585, che dà conto della sua biblio-

---

<sup>103</sup> Sull'opportunità del confronto, si legga quanto scrive G.M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano* cit., p. 335. Ulteriore utile confronto si potrà effettuare quando sarà pubblicato l'inventario della biblioteca di Celio Calcagnini (1479-1541) nel volume curato da Antonia Fiori, Antonella Ghignoli e Oliviero Diliberto, preannunciato da quest'ultimo in DILIBERTO, *Celio Calcagnini* cit., pp. 13 ss.

<sup>104</sup> L. ROSSI, *La biblioteca di Giuliano Corbelli giurista e politico sammarinese (1515-1602)*, Repubblica di San Marino, Tipolitografica Studiostampa, 1988. Il Corbelli ha studiato diritto a Bologna, a Perugia, probabilmente, e a Urbino, dove si ritiene abbia conseguito la laurea *in utroque* intorno al 1539; ha svolto attività giusdicente (più volte in patria fu giudice delle appellazioni), ma soprattutto è stato funzionario, diplomatico e politico, governatore di diverse città del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e della Romagna, e per sette volte Capitano Reggente di San Marino.

<sup>105</sup> Il Baiardi, dopo aver compiuto studi legali a Roma, Firenze, Bologna e Padova, nel 1560 si laurea a Parma, per poi intraprendere una brillante carriera; è autore di un'opera nota e diffusa, le *Additiones alla Pratica criminale* di Giulio Claro: *Ioannis Baptistae Baiardi nobilis Parmensis, ... Additiones, et annotationes insignes, ac solemnes ad Iulii Clari lib.5. receptorum sentent. siue practicam criminalem. Plurima quidem ad criminum materiam spectantia, nedum iure communi tradita, sed*

teca, che constava di 169 opere per un totale di 336 volumi, per la maggior parte di carattere giuridico (36 opere, pari al 21,2% sono invece di carattere letterario e umanistico).<sup>106</sup> Dalle opere giuridiche «si evince un interesse prevalentemente rivolto alla pratica e legato all'attività professionale del possessore. [...] Quantitativamente parlando, il genere più rappresentato è quello dei *consilia*, seguiti dalle grandi opere dei commentatori del *corpus iuris civilis*». <sup>107</sup> I *consilia*, infatti, sono presenti con 54 opere. Anche il genere del *tractatus* è ben attestato, con 15 opere. Non mancano Alciato e Zasio e altri esponenti dell'indirizzo culto, oltre ad autori d'area francese e iberica, ma ciò non muta il taglio predominante della biblioteca, che corrisponde al profilo di giurista pratico del Baiardi.

Risale all'anno 1618 la descrizione della biblioteca del messinese Giovan Paolo d'Ancona, addottoratosi *in utroque iure* nel 1578 e attivo nell'amministrazione cittadina di Messina dove ricopre incarichi giudiziari. L'elenco dei libri del giurista, sebbene non sia certo che la costituzione della collezione sia dovuta esclusivamente all'iniziativa del d'Ancona, riporta 203 titoli per un totale di 265 volumi, ed «appare sostanzialmente legata all'esercizio della professione e, comunque, alla sua formazione di 'uomo di legge', anche se non certo privo di curiosità storiche o umanistiche». <sup>108</sup> Il nucleo centrale e caratterizzante della raccolta è individuabile nelle opere di carattere forense, per cui spiccano e predominano *consilia*, *allegationes*, commenti di testi consuetudinari, la legislazione del Regnum Siciliae, trattati sulla procedura e il diritto penale, giurisprudenza delle grandi corti europee. <sup>109</sup>

---

*etiam per motus proprios, bullas, & apostolicas sanctiones, in statu Ecclesiastico. Et per constitutiones, capitula, ritus, et pragmaticas in Regno Neapolitano declarata, sancita, & abrogata, miro ordine, ac exactissime complectens. ... Cum summarijs, rerumque omnium, ac materiarum indice locupletissimo, ...*, Parmae: ex officina Erasmi Viothi, 1597. Si rimanda a *Jurisprudence of the Baroque. A Census of Seventeenth Century Italian Legal Imprints*, compiled by Douglas J. Osler, Frankfurt am Main, I. A-G, 2009, nrr. 384 ss., p. 129 s. Sul giurista parmigiano si segnala, inoltre, S. DI NOTO MARRELLA, *Il Collegio dei Dottori e Giudici* cit., p. 24, 32, 121, 126 ss.

<sup>106</sup> A. ALIANI, *I libri di un giurista del Cinquecento* cit., p. 156.

<sup>107</sup> A. ALIANI, *I libri di un giurista del Cinquecento* cit., p. 157.

<sup>108</sup> D. NOVARESE, *Studi e cultura giuridica in Sicilia* cit., p. 587-629, in part. p. 595.

<sup>109</sup> Daniela Novarese rileva, inoltre, una coincidenza non casuale tra la selezione effettuata dal giudice messinese e quella effettuata da Bartolomeo Arese, presidente del Senato di Milano, nel costituire la propria raccolta libraria – scelte entrambe dettate dagli specifici interessi professionali e pratici; si veda G. BARNI,

Nel 1631 Benedetto Selvatico, docente di medicina nell'Università di Padova, dona alla Publica Libreria patavina «millequattrocento libri di legge a stampa et trentaquattro manuscritti, adunati gl'uni et gl'altri dal fratello e dal padre di lui». <sup>110</sup> Il padre è Bartolomeo, *doctor utriusque iuris*, morto nel 1603, personalità di peso nell'Università di Padova e nel contesto politico della Serenissima; il fratello è Giambattista, che muore nel 1625, e così la biblioteca passa a Benedetto. Frattanto essa si era arricchita dei volumi, di indirizzo prevalentemente giuridico-ecclesiastico, di Niccolò Galliero, dottore in diritto civile e canonico dal 1576. La collezione risulta, nonostante l'apporto del Galliero, prevalentemente civilistica, sebbene si avverta «uno sforzo di completezza di documentazione e allargamento di orizzonti: naturalmente con tutti i limiti della cultura dell'epoca, compreso anche il particolare taglio conservatore rispetto alle correnti innovatrici d'Oltralpe». <sup>111</sup> Da ciò una scarsa presenza dell'indirizzo umanistico, mentre discreta è la presenza del diritto veneto e municipale, dei *consilia* e delle *decisiones*, del diritto criminale e feudale. Nonostante i Selvatico fossero autorizzati a leggere libri proibiti, mancano dal fondo le opere più significative colpite dalla censura.

È datato 26 maggio 1634 l'inventario dei beni di Sigismondo Scaccia. <sup>112</sup> Tale documento, conservato all'Archivio Storico Capitolino, contiene l'elenco dei libri presenti nella biblioteca del giurista. <sup>113</sup> Composta da oltre

---

*Per la storia della giurisprudenza nei secoli XVII e XVIII: la biblioteca di Bartolomeo Arese, presidente del Senato di Milano, Archivio Giuridico* 8, 1950, p. 181-217; *Antichi testi giuridici (secoli XV-XVIII) dell'Istituto di storia del diritto italiano*, a cura di G. Saponi, introd. di G. Vismara, Milano, Giuffrè, 1977; *Bibliotheca Senatus mediolanensis: i libri giuridici di un grande tribunale d'ancien regime*, a cura di G. Buccellati e A. Marchi, Milano, Hoepli, 2002, in part. G. Vismara, *Introduzione*, p. 1 ss.

<sup>110</sup> Il documento è citato in *Un fondo di edizioni giuridiche dei secoli XV-XVII: il 'dono selvatico'*, a cura di G. Mantovani, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984, p. 7.

<sup>111</sup> G. MANTOVANI, *Introduzione in Un fondo di edizioni giuridiche dei secoli XV-XVII cit.*, p. 15.

<sup>112</sup> Lo Scaccia, nato a Camerata nel 1564 e morto a Roma il 17 maggio 1634, dottore *in utroque iure* presso La Sapienza di Roma nel 1584, rivestì cariche pubbliche e, tra l'altro, fu uditore e consultore del tribunale dell'Inquisizione di Malta, giudice ordinario a Frascati, podestà di Lucca, uditore della Rota civile genovese, giudice e podestà a Firenze. Ha lasciato quattro trattati: *De iudiciis causarum civilium et haereticalium*, *De appellationibus*, *De commerciis et cambio*, *De sententia et re iudicata*

<sup>113</sup> R. DE LAURENTIS, *Il testamento e la biblioteca di Sigismondo Scaccia in Scritti*

400 volumi, secondo una stima indicativa, la collezione comprende i testi fondamentali del diritto civile e canonico, i principali glossatori e commentatori, il diritto statutario, trattatistica e *consilia*, raccolte di *decisiones*, *practicae*. Si tratta della consistente raccolta di un giurista che non manca di una produzione scientifica propria, orientata tuttavia alla pratica e ispirata dai canoni del *mos italicus*. Nella collezione libraria dello Scaccia non troviamo quegli autori che abbiamo indicato come caratterizzanti la biblioteca di Carlo Cesare Malvasia e il genere dei *consilia* è ben attestato.

La biblioteca del Senato di Milano è formata in larga parte dai volumi lasciati in legato da due presidenti del Senato stesso, il marchese Luigi Cusani (il cui testamento data 3 marzo 1659) e il conte Bartolomeo Arese (il cui testamento data 24 marzo 1671). Un inventario, stampato alla fine del XVII secolo,<sup>114</sup> testimonia la complessiva consistenza della biblioteca, che raccoglie 1670 volumi, orientati coerentemente verso la pratica forense, con larga presenza di *consilia*, *tractatus*, *decisiones*.

Una biblioteca viene riassunta in un olio su tela, databile all'incirca tra 1626 e 1628. Il dipinto, visibile nella figura allegata al presente contributo, eseguito da Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino (Cento, Ferrara, 1591 – Bologna, 1666), ritrae un giurista seicentesco, identificato con Francesco Righetti di Cento, nato nel 1595 e morto nel 1673, probabilmente un pratico versato nel diritto canonico. La biblioteca, raffigurata alle spalle del soggetto, indica lo strumento del mestiere del giurista e attesta un investimento di capitale da parte sua, che conferma la professionalità. Le opere selezionate per essere immortalate insieme al Righetti sono significativamente identificabili; si tratta di frequente di volumi singoli, facenti parti di opere in più tomi, che ci consentono di conoscere, tramite un sunto pittorico, una raccolta caratterizzata dalla assoluta predominanza di titoli destinati alla pratica.<sup>115</sup>

---

*di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. Ascheri, Padova, Antenore, 1991, 413 ss.

<sup>114</sup> Si tratta di *Nomenclator librorum qui sunt in bibliotheca Senatus excell.mi Mediolani...*, composto di settandue pagine, in sedicesimo, conservato nella Biblioteche del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell'Università degli studi di Milano. Sul testo: G. VISMARA, *Introduzione* cit., p. 2.

<sup>115</sup> Sottolinea la presenza nel ritratto del *Codex Iustinianus* come «esempio visivo della presenza costante del *Corpus Iuris* nel canone testuale dell'Occidente» D. MANTOVANI, *Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione*

Le opere che Righetti esibisce, infatti, sono le seguenti, a partire dall'alto. 1) *Pratica – Praxis civilis* o, anche, *Speculum aureum* – di Roberto Maranta, opera destinata agli avvocati, presente anche nella biblioteca di Malvasia. 2) *Decisiones Rotae novissimae*, raccolta di decisioni della Sacra romana rota – della Rota romana Malvasia possiede certamente una copia, cui va aggiunta una seconda, nota dall'indicazione *Decisiones Rotae Romanae Achilis et Caesaris de Grassis*. 3) *Decisiones Putei*, il cui titolo integrale, attingendo dall'edizione Venetiis, apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1610, suona come segue: *Decisiones d. Iacobi Putei I.C. Praeclarissimi, ac sacri palatii causarum auditoris, & demum S.R.E. Cardinalis. Ex causis tam per ipsum, quam per alios dn. auditores Rotae, in eodem sacro palatio relatis...* Anche l'opera di questo giurista e cardinale, nato a Nizza nel 1508 e morto a Roma nel 1563, indirizza verso interessi canonistici. 4) *Consilia Surdi* rimanda a *Consilia sive responsa Ioan. Petri Surdi*<sup>116</sup>. 5) *Discept. Gratiani* rimanda all'opera del giurista Stefano Graziani, attivo nei primi decenni del Seicento: *Disceptationes forensium iudiciorum Stephani Gratiani Romani V.I.D.*<sup>117</sup> 6) *Decretal.*

---

*del giurista europeo. Incontro di studio Padova 25-26 novembre 2005*, a cura di L. Garofalo, Napoli Jovene, 2007, p. 73. Sul dipinto: L. SALERNO, *I dipinti del Guercino*, Roma, Bozzi, 1988, p. 212-3, cat. no. 120 bis; D. M. STONE, *Guercino. Catalogo completo*, Firenze, Cantini, 1991, p. 134, cat. no. 111, reproduced in colour; B. GHELFI, *Il libro dei conti del Guercino 1629-1666*, Bologna, Nuova Alfa, 1997, p. 68, under no. 62; D. MAHON in *Il ritratto interiore da Lotto a Pirandello*, a cura di V. Sgarbi, Milano, Skira, 2005, p. 193 nr. 15. Sull'identificazione dei testi legali: R.H. HELMHOLZ, *The Library in Guercino's Portrait* cit., p. 184-8.

<sup>116</sup> Si veda, ad esempio, l'edizione *Venetiis: apud Franciscum Zilettum*, 1584. Giovanni Pietro Sordi, morto nel 1598, si ritiene originario di Casale Monferrato; fu presidente del senato di Mantova; si veda C. DIONISOTTI, *Notizie biografiche dei vercellesi illustri*, Bologna, Forni, 1969 (ristampa dell'ed. Biella, Dalla tipografia di Giuseppe Amosso, 1862), p. 56.

<sup>117</sup> Vedasi, ad esempio, *Disceptationes forensium iudiciorum Stephani Gratiani Romani V.I.D. in quibus multa quae in controuersiam quotidie veniunt secundum doctorum receptas sententias, ... Accesserunt additiones ad decisiones rotae prouinciae Marchiae eiusdem auctoris. Omnia nuper edita, cum duplici indice tam argumentorum, quam rerum, quae in disceptationibus, & additionibus continentur, Romae: ex typographia Reuerendae Camerae Apostolicae*, 1609. Si segnalano anche i sette volumi in folio (uno di indici), nell'edizione *Lugduni: apud Antonium Valancol typographum*, 1672-1673. L'edizione è troppo recente per essere posseduta dal Righetti, ma se ne riportano i contenuti dei vari volumi per mostrare l'oggetto dell'opera, di carattere eminentemente pratico: – 1: *Tomus primus. In*

*D. Greg.* indica la celebre raccolta di *decretales* di papa Gregorio IX.<sup>118</sup> 7) Il *Codex Iustinianus*, che si trova impilato sotto le *Decretales* di Gregorio IX, fa seguire alla fonte canonica la fonte imperiale, mostrando la competenza di Righetti *in utroque iure*; peraltro, i primi titoli del Codice giustiniano trattano di temi inerenti la fede cattolica e la Chiesa. Malvasia, possedendo il *Corpus iuris civilis*,<sup>119</sup> possiede anche il *Codex*, qui però posto in evidenza rispetto alle altre parti dell'opera. 8) Sul taglio del libro sottostante si legge *Card. Tusch.*, indicazione dell'autore, Domenico Toschi (1535-1620).<sup>120</sup> La sua opera più nota sono le *Practicarum conclusionum iuris*,<sup>121</sup> lavoro en-

---

*quibus quae in controuersiam quotidie veniunt secundum doctorum ... addita clauis nouissima. Seu locupletissimo indice ab auctore iam antea per totum corpus sparsim dispositio, nunc autem per Ioan. Andream Cadeum ... – 2: Tomus secundus. In quo continentur, definitiones variarum quaestionum in iure canonico, & ciuili quotidie occurrentium iuxta communes... – 3: Tomus tertius. In quo continentur, explicationes quaestiones ad vtrumque ius pertinentium, quae iuxta praxim Sacrae Rotae, scriptorumque nobilium doctrinam traduntur... – 4: Tomus quartus. In quo continentur, variae, & discrepantes vtriusque iuris sententiae iuxta Rotae Romanae decreta... Multa quoque accesserunt necessaria perfectae scientiae eorum... – 5: Tomus quintus. In quo continentur, variae, & discrepantes vtriusque iuris sententiae iuxta Rotae Romanae decreta... Multa quoque accesserunt necessaria perfectae scientiae eorum... – 6: Stephani Gratiani Romani I.V.D. Decisiones Rotae prouinciae Marchiae, cum additionibus eiusdem auctoris, in quibus multa definiuntur iuxta receptas doctorum sententias, & veram praxim, praecipue sacrae Rotae Romanae. Tomus sextus. Omnia nunc postremo diligentius edita, cum duplici indice, tam argumentorum, quam rerum quae in decisionibus, & additionibus continentur – Index generalis seu clauis et repertorium disceptationum omnium forensium Stephani Gratiani romani ... A Io. Andrea Cadaeo elaboratum.*

<sup>118</sup> Di papa Gregorio IX (Ugolino di Anagni, 1170 ca.-1241), si indica, ad esempio: *Decretales d. Gregorij papae 9. suae integritati vna cum glossis restituae. Ad exemplar Romanum diligenter recognitae, Lugduni: sumptibus Horatij Cardon, 1613.*

<sup>119</sup> Vedasi [88] «Testi civili tomi 5 Venetia 1581».

<sup>120</sup> Il Toschi, laureatosi a Pavia in Diritto civile e canonico, fu vescovo di Tivoli, cardinale di San Pietro in Montorio e governatore di Roma; sul personaggio si segnala R. GOVONI, *Il cardinale Domenico Toschi: da Castellarano a Roma. 1535-1620*, Reggio Emilia, Diabasis, 2009.

<sup>121</sup> Vedasi, ad esempio: *Practicarum conclusionum iuris, in omni foro frequentiorum, Dominici T.T.S. Onuphrii S.R.E. Presbyt. Card. Tuschi, tomus primus [-octauus] ...*, Lugduni : ex officina Ioannis Pillebotte : sumpt. Ioannis Caffin, & Francisci Plaignard, sub signo nominis Iesu, 1634.

clopedico in otto volumi, cui rimanda il tomo rappresentato. 9) Dalla tela si legge *Farin.*, e il resto del taglio è coperto dall'omero di Righetti. L'identificazione più probabile è con il romano Prospero Farinacci (1554 – 1618) avvocato e magistrato, autore di opere destinate alla pratica e riguardanti precipuamente il diritto penale, ma anche di raccolte di decisioni rotali. 10) Il Righetti regge nella mano destra un volume in ottavo, sul cui taglio si legge: *Clar. Prac. Crim.* Ciò rimanda l'osservatore ad un'opera nota e diffusa, posseduta probabilmente anche dal Malvasia:<sup>122</sup> la *Practica criminalis* dell'alexandrino Giulio Claro (1525-1575).<sup>123</sup>

Malvasia non possiede sei dei dieci titoli esposti dal Righetti, numerati, in questa sede, 3, 4, 5, 6, 8, 9; possiede, invece, 1, 2, 7, 10, di cui le decisioni rotali e il *Codex* sono presenze pressoché inevitabili. Esclusi perciò questi due titoli, la coincidenza tra le due collezioni coeve si limita al 25%. E Righetti – «depicted as a practising lawyer, no humanist, and probably not much interested in speculative legal or political theory», «a working advocate, however, not a teacher of law»<sup>124</sup> – non contempla alcuno degli autori che abbiamo indicato come caratterizzanti la raccolta di libri legali di Malvasia. Si può, anche da questo peculiare confronto, che vede una sovrapposizione modesta e un'assenza, presso il Righetti, dei titoli più peculiari presenti nella biblioteca del Bolognese, confermare che quest'ultimo aveva impresso un orientamento particolare e non preminentemente pratico alla propria raccolta.

Presso l'Archivio di Stato di Verona è conservato il *Librorum index* della notevole biblioteca, oggi dispersa, del veronese Carlo Maria Micheli (1646-1714). L'inventario, steso *manu propria* nel 1701 dallo stesso Micheli, consente di conoscere la collezione di un causidico, capace di riunire una collezione libraria ragguardevole, frutto di un importante investimento

<sup>122</sup> [99] «Iulii Calrii Opera».

<sup>123</sup> Ad esempio, *Iulij Clari Alexandrini ... Opera omnia, siue Practica ciuilis atque criminalis: cum doctissimis additionibus perillustrium iurisconsultorum DD. Ioan. Baptistae Baiardi ... Bernardini Rosignoli ... Hier. Giacharij ... Ioan. Guiotij ... Anton. Drochij ... Hisque nouissime accesserunt notae, & animaduersiones doctorum inter Germanos sublimium DD. Ioan. Harprecti, et Manfredi Goueani. Harum plurimae haud antea impressae: ... Apposita sunt etiam quaestionum, et additionum summaria, necnon duplex rerum memorabilium index: quorum alter practicae ciuili, alter criminali inseruit, Geneuae: sumptibus Samuelis Chouet, 1664, edizione però in folio, a differenza di quanto illustrato dal Guercino.*

<sup>124</sup> R.H. HELMHOLZ, *The Library in Guercino's Portrait* cit., p. 186 e p. 188.

economico: «1360 titoli per 813 autori e per un totale di 737 volumi composti da più di mille pezzi». <sup>125</sup> Di essi circa l'84% è rappresentato da libri giuridici mentre il restante da libri altro argomento. Ben altro è il rapporto nella collezione di Malvasia, dove un quarto soltanto dei titoli riguarda il diritto (si vedano i §§ 2, 9). Imponente e caratterizzante, in coerenza con l'impegno pratico del Micheli, è la presenza di trattati (circa 294, cui vanno aggiunti 18 volumi di una raccolta definita *Tractatus tractatum*), *consilia* (58 volumi), *decisiones* (53 volumi), *controversiae* e *resolutiones* (18 volumi), *praxis* (14 volumi). <sup>126</sup>

Interessante rilevare i casi nei quali lo stesso autore è presente sia nella biblioteca del Malvasia sia del Micheli, ma con titoli differenti; accade, ad esempio, a Carlo Ruini, che nella collezione del Bolognese è presente con una *Lectura*, mentre in quella del veronese con i *Consilia*; o di Ippolito Riminaldi, del quale Malvasia possiede un'opera inerente le *Institutiones* e Micheli possiede tre tomi in folio di *Consilia*. Lo Zasius è presente in entrambe le biblioteche; ma anche qui il confronto è utile, in quanto la sua presenza nella biblioteca del Micheli è in sostanza incidentale, in quanto contenuto nella raccolta *Tractatus tractatum*, <sup>127</sup> mentre Malvasia ne ha acquistati cinque titoli separatamente e, dal punto di vista contenutistico, le opere presenti nella collezione del Micheli sono pratiche, al contrario della diversa connotazione – al di là di alcune coincidenze – di quelle scelte dal Malvasia. Il Micheli, peraltro, possiede pochissimi titoli di autori di area germanica.

Dall'*index librorum* del Micheli emerge, con le parole di Carcereri De Prati, «un approccio pragmatico al tema giuridico nel rigido solco del *mos italicus*, come testimonia il gran numero di *consilia*, di *decisiones* e, soprattutto, di *tractatus*, ossia monografie volte a spiegare in forma specialistica, sistematica ed organica il singolo argomento che prendono in esame. L'analisi dei titoli conferma una sostanziale identità culturale sia nei generi che negli autori posseduti con altre biblioteche di giuristi di taglio pratico». <sup>128</sup>

Grazie al lavoro di comparazione condotto da Rodolfo Savelli su 34 elenchi di biblioteche giuridiche, datati tra il 1572 e il 1790, «sono emersi i nomi di 154 giuristi 'francesi' [...], per 400 titoli differenti e 1237 occorren-

---

<sup>125</sup> C. CARCERERI DE PRATI, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli* cit., p. 32.

<sup>126</sup> *Ivi*, p. 35 ss.

<sup>127</sup> *Ivi*, p. 124.

<sup>128</sup> *Ivi*, p. 41.

ze complessive». <sup>129</sup> Delle opere francesi più diffuse nelle biblioteche considerate, Malvasia non pare possedere le *Decisiones* di G. Pape e N. Bohier, che si collocano per occorrenze (in numero di 25), al primo posto della classifica stilata da Savelli. <sup>130</sup> Anche i commentari di Chasseneux alle *coutumes* di Borgogna *fereque totius Galliae*, che presenta 20 occorrenze secondo lo spoglio effettuato da Savelli, non sono presenti nella collezione di Malvasia, come non lo sono le *Decisiones in Delphinatus senatu* di F. Marc (19 attestazioni). Invece Malvasia potrebbe avere posseduto l'altra opera giunta terza a pari merito con la precedente, cioè la *Praxis beneficiorum* di Rebuffi (anch'essa, quindi, 19 attestazioni), in quanto nell'inventario del Bolognese leggiamo *Pratica beneficiaria de Ribusorum*, che potrebbe indicare l'opera di Pierre Rebuffi (1487-1557), docente di diritto canonico a Montpellier, Tolosa e Parigi e uditore della Rota romana. L'inventario del Malvasia non include le *Annotationes in Pandectis* di Budé (17 occorrenze). Savelli indica poi, con 16 attestazioni, le opere di Douaren e di Tiraqueau; Malvasia le possiede entrambe: *Duareni Opera tomi 2* e *Tiraquelli Opera tomi 5 Francofurt*. Savelli registra, con 15 presenze, la *Repetitio c. Raynutius* di Benoît, i *Consilia* di Bertand e Chasseneux e i *Commentarii in Constitutiones seu Ordinationes regias* di Rebuffi; nessuna di queste opere si rinviene nella collezione libraria del Malvasia.

Considerando le percentuali degli autori 'francesi' elaborate da Savelli, le considerazioni che si possono proporre riguardo alle scelte operate da Malvasia, mostrano che egli possedeva alcune opere di larga diffusione e, in sostanza, di riferimento, ma che i percorsi che egli seguiva nei suoi acquisti erano improntati in modo differente rispetto alla maggioritaria scelta pratica, che si lega ai *consilia*, alle *decisiones*, ai *tractatus* ed è indirizzato più marcatamente *ad quaestum et ad tribunalium usum*. Malvasia sceglie un approccio intellettuale, didattico, speculativo, umanistico. <sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> R. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane* cit., p. 1239-1270, in part. p. 1247.

<sup>130</sup> L'inventario della biblioteca del Malvasia riporta al nr. 181 *Decis. Bellemerie*, che è più probabilmente un riferimento alle *Decisiones* di Gilles de Bellemerie (1337-1407), più volte pubblicate.

<sup>131</sup> Alcune simiglianze si potrebbero forse cogliere, proprio per la presenza di autori della Scuola culta, tra la biblioteca di Malvasia e quella di Niccolò Tortorelli, giurista e uomo politico foggiano, attivo negli anni '10, '20 e '30 del Settecento; sul personaggio si segnala M. IAFELICE, *Le cinquecentine sanseveresi di un giurista*

## 7. Valutazioni complessive della biblioteca legale del Malvasia

La biblioteca di Malvasia ha una forte coerenza interna ed è frutto di una selezione bibliografica mirata e consapevole, che consente di tentare un abbozzo del profilo di Malvasia giurista, stante il fatto che l'inventario analizzato descrive una collezione da lui acquistata e utilizzata, in ragione delle sue scelte intellettuali e professionali, come docente e come autore. Riguardo a quest'ultimo aspetto, infatti, nonostante le incertezze di lettura dell'inventario, credo che il titolo *Vaenna Declarationes Iuris variorum*, attesti la presenza nella collezione dell'opera di Vaconio Vacuna, giureconsulto del secolo XVI,<sup>132</sup> che, stando all'elenco delle opere inedite del Malvasia tratto dalle *Memorie dei Gelati*, il giurista bolognese avrebbe usato come bersaglio per le sue *Confutationes subtilitatum Vaconii a Vacuna*.<sup>133</sup>

La biblioteca non manca di opere fondamentali per qualsiasi giurista e nemmeno è sprovvista di opere di carattere pratico, dai *consilia* ai *tractatus* alle raccolte di *decisiones* dei tribunali. Tuttavia alcune di queste presenze sono sostanzialmente necessitate, e quelle più prettamente indirizzate alla pratica sono piuttosto contenute. Rilevante, di contro, è una serie coerente e connessa di giuristi e di opere, tale da manifestare la predilezione del Bolognese per il *mos gallicus*, per l'ulteriore fioritura, nel Seicento, della c.d. 'giurisprudenza elegante', che si manifesta particolarmente in Olanda, e l'*usus modernus pandectarum*,<sup>134</sup> correnti variegata a seconda degli autori, dei tempi, dei diversi contesti geografici e politici, ma connotate da una sensi-

---

foggiano del XVIII secolo: Niccolò Tortorelli, *La Capitanata. Quadrimestrale della Biblioteca Provinciale di Foggia* 41.13, 2003, p. 309 ss.

<sup>132</sup> Si veda, ad esempio, l'edizione seguente: *Nouae declarationes iuris ciuilib, a subtilissimo ac perspicacissimo D. Vaconio a Vacuna, in Sabinis, ... excogitatae. Et ab Alexandro Albertonio ad Auricola, in Carseolis, ... collectae, & in sex libros distinctae. Cum indice, tum verborum, tum rerum hac nostra aeditione copiosissimo, Venetiis: ad candentis Salamandrae insigne, 1564, 4°.*

<sup>133</sup> G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, V-VI, cit., p. 157. Non è sempre riscontrabile, ovviamente, una corrispondenza biunivoca tra volumi adoperati e volumi posseduti; fuori dall'ambito dei libri di diritto, ad esempio, nell'indice della *Felsina pittrice* (ed. 1677) Malvasia segnala – nella voce dedicata a tale autore – di possedere il testo di Roger de Piles, che però non compare nell'inventario a noi pervenuto.

<sup>134</sup> Sugli abusi storiografici connessi a questa sequenza si rimanda a D.J. OSLER, *The Myth of European Legal History* cit., p. 393 ss.

bilità filologica per il testo normativo, considerato anche come documento da contestualizzare e storicizzare, e da un ripensamento critico del sistema giuridico, passibile di essere organizzato e spiegato in modo razionale ed efficiente. Malvasia, anche in relazione alle proprie materie di insegnamento, mostra, attraverso la sua collezione, un interesse predominante per le *Istituzioni*, esemplari di un approccio descrittivo e sistematico al diritto, non casistico.

Di uno stesso autore, che ha prodotto più opere di diversa impostazione, Malvasia sceglie l'opera a lui più consona. Ad esempio, dell'aretino Angelo Gambiglioni (1400-1461), autore «del più celebre trattato criminalistico del Quattrocento», ma anche di una *Lectura Institutionum*, «opera destinata a giudici e avvocati la prima, essenzialmente didattica la seconda»,<sup>135</sup> Malvasia possiede soltanto la seconda, come attesta l'inventario: *Arestinus super Institutiones*. Di Joachim Mynsinger (1514-1588) Malvasia possiede verisimilmente *Apotelesma, siue Corpus perfectum scholiorum ad quatuor libros Institutionum iuris ciuilib;*<sup>136</sup> Sigismondo Scaccia possiede di Mynsinger (e di Andreas Gailus, 1526-1587) le *Observationes practicae imperialis camerae*,<sup>137</sup> a conferma della differente impostazione delle due collezioni librerie. I confronti sopra operati con le differenti scelte attestata dall'*index librorum* del causidico veronese Micheli, oppure con il ritratto di giurista del Guercino, portano alle stesse conclusioni: la biblioteca di Malvasia è quella di un docente, non di un pratico, e di un docente che, pur operante in un ambiente tradizionalista (sebbene con alcune eccezioni), coltiva proprie prospettive, legate alla scuola culta.<sup>138</sup>

Malvasia si staglia, sullo sfondo della propria biblioteca, come un teorico del diritto, non un pratico, un docente impegnato nell'insegnamento, cultore delle *Institutiones* giustiniane, del cui corso era investito; e attento ad alcuni argomenti, contenuti in determinati titoli del *Digesto*, cui dedicava i suoi corsi monografici progrediti, destinanti agli studenti frequentanti gli

---

<sup>135</sup> D. MAFFEI, *La vita e la biblioteca di Angelo Gambiglioni*, *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 68, 1995, p. 22.

<sup>136</sup> [18] «Missingier Supra Instituta».

<sup>137</sup> R. DE LAURENTIS, *Il testamento e la biblioteca* cit., 421.

<sup>138</sup> Si confronti uno degli esiti della ricerca di Zaccone, che, partendo dall'analisi della biblioteca personale del Cacherano, scrive che «dall'esame di tali testi si può prudentemente affermare che il Cacherano, tra i due filoni del *mos Italicus docendi* e del *mos Gallicus*, propendeva per il primo» (G.M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano* cit., p. 333).

anni successivi al primo. Qui l'aspetto 'pratico' poteva maggiormente emergere durante la lezione – e lo studio del manoscritto Oliveriano 181 potrà contribuire a stabilirne la misura e il taglio, per meglio delineare il profilo giuridico del Malvasia, cultore di un approccio al diritto che si può accostare, stando alle sue letture, ad un *usus modernus pandectarum* declinato all'italiana (perché Malvasia si rapporta con determinate fonti e si muove in un determinato ordinamento), ma di respiro europeo.

È stata efficacemente illustrata da Giovanna Perini Folesani la concomitanza temporale tra alcune scelte di Malvasia (in particolare l'adozione del documento come base per la propria ricostruzione storica in ambito artistico<sup>139</sup>) e le suggestioni presenti nelle «nuove esperienze dell'erudizione ecclesiastica italiana, ma soprattutto e in prospettiva, europea (i Maurini, i Bollandisti)». <sup>140</sup> Si richiamano, inoltre, l'incontro bolognese tra Malvasia e Mabillon, la dedica del *Pantheon in Pindo* al Papebroeck, la ricerca di contatti con i Bollandisti, che il Malvasia in una lettera al Magliabecchi chiama i «dottissimi e piissimi Padri di Anversa», <sup>141</sup> una inclinazione verso il giansenismo, i contatti con Parigi <sup>142</sup>, l'invito di Leibniz di andare a trovare Malvasia per incontrare a Bologna un intellettuale di vaglia. Tutto ciò mostra la proiezione europea del Malvasia, i suoi contatti e la direzione delle sue curiosità intellettuali. Coerentemente con questi dati, si osserva che Malvasia ha maggiore successo in Francia che non Italia; si considerino, al proposito, le dediche delle sue opere: la *Felsina Pittrice* è dedicata a Luigi XIV, a Jean-Baptist Colbert l'*Aelia Laelia Crispis*, a Charles Le Brun *Le pitture di Bologna*.

---

<sup>139</sup> G. PERINI, *L'epistolario del Malvasia. Primi frammenti: le lettere all'Aprozio*, *Studi Secenteschi* 25, 1984, p. 191: «impiego sistematico e strutturale di testimonianze documentarie (letterarie, epistolari e, soprattutto, archivistiche)»; si tratta di un passaggio «from Biography to History», in merito al quale si veda anche G. PERINI, *Carlo Cesare Malvasia's Florentine Letters: Insight into Conflicting trends in Seventeenth-Century Italian Art Historiography*, *The Art Bulletin* 70.2, 1988, p. 284 ss.

<sup>140</sup> G. PERINI, *L'epistolario del Malvasia* cit., p. 192; G. PERINI, *Carlo Cesare Malvasia's Florentine Letters* cit., p. 273-299, in part. 282 ss., con bibliografia.

<sup>141</sup> Lettera di Malvasia ad Antonio Magliabecchi (da Bologna, 7 luglio 1691), Biblioteca Nazionale, Firenze, Magl. VIII, 1177, n. 51; specificamente sul tema: G. PERINI, *L'epistolario del Malvasia* cit., p. 192 ss. e G. PERINI, *Carlo Cesare Malvasia's Florentine Letters* cit., p. 297.

<sup>142</sup> G. PERINI, *Malvasia's connexions with France and Rome*, *The Burlington Magazine* 132, n. 1047, 1990, p. 410-412.

Usualmente viene indicata come più tarda, nell'evoluzione della didattica giuridica, una netta distinzione tra insegnamento teorico e insegnamento pratico, data la rilevante propensione ad una docenza che mirava a formare operatori forensi, giudici e avvocati, e dato il metodo di frequente impostato sulla discussione di casi, ancora dominante nel corso del Seicento.<sup>143</sup> Ciò nonostante, la biblioteca di Malvasia sembra caratterizzarsi in modo alquanto netto come quella di un docente, non di un pratico. Peraltro Carlo Cesare è membro del Collegio dei teologi, a differenza dello zio Giovanni Battista, membro del Collegio dei giuristi e attivo nella produzione di *consilia*.

Il gesuita Antonio Possevino, circa un secolo prima della morte di Malvasia, dava alle stampe la sua *Bibliotheca selecta*, nella quale scrive, tra l'altro: *quaesivere alii cur commentaria et tractatus Cuiacii, Duareni, Viglii, Connani et similibum, iudices utique et advocati etiam in romana curia non legant; secus vero Cassanei, Tiraquelli, Corasii et similibum; et excepto tractatu de praesumptionibus, nemo Alciatum legeret*.<sup>144</sup> Malvasia si colloca in quella categoria di lettori, tra i giuristi, che Possevino auspica, ma che non trova rappresentata tra giudici e avvocati, neppure tra coloro i quali esercitano presso la rinomata Rota romana. Malvasia non possiede i volumi, non condivide le letture e gli interessi di giudici e avvocati, manca di una vocazione professionale e pratica, coltiva invece l'insegnamento, lo studio, la riflessione sia sul metodo sia sulla storia, in una chiave che risente dell'impronta

---

<sup>143</sup> G. VERNAZZA, *La crisi barocca nei programmi didattici dello Studio bolognese, Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna* n.s. 2, 1961, p. 95-166 (Malvasia non compare nell'elenco dei 42 docenti di materie giuridiche contenuti nella documentazione spogliata dallo Studioso); emerge, dai programmi di lezione, qualche rara menzione di Alciato e del Cujas, a fianco di una preponderante presenza di Bartolo e bartolisti, che attesta la priorità di formare pratici nel solco del *mos italicus*. Tra i possibili confronti, si consideri la vicina università di Parma; al proposito S. DI NOTO MARRELLA, *Il Collegio dei Dottori e Giudici* cit., 232 ss., rileva nei docenti la doppia posizione di pratici e teorici e indica dominante il *mos italicus*, mentre «solo nella seconda metà del Settecento si potranno cogliere spunti di rinnovamento comuni nell'Europa illuminata» (p. 233). Vedasi, inoltre, G. RITA, *Dalla Controriforma ai Lumi. Ideologia e didattica nella "Sapienza" romana del Seicento, Annali di Storia delle Università italiane* 9, 2005, p. 247-268.

<sup>144</sup> A. POSSEVINO, *Bibliotheca selecta*, Romae, ex typ. Apostolica Vaticana, 1593, p. II, l. XII (= A. POSSEVINO, *Christiana methodus ad Iurisprudentiam*, Romae, ex typ. Apostolica Vaticana, 1593, p. 56); si rimanda per approfondimenti e bibliografia a R. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane* cit., p. 1251.

umanistica e del *mos gallicus*, che ha poco spazio per una diretta applicazione forense, come sottolineava il grande giurista seicentesco De Luca, non per nulla assente dalla biblioteca di Malvasia.<sup>145</sup>

## 8. Il modello di giurista 'culto' offerto da Claudio Achillini

Malvasia, dopo aver ricevuto una prima formazione umanistica sotto la guida di A. Santi e C. Rinaldi, ha l'occasione di frequentare Claudio Achillini, poeta marinista e giurista, ma studioso anche di medicina e filosofia, astronomia e teologia.<sup>146</sup>

Nato a Bologna nel 1574 e ivi morto nel 1640, Achillini sviluppa contatti e attività in un orizzonte vasto, che ha come poli Roma e Parigi. Non solamente tali orizzonti geografici, ma anche l'opzione poetica di Achillini per il marinismo si ritrova nel Malvasia.<sup>147</sup> Parimenti un influsso di Achillini credo potrebbe riconoscersi anche nel profilo giuridico di Malvasia; non si deve

---

<sup>145</sup> Scrive De Luca: «*inanis [...] pro forensi praxi labor ille magnus censendus est eorum qui graecas aliquas leges et constitutiones imperiales vel iurisconsultorum fragmenta colligere professi sunt, atque in antiquis huiusmodi legum voluminibus novas inserere constitutiones [...] id etenim quidem nimiumque commendabilis academicae eruditionis est argumentum, sed pro legali auctoritate inutilis est labor, ex insignata ratione queod illae tantum leges attendi debent, quas antiquus recipit usus, a quo earum tota pendet auctoritas*». *Conflictus legis et rationis in Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, obs. XIX, Venetiis, ex thyp. Balleoniana 1759, p. 413 (cfr. p. 110, 115). Si veda anche D.J. OSLER, *The Myth of European Legal History* cit., p. 404: «Legal humanism, fascinating though it may be as a branch of the history of classical philology, was all along a marginal phenomenon. The real legal history was taking place somewhere else, namely in the national legal systems which were coming into place in the modern period».

<sup>146</sup> G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, I-II, cit., p. 55 ss.

<sup>147</sup> Achillini, nonostante il giudizio negativo dei posteri (celebre la citazione ironica che gli dedica Manzoni nel cap. XVIII dei *Promessi sposi*), è esponente di primo piano del marinismo. Al proposito: A. COLOMBO, *I riposi di Pindo. Studi su Claudio Achillini (1574-1640)*, Firenze, Olschki, 1988; C. ACHILLINI, *Poesie*, a cura di A. Colombo, Parma, Centro Studi Archivio Barocco, 1991. Sul marinismo di Malvasia si rimanda allo studio puntuale di G. PERINI, *Il marinismo di Malvasia dalle poesie giovanili alla prosa della Felsina pittrice*, *Letteratura & Arte* 3, 2005, p. 142-164.

trascurare il fatto che fu proprio Achillini – tornato a Bologna nel 1636, ripreso l'insegnamento, circondato da una solida fama, tanto che nel 1638 l'Università degli Scolari di Bologna appone un'iscrizione che esordisce: «*Claudio Achillino loci genio*»<sup>148</sup> – a presiedere la cerimonia nella quale, il 29 dicembre 1638, Malvasia si addottora *in utroque iure*, declamando un'orazione di encomio ampiamente laudativa.<sup>149</sup>

Le vicende biografiche dei due Bolognesi divergono di lì a breve. Alcune settimane più tardi Malvasia si trasferisce a Roma, dove soggiorna, quasi continuativamente, fino al 1646. In data 1 ottobre 1640 Achillini muore nella sua villa poco lontano da Bologna.

Alcuni aspetti della vita di Achillini meritano di essere richiamati. Achillini insegna Istituzioni e Pandette a Bologna e non soltanto,<sup>150</sup> coltiva contatti con Roma e la corte papale,<sup>151</sup> per dieci anni risiede a Parma e ne assume l'indirizzo filofrancese, in funzione di compensazione del potere spagnolo.<sup>152</sup> Il legame con Bologna rimane costante, come mostra anche

<sup>148</sup> Trascritta integralmente in G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, I-II, cit., p. 59.

<sup>149</sup> Scrive Fantuzzi al proposito: «senza fine lodandolo con assai lunga orazione»; G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, V-VI, cit., p. 150.

<sup>150</sup> Achillini aveva studiato giurisprudenza con E. Gualandi, A. Marescotti, G. Boccadifuoco, e si era laureato il 16 dicembre 1594. Coltiva anche la filosofia e la poesia, ma l'insegnamento del diritto è la sua professione: dal 1598 al 1602 insegna Istituzioni di Diritto Civile a Bologna, per poi recarsi a Roma al seguito del concittadino mons. Razzali. Nel 1606 torna a Bologna e insegna Pandette, ottenendo uno stipendio di 300 scudi, così elevato da suscitare polemiche e un ricorso alla Rota. Sul tema: EMILIO COSTA, *La cattedra di Pandette nello Studio di Bologna nei secoli XVII e XVIII*, «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna» I, 1909, p. 183 ss., in part. p. 186 ss.; ed anche L. SIMEONI, *Storia della Università di Bologna* cit., p. 105-106.

<sup>151</sup> Molto considerato come giurista, nel 1609 si reca ad insegnare nello Studio di Ferrara, coltivando la poesia e la carriera diplomatica, che lo vede nel 1613 segretario del vicelegato pontificio a Torino, e successivamente auditore di Alessandro Ludovisi, arcivescovo di Bologna (futuro papa Gregorio XV), nunzio apostolico a Torino e Milano, incaricato da papa Paolo V di cercare una conciliazione tra Carlo Emanuele I di Savoia e Filippo III di Spagna. Nel 1622, a conferma della sua notevole fama, diviene membro della Accademia dei Lincei.

<sup>152</sup> Odoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza, chiama nel 1626 a Parma Achillini, nei ruoli di consigliere di Stato, letterato di corte e docente di Diritto Civile presso il locale Ateneo in una cattedra (in onore dell'Achillini detta 'soprae-

una perorazione extraprocessuale, indirizzata a Urbano VIII Barberini, che l'apprezzò, a sostegno del sen. Ferrante Casali, implicato in un caso che divideva l'opinione pubblica bolognese.<sup>153</sup>

Parte della critica ravvisa nell'espressione poetica dell'Achillini, che esercitò anche la professione di avvocato, un'impostazione dialettica di ascendenza giuridica; e individua nel profilo di Achillini giurista una particolare influenza della scuola 'colta' francese che egli propone in ambito italiano. Non è tuttavia agevole dare una valutazione articolata della sua produzione giuridica, restandone poche orazioni manoscritte, di carattere occasionale.<sup>154</sup>

È interessante considerare una testimonianza riguardo alla didattica dell'Achillini, in quanto essa potrebbe rispecchiare la prospettiva fatta propria da Malvasia. In una lettera di Mons. Merlini, che aveva ascoltato Achillini a Ferrara, si legge, tra l'altro dell'opportunità di realizzare quella

---

minente') di quello Studio. Achillini compone un'epistola encomiastica, il sonetto *Sudate o fochi a preparar metalli*, per la conquista di La Rochelle e di Casale (1629), una canzone (1638) alla nascita del Delfino, che diverrà re con il nome di Luigi XIV; per essa riceve una collana d'oro dal cardinale Richelieu, cui dedica il sonetto *A te, sceso dal cielo in fra i mortali*. Si rilevi come anche Malvasia indirizzerà alla Francia, e allo stesso Luigi XIV, esiti della propria attività, ricevendo a sua volta segni tangibili dell'apprezzamento regale; si veda G. PERINI, *Malvasia's connexions* cit., p. 410-412. In merito all'Università di Parma nel periodo di nostro interesse si rimanda al ricco volume di A. CADOPPI, *Lo studio di Ranuccio. La rifondazione dell'Università di Parma nel 1600*, Parma 2013.

<sup>153</sup> Restano a stampa la poche pagine delle *Vindiciae secundum fidem Hippoliti Marsilii...*, Lodi, Calderini, 1635, che Achillini scrisse in occasione del processo al sedicente Andrea Casali, un uomo, la cui identità non si riuscì a precisare nel corso del processo, che aveva cercato di accreditarsi come il giovane senatore Casali, morto trenta anni prima. Il sen. Ferrante Casali, erede del titolo e dei beni del defunto Andrea, resistette vittoriosamente alle pretese del *quidam homo*. Il testo di Achillini, che non manca di contenuti legali, consente di conoscere il suo modo di argomentare. Sulla vicenda: G. EVANGELISTI, *Un morto redivivo del Seicento: Andrea Casali, Strenna storica bolognese* 38, 1988, p. 179 ss.; G. EVANGELISTI, *Il prof. Claudio Achillini e il nuovo corso del processo Casali, Strenna storica bolognese* 37, 1987, p. 179 ss.

<sup>154</sup> Tali orazioni (per cui vedasi Biblioteca universitaria di Bologna, ms. 2349) «mostrano come si sia sforzato di avvicinarsi ai metodi e alla sistematica giuridica della scuola 'colta', cercando fra l'altro di applicare il procedimento filosofico a scopi di dimostrazione giuridica», scrive A. ASOR-ROSA, sv. *Achillini Claudio*, Dizionario Biografico degli Italiani, I, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960, p. 148.

che si potrebbe definire una commistione tra *mos italicus* e *mos gallicus*, unendo

la lettura de' Bartoli, Baldi, Castrensi, Aretini, Felini, Socini, con quella de' Budei, degli Alciati, Duareni, Cuiaci, Conani, Covaruvii, Tiraquelli, e altri oltramontani, de' quali il signor Achillini è così studioso emulatore. Anzi, cred'io che al buono iurisconsulto sia necessario il filosofare (...). E sì come l'altre scienze, così anco la legge ha principi suoi universali, ne' quali si risolvono tutti i casi particolari.<sup>155</sup>

## 9. Osservazioni conclusive

Il modello offerto da Achillini e verisimilmente ripreso da Malvasia, non è quello dominante all'epoca nell'Università di Bologna, dove prevale la rielaborazione della tradizione del *mos italicus*, finalizzata alla pratica, alle immediate esigenze formative di futuri giudici, avvocati, canonisti, notai. Da tale Facoltà giuridica non si diffondono idee innovative, capaci di oltrepassare il limite dell'aula di lezione. Calcaterra, con un giudizio severo, parla per la temperie universitaria nella quale opera il Malvasia di «punto estremo della decadenza: l'età aurea dei dottori balanzoni».<sup>156</sup> Non è da trascurare, a questo riguardo, il fatto che i giuristi bolognesi, epigoni di una tradizione gigantesca, si muovono, come gli altri loro colleghi italiani, in un contesto politico assai differente da quello degli Stati-nazione, si muovono, cioè, tra istituzioni politiche particolari e deboli, e legate operativamente al sistema del diritto comune, anche quando di maggior peso internazionale ed estensione, come nel caso dello Stato pontificio. E nell'articolato e ampiamente sviluppato sistema del diritto comune la Glossa, Bartolo, Baldo e gli altri grandi giuristi, continuano a fungere da riferimento, ad essere le autorità citate dai docenti e menzionate nei tribunali: i giuristi italiani guardano al passato perché esso è ancora vivo, ed è presidiato da una dottrina che aveva coperto efficacemente larga parte degli spazi di indagine e prospettato gli sviluppi possibili. Se vogliamo provare a scandire per secoli,

<sup>155</sup> La lettera è più ampiamente trascritta in C. CALCATERRA, *Alma mater studiorum* cit., p. 211 s., che non riporta ulteriori indicazioni del documento. Altri spunti sull'insegnamento di Achillini in E. COSTA, *La cattedra di Pandette* cit., p. 188 ss.

<sup>156</sup> C. CALCATERRA, *Alma mater studiorum* cit., p. 216.

con tutto ciò che di arbitrario questo comporta,<sup>157</sup> si può affermare che nel Seicento italiano si assiste – dopo le importanti sistemazioni del Cinquecento, che comunque originano dall'esistente e dalla pratica e sono rivolte più al presente che a quanto ci sarà o ci dovrà essere – ad una sorta di quasi inevitabile ripetitività, rispetto ad un quadro giuridico e istituzionale stabile e antiquato, soprattutto se confrontato con altre realtà europee, e rispetto ad una dottrina che aveva già prodotto su quei temi frutti rilevanti e che era stata ampiamente rielaborata e sistematizzata.<sup>158</sup>

Malvasia, considerando la sua biblioteca e le suggestioni dei titoli di alcune sue opere ad oggi inedite, pare muoversi prevalentemente nel senso di indagini storico-filologiche sui testi giuridici<sup>159</sup> o di elaborazione dogmatica degli stessi, secondo il filo del cultismo, che pure serpeggia, almeno come sporadici riferimenti ad Alciato e a Cujas, nei fascicoli relativi all'insegnamento di alcuni suoi colleghi, come Antonio Merenda, docente a Bologna dal 1647 al 1655<sup>160</sup> – una suggestione culta che, però, stando alla testimo-

---

<sup>157</sup> Si vedano le considerazioni di D.J. OSLER, *The Myth of European Legal History* cit., in part. p. 405 ss.

<sup>158</sup> Birocchi, trattando della contrapposizione tra Alciato e Deciani, indica una rilevante differenza tra *mos gallicus* e *mos italicus* «nella circostanza che il *mos gallicus* guardava a un edificio da costruire e per così dire operava in una prospettiva che si sentiva impegnato a realizzare, mentre il *mos italicus* si rivolgeva all'esistente» (I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 236).

<sup>159</sup> Si segnala, nella sezione miscelanea della biblioteca del Malvasia, la presenza di un'opera e di un autore significativo, nella prospettiva adombrata nel testo: «Hiimani Rivalii, Historiae». L'indicazione, pur scorretta, come spesso accade, rimanda ad Aymar Du Rivail (1490-1557) e ad una sua opera che citiamo nell'edizione *Lugduni: apud Ioan. Tornaesium, et Guil. Gazeium, 1551: Aymari Rivallii Allobrogis, ... Ciuilibs historiae iuris, siue in 12. tab. leges commentariorum libri quinque, iam denuo diligenter recogniti. Historiae item iuris Pont. liber singularis*. Si veda J.L. FERRARY, *Aymar Du Rivail et ses Historiae iuris civilis et pontificii libri quinque*, *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 1992, p. 116-122; ID., *Un juriste étudiant a l'Université de Pavie: Aymar Du Rivail*, *Boll. Soc. Pavese di Storia Patria*, 1995, p. 163 ss.; O. DILIBERTO, *Di un modesto e (quasi) sconosciuto tentativo di palingenesi decemvirale del principio del XVI secolo*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, II, Napoli, Jovene, 2002, p. 447 ss.; ID., *Umanesimo giuridico-antiquario e palingenesi delle XII tavole 1*, *Ham. 254, Par. Lat. 6128 e Ms. Regg. C. 398*, *Annali del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università degli Studi di Palermo (AUPA)* 50, 2005, p. 83 ss.

<sup>160</sup> G. VERNAZZA, *La crisi barocca* cit., p. 107 s.

nianza dei fascicoli ricordati, pare di lì a breve destinata a sopirsi, ripristinando l'uniforme adesione al cosiddetto bartolismo.<sup>161</sup>

Altri campi dello scibile offrono al Bolognese più spazi e maggiori stimoli; si tratta, in primo luogo, della storia dell'arte e dell'epigrafia; e non è casuale che nessuna opera giuridica venga data alle stampe dal Malvasia. Il quale fu giurista docente, non giurista pratico (non ne conosciamo, almeno per ora, consulenze, *consilia*, ruoli giurisdicenti), come si riflette nella sua biblioteca legale, che abbiamo veduto essere marcatamente difforme rispetto alle raccolte librerie dei giuristi pratici.

La sua biblioteca, considerata nella sua completa e ragguardevole estensione di 755 titoli – legali e non –, è proprio quella di un poliedrico ingegno: in essa la professione di docente del diritto è rappresentata da poco più di un quarto del totale dei titoli. Questo dato quantitativo non è irrilevante, e acquista ulteriore significato alla luce dei confronti con le collezioni di altri giuristi, nelle quali è raro il testo non giuridico, in un rapporto capovolto rispetto a quello che si riscontra nell'inventario della biblioteca del Malvasia.

Il profilo di Malvasia giurista, quale emerge dalla sua collezione di libri legali (dunque, ad oggi, assai parziale e limitato), dimostra l'insufficienza della scolastica distinzione tra *mos italicus* e *mos gallicus*, categorie inadeguate per fornire al Bolognese un inquadramento. Forse si potrebbe proporre l'inserimento nel filone culto che ha preso le mosse da Alciato e dal *mos gallicus* francese, ma che si è poi consolidato con la scuola elegante olandese, quell'*usus modernus pandectarum* distinguibile in una corrente romanistica, una germanistica e una giusnaturalistica;<sup>162</sup> e Malvasia potrebbe trovare posto nella prima delle tre.

---

<sup>161</sup> Analizzati i programmi didattici dei giuristi bolognesi del Seicento, Vernazza scrive: «Dunque è vero che la cristallizzazione dell'insegnamento del diritto, il quale nel Seicento con i continui richiami all'Alciato e al Cuiacius aveva conservato ancora qualche possibilità di ripresa e fermento, nei primi anni del Settecento è un fatto irrimediabilmente compiuto. L'Alciato compare solo nelle carte di Girolamo Conventi; in tutti gli altri domina Bartolo coi suoi seguaci. [...] Sia i civilisti che i canonisti non fanno che richiamarsi a concetti ed idee già dibattuti dai glossatori, dai commentatori, da Bartolo e dai suoi seguaci, e dalla filosofia aristotelica» (G. VERNAZZA, *La crisi barocca* cit., p. 119-120). Cfr. D. NOVARESE, "Che li legisti debbano fondare le lectioni loro sopra Bartolo". *Insegnare e studiare diritto nel Messanense Studium Generale (secc. XVI-XVII)*, *Annali di Storia delle Università italiane* 2, 1998, p. 73-84; G. RITA, *Dalla Controriforma ai Lumi* cit., p. 247-268.

<sup>162</sup> K. LUIG, *Recensione a Wilhelm Rütten, Das Zivilrechtliche Werk Justus Hen-*

Malvasia potrebbe, altresì, essere inquadrato nella quinta e ultima delle metodologie di studio indicate dal giurista umanista Giulio Pace (1550-1635), nell'orazione inaugurale da lui pronunciata nel 1585 all'Università di Heidelberg. Pace, formatosi a Padova, viene influenzato dall'aristotelismo di stampo umanistico;<sup>163</sup> in giovane età, in quanto calvinista, deve emigrare, insegnando in Svizzera, Francia e Germania. Egli è presente nella biblioteca del Bolognese con ben quattro titoli, secondo soltanto a Zasius.<sup>164</sup> La quinta metodologia di cui scrive Pace è di stampo umanistico, si rifà ad Alciato e a Zasio, e impiega lo studio dei classici per la pratica giuridica; quando Pace scriveva, tale approccio si stava già dividendo in sottocorrenti.<sup>165</sup> Dall'orazione di Pace come dalla biblioteca di Malvasia vediamo che esistono molte più sfumature, che non la secca alternativa tra *mos italicus* e *mos gallicus*, categorie per di più considerate mutuamente esclusive;<sup>166</sup> tuttavia anche la «superación del *mos gallicus* por el humanesimo jurídico racionalista» rischia di non offrire uno schema sufficiente per includere, senza mortificare, la molteplicità fenomenologica del Cinquecento e del Seicento giuridico europeo. «Conviene perciò parlare», scrive Birocchi, «anche per la dottrina italiana di *Usus modernus*, di cui (...) si è rilevata la ricchezza nell'arco temporale e nei diversi ambienti della sua diffusione».<sup>167</sup>

Infine, l'orientamento verso la Francia e verso l'Olanda e la Germania, pare dovuta a una scelta insieme culturale e politica di Malvasia, marcata da una sorta di ostilità verso la Spagna, i cui giuristi sono presenza sporadica nella sua biblioteca personale. Osler ha indicato una «triangular iron

---

ning Bohmers (Tubingen 1982), *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* 5, 1983, p. 99 ss.

<sup>163</sup> Si segnala, come ulteriore possibilità di una connessione con il Malvasia, che l'Achillini, subito dopo la laurea giuridica (dicembre 1594), si reca a Padova per seguire i corsi di filosofia di Cesare Cremonini; si veda G. FANTUZZI, *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, I-II, cit., p. 56. Cesare Cremonini (Cento, 1550 – Padova, 1631) è considerato l'ultimo rappresentante dell'aristotelismo del Rinascimento in Italia e due volte venne denunciato all'Inquisizione; sosteneva, tra l'altro, il destino mortale dell'anima che segue il corpo cui sarebbe indissolubilmente connessa.

<sup>164</sup> [56] «Pacis, Siinopis Iuris Civilis Argentorati 1607»; [57] «Idem Isagogicorum Lugduni 1606»; [148] «Iulii Pacii Conciliatio»; [174] «Iulii Pacii Instit».

<sup>165</sup> Si rimanda a I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 238.

<sup>166</sup> FRANCISCO CARPINTERO, 'Mos italicus,' 'mos gallicus,' y el humanismo racionalista, *lus Commune* 6, 1977, p. 108-171.

<sup>167</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 239.

curtain»<sup>168</sup> che separa in tre blocchi politico-religiosi la Spagna e l'Italia spagnola da una parte e, dall'altra, la Francia per un verso e il blocco tedesco-olandese per un altro verso. Malvasia, a considerare la sua biblioteca, mostra una inusuale apertura che supera i confini politici, religiosi e l'orizzonte giuridico della 'giurisprudenza del Barocco',<sup>169</sup> proiettandosi, per una scelta personale e originale, verso la Francia e l'area tedesco-olandese.


Anche in questa prospettiva la biblioteca del Malvasia offre motivi di interesse, in quanto ospita una dottrina pan-europea, quella dottrina che, pur dopo la disintegrazione dell'unità giuridica medievale e la formazione di tre distinte *legal families*,<sup>170</sup> trova ancora il modo di dialogare. Il dialogo è più o meno ampio e articolato, sempre che la dottrina lo voglia mantenere (la scelta delle lingue nazionali da parte degli autori muove in altra direzione), impegnandosi a superare le diversità degli ordinamenti e le difficoltà che si frappongono alla stessa comunicazione scientifica, inclusa la censura. Questa comunicazione offre mutuamente ai giuristi spunti per operare, ciascuno entro i propri confini geografici, politici, culturali – ambiti assai differenti che consentono e insieme impongono ai giuristi limiti e possibilità di azione e di sviluppi speculativi assai diversi tra loro.

---

<sup>168</sup> D.J. OSLER, *The Myth of European Legal History* cit., p. 410.

<sup>169</sup> Per il profilo giuridico della Penisola iberica e di quella italiana tra 1550 e 1750, Osler ha coniato la locuzione «the jurisprudence of the Baroque», al fine di distinguere questi ambiti geo-politici, i loro ordinamenti e dottrina, da quanto si riscontra altrove in Europa. Tuttavia il Barocco, mentre è stato liberato dal *cliché* della decadenza per altri settori, non lo è ancora per la storia del diritto: «only in the field of legal history does such a basic historical revision still remain to be accomplished; to this day, the standard narrative of European legal history continues to dismiss the legal cultures of seventeenth and eighteenth century Italy and Spain as decadent backwaters, practising a medieval *mos italicus*, altogether left behind by the on-flowing European legal stream» (D.J. OSLER, *The Jurisprudence of the Baroque* cit., p. XVIII).

<sup>170</sup> D.J. OSLER, *The Jurisprudence of the Baroque* cit., p. XV.



Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino (Cento, Ferrara, 1591 – Bologna, 1666), *Ritratto di giurista*, identificato con Francesco Righetti (Cento, Ferrara, 1595 – 1673).

ANNA MARIA DEL VECCHIO

*I PROBLEMI E LE SFIDE DELLA RUSSIA NEL MONDO  
CONTEMPORANEO*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. A) Polonia e Ucraina nel contesto europeo. La Polonia nell'evoluzione storica. Il cattolicesimo polacco e l'ortodossia russa. B) L'Ucraina e l'origine dei rapporti con la Russia. La catastrofe nucleare di Chörnobył. – 2. Il rapporto russo-ucraino nell'evoluzione storica. Le tensioni storiche nei rapporti russo-polacchi. La Russia in quanto 'Altro' rispetto all'Europa. – 3. Gli interessi alla base della contesa russo-ucraina. A) La 'distensione' nei primi anni dell'indipendenza dell'Ucraina. B) Il problema della coesistenza di una pluralità di etnie in Ucraina. C) Il caso 'Odessa'. – 4. La spaccatura tra l'Est e l'Ovest dell'Ucraina. Il 'nodo' della Crimea. A) Le vicende storiche, in sintesi, della penisola di Crimea. B) Le contese concernenti la Crimea. La guerra di Crimea. – 5. Il confine intra-religioso tra Cattolicesimo e Cristianesimo russo. A) Lo spostamento del Centro del Cristianesimo orientale da Costantinopoli a Mosca. La ricostruzione di una 'cittadinanza spirituale ortodossa russa'. B) L'esperienza del marxismo-leninismo sovietico. C) L'Unione, nel 1654, dell'Ucraina con la Russia. – 6. La regione del Baltico e l'espansione dello spazio dell'Impero russo. L'indipendenza della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia. – 7. L'*oblast* di Kaliningrad. Il rapporto con la Polonia. – 8. I contrastati e contrastanti rapporti tra l'Ucraina dell'Est e quella dell'Ovest. A) Il *blitzkrieg* russo in Crimea nel marzo 2014. Gli eventi che hanno condotto all'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia. B) Le sanzioni diplomatiche ed economiche nei confronti della Russia. La complessità della situazione. – 9. Considerazioni conclusive.

**1. Considerazioni introduttive. A) Polonia e Ucraina nel contesto europeo. La Polonia nell'evoluzione storica. Il cattolicesimo polacco e l'ortodossia russa. B) L'Ucraina e l'origine dei rapporti con la Russia. La catastrofe nucleare di Chörnobył.**

Nell'evoluzione storica la tendenza alla perdita di centralità – in quanto preciso punto di riferimento di situazioni e di relazioni interstatali e interetniche in ampia dimensione internazionale – è una constatazione ineludibile, se pure densa di conseguenze e di incognite.

La constatazione vale oggi particolarmente per l'Europa e per l'intero continente euro-asiatico, con le sue fragilità e i suoi dilemmi.

Ci si chiede oggi se possa ancora parlarsi di una 'identità europea' in modo da definirla in rapporto ad altre identità continentali come quella russa e quella asiatica.

È d'uopo constatare come la uniformità e la unicità del continente europeo siano attualmente poste in crisi. Ciò implica un'attenta riflessione sulla idoneità e capacità del sistema relazionale scaturito dal crollo di Imperi secolari (quali l'Impero russo, l'Impero ottomano e l'Impero asburgico), in seguito al Primo conflitto mondiale, nonché del sistema di relazioni internazionali derivante dagli esiti della Seconda guerra mondiale, a porsi quali centri propulsori di iniziative e di programmi sia nel quadro europeo che mondiale.

Si è rilevato<sup>1</sup> che i sistemi medesimi, frammentati in aree e in spazi diversi, non possiedono una compatta unità, necessaria per garantire un orientamento ed un percorso omogeneo e coeso nella vita di relazione internazionale. Il sistema formatosi al termine della Prima guerra mondiale è stato definitivamente cancellato dalla Seconda guerra mondiale, da cui ha avuto origine un nuovo sistema, oggi anch'esso in crisi.

Anche le componenti storico-culturali della civiltà europea hanno subito trasformazioni e commistioni, date le molteplici correnti che le attraversano, in una dinamica incessante ed in genere confusa, tale, comunque, da ostacolare la formazione di un sistema relazionale ordinato e coerente.

Per l'identità dell'Europa, intesa come area proiettata a Occidente verso l'Atlantico, e ad Oriente in quanto rivolta al mondo asiatico, appare di fondamentale importanza il rapporto con la Russia, nei suoi vari aspetti: religioso (assai dibattuto per quanto concerne il rapporto cattolicesimo-ortodossia), culturale (controverso se considerato anche nelle varie espressioni della dissidenza rispetto al governo centrale russo), economico (di vitale importanza per gli scambi reciproci<sup>2</sup>).

Il dibattito, in relazione ai rapporti Europa-Russia, non può prescindere dalla considerazione di due ambiti del confine europeo a Oriente, quali quello della Polonia e dell'Ucraina, i quali, in quanto componenti a pieno

---

<sup>1</sup> Vedi V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera*, Venezia, Marsilio Editori, I Nodi, 2014.

<sup>2</sup> Di V. STRADA, vedi, con riferimento alla cultura e alla letteratura russa ed ai suoi spazi, *Euro-Russia. Letteratura e cultura da Pietro il Grande alla Rivoluzione*, Roma-Bari, Editori G. Laterza, 2005.

titolo della civiltà europea, “costituiscono una fascia di transizione, un ponte potenziale tra il nucleo europeo e la Russia eurasiatica”<sup>3</sup>.

A) Le due zone indicate, in realtà, presentano aspetti di singolarità e di difformità, sia per quanto concerne la loro origine sia per quel che attiene ai loro orientamenti e destini, con riferimento al rapporto con gli Stati vicini, e particolarmente al rapporto con la Russia.

La storia della Polonia esprime un attaccamento profondo allo spirito europeo cattolico, che la Polonia contemporanea, una volta liberata dai ‘lacci’ storici con il nazismo ed il comunismo, tende a salvaguardare con impegno nell’esperienza della costruzione europea.

Lo Stato polacco si è sviluppato in una dimensione storica prevalentemente europea, sia con riferimento all’aspetto religioso che a quello politico e culturale. Lo stesso ‘battesimo’ della Polonia, nel 966, apparve come un progetto politico strettamente e rigorosamente iscritto ed inserito nel contesto europeo. Con l’opzione per la Cristianità di Roma e non per quella più periferica di Bisanzio, con la strategia delle alleanze dinastiche, con l’uso della lingua latina, con l’adozione di regole e costumi feudali, e con la fondazione, nel 1364, dell’Università di Cracovia (al centro dell’Europa cattolica), la Polonia medievale costituisce una espressione dell’identità europea del suo tempo<sup>4</sup>.

L’alleanza, nel 1386, con il Granducato di Lituania (per cui la Polonia incorporò la Volinia occidentale, e la Lituania la parte orientale) e la creazione di una Confederazione polacco-lituana, ampliarono le prospettive di espansione del contesto polacco spostandolo verso i confini orientali dell’Europa, e conferendo alla Polonia un singolare prestigio internazionale.

Seguirono comunque varie ed alterne vicende, tali da sminuire il ruolo della Polonia in Europa. Nel 1795 la provincia della Volinia entrò a fare parte dell’Impero russo; la Galizia, invece, rimase una provincia polacca.

L’Unione polacco-lituana era comunque destinata a soccombere di fronte agli imperiosi progetti germanici a Ovest e russi a Est, in cui la Polonia venne a trovarsi imbrigliata e coinvolta tra il XVIII e il XX secolo, sino

---

<sup>3</sup> Cfr. V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera* cit., p. 17.

<sup>4</sup> L’opera più completa sulla storia della Polonia resta quella di N. DAVIES, *God’s Playground. A History of Poland*, Oxford, Oxford University Press, 1981. Di recente vedi *La Pologne au cœur de l’Europe*, in *Questions internationales*, n. 69, La documentation Française, 2014.

ad essere pressoché cancellata dalle carte politiche dell'Europa attraverso varie spartizioni.

Durante il regno degli Jagelloni, nel XV e nel XVI secolo, il contesto territoriale polacco aveva incorporato nazionalità, culture e religioni diverse, dal Baltico sino alla prossimità del Mar Nero. La 'vocazione dominatrice' del contesto – che non aveva frontiere naturali in una Europa centrale aperta a tutte le invasioni, circolazioni e mescolanze di popolazioni – cui si aggiungeva la fragilità interna – era comunque destinata all'implosione e all'anarchia<sup>5</sup>.

Nel Preambolo del Primo Trattato di spartizione sottoscritto a S. Pietroburgo il 25 luglio 1772 è detto: "*l'esprit de faction qui maintenait l'anarchie en Pologne faisait craindre la décomposition totale de l'État, qui pourrait troubler les intérêts des voisins, altérer la bonne harmonie qui existe entre eux et allumer une guerre générale*". Di conseguenza l'Austria, la Russia e la Prussia "*avaient décidé de rétablir l'ordre dans l'intérieur de la Pologne et de donner à cet État une existence politique plus conforme aux intérêts de leur voisinage*".

Ricostituito alla fine del 1918 in base al Tredicesimo dei Quattordici punti del Presidente Wilson, lo Stato polacco, la cui indipendenza fu riconosciuta dal Trattato di Versailles nel 1919, divenne di nuovo un ambito di contrapposizioni diplomatiche e militari sino alla fine della Seconda guerra mondiale. Il suo destino fu dibattuto nel corso della Conferenza di Yalta in febbraio 1945.

Divisa tra due governi rivali – uno filo-occidentale in esilio, e l'altro comunista – la Polonia si trovò immersa definitivamente nell'ambito di influenza sovietica, ricavandone una frustrazione le cui conseguenze si protrassero per lungo tempo. La Chiesa cattolica – molto presente nello spirito dei polacchi – ebbe un grande sostenitore e difensore nel Sommo Pontefice Giovanni Paolo II (ora santificato), il quale, con grande abilità, condusse una lotta serrata al regime comunista sovietico.

Oggi, superati gli ostacoli frapposti dalla Russia comunista, la Polonia si trova a doversi confrontare con l'ortodossia russa, se pure in un rapporto di indipendenza reciproca.

Come riferisce Vittorio Strada<sup>6</sup>, Dostoevskij, a proposito dell'insurrezione polacca del 1863-64, così si espresse: "*La guerra polacca è la guerra tra due*

---

<sup>5</sup> Vedi S. SUR, *La Pologne ou le phénix de l'Europe*, in *La Pologne au cœur de l'Europe* cit., p. 4 ss.

<sup>6</sup> Cfr. V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera* cit., p. 20.

*cristianesimi, l'inizio della futura guerra dell'ortodossia con il cattolicesimo*". In altre parole, del genio slavo con la civiltà europea. In nessun luogo, forse, il cattolicesimo ha raggiunto un tale grado di proselitismo come in Polonia.

Strada ha fatto riferimento anche al saggio *Lo slavofilismo e l'idea slava* di Berdiaev, del 1915, il quale era dell'opinione che il mondo slavo, per essere fedele e coerente con il suo spirito, doveva essere cristiano-ortodosso. I termini 'russo' e 'ortodosso' venivano quindi a coincidere. Per gli slavofili la Polonia rappresentava, all'interno di una zona dell'Europa posta a Oriente, quella cultura cristiana occidentale alla quale essi contrapponevano l'Oriente ortodosso russo, a loro giudizio portatore di una specificità spirituale superiore. La Polonia, se considerata nel quadro europeo orientale, viene ad assumere una posizione complessa, nel confronto con l'ortodossia russa; si colloca infatti in un'area di transizione rivolta verso la Russia, ma ponendosi al contempo come suo 'alter ego'.

In realtà il rapporto russo-polacco è un rapporto tra due civiltà diverse e, per certi aspetti, antitetiche, per origine storica e per formazione. Diversamente dalla Russia, la Polonia è oggi intensamente partecipe del processo di costruzione dell'Europa, che si auspica più integrata e coesa.

**B)** A differenza della Polonia, l'Ucraina è un Paese di tradizione e di fede ortodossa, legato alla Russia da vincoli che erano considerati indistruttibili, pur avendo, rispetto alla "Grande Russia moscovita" una propria identità nazionale. Mosca, con la sua autocrazia orientale, era sempre stata sostanzialmente estranea all'*animus* ucraino.

L'inserimento dell'Ucraina nell'Impero russo nel XVII secolo fu considerata come un atto fedifrago di Mosca. Nell'evoluzione storica il modello sociale (e il destino) dell'Ucraina è stato progettato in modo distinto rispetto a quello della Russia moscovita, divenuta, attraverso successive conquiste, una 'Potenza' eurasiatica.

L'Ucraina è infatti portatrice di un proprio modello di società civile, in antitesi rispetto al modello tradizionale della società russa, ma anche difficilmente riconducibile negli schemi dell' 'europeismo' di marca occidentale.

Tormentato è stato anche il rapporto tra gli Ucraini ed i Polacchi<sup>7</sup>. Nel corso e all'indomani della Seconda guerra mondiale crimini di massa furono commessi da entrambe le parti, in base ad opposti nazionalismi. Nella

---

<sup>7</sup> Vedi G. MINK, *Retour dans le concert des nations*, in *La Pologne au cœur de l'Europe* cit., p. 20.

cultura europea l'Ucraina ha una posizione diversa rispetto a quella della Polonia, la quale è stata una grande figura nella coscienza europea. In realtà l'Ucraina ha molto da imparare dalle nazioni più progredite e sviluppate. Nell'immaginario europeo non fu molto percepita anche quando, nel 1991, si è costituita come Stato indipendente dall'Unione sovietica; era poco conosciuta anche dalla storiografia occidentale<sup>8</sup>.

Anni addietro si dubitava circa la possibilità, per l'Ucraina, di ritagliarsi un futuro indipendente e se fosse in grado di sopravvivere a fianco di un vicino tanto 'ingombrante' quale la Russia. In proposito va considerato che l'Ucraina si trova oggi ad essere divisa in due, con i russofoni da una parte e i non russofoni dall'altra. Più precisamente, il territorio dell'Ucraina appare frammentato in una serie di 'macchie di leopardo', in cui operano culture diverse e composite (ebraica, polacca, armena, tartara e anche 'asburgica').

Lo scenario politico dell'Ucraina è sempre apparso denso di contraddizioni e di incognite, ed i suoi *leaders* hanno sovente attizzato polemiche e sollevato critiche nei circoli politici dell'Est come dell'Ovest. Il processo a Yulia Timoshenko ne costituisce il caso più clamoroso<sup>9</sup>.

La catastrofe alla centrale nucleare di Chörnobyľ, avvenuta nel 1986, ha rappresentato un episodio fondamentale nella storia dell'Ucraina e, come nota lo storico Andrea Graziosi<sup>10</sup>, ha rivelato al mondo intero lo stato comatoso del sistema sovietico, e i danni provocati dalla sua chiusura e opacità. La tragica vicenda cagionò la morte di più di trenta persone, e l'inizio di una serie di decessi originati da malattie derivanti dalle radiazioni. In Ucraina furono contaminati 294 centri abitati. Il 1° gennaio 2005 nel Paese si contavano due milioni e 246.000 cittadini aventi lo *status* di vittime, compresi 643.000 bambini<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Vasta è oggi la bibliografia sull'Ucraina. Vanno in primo luogo menzionate, in Italia, le opere di OXANA PACHLOVSKA, docente di ucrainistica alla Univeristà "La Sapienza" di Roma, elencate a p. 245 della monografia di M. DI PASQUALE, *Ucraina. Terra di confine*, Editrice "Il Sirente", 2012.

Va inoltre menzionata l'opera di A. DAUBENTON, *Ukraine. L'indépendance à tout prix, Document "Buchet-Castel"*, Paris, Libella, 2014.

<sup>9</sup> Sul caso Timoshenko e le vicende giudiziarie che ne sono derivate, vedi M. DI PASQUALE, *Ucraina. Terra di confine* cit., p. X ss.

<sup>10</sup> Vedi A. GRAZIOSI, *L'URSS dal trionfo al degrado. Storia dell'Unione Sovietica. 1945-1991*, Bologna, 2008.

<sup>11</sup> Vedi in particolare O. PACHLOVSKA, *Overture dell'apocalisse, Lina Kostenko, La "grande ribelle" su Chörnobyľ*, Vicenza, 2011.

Sul piano politico-sociale le conseguenze furono di notevole gravità nell'ambito dell'Unione Sovietica, di cui allora l'Ucraina faceva parte in quanto Stato federato dell'Unione. La vicenda, definita in seguito da Gorbačev "un colpo che per un po' spazzò via tutti i progetti di ristrutturazione e di trasparenza", accentuò la percezione dello stato disastroso in cui versava l'URSS.

A detta di Andrea Graziosi, Chörnobył divenne il simbolo di ciò contro cui occorreva combattere ed abbattere nel sistema sovietico: occultamento della verità, irresponsabilità, mancanza di cura nella manutenzione di impianti e di strutture pericolosi. Oxana Pachlovska, che fu testimone oculare del tragico evento, ha scritto che "la società ucraina, anche quella più allineata, non ha mai perdonato ad un'ideologia agonizzante questo suo ultimo inganno [...] Molti storici sono convinti che Chörnobył sia stata la ragione scatenante il crollo dell'URSS"<sup>12</sup>.

## **2. Il rapporto russo-ucraino nell'evoluzione storica. Le tensioni storiche nei rapporti russo-polacchi. La Russia in quanto 'altro' rispetto all'Europa.**

In realtà l'Ucraina ha sempre incontrato resistenze e difficoltà sia per affrancarsi all'orbita russa, sia per l'inserimento a pieno titolo nel sistema di cooperazione europea.

Le alterne vicende dell'Impero zarista russo (estintosi in seguito alla Rivoluzione dell'ottobre 1917, ma riemersi, sotto altre sembianze, nel sistema sovietico) avevano avuto significato ed anche una certa risonanza nell'ampia area comprendente l'Ucraina, che ne rappresentava l'avamposto non pienamente conosciuto, né adeguatamente apprezzato. I c.d. 'Piccoli Russi' erano in effetti considerati in subordine rispetto alla Grande Russia, ed etichettati come 'provinciali'. Lo stesso Lenin, nel 1922, indirizzò una direttiva a Stalin in cui l'Ucraina veniva definita 'un Paese straniero', quindi sconosciuto.

Nel contesto sociale ucraino, pure incline a considerare 'fratelli' i russi (prescindendo quindi da un rapporto di subordinazione e di asservimento) si formarono, su iniziativa dell'Unione degli scrittori, movimenti sociali e

---

<sup>12</sup> Vedi O. PACHLOVSKA, *Overture dell'apocalisse* cit.

di rinascita culturale, per l'evoluzione scientifica e per la difesa dei diritti umani. Alla fine del 1990 il movimento *Roukh* annoverava più di seicentomila membri, in maggioranza ucraini dell'Ovest e di Kiev, e rappresentava la prima vera opposizione democratica del Paese. Il filosofo Myroslav Popovytch, in giugno del 1994 (successivamente, quindi, al conseguimento dell'indipendenza da parte dell'Ucraina), scriveva che tale esperienza "*nous a donné une conscience nouvelle*"<sup>13</sup>.

Va comunque tenuta presente la complessità e la vastità della Russia, sia nel periodo imperiale zarista che nel periodo sovietico; quantitativamente i russi sono preminenti rispetto alle altre etnie, per cui vantano su di esse un primato culturale e politico<sup>14</sup>.

La Russia era un Impero ancor prima dell'assunzione del titolo di Imperatore da parte dello zar Pietro I (Pietro il Grande), che avviò varie riforme e trasformazioni, di matrice prevalentemente europea. L'inizio di un'effettiva dimensione imperiale si fa in genere risalire alla metà del XVI secolo con la conquista di Kazan e di Astrakan, capitali di due Khanati islamici. Il centro statale russo era fermamente posizionato a Mosca (poi a S. Pietroburgo), con una forte assimilazione delle caste dirigenti locali nel quadro del potere centrale, anche prescindendo da certe specificità nazionali dei contesti aggregati e assimilati.

A proposito dell'Impero russo, è nota la definizione di 'prigione dei popoli': il dominio autocratico del potere centrale russo si esplicava sia sui russi che sui non russi oggetto del dominio.

In certi casi l'autocrazia russa divenne talmente forte per cui, nelle zone assoggettate, iniziò a formarsi e ad affermarsi uno spirito di indipendenza: cosa che avvenne in Ucraina, soprattutto a partire dagli inizi del XIX secolo<sup>15</sup>. Il governo centrale non comprese però il nuovo fenomeno, che combatté con vigore, soprattutto verso la fine di quel secolo. L'Ucraina era considerata russa sia sul piano culturale che sul piano politico e "parte di una comunità etnica slavo-orientale che sembrava prescindere da specificità e da volontà di indipendenza"<sup>16</sup>.

Anche i rapporti russo-polacchi soffersero di molte tensioni e incomprensioni. La multisecolare storia di tali rapporti è densa di momenti e di

---

<sup>13</sup> Vedi A. DAUBENTON, *Ukraine. L'indépendance à tout prix* cit., p. 23 ss.

<sup>14</sup> Vedi V. STRADA, *Lenin, Stalin, Putin*, Rubbettino, 2011, pp. 130-131.

<sup>15</sup> Vedi V. STRADA, *Lenin, Stalin, Putin* cit., pp. 131-132.

<sup>16</sup> Cfr. V. STRADA, *Lenin, Stalin, Putin* cit., p. 132.

episodi drammatici e traumatici come l'espulsione, nel 1612, dell'Armata polacca che occupava il Kremlin di Mosca.

Significativo è inoltre l'episodio, avvenuto nel 1863, in cui una insurrezione in Polonia fu causa di turbative per l'Impero russo, che furono però circoscritte e frenate, come, nel 1831, un'altra rivolta polacca<sup>17</sup>.

Con l'avvento dello Stato sovietico, la continuità del potere imperiale russo nei confronti della Polonia si esplicò nel 1920. L'Armata polacca respinse allora gli invasori nel corso di un'azione che venne definita dai polacchi 'il miracolo della Vistola'.

Durante la breve parentesi dell'alleanza tra i nazisti ed i sovietici, sancita dal Patto Molotov-von Ribbentrop, firmato il 23 agosto 1939, di cui una clausola segreta postulava l'annessione, da parte dei sovietici, dei territori orientali della Polonia, ebbero luogo (da parte della polizia politica dell'Unione sovietica) i massacri di ufficiali polacchi nella foresta di Katyn.

Certi pensatori di tendenza slavofila si sono chiesti quali fossero le ragioni dell'ostilità tra popoli vicini, quali i polacchi ed i russi, ed i motivi delle reciproche azioni di contrasto, senza peraltro comprendere appieno le cause del contrasto. I polacchi, in effetti, si sono mossi fin da principio alla pari con il resto dell'Europa, e si sono sviluppati in modo omogeneo con gli altri Paesi europei, per cui possono considerarsi un popolo veramente europeo.

La storia della Russia presenta invece, rispetto all'Europa, una propria originalità, oltre che una propria vitalità, intesa alla creazione di uno Stato di grandi dimensioni e di grande forza, variegato nella sua complessità e nelle sue componenti di matrice asiatica. Nella storia russa vi è stata una parentesi, definita di 'orientalizzazione' o 'asiatizzazione', la quale coincide con il periodo della dominazione tartaro-mongola. Tale periodo, durato due secoli e mezzo (XIII-XV secolo) ha lasciato tracce visibili e determinanti anche al giorno d'oggi.

Nel quadro della geo-politica mondiale la storia della Russia non può venire comunque considerata indipendentemente dalla storia europea. Come nota anche Vittorio Strada<sup>18</sup>, la cultura russa ha sempre sentito come

---

<sup>17</sup> Per una sintesi sulla storia polacca, la sua rilevanza nel quadro europeo, e certe fondamentali vicende che ne hanno segnato il percorso vedi *La Pologne au coeur de l'Europe*, in *Questions internationales*, n. 69, cit.

<sup>18</sup> Vedi V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera* cit., p. 31.

centrale il rapporto con l'Europa, se pure considerata "confine di identità", ovvero "Altro di primaria importanza".

**3. Gli interessi alla base della contesa russo-ucraina. A) La 'distensione' nei primi anni dell'indipendenza dell'Ucraina. B) Il problema della coesistenza di una pluralità di etnie in Ucraina. C) Il caso 'Odessa'.**

Per quanto concerne la contesa russo-ucraina, oggi all'attenzione della diplomazia, oltre che dell'opinione pubblica internazionale, è indubbio che motivazioni e interessi "di parte" di carattere economico e commerciale, nonché di strategie politico-militare, ne sono alla base, condizionando i rispettivi orientamenti e comportamenti.

In Ucraina, nel cuore del Donbass, la città di Donetsk si era sviluppata alla fine del XIX secolo grazie all'apporto di capitali stranieri; nei quartieri alti della città risiedevano vari investitori europei. La popolazione di Donbass aveva quindi provato una forte attrazione e propensione verso l'autonomia e l'evoluzione verso investimenti industriali e di capitali, e verso un'utilizzazione più proficua delle risorse del territorio. L'inaugurazione della strada ferrata che collega i giacimenti carboniferi del Donbass al bacino ferroviario di Kryvy Rih ha segnato una tappa importante nell'industrializzazione della zona. Carbone, metallo ed anche gas costituiscono risorse importanti del sottosuolo, che però non furono adeguatamente utilizzate date le restrizioni all'accesso, tipiche del sistema sovietico, succedutosi all'Impero zarista.

Dopo l'implosione dell'URSS, la dichiarazione unilaterale che ha fatto della Repubblica russa l'erede fondamentale della precedente Unione sovietica, ha rappresentato un ostacolo ai fini della regolamentazione dei rapporti tra la Russia e l'Ucraina. Ancor prima delle dimissioni di Gorbacëv, Boris Eltsin decretò che il Cremlino di Mosca, il Ministero degli Esteri con le varie Ambasciate all'estero dell'URSS dovevano considerarsi "Uffici" della Federazione russa. Anche i beni posseduti all'estero, le riserve di oro, le miniere di diamanti, il petrolio ed il gas russo passarono sotto il controllo del governo di Mosca.

Per quanto concerne le obbligazioni reciproche tra la Russia e l'Ucraina, venne eccepito, da parte della Russia, un debito dell'Ucraina di ottanta miliardi di dollari, negoziabile mediante concessioni concernenti il posizionamento della Flotta del Mar Nero, e attraverso garanzie circa il transito e la fornitura di approvvigionamenti energetici.

**A)** In realtà il Kremlino non era disposto a lasciarsi sfuggire il c.d. “prossimo vicino”, su cui presumeva di vantare una ‘familiarità’ storica e tradizionale, tale da escludere l’idea di una completa emancipazione del medesimo. Va notato che nei primi anni dell’indipendenza dell’Ucraina, le nuove *élites* politiche al potere, così come gran parte della popolazione, mantennero una sorta di ‘timore reverenziale’ nei confronti del governo di Mosca. La presa di coscienza dell’indipendenza non fu infatti immediata<sup>19</sup>; non vi furono cambiamenti significativi nella gestione del potere rispetto al passato sovietico.

I c.d. ‘due Leonid’ (Koutchma e Kravtchouk) non manifestarono tendenze sostanzialmente discordanti rispetto al precedente *cliché* sovietico. La politica di Koutchma perseguì una sorta di politica del ‘doppio binario’: da un lato tendeva a mantenere i rapporti con la Russia, attirata anche dall’evoluzione economica in atto nella Federazione russa, e dall’altro proclamava che l’Ucraina doveva rappresentare un ponte tra la Comunità degli Stati indipendenti (CIS) e l’Ovest.

Il 1° gennaio 2000 Vladimir Putin prese il potere in Russia, e non mancò di sottolineare l’importanza del ‘prossimo vicino’ (divenuto ‘straniero’) per la diplomazia russa.

In Ucraina, per la prima volta dopo l’indipendenza, emerse un governo riformatore, quello di Viktor Jouchtchenko, il quale si dedicò a varie iniziative, tra cui il rimborso del debito estero ed il riordino dell’organizzazione nel settore energetico, incontrando però ostacoli e difficoltà da parte degli oligarchi ucraini i quali posero in essere varie manovre per contrastare le riforme. Inoltre i Servizi di sicurezza ucraini (SBU) iniziarono a intorbidare le acque, diffondendo informazioni e rivelazioni avventate (e poco credibili) per mettere in crisi il potere costituito.

L’idea, già sostenuta da Koutchma, per cui le tendenze filo occidentali e filo-europee dell’Ucraina non dovevano prescindere dalla considerazione dell’Est del Paese, filo-russo, che sembrava radicata nella coscienza del Paese. Il Presidente russo Putin sosteneva comunque che ciò si doveva all’abilità della diplomazia russa ed alla sua capacità di persuasione.

**B)** Va notato che l’Ucraina è stata definita una sorta di ‘contenitore’, in cui si sono incontrate lingue e fedi diverse, con conoscenze ed esperienze diverse: ebraica, polacca, armena, asburgica, tartara, che hanno

---

<sup>19</sup> Vedi A. DAUBENTON, *Ukraine. L’indépendance à tout prix* cit., p. 36 ss.

lasciato impronte visibili percorrendo le varie località ed i vari ambiti del Paese. Il vai e vieni incessante di popoli e di culture ha dato luogo a tensioni ed a situazioni di inconciliabilità circa il posizionamento dei vari gruppi di immigrazione, ed a scambi di popolazioni realizzate in modo non omogeneo. Pertanto l'idea di Stato unitario, in Ucraina, si è formata con difficoltà, data anche la tendenza ad una strutturazione in ambiti ridotti e circoscritti, divergenti quanto alle modalità di organizzazione sociale e di tendenza.

Dalla tensione tra l'Ovest del Paese – rivolto ad Occidente – e l'Est filorusso sono scaturite situazioni di aperta conflittualità. Il contrasto si è acuito in seguito all'ampliamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Est, e alla conseguente 'politica di vicinato', che ha creato uno spazio idoneo alla comunicazione nel quadro europeo, verso Ovest. Ciò ha ovviamente incentivato la c.d. 'anima europea' dell'Ucraina, peraltro non facilmente concretizzabile in modo da equilibrare le opposte tendenze, ancora in atto nel Paese.

Problematica appare pertanto anche la costruzione di un 'federalismo ucraino' compatto ed omogeneo<sup>20</sup>.

C) In un contesto multietnico e in un amalgama di culture che ne hanno fatto una città aperta anche al Mondo Mediterraneo e Arabo, si pone Odesa, la città portuale sul Mar Nero, fondata alla fine del 1700 dall'ingegnere olandese De Voland per volere di Caterina II di Russia.

Odesa fu considerata come la terza città dell'Impero russo, di cui fece allora parte, per la sua posizione strategica ai bordi del Mar Nero, prossima al mondo europeo dell'Est.

Il forte impulso esercitato dalla Monarchia russa all'atto della fondazione di Odesa non deve peraltro far dimenticare, come opportunamente nota Di Pasquale<sup>21</sup>, che "storicamente sono stati sempre gli stranieri a far crescere la città".

Un ruolo significativo nello sviluppo della città di Odesa fu svolto dal duca di Richelieu, pronipote del noto cardinale francese. Essendo stato nominato Governatore della città nel 1803 dallo zar di Russia Alessandro I, Richelieu concretò importanti iniziative volte ad attirare nella città del

<sup>20</sup> In proposito vedi le interessanti considerazioni contenute in M. DI PASQUALE, *Ucraina. Terra di confine* cit., con Prefazione a cura di F. ORLANDI, p. X ss.

<sup>21</sup> Così M. DI PASQUALE, *Ucraina. Terra di confine* cit., p. 202.

Mar Nero genti provenienti da tutta Europa: bulgari, serbi, moldavi, greci, armeni, ebrei, tedeschi e svizzeri, in un amalgama che non andò esente da infiltrazioni di banditi e di personaggi equivoci.

#### **4. La spaccatura tra l'Est e l'Ovest dell'Ucraina. Il 'nodo' della Crimea. A) Le vicende storiche, in sintesi, della penisola di Crimea. B) Le contese concernenti la Crimea. La guerra di Crimea.**

Non è facile prevedere, nei vari aspetti, le conseguenze dei contrasti e delle tensioni che oppongono oggi l'Ovest dell'Ucraina a quello dell'Est, con le relative spaccature tra il mondo russo e quello europeo.

Si è detto che in Ucraina è stata condotta una sistematica operazione anti-russa, che ha avuto inizio con la Rivoluzione arancione del 2004, ed è stata fortemente attivata con la rivolta *Maidan Nezaležnosti* (Piazza Indipendenza) nel 2013, cui, probabilmente, non furono estranei agenti segreti occidentali, con obiettivi non facilmente individuabili e controllabili.

Alexander Dugin, un geo-politico russo assai influente negli ambienti governativi e militari, teorico del 'neoeurasismo' post-sovietico, è stato molto critico nei confronti della sovranità dell'Ucraina nel Mar Nero<sup>22</sup>, la quale, a detta di Dugin, rappresentava un fenomeno tanto negativo per la geo-politica russa, da poter facilmente provocare in via di principio un conflitto armato.

In effetti il Mar Nero, nel cui ambito l'Impero russo disponeva di una fascia costiera assai estesa prima della cessione all'Ucraina della Crimea, nel 1954, presenta un certo grado di pericolosità – in quanto esposto alle mire espansionistiche di Paesi del Medio Oriente – per la stessa identità e civiltà europea. Nell'ottica sovietica la cessione di cui sopra fu fatta rientrare nella ideologia dell'amicizia tra i popoli e considerata come uno dei fondamenti dell'unità sovranazionale dell'URSS. Con l'implosione dell'Unione sovietica, la questione ucraina con il 'nodo crimeano', si è posta con evidenza come una questione di 'rilevanza europea'.

È pertanto apparsa sorprendente la sfida portata di recente anche all'Europa dal Presidente russo Putin nella penisola di Crimea, che è stata

---

<sup>22</sup> Vedi *I fondamenti della geo-politica. Il futuro geo-politico della Russia. Pensare mediante lo spazio*, Mosca, 1999, richiamato da V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera* cit., pp. 96-97.

occupata militarmente dalle milizie russe, ed incorporata nella Federazione russa. L'acquisizione è stata considerata una violazione del diritto internazionale, in quanto lesiva della sovranità e dell'integrità territoriale di uno Stato indipendente, l'Ucraina, cui la Crimea – in quanto Repubblica autonoma – era stata aggregata.

**A)** La penisola di Crimea fu conquistata e colonizzata dalla Russia alla fine del XVIII secolo, provocando la fuga in massa dei tartari nell'Impero ottomano. La Grande armata russa occupò la Crimea, installò guarnigioni nelle sue fortezze, disponendo dei beni dei tartari fuorusciti per distribuirli ai cristiani residenti onde accattivarsi il loro sostegno<sup>23</sup>.

Il 1° novembre 1772, a Karasoubazar, l'Impero russo concluse con la nobiltà di Crimea e con i vassalli del Khanato un Trattato di alleanza, di amicizia e di fiducia reciproca, il quale, in effetti, sostituiva un Protettorato russo a quello ottomano. L'impero ottomano reagì organizzando una spedizione in Kouban. La spedizione, comunque, fallì, e l'Impero ottomano si risolse a sottoscrivere il Trattato di Kutchuk-Kainardij, il 10 giugno 1774. Tra le altre clausole, il Trattato confermava l'indipendenza della Crimea, peraltro già affermata in precedenza. Le truppe avrebbero dovuto evacuare la penisola, ed il "Khan" di Crimea sarebbe stato scelto liberamente dai tartari. Pertanto il Khanato di Crimea, dopo quasi tre secoli di vassallaggio, diveniva uno Stato sovrano.

In realtà la Crimea fu posta sotto stretta sorveglianza da parte dell'Impero russo; la maggior parte dei cristiani di Crimea, precipuamente greci e armeni, furono deportati in seguito ad una decisione, che può apparire stupefacente, dell'Imperatrice Caterina II di Russia la quale si prefiggeva da un lato di indebolire il Khanato (alla cui economia i cristiani contribuivano in larga misura), e dall'altro di popolare i territori sottratti agli ottomani e ai tartari con in trattato di Kutchuk.

Alcuni cristiani si convertirono all'Islam. Si calcola che 18.391 greci (tra cui 87 esponenti del clero), e 12.598 armeni siano stati deportati. I greci si installarono nel sud dell'Ucraina, ove fondarono la città portuale di Mariupol; gli armeni furono installati dalle parti di Rostov, sul Don<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Sulla Crimea, penisola a Sud dell'Ucraina, che ha una lunga e ricca storia, vedi particolarmente Y. LEBEDYNSKY, *La Crimée, des taures aux tatars*, Paris, L'Harmattan, 2014.

<sup>24</sup> Vedi Y. LEBEDYNSKY, *La Crimée, des taures aux tatars* cit., p. 100 ss.

Complesse e complicate vicende seguirono, nell'ambito della penisola di Crimea. La Russia apparve inizialmente cauta circa un'annessione vera e propria della Crimea, temendo probabilmente reazioni internazionali, e preferendo farne uno Stato fantoccio. Sinché Caterina II, vincendo le esitazioni, l'8 febbraio 1783, pubblicò un manifesto "Sulla incorporazione allo Stato russo della Crimea, dell'isola di Taman, e di tutto il Kuban".

**B)** A partire dalla fine del XVIII secolo sino agli inizi del XX secolo la Crimea subì profonde trasformazioni. Per effetto di una colonizzazione intensa i tartari divennero una minoranza, e ogni forma di autonomia politica fu soppressa. Per la sua posizione strategica nel Mar Nero la Crimea è stata al centro di importanti vicende internazionali, ed ha costituito oggetto di contese diplomatiche e di conflitti interetnici. Con il Trattato di Yassy venne riconosciuta l'appartenenza dell'antico Khanato all'Impero russo. Il porto di Sebastopoli, destinato a divenire la principale base navale russa nel Mar Nero, fu fondato nel 1783. L'intento era quello di assicurare alla Russia il dominio del Mar Nero e degli Stretti, a danno degli ottomani; ad alcune città nuove, fondate su territori sottratti agli ottomani, furono date denominazioni desunte dalla Grecia antica.

In seguito al consolidarsi della dominazione russa in Crimea, si incrementò l'emigrazione dei tartari. Il movimento migratorio si accentuò a partire dal 1792, in conseguenza della vittoria russa sugli ottomani. I tartari di Crimea erano il prodotto della mescolanza di vari gruppi nomadi.

La guerra di Crimea (1853-1856) fu un evento eclatante, che coinvolse l'Europa intera. Tale conflitto, molto sanguinoso, oppose l'Impero russo ad una coalizione ottomana, britannica, francese e piemontese. Il conflitto ebbe origini e motivazioni profonde tra cui, in primo luogo, la protezione dei cristiani dell'Impero ottomano, ma fu attizzato dalle ambizioni russe nel Balcani e nel Mar Nero e dall'occupazione, da parte della Russia, dei Principati di Moldavia e di Valacchia, in luglio 1853. Il 30 novembre 1853 i Russi affondarono la flotta ottomana nel porto di Sinope. Nel 1854 la Crimea divenne il principale teatro delle operazioni belliche. Le Forze della coalizione sbarcarono nella baia di Eupatoria e, il 20 settembre, sconfissero i Russi nella battaglia dell'Alma, e si posizionarono davanti a Sebastopoli. Il 7 settembre 1855 le milizie russe evacuarono il grande porto militare.

L'Imperatore Nicola I morì il 2 marzo 1885, prima della caduta di Sebastopoli; spettò al suo successore Alessandro II di gestire nel migliore modo possibile la disfatta russa, e di concludere la pace nel 1856. Il conflitto,

come si rileva<sup>25</sup>, aveva evidenziato tutta la fragilità e gli arcaismi dell'Impero russo, cui il nuovo sovrano cercò di porre rimedio. Il suo regno, dal 1885 al 1881, fu un periodo di grandi riforme. Per quanto concerne la Crimea, si ebbe un'accelerazione della colonizzazione slava ed un certo sviluppo economico della penisola. Vi fu anche un ulteriore incremento della emigrazione dei tartari i quali, imbarcandosi dai porti della Crimea, raggiungevano l'Impero ottomano. Secondo stime del governo russo il movimento migratorio riguardò più di 140.000 persone ed ebbe il suo momento culminante nel 1863, in cui 784 villaggi tartari furono abbandonati.

Nel 1877-78 l'Impero russo e quello ottomano si scontrarono in un conflitto nel Balcani. Il conflitto non riguardò la Crimea, ma l'emigrazione dei tartari dalla Crimea proseguì; i tartari erano infatti divenuti una minoranza povera, sotto-rappresentata e priva di influenza nella zona.

L'evoluzione economica e l'industrializzazione della penisola incoraggiò comunque l'arrivo di nuovi coloni. Alla fine del periodo imperiale la Crimea divenne un Paese in maggioranza russo-ucraino.

##### **5. Il confine intra-religioso tra Cattolicesimo e Cristianesimo russo. A) Lo spostamento del Centro del Cristianesimo orientale da Costantinopoli a Mosca. La ricostruzione di una 'cittadinanza spirituale ortodossa russa'. B) L'esperienza del marxismo-leninismo sovietico. C) L'Unione, nel 1654, dell'Ucraina con la Russia.**

La Prima Guerra mondiale vide impegnati, sul fronte orientale, tre Imperi (Russo zarista, asburgico e ottomano), i quali ne uscirono distrutti, concludendo una fase secolare della storia europea orientale e centro-orientale<sup>26</sup>.

Dei tre Imperi dissolti il più importante e consistente era l'Impero russo zarista, per la sua natura secolare e per le sue dimensioni gigantesche e ambivalenti. Tale Impero occupava una larga fascia settentrionale sia del continente europeo che di quello asiatico, con diramazioni nell'Europa orientale e nell'Asia centrale.

L'Impero ottomano non poteva essere considerato 'europeo' sul piano

---

<sup>25</sup> Sulla guerra di Crimea, che ormai è consegnata alla storia di un passato remoto, vedi, in sintesi, Y. LEBEDYNSKY, *La Crimée, des taures aux tatars* cit., p. 130 ss.

<sup>26</sup> Vedi V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera* cit., p. 29.

culturale inteso in senso stretto e limitativo; pur essendo esteso in molta parte del Vecchio Continente, ed avendo operato in tale contesto non solo come “conquistatore”, ma anche come attore principale nel gioco politico e diplomatico.

L’Impero zarista russo, pur presentando ambiguità, rilevate da osservatori occidentali, per le sue origini orientali anche dal punto di vista religioso, ha sempre sentito come centrale il rapporto con l’Europa. Va comunque considerato il confine intra-religioso che separava il Cristianesimo russo dalla Cristianità occidentale.

Il cristianesimo ortodosso, nella Russia imperiale, dopo la definitiva frattura del 1054 tra Roma e Costantinopoli, si contrappose al cattolicesimo, chiudendo la Russia nell’ambito della Cristianità orientale, di cui divenne (considerando la sua potenza) la rappresentante più importante, e la più impegnata assertrice della propria missione di difesa della vera fede ortodossa<sup>27</sup>.

A) Nell’opera *Presso le mura di Chersoneso* di Sergei Bulgakov, è stato, con felice intuizione, evidenziato il limite tra la Russia ed il suo *alter-ego* occidentale.

Com’è noto la conquista di Costantinopoli da parte dell’esercito ottomano nel 1453 dette luogo a varie reazioni sia nell’ambito della Chiesa cattolica occidentale, che in quello della Chiesa ortodossa russa.

La proclamazione solenne dello spostamento del Centro del Cristianesimo orientale da Costantinopoli a Mosca da parte di un monaco di Pskov, Filofej (in una epistola scritta all’inizio del XV secolo allo zar Vasilij III, padre di Ivan il Terribile), incentivò il convincimento, espresso da uno dei maggiori storici russi, Ključevskij, che “la Russia ortodossa fosse rimasta, nel mondo, l’unica a sostenere e a salvaguardare la verità cristiana”<sup>28</sup>. Tale asserzione, peraltro confutabile da parte del mondo cattolico, si inquadra in un progetto di ricostruzione “di una cittadinanza spirituale ortodossa

---

<sup>27</sup> Sull’organizzazione delle Chiese ortodosse vedi, nella dottrina italiana, V. PARLATO, *Le Chiese d’Oriente tra storia e diritto*, Saggi, Torino, Giappichelli, 2003. Dello stesso autore vedi anche *Cattolicesimo e ortodossia alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto nella realtà sociale odierna*, Saggi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.

<sup>28</sup> Il richiamo è fatto da V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera* cit., pp. 35-36.

russa”. Il progetto è stato proposto a più riprese nel mondo ortodosso russo dell’Europa occidentale, in quanto inteso alla creazione, a Parigi (quindi nel cuore dell’Europa), di un Centro che potrebbe divenire un punto di riunione e di incontro di ortodossi di varie nazionalità. Il progetto ha però suscitato vari dibattiti di carattere politico, religioso, economico ed anche urbanistico.

Assai significativo, per l’ortodossia russa, è anche un programma inteso a promuovere, presso istanze internazionali quali il Consiglio d’Europa, la Commissione europea e l’organizzazione delle Nazioni unite una ‘concezione ortodossa’ della persona umana e dei diritti umani, fissata nei *Fondamenti dell’insegnamento della Chiesa ortodossa russa sulla dignità, la libertà e i diritti dell’Uomo*, adottati nel 2008<sup>29</sup>.

La concezione ortodossa della persona umana pone, tra l’altro, come principio fondamentale il principio per cui “la difesa dei diritti non deve essere messa al servizio degli interessi politici di questo o di quello Stato”. Inoltre “i diritti dell’individuo non possono porsi in contrasto con i valori e gli interessi della Patria, della comunità e della famiglia”<sup>30</sup>.

La promozione di tali principi fondamentali costituisce per la Chiesa russa un ideale da attuarsi tanto in Europa che nel mondo. Il metropolita Kiril di Smolensk e di Kaliningrad, oggi Patriarca di Mosca, è alla base di questa concezione, intesa alla comprensione profonda dei valori tradizionali della dignità umana nella vita politica della Russia e dell’Europa.

**B)** Nell’autocoscienza nazionale russa precedente la Rivoluzione di ottobre del 1917, la religione svolgeva un ruolo primario rispetto al quale era secondario, per quanto dal primo indissolubile, il ruolo del potere statale, entrambi uniti per definire ‘lo spirito del popolo russo’. Il contrasto tra lo spirito nazionale ortodosso e le nuove tendenze politico-sociali si appalesò con forza nel 1917, ma era già latente e radicato nella nuova coscienza sociale della Russia. Il sistema politico e sociale formatosi in conseguenza

<sup>29</sup> Vedi E. ASTAFIEVA, *La géopolitique du religieux ou la géopolitique par le religieux : le cas russe*, in *La Russie face à ses défis*, Diplomatie, n. 66, 2014, p. 50 ss.

<sup>30</sup> Sulle attuali tendenze della Chiesa ortodossa russa vedi anche A. BOURMEYSTER, *L’Église orthodoxe russe et sa conception des droits de l’Homme*, sul sito dell’“Institut Est-Ovest de l’ENS de Lyon”. Sul tema dei rapporti tra la Chiesa ortodossa russa e i diritti dell’Uomo vedi anche A. LECLERCQ, *La Russie, puissance d’Eurasie*, Paris, Ellipses Éditions, 2012, p. 46 ss.

degli eventi rivoluzionari, e voluto da Lenin, pur proclamandosi sostenitore dell'eguaglianza e della giustizia sociale, in realtà sopprime la libertà e finì per tradire e falsificare i conclamati valori di fraternità e di eguaglianza. L'intera storia russa subì un radicale processo di 'ridefinizione' e di 'riscrittura' tendente ad adeguarla alle nuove e mutevoli esigenze del processo ideologico del partito comunista sovietico. La Russia, liberata dal giogo dell'Impero zarista e dai dettami della Chiesa ortodossa, attraversò una forte crisi di identità nazionale. Come rileva Vittorio Strada<sup>31</sup>, "si crearono un vuoto ed un caos": il primo venne riempito da una nuova ideologia, quella marxista, mentre il secondo venne superato da un nuovo ordine, quello comunista, destinato a durare, con fasi alterne e con molte contestazioni (soprattutto all'esterno) per circa un settantennio.

Il c.d. 'Impero sovietico' è stato estinto e sostituito da un nuovo nazionalismo russo, che si nutre di tendenze ideologiche dell'ortodossia, alla cui modernizzazione sovrintende oggi la Chiesa ortodossa russa.

C) La Cristianizzazione bizantina aveva condotto la Russia a distaccarsi dal mondo greco-latino, cui è invece rimasto legato il cattolicesimo e a rimanere estranea a fenomeni culturali come l'Umanesimo ed il Rinascimento, che avevano inaugurato l'epoca della modernità. La Russia rimase estranea anche alla Riforma protestante.

Va detto che nella storia russa, tra la cristianizzazione e l'uropeizzazione – voluta dallo zar Pietro il Grande – vi è stato un ampio spazio geo-culturale che è quello della 'orientalizzazione' o 'asiatizzazione', che ebbe inizio con la dominazione tartaro-mongola, la quale durò due secoli e mezzo (dal XIII al XV secolo). Nel corso di questo lungo periodo di dominazione mongola la Russia non perse la sua identità etnica e religiosa, ma fu influenzata sul piano della gestione dello Stato centralizzato autocratico moscovita.

In realtà la Russia è considerata "una parte speciale dell'Europa"<sup>32</sup>, in quanto "affine ed estranea" al contempo rispetto all'Europa. L'estraneità rispetto al mondo europeo, che ne contesta ancor oggi certi comportamenti autocratici di tipo 'imperiale', si manifestò con evidenza e con forza all'epoca dei 'muri' e della 'cortina di ferro', che dettero luogo alla guerra fredda tra Est e Ovest, tra l'Europa dell'Est e quella dell'Ovest.

---

<sup>31</sup> Vedi V. STRADA, *Lenin, Stalin, Putin* cit., p. 127 e ss. Dello stesso autore vedi anche *Europe. La Russia come frontiera* cit., p. 61 ss.

<sup>32</sup> Cfr. V. STRADA, *Europe. La Russia come frontiera* cit., p. 75 ss.

Anche dopo la caduta del Muro di Berlino, e considerando gli avvenimenti attuali – quali, in particolare, i contrastati rapporti russo-ucraini ed il *blitzkrieg* russo in Crimea – sembra prematuro parlare di un ‘ritorno’ della Russia in Europa, come era nelle aspirazioni dello zar riformista Pietro il Grande.

La Russia, in effetti, è ‘altro’ rispetto all’Europa, con i suoi miti nazionalistici, e quel suo porsi, autonomo e autocratico, rispetto all’Europa ed al mondo occidentale.

Attualmente ha suscitato sconcerto la contesa che ha visto Mosca e Kiev contrapporsi, in uno scenario cui partecipano, in varia misura, le più grandi Potenze mondiali.

La “questione” ucraina ha profonde radici nella *Rus*’ di Kiev, che i Russi, nel percorso storico, volevano recuperare completando la riconquista dell’area kievana. I cosacchi zaporiggi si appellarono, nel 1653, allo zar. L’accordo concluso nel 1654 a Pereiaslav, stabilì il principio dell’unione dell’Ucraina, “terra di frontiera”, con la Russia; nel 1659 la Chiesa di Ucraina si sottomise al Patriarca di Russia.

La destinazione definitiva dei possedimenti kievani dipendeva comunque dall’esito della lotta tra Mosca da un lato, e Lituania e Polonia dall’altro. Con la pace di Andrussovo venne riconosciuto alla Russia il controllo della riva sinistra del Dniepr, consentendole di recuperare Smolensk. Il collegamento con Kiev venne riconosciuto definitivamente in seguito a due Trattati sottoscritti nel 1678 e nel 1686<sup>33</sup>. Nonostante la prodigiosa espansione territoriale realizzata, non si possono ignorare le difficoltà cui, al termine del XVII secolo, andò incontro la Russia per accedere al Mar Nero, e gli ostacoli alle sue ambizioni frapposti dalla Svezia, dalla Polonia e dall’Impero ottomano, e dal Khanato tartaro di Crimea.

## **6. La regione del Baltico e l’espansione dello spazio dell’Impero russo. L’indipendenza della Lituania, dell’Estonia e della Lettonia.**

La regione baltica ha sempre costituito per la Russia motivo di attenzione per la sua posizione privilegiata nel Mar Baltico, ma anche di preoccupazione. Umiliata a Narva, nel 1701, agli inizi della guerra del Nord,

---

<sup>33</sup> Vedi, in sintesi, A. LECLERCQ, *La Russie, puissance d’Eurasie* cit., pp. 141-142.

dal giovane sovrano svedese Carlo XII, la Russia conquistò poi l'Inghria e si installò nel golfo di Finlandia.

Nel 1703 lo zar Pietro il Grande decise di fondare S. Pietroburgo all'imboccatura della Neva, per aprire alla Russia una finestra sul mare. La fondazione, nel 1704, della fortezza di Kronstadt, la presa di Narva e poi di Dorpat, la vittoria a Poltava nel 1709 su Carlo XII confermarono l'avanzata russa in direzione nord-ovest, per cui, nel 1712, S. Pietroburgo ricevette lo statuto di capitale. La guerra del Nord proseguì comunque sino al 1721, a motivo dell'alleanza tra la Svezia e l'Impero ottomano. Dopo alterne vicende venne firmato con la Svezia, nel 1721, il Trattato di Nystad, il quale confermò la vittoria della Russia, la quale si trovò a disporre di una larga 'finestra' aperta sul Mar Baltico. Le nuove frontiere andarono al di là del tradizionale spazio russo; ed infatti varie popolazioni autoctone – finniche, lettoni, estoni – cui si aggiunsero consistenti minoranze tedesche, vennero a trovarsi collegate all'Impero russo. Il successo considerevole dell'espansione russa nel Nord dell'Europa, consentì l'ingresso della Russia nel Contesto europeo.

L'accesso al Mar Nero fu rinviato a un momento successivo.

L'apertura sul Baltico consentì allo zar Pietro di occidentalizzare e di modernizzare il suo Impero il quale, alla sua morte, nel 1725, si estendeva su circa 17 milioni di chilometri<sup>34</sup>.

Integrata nell'Impero russo dei Romanov, la nobiltà baltica di origine tedesca dette all'Impero un notevole apporto sia sul piano amministrativo che sul piano militare, rimanendo fedele a tale Impero anche nel corso della guerra civile del 1918-1921. Comunque il potere zarista aveva operato un processo di russificazione dell'area baltica.

Verso la fine del XIX secolo emerse in Lettonia e in Estonia un movimento nazionale che si proclamò contrario alla russificazione dell'area baltica, ma che era ostile anche all'aristocrazia tedesca. La Lituania, di tradizione cattolica, affermò la sua identità particolare.

La Rivoluzione del 1917 e la fine della Prima guerra mondiale favorirono l'emancipazione delle popolazioni baltiche, e condussero all'indipendenza tre Stati: la Lituania, l'Estonia e la Lettonia, ponendo peraltro problemi di nazionalità (tuttora avvertibili) per quanto concerne le minoranze russe, sostenute dal Kremlino<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Vedi A. LECLERCQ, *La Russie, puissance d'Eurasie*, cit., p. 140 e ss., e bibliografia ivi indicata, in particolare a p. 415, *Identité russe et Europe*.

<sup>35</sup> Vedi P. LOROT, *Les Pays baltes*, Paris, PUF, 1991.

La situazione suscitò tensioni al momento dell'indipendenza, in quanto la Lettonia e l'Estonia definirono in modo restrittivo i loro diritti della nazionalità.

La difficoltà di accesso alla nazionalità dette luogo a contestazioni da parte della minoranza russofona. I Russi sono presenti in misura più consistente in Estonia; Tallin, la capitale dell'Estonia, conta attualmente il 42% di Russi. La presenza russa è più evidente nelle grandi città ed in prossimità delle frontiere russe.

A detta di Pascal Marchand “... *la façade baltique est de la sorte bien plus qu'un point sensible pour la diplomatie russe. Ce qui s'y passe a une résonance profonde dans toutes les couches de la société, car c'est le berceau de la culture russe*”<sup>36</sup>.

Pietroburgo, con la sua maestosa e tragica bellezza è l'emblema di tutte le inquietudini e le contraddizioni della storia della Russia<sup>37</sup>.

## **7. L'oblast di Kaliningrad. Il rapporto con la Polonia.**

Un elemento importante per la Russia nello spazio del Baltico è l'*oblast* di Kaliningrad, considerata come 'un'isola russa' nel cuore dell'Europa<sup>38</sup>.

L'enclave di Kaliningrad si estende su più di 15.000 chilometri, ed è separata, a partire dal 1991, dal resto della Repubblica russa tramite la Lituania e la Bielorussia. Si compone di circa un milione di abitanti, l'80% dei quali sono di origine russa.

Prima del 1945 Kaliningrad era denominata Königsberg, ed era la capitale in cui era stata proclamata la monarchia degli Hohenzollern, della Prussia orientale. Un terzo, a settentrione di questa regione germanica, fu posto, in conseguenza degli esiti del Secondo conflitto mondiale, sotto amministrazione provvisoria sovietica, in conformità con gli accordi di Yalta e di Potsdam, ma in realtà fu annessa di fatto da Stalin; alla Polonia fu assegnata la restante Prussia orientale, in virtù delle intese di Helsinki.

---

<sup>36</sup> Vedi P. MARCHAND, *Géopolitique de la Russie*, Paris, Ellipses Éditions, 2007.

<sup>37</sup> Vedi V. STRADA, *Pietroburgo capitale europea*, in *EuroRussia. Letteratura e cultura da Pietro il Grande alla Rivoluzione* cit., cap. IV, p. 49 ss.

<sup>38</sup> Vedi particolarmente F. TETART, *Kaliningrad, une île russe au cœur de l'Union européenne*, in *Diplomatie*, n. 7, 2004 ; vedi anche A. LECLERCQ, *La Russie, puissance d'Eurasie* cit., pp. 376 ss.

Costituendo ormai, con la sua regione, un *oblast* della Repubblica socialista federativa sovietica, la città, nel 1946, fu denominata Kaliningrad, in onore di Kalinin, allora Presidente del Presidium del Soviet supremo. Divenuta Quartier generale della Flotta del Baltico in epoca sovietica, Kaliningrad fu preclusa agli stranieri, ed ogni traccia del suo passato tedesco fu cancellata, ad eccezione delle onoranze rese al suo cittadino più illustre, Immanuel Kant.

Dopo l'implosione dell'URSS, a Kaliningrad venne istituita una 'zona economica speciale', nel 1993; i risultati conseguiti non furono però dei migliori, poiché un'economia criminale assunse, nella enclave, proporzioni inquietanti nel decennio successivo.

In previsione dell'integrazione all'Unione europea degli Stati vicini, si pose il problema della libertà di circolazione degli abitanti dell'*enclave*. Ciò dette luogo ad un accordo tra Mosca e Bruxelles, al fine della messa a punto di un documento di transito atto a facilitare il trasferimento degli abitanti dell'*enclave* verso la Russia.

Pure nella considerazione di un certo potenziale economico di cui dispone (ambra, petrolio, legname), e delle infrastrutture portuali ereditate dall'epoca sovietica, l'*enclave* di Kaliningrad non sembra rivestire, sul piano economico, un'importanza fondamentale per la Russia, se non in quanto zona di collegamento tra la Russia e l'Europa.

Verso la metà degli anni '90 la proposta russa di creare un "corridoio extra-territoriale" tra Kaliningrad e la Bielorussia, attraverso la Polonia, aveva suscitato sconcerto e diffidenza in Polonia. La diplomazia russa, da parte sua, aveva appalesato una certa inquietudine nei confronti della politica polacca, soprattutto per quanto riguarda il caso dell'Ucraina. Momenti di vera e propria ostilità si ebbero nel 2004, e nel 2013-2014, quando l'Ucraina manifestò apertamente tendenze pro-occidentali sostenute dalla Polonia, che è stata il primo Paese a riconoscere l'indipendenza del nuovo Stato ucraino nel 1991.

Le relazioni tra l'Ucraina e la Polonia non sono però sempre state delle migliori. Come si è già detto, nel corso e all'indomani della Seconda guerra mondiale, crimini di massa furono commessi dall'una e dall'altra parte. Basti ricordare i massacri della Volinia e della Galizia orientale perpetrati nel 1943 dai nazionalisti ucraini sulla popolazione polacca, e l'azione di 'purificazione' etnica posta in essere contro gli Ucraini dalla polizia politica comunista polacca nel 1945. In proposito va comunque considerato, anche alla luce del Partenariato strategico, e poi del Partenariato orientale nel quadro della Politica europea di vicinato (PEV), elaborata nell'ambito dell'Unione europea, che gli ostacoli derivanti da memorie dolorose del passato vanno

rimossi, così come le diffidenze reciproche tra Stati facenti parte del medesimo contesto territoriale del continente europeo<sup>39</sup>.

**8. I contrastati e contrastanti rapporti tra l'Ucraina dell'Est e quella dell'Ovest. A) Il blitzkrieg russo in Crimea nel marzo 2014. Gli eventi che hanno condotto all'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia. B) Le sanzioni diplomatiche ed economiche nei confronti della Russia. La complessità della situazione.**

Il contrasto, poi degenerato in un vero e proprio conflitto, tra l'Ucraina dell'Est e quella dell'Ovest, è oggi all'attenzione della diplomazia e dell'opinione pubblica internazionale. Il confronto tra le due 'anime' dell'Ucraina, in bilico tra due opposte tendenze nel rapporto con la Russia (tesa a salvaguardare le sue zone di influenza), si rivela pericoloso per la coesione e l'identità dell'Europa, che appare sempre più incerta e disorientata sul piano internazionale.

A) È innegabile che il c.d. *blitzkrieg* russo, condotto in marzo 2014, e conclusosi con l'annessione della penisola di Crimea alla Federazione russa, così come l'istigazione – vera o presunta – della Russia a manifestazioni separatiste nell'est dell'Ucraina, rappresentano una 'sfida globale' lanciata al sistema di sicurezza europeo e mondiale. A questa sfida la comunità internazionale non ha saputo dare risposte coerenti e condivisibili. In ambito diplomatico internazionale si è sostenuta l'opportunità di "ripensare non soltanto la filosofia delle relazioni bilaterali Mosca-Kiev, ma anche l'intero sistema delle relazioni Russia-Occidente"<sup>40</sup>. Al di là delle questioni circa l'opportunità o meno di elaborare nuove sanzioni, suscettibili di ostacolare gli scambi e di danneggiare, sul piano relazionale ed economico, non solo la Russia, ma l'intero contesto europeo, si tratta ora di definire un

---

<sup>39</sup> Vedi, per varie notazioni, G. MINK, *Retour dans le concert des nations*, in *La Pologne au cœur de l'Europe, Questions internationales*, n. 69, p. 16 ss. Per quanto concerne la "politica europea di vicinato" (PEV), vedi E. KULESZA, C. LEQUESNE, *La Pologne au sein de l'Union européenne*, in *La Pologne au cœur de l'Europe* cit., p. 24 ss.

<sup>40</sup> M. PACHKOV, *Le conflit ukrainien-russe vu de Kiev*, in *Politique étrangère*, Été 2014, p. 81 ss.

nuovo approccio rispetto all'attuale Federazione russa, la quale sembra fortemente influenzata dai miti di un passato imperiale ormai estinto. In ogni caso, la Russia non può imporre unilateralmente la sua volontà nella definizione di rapporti coinvolgenti altri Paesi dell'Europa democratica e liberale.

Per quanto concerne la Crimea, il comportamento della Russia è apparso ancorato all'idea di 'un diritto di conquista' storicamente acquisito. L'espansione dell'Impero russo fino al Mar Nero al termine del XVIII secolo, è stata considerata, nella storiografia russa, come un fatto positivo, come '*un combat civilisateur*'<sup>41</sup>. Anche in epoca sovietica la storiografia ufficiale poneva in risalto, in una prospettiva marxista, il carattere "*progressiste*" della politica russa.

Considerando l'effettiva situazione della Crimea sul piano etnico, e nell'ottica delle nazionalità rappresentate nella penisola, va notato che i Russi costituiscono la maggioranza della popolazione, e che la popolazione ucraina stanziata in Crimea è russofona, almeno in gran parte. Ciò emerge anche dal *referendum* popolare all'uopo convocato per legittimare l'annessione, considerata contraria al diritto internazionale, in quanto lesiva della sovranità e dell'integrità territoriale di uno Stato indipendente quale l'Ucraina.

Gli eventi, in Crimea, si sono succeduti con rapidità. Nel corso di appena tre settimane, più precisamente dal 1° marzo 2014 – data dell'autorizzazione da parte del Consiglio della Federazione a introdurre truppe in Ucraina – al 21 marzo (data della incorporazione della Crimea e del porto di Sebastopoli nella Russia) il fatto si è compiuto, suscitando stupore e reazioni contrastanti a livello internazionale. In un breve lasso di tempo le Forze russe hanno occupato il territorio della Crimea e la città di Sebastopoli, hanno bloccato le installazioni militari, la flotta ucraina, le infrastrutture di trasporto, ed hanno cancellato lo spazio mediatico. È stato poi adottato un Atto con cui è stata decisa l'indipendenza della penisola dall'Ucraina, per integrarla alla Federazione russa. A tal fine sono state votate leggi *ad hoc*. Il governo autoproclamatosi in seguito all'occupazione russa ha cambiato a due riprese la data prevista per l'organizzazione del *referendum*, che fu annunciato inizialmente per il 25 maggio, ma fu poi anticipato.

Gran parte degli Stati d'Europa e del mondo si sono rifiutati di riconoscere la legittimità di tale *referendum*, tenuto "sotto la minaccia dei fucili"<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Vedi Y. LEBEDYNSKY, *La Crimée, des taures aux tatars* cit., p. 195.

<sup>42</sup> M. PACHKOV, *Le conflit ukraine-russe vu de Kiev* cit., p. 81 ss.

Di fronte alle reazioni internazionali nei confronti del *blitzkrieg* russo in Crimea, che ha cambiato radicalmente l'impostazione e la definizione dei rapporti tra la Russia e l'Ucraina (ed anche tra l'Occidente e la Russia), le Autorità del Cremlino si sono affrettate a precisare che l'80% degli abitanti della Crimea era, in realtà, favorevole ad un rientro della penisola nell'ambito russo. Il governo di Kiev, per quanto concerne le modalità dell'acquisizione, era, ovviamente, di opinione diversa.

**B)** La Russia, in conseguenza del *blitzkrieg* di Crimea, ha dovuto subire una serie di sanzioni diplomatiche ed economiche da parte dei Paesi dell'Occidente e delle organizzazioni internazionali; ha perduto il suo ruolo nell'ambito dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e del G8. Anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha denunciato il comportamento aggressivo della Russia in Crimea.

Va comunque rilevata, nel 'caso Crimea', l'incapacità dei sistemi di sicurezza internazionali – quali l'ONU e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) – di gestire adeguatamente la crisi, e di reagire con realismo e coesione alla sfida posta dal 'nodo crimeano'.

Il meccanismo di sicurezza collettiva della comunità internazionale, rappresentato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, è stato bloccato dal veto russo.

La Russia appare in effetti intesa a rafforzare la sua influenza nelle regioni dell'Est e del Sud dell'Ucraina, a mantenere la sua pressione energetica sull'Ucraina, e a ridefinire i fondamenti giuridici delle sue relazioni con Kiev, ivi compreso il posizionamento della Flotta russa nel Mar Nero<sup>43</sup>.

Il dialogo è iniziato, se pure con difficoltà. In ogni caso, non sembra facile uscire definitivamente dalla crisi attraverso semplici discussioni bilaterali tra Russia e Ucraina. Prioritaria è comunque la fine del sostegno della Russia ai separatisti dell'Est dell'Ucraina, oltre che, ovviamente, la cessazione del dislocamento delle truppe russe ai confini<sup>44</sup>. Non si può ignorare che l'instabilità e la complessità della situazione sono aggravate da pressioni

---

<sup>43</sup> Il 4 marzo 2014, in occasione di un incontro con alcuni esponenti della stampa, il Presidente russo Vladimir Putin, a proposito dell'Ucraina e delle sue vicende storiche, ha dichiarato che "come in seguito alla caduta dell'Impero russo dopo la Rivoluzione del 1917, si è formato un nuovo Stato, con cui non abbiamo firmato alcun accordo vincolante".

<sup>44</sup> Vedi M. PACHKOV, *Le conflit ukraine-russe vu de Kiev* cit., p. 81 ss.

esterne, occasionate da interessi vari, sia geo-strategici che economici. Non sono da sottovalutare, nei rapporti russo-ucraini, anche gli aspetti religiosi, che sono suscettibili di fomentare attriti tra la Chiesa ortodossa ucraina ed il Patriarcato di Mosca. Per il Patriarcato di Mosca, politicamente vicino al Presidente russo Putin ed alle Forze governative russe, l'idea di riconoscere una Chiesa ortodossa ucraina, sottratta al potere ed al controllo del Patriarcato di Mosca, per radicarla a Kiev, non sembra accettabile, almeno alla luce degli avvenimenti attuali della Russia.

Cosicché oggi la situazione ecclesiale in Ucraina è complessa giacché sono presenti più chiese legate all'ortodossia ed altre in comunione con Roma.

Dopo il 1991, al momento della proclamazione dell'indipendenza dell'Ucraina la chiesa ortodossa ucraina ha subito uno scisma fomentato dal movimento che voleva la chiesa ucraina indipendente dal patriarcato moscovita, movimento guidato dal metropolita Filarete, ridotto allo stato laicale e scomunicato dalla Chiesa ortodossa ucraina autonoma nell'ambito del patriarcato moscovita. Questa chiesa autoproclamatasi autocefala, non riconosciuta come tale dalle altre chiese ortodosse si è scissa in due: Chiesa ortodossa ucraina autocefala, l'una, Chiesa ortodossa Patriarcato di Kiev (1995), l'altra. Queste chiese godono della protezione del governo attuale ucraino<sup>45</sup>.

Parte della gerarchia e dei fedeli è invece rimasta nella chiesa ortodossa di obbedienza moscovita, come chiesa autonoma dal 1991, sotto il Metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Il desiderio per ogni nazione di costituire una propria chiesa nazionale libera da interferenze esterne è stato il motivo ispiratore e conduttore della creazione delle chiese autocefale, un desiderio che trova, come ho rimarcato, un fondamento dell'ecclesiologia ortodossa che vede le chiese legate ai propri stati e che considera l'importanza della sede episcopale religiosa connessa all'importanza civile della città; ogni chiesa è l'espressione della tradizione culturale e religiosa di ogni etnia e quindi di ogni Stato nazionale indipendente; questa tesi (*filetismo*) in linea di principio è stata respinta da Costantinopoli già nel lontano 1872 con implicito riferimento alla rivendicata autocefalia della Chiesa bulgara, ma di fatto, poi, fu accettata anche da Costantinopoli, Cfr. E. MORINI, *Gli ortodossi, L'Oriente dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 2002 p. 42.

<sup>46</sup> Sulla questione rinvio a G. GRIGORITA, *L'orthodoxie entre autonomie et synodalité, les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales actuelles*, in V. PARLATO, *Cattolicesimo e ortodossia* cit., p. 159 s.

A questo si aggiunge che la Chiesa greco-cattolica ucraina (più di 4.000.000 di fedeli) è una Chiesa di rito orientale e di lingua liturgica ucraina, presente in Ucraina e in altri paesi del mondo; essa ha per primate l'Arcivescovo maggiore di Kyïv-Halyč.

### 9. *Considerazioni conclusive.*

Con la fine dell'Unione sovietica vaste formazioni territoriali segnate dalla multinazionalità sono emerse ponendo, tra l'altro, la questione dell'identità della nuova Federazione russa, sorta dalle ceneri dell'URSS. Tale Federazione, pur essendo composta per l'80% di Russi, annovera nel suo ambito diverse minoranze etniche – tra cui turchi e caucasici – stanziate da lunga data nella regione del Volga o nel Nord del Caucaso.

L'integrazione di questi gruppi di minoranze – in gran parte musulmane, ma anche buddiste – si è rivelata spesso difficile, in presenza di una schiacciante maggioranza russa ortodossa.

Considerata Chiesa di Stato sino al 1917, poi barbaramente perseguitata in epoca sovietica, la Chiesa ortodossa russa, oggi risorta e ricostituita, deve tenere conto del carattere multietnico e multiconfessionale della Russia, come dei progressi della secolarizzazione, ai fini della definizione degli ambiti e dell'intensità della sua influenza.

Il metropolita Kyrill, succeduto ad Alessio II nelle funzioni di Patriarca, ha affermato in linea di principio che “*la Russie est un Pays orthodoxe sur le territoire duquel vivent des minorités nationales et religieuses*”, ma che essa deve essere considerata “*la communauté unique de la foi orthodoxe*”<sup>47</sup>.

Nel rapporto con le altre Chiese ortodosse dei Paesi vicini – quali l'Ucraina e la Bielorussia – viene quindi anteposto il ruolo della Russia, che è stata definita da Vladimir Putin, nel settembre 2005, al Monte Athos, in Grecia, ‘una Potenza ortodossa’, anche in quanto vettore di moralizzazione della società, e quale strumento atto a veicolare i valori spirituali della Russia<sup>48</sup>. Resta da considerare il problema dei rapporti della ortodossia russa nel quadro dei programmi di “costruzione europea” in divenire<sup>49</sup>, il quale

<sup>47</sup> Vedi A. LECLERCQ, *La Russie, puissance d'Eurasie* cit., p. 46.

<sup>48</sup> Vedi A. LECLERCQ, *La Russie, puissance d'Eurasie* cit., p. 47.

<sup>49</sup> P. PACOM, *L'Église orthodoxe face à ou dans la construction européenne?*, Paris, Collège Interarmées de Défense, 2007.

rientra tra i dilemmi del futuro, come quello che attiene ai rapporti con la Chiesa cattolica.

Forte della sua potenza e delle sue potenzialità nel quadro euro-asiatico, la Russia si trova oggi a doversi confrontare con le grandi sfide del secolo XXI, e con le incertezze e le contraddizioni provenienti dalle sue zone di influenza.

La crisi ucraina ed il ‘nodo crimeano’ sono apparsi agli occhi dell’opinione pubblica internazionale come un ‘disastroso malinteso’<sup>50</sup>, cagionato da visioni contrastanti, nel quadro europeo e mondiale, sia per quanto concerne i rapporti della Russia con l’Europa, sia per quel che riguarda la posizione della Russia nello scacchiere internazionale.

La Russia è certamente consapevole delle grandi sfide che la attendono in quanto ‘Potenza eurasiatica, a contatto con molteplici culture, cui può apportare il suo contributo di conoscenze e di esperienze maturate nel corso di secoli di potere imperiale, che va però adeguato alle esigenze del mondo contemporaneo.

---

<sup>50</sup> P. Lefort, *La crise ukrainienne de le malentendu européen*, in *Politique étrangère*, Été 2014, p. 110.

FABIO FEDE – STEFANO TESTA BAPPENHEIM

*LO SCIoglimento DEI PARTITI ANTISISTEMA  
IN UN'OTTICA COMPARATA*

SOMMARIO: 1. La Turchia – 2. La Francia – 3. La Germania – 4. La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo – Conclusioni

## **Introduzione**

L'attuale, crescente diffusione in tutta Europa di partiti 'antisistema' evidenzia la permanente e costante rilevanza di questo tema<sup>1</sup> che, quantunque non di nascita recente, essendo stato già da lungo tempo oggetto di studio e riflessione da parte della dottrina, resta di strettissima attualità, come dimostrano i molteplici interventi del BVerfG relativamente al Partito neonazista, che negli ultimissimi anni, dopo il 2 BvE 11/12, si sono susseguiti e moltiplicati: 2 BvE 4/13, del 17 settembre 2013; 2 BvB 1/13, del 28 gennaio 2014; 2 BvE 4/13, del 25 febbraio 2014; 2 BvE 3/12, del 6 maggio 2014; 2 BvE 2/14, del 15 luglio 2014.

Tutto ciò dimostra la giusta importanza di studiare “qual è la nozione e il contenuto del diritto alla sicurezza di cui ogni ordinamento si fa, esplicitamente o implicitamente, carico, anche in assenza di espresse proclamazioni costituzionali”<sup>2</sup>.

Ci si deve chiedere innanzitutto se questa libertà possa e debba essere

---

<sup>1</sup> Cfr., per una panoramica sul tema, più generale, dei partiti antisistema, I. NICOTRA, *Democrazia convenzionale e partiti antisistema*, Giappichelli, Torino 2007; S. CECCANTI – D. TEGA, *La protezione della democrazia dai partiti antisistema: quando un'esigenza può diventare un'ossessione*, in AA.VV., *Democrazie protette e protezione delle democrazie*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 37 ss.

<sup>2</sup> G. GUIDI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo tra libertà e autorità*, in *Percorsi costituzionali*, 2008, 1, p. 109.

offerta anche a chi si proclami *expressis verbis* suo avversario e non nasconda il proposito di eliminarla, una volta giunto al potere.

Tutti i cittadini, infatti, hanno diritto – *theorica facie* – ad opporsi al sistema politico esistente, esercitando il proprio diritto all’opposizione, cosa comunque diversa dal diritto di resistenza<sup>3</sup>.

Superato un certo limite, quest’opposizione potrebbe costituire *in se ipsa* una minaccia concreta per la sicurezza dello Stato<sup>4</sup>?

La possibilità, in un sistema democratico, di procedere allo scioglimento di un partito antisistema è stata dibattuta in dottrina<sup>5</sup>. Tocqueville notava che “non possiamo nascondervi che l’illimitata libertà di associazione, in politica, è, fra tutte le libertà, l’ultima che un popolo possa sopportare: se non lo fa cadere nell’anarchia, essa gliela fa sempre rasentare”<sup>6</sup>.

Kelsen, dal canto suo, considera i partiti politici come “uno degli elementi più importanti della democrazia reale”, constatando come ogni questione politica abbia un certo numero di risposte possibili, differenti se non opposte, sicché, ove queste non venissero ben definite e strutturate, il dibattito non sarà possibile, poiché, nel caos, la volontà generale non potrebbe emergere.

<sup>3</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Giappichelli, Torino 2011.

<sup>4</sup> “*Si la liberté se ramène forcément par le jeu des nécessités de la politique et des lois de la société à ce cadre, soyons au moins conscients que nous formulons ainsi l’invers même de la liberté. Car que signifie une liberté qui n’est pas celle de remettre en question des normes et des limites? Que signifie une liberté qui n’est pas aussi la possibilité d’être contre? Que signifie une liberté qui n’est pas reconnaissante de la liberté de l’autre, contre laquelle on se heurte et peut-être qui vous combat, et peut-être risque de détruire votre liberté? Que signifie une liberté qui est une pratique normalisée, dont les résultats sont connus d’avance? Que signifie une liberté qui ne comporte pas des risques et qui ne se heurte pas à son inverse? Que signifie une liberté qui n’est pas l’affrontement à la nécessité, et donc, dans le cadre politique, un combat contre l’ennemi de ma liberté?*”, P. ESPLUGAS, *L’interdiction des partis politiques*, in *RFDC*, XXXVI, 1999, p. 677.

<sup>5</sup> V. J.J. ROUSSEAU, *Du contrat social*, II, 3; M. OSTROGORSKI, *La démocratie et les partis politiques*, Seuil, Paris 1979; B. LANZ, *Positivismus, Werterelativismus und Demokratie bei Hans Kelsen*, Lanz, Berlin 2007; A. SOMEK, *Soziale Demokratie: Jean Jacques Rousseau, Max Adler, Hans Kelsen und die Legitimität demokratischer Herrschaft*, Verlag Österreich, Wien 2001; H. DREIER, *Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen*, Nomos, Baden Baden 1986.

<sup>6</sup> A. DE TOCQUEVILLE, *Scritti politici*, p. 38.

Per questa ragione, dunque, onde trionfi una risposta fra le varie possibili, i cittadini che la sostengono debbono imperativamente raggrupparsi, giacché il singolo individuo che restasse isolato non potrebbe acquisire nessuna influenza reale sulla formazione della volontà generale.

Secondo Kelsen, la democrazia ha per conseguenza inevitabile la costituzione di uno Stato di partiti (*Parteienstaat*), ciò che è uno degli aspetti maggiormente innovatori del pensiero kelseniano.

Con il *Parteienstaat* si rompe radicalmente con lo schema classico; infatti, lungi dall'essere un ostacolo/filtro fra il popolo sovrano e le istituzioni, i partiti politici sono una cinghia di trasmissione, la quale permette una relazione nei due sensi.

Grazie ai partiti politici l'individuo non è più isolato, e può così influenzare la volontà generale, e, nel senso inverso, grazie all'intermediazione dei partiti l'individuo è informato dei grandi dibattiti, il che gli permette di formarsi un'opinione e di partecipare alla costruzione della volontà generale.

L'individuo isolato non può esercitare alcuna influenza, però il partito politico può fargli acquistare un'influenza reale sulla formazione della volontà generale, e ciò costituisce una delle funzioni proprie dei partiti<sup>7</sup>.

Quest'ultimo elemento influenzerà Carl Schmitt, che, nella *Teoria della Costituzione*, scrive: "Non c'è democrazia senza partiti, ma unicamente perché non c'è democrazia senza opinione pubblica e senza il popolo continuamente presente"<sup>8</sup>.

Quantunque volesse basare la democrazia sui partiti, però, Kelsen era consapevole del fatto che essi non hanno sempre un funzionamento interno democratico.

Per Kelsen il *Parteienstaat* può funzionare democraticamente solo se il funzionamento democratico è assicurato all'interno dei partiti, il cui ruolo è essenziale per la democrazia.

---

<sup>7</sup> Cfr. R. PELLOUX, *Les partis politiques dans les constitutions d'après-guerre*, in RDP, 1934, pp. 242 ss.; W. VITZTHUM, *La démocratie des partis politiques en Allemagne*, in RFDC, 1996, pp. 408 ss.; P. AVRIL, *Essais sur les partis politiques*, Payot, Paris 1990, pp. 110 ss.

<sup>8</sup> Cfr. G. STELLA, *Parlamentarismo e governabilità in Carl Schmitt*, in *Lo Stato*, 1/2012, pp. 98 ss. Occorre, peraltro, ricordare che Kelsen viveva l'esperienza del *Parteienstaat* austriaco, ossia di quello che poteva considerarsi il sistema di partiti più forte all'epoca in Europa, mentre Schmitt osservava la fenomenologia partitica disgregatrice della Germania di Weimar.

Fin dalla nascita della Repubblica di Weimar, l'idea di mettere al bando i nemici della Costituzione fu un punto centrale di Carl Schmitt, che ne parla già nel suo libro del 1921 sulla dittatura<sup>9</sup>, ove rimprovera ai costituenti weimariani di non aver preso nella dovuta considerazione il pericolo del nemico politico, dimenticandosi così di proteggere la Repubblica di Weimar dagli avversari della democrazia. Il 1932 lo vede sostenere nuovamente, in *Legalità e legittimità*, la tesi del bando dei partiti antisistema.

Descrivendo la situazione di Weimar, Schmitt sostiene la proibizione dei partiti politici 'nemici dello Stato o della Costituzione': secondo lui, infatti, non si deve concedere l'eguaglianza delle *chances* a chi non la lascerebbe ad altri, sicché si dovrebbe impedire di beneficiare di questo principio a chi non si è sicuri che l'applicherà a propria volta, qualora raggiungesse il potere.

Questa tesi della proibizione dei partiti anticostituzionali si basa su un'analisi machiavellica della politica, ed è illustrata dalle due espressioni di 'vantaggio politico' e di 'plusvalore politico'.

La teoria di Schmitt lo induce a privilegiare la sicurezza sulla libertà dei partiti, ciò che influenzerà profondamente la dottrina tedesca.

Infatti, una società democratica deve pretendere che tutti i gruppi politici seguano il suo modello, ed adottino valori democratici?

Cosa può fare uno Stato liberale che si proclama democratico per difendersi?

La questione è di lunga data, come dimostra il fatto che, pur con tutte le differenze del caso tra la democrazia degli antichi e quella dei moderni, già l'antica Atene, ritenendo che il sistema democratico costituisse un bene del più alto valore e che concretasse i valori morali e spirituali della città, vedeva la repubblica come l'unica soluzione politica concepibile. Per questo prese provvedimenti contro ogni tentativo di rovesciare il sistema.

Un decreto di Demofanto, del 410 a.C., per esempio, prevede che "se qualcuno rovesciasse il Governo democratico di Atene, potrà essere ucciso impunemente, i suoi beni confiscati e la loro decima parte consacrata a Minerva. Chiunque lo ucciderà o consiglierà di ucciderlo, sarà considerato innocente. Che tutti gli Ateniesi giurino sulle vittime immolate di non lasciar vivere il colpevole, e che il giuramento sia questo: «Ucciderò con le mie stesse mani, se potrò, chi rovescerà la democrazia ad Atene; chi rivestirà

---

<sup>9</sup> C. SCHMITT, *Die Diktatur: von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf*, Duncker & Humblot, Berlin 1921.

una carica quando la democrazia sarà rovesciata; chi si proclamerà tiranno o aiuterà qualcun altro a diventare tiranno. Se un altro lo uccidesse, io lo giudicherò innocente davanti agli dèi ed ai demoni, come chi avesse ucciso in guerra un nemico di Atene. Parlerò, agirò, e voterò per far vendere tutti i suoi beni e far dare la metà del ricavato a chi l'avesse ucciso. Se un uomo morisse uccidendo o tentando di uccidere un tiranno, onorerò la sua memoria e sarò estremamente generoso verso i suoi figli; agirò per lui come si è fatto per Armodio, Aristogitone ed i loro discendenti». Che tutti gli Ateniesi prestino questo giuramento prima delle feste di Bacco, facendo sacrifici ed invocando su chi lo rispetterà ogni abbondanza, e su chi lo violerà la rovina per lui e per i suoi discendenti”<sup>10</sup>.

Col tramonto delle monarchie assolute la problematica si ripropone.

Ad essa gli Stati liberali fin dall'inizio rispondono con normative *ad hoc*, a partire dagli Stati Uniti, con le leggi contro l'attività antipatriottica emanate durante la Guerra d'Indipendenza<sup>11</sup>, l'*Alien and Sedition Act* del 1789, le disposizioni negli statuti comunali che disponevano l'esclusione dei partiti antisistema dalle elezioni municipali<sup>12</sup>.

In Inghilterra si può vedere l'*Unlawful Oath Act* del 1797 e del 1812, l'*Unlawful Societies Act* del 1799, il *Seditious Meeting Act* del 1817.

In Francia una legge del 1798, che vietava ogni associazione e partito politico.

In Germania i §§ 128 e 129 del codice penale del 15 maggio 1871, che, non abrogati dal III Reich, risalivano peraltro, passando per il codice penale prussiano del 14 aprile 1851, all'Editto prussiano del 1798<sup>13</sup>, nonché poi la legge per la protezione del Reich del 22 luglio 1922, che, al § 7 comma 4, vietava i gruppi ed i partiti che avessero lo scopo di rovesciare la forma costituzionale repubblicana stabilita del Reich o di altri Paesi.

In Cecoslovacchia la legge del 19 marzo 1923, sulla protezione della Repubblica, che vietava la costituzione di associazioni o partiti aventi lo scopo di rovesciare la forma costituzionale dello Stato.

<sup>10</sup> ANDOCIDE, *I misteri*, SEI, Torino 1964, nn. 96/8.

<sup>11</sup> THOMPSON, in *Law Review*, 3, III, pp. 81 ss. e 171 ss.

<sup>12</sup> Come in Tennessee, Indiana, Delaware, Arkansas: v. R.G. SWING, *Forerunners of American Fascism*, Brown, New York 1935, pp. 162 ss.; H.A. STEINER, *Fascism in America?*, in *Am. Pol. Science Review*, 1935, 29, pp. 826 ss.

<sup>13</sup> V. M. LIEPMANN, *Kommunistenprozesse*, Drei Masken Verlag, München 1928, pp. 308 ss.

In Lituania la legge dell'8 febbraio 1934; o, infine, in Finlandia la legge del 23 gennaio 1931.

Uno Stato democratico di derivazione liberale si trova di fronte ad un dilemma fondamentale. Come può limitare, o vietare, l'attività politica di un partito che, malgrado persegua finalità sovversive ed antisistema, eviti con cura di proclamare queste sue intenzioni?

Hitler dopo il fallimento del putsch del 1923 pensò d'agire attraverso un partito politico legale, perfettamente rispettoso delle leggi, almeno in apparenza, ciò che impedì al Governo ed ai tribunali d'agire, giacché ritennero di non poter rifiutare al partito nazista l'attività politica nelle istituzioni democratiche senza violare i principi fondamentali dello Stato democratico di derivazione liberale<sup>14</sup>.

Di norma, un Partito è sciolto sulla base d'una norma legislativa generale. Infatti lo scioglimento non è pronunciato contro uno specifico partito, bensì contro ogni partito che rientri nelle previsioni generali ed astratte della legge. È il caso delle leggi anticomuniste finlandesi degli anni '30, che non menzionavano espressamente i comunisti, benché nessuno ignorasse che l'obiettivo fosse proprio la Terza Internazionale.

Si può citare al riguardo anche:

– l'Austria, che ha sciolto per via amministrativa il Partito comunista (ordinanza governativa del 26 maggio 1933), quello nazista (il 19 giugno 1933) e quello socialista (il 12 febbraio 1934);

– il Cile (legge del 1937 sull'ordine pubblico, che ha sciolto il Partito comunista);

– in Svizzera: fu proposto lo scioglimento del Partito comunista (proposta di legge federale del 1936), ma, di fatto, furono approvati provvedimenti al riguardo soltanto nei cantoni di Neuchâtel (legge del 23 febbraio 1937, confermata con referendum il 25 aprile 1937) e di Ginevra (legge dell'aprile 1937, confermata con referendum il 13 giugno 1937)<sup>15</sup>;

---

<sup>14</sup> Non si ricordarono, in questo frangente, delle disposizioni speciali prese da Bismarck per sciogliere *ex lege* il Partito socialista, con la famosa legge del 21 ottobre 1878 (in *RGBl*, 1878, pp. 351 ss.), la quale metteva puramente e semplicemente il Partito socialista fuori legge, colpendo con sanzioni severe, che arrivavano fino ad anni di lavori forzati, ogni successiva attività dei suoi membri.

<sup>15</sup> V. Z. GIACOMETTI, *Verfassungsrecht und Verfassungspraxis*, in *FS Fleiner*, Polygraphischer Verlag, Zurich 1937, pp. 45 ss.

– nel Lussemburgo una legge contro i partiti antisistema è stata bocciata per via referendaria (legge del 25 aprile 1937, referendum dell'8 giugno 1937).

La legge cecoslovacca del 25 ottobre 1933<sup>16</sup> specifica, in termini generali ed astratti, i presupposti per la sospensione o lo scioglimento: se con le proprie attività il partito minaccia gravemente “l'indipendenza, l'unità costituzionale, l'integrità, la forma repubblicana democratica o la sicurezza della Repubblica cecoslovacca”.

Questa legge s'applica non solo “ad un partito politico regolarmente organizzato, ma ad ogni specie di gruppo, associazione o movimento politico” (art. 20). Essa impedisce anche ogni tentativo di ricostituzione del partito disciolto, sotto qualsiasi altro nome o forma, assumendo, come elemento caratterizzante, la partecipazione dei dirigenti del vecchio partito a quello nuovo (art. 1, comma 2).

Molto precisa è anche la definizione di partecipazione ad un partito antisistema.

Non ne sono membri, infatti, soltanto le persone ufficialmente iscritte, ma anche tutte quelle che ne hanno fatto parte, o ne sono state simpatizzanti, nei sei mesi precedenti al decreto di scioglimento (art. 20, comma 2).

I membri d'un partito disciolto eletti in Parlamento prima della dissoluzione perdevano automaticamente il mandato parlamentare, venendo considerati dimissionari *ex officio* (art. 16).

Una soluzione parzialmente simile fu adottata in Olanda.

La legge costituzionale del 9 aprile 1937, modificativa dell'art. 86 della Costituzione, infatti, non ha introdotto un sistema di scioglimento dei Partiti antisistema, ma ha previsto la decadenza dei rappresentanti eletti nei due rami del Parlamento ed in tutte le assemblee elettive provinciali e comunali. Inoltre, ogni eletto che, nel corso del suo mandato, avesse espresso opinioni politiche tendenti a modificare l'ordine costituzionale avrebbe potuto essere dichiarato decaduto da una commissione di tre persone, proposte dalla Camera.

La Costituzione olandese prevedeva, però, che le modifiche costituzionali approvate dai due rami del Parlamento entrassero in vigore solo dopo

---

<sup>16</sup> V. P. HARTMANN, *Das Gesetz gegen politische Parteien*, in *Prager Archiv für Gesetzgebung und Rechtssprechung*, 15, 1933, pp. 1133 ss.; F. ADLER, *Verfassungsrechtliche Bemerkungen zum Gesetz über die Einstellung und Auflösung politischer Parteien*, in *Prager Jur. Zeit.*, 14, 1934, pp. 383 ss.

ratifica, da parte di una maggioranza dei due terzi delle due Camere dopo le successive elezioni politiche (artt. 197-199)<sup>17</sup>.

Si rileva che quasi nessuna delle leggi che permettevano lo scioglimento dei partiti antisistema prevedeva qualche sanzione contro i loro membri. Fa eccezione la legge cecoslovacca, per cui dopo la dissoluzione d'un partito era assolutamente vietata per i suoi dirigenti qualunque altra attività politica. Il divieto colpiva parimenti le organizzazioni satelliti del partito disciolto, come imprese commerciali o finanziarie in genere, società sportive o culturali. Era vietato stampare giornali o qualunque altro tipo di pubblicazione riconducibile al partito disciolto.

I suoi dirigenti avrebbero potuto essere oggetto di severe restrizioni alla libertà personale, quali il controllo permanente della corrispondenza, la residenza obbligata od il divieto di residenza in determinate città, e la sorveglianza delle forze di polizia.

Questa legge, indubbiamente assai severa, se può forse essere compresa alla luce del particolare contesto geopolitico in cui si trovava la Cecoslovacchia nel 1936, ha un'ulteriore particolarità: non fu mai sottoposta a giudizio di costituzionalità, nonostante i rimedi costituzionali disposti in tal senso<sup>18</sup>.

Troviamo una normativa contro i partiti antisistema anche nel codice penale dell'Unione Sovietica, che, individuato all'art. 1 lo scopo della normativa penale nella "difesa dello Stato socialista degli operai e dei contadini, e dell'ordine legale costituito", all'art. 58, comma 11, punisce il fatto di

---

<sup>17</sup> Ma le elezioni del 26 maggio 1937 videro la netta sconfitta della maggioranza uscente, sicché il 20 ottobre 1937 le nuove Camere respinsero quest'emendamento costituzionale con 100 voti contrari e 60 favorevoli. V. G. VAN DEN BERGH, *Da democratiche Staat en de niet-democratische Partigen*, De Arbeiderspers, Amsterdam 1936.

<sup>18</sup> Nel corso del processo sul ricorso contro lo scioglimento del Partito nazista cecoslovacco, infatti, il Tribunale Amministrativo Supremo rigettò l'eccezione d'incostituzionalità della legge per difetto di giurisdizione, promettendo che avrebbe investito della questione il Tribunale Costituzionale Supremo, cosa che poi non fece. V. S.B. JACOBY, *Delegation of Powers and judicial Review*, in *Col. Law Rev.*, 36, 1936, pp. 895 ss.; F. SANDER, *Das tschechoslovakische Verfassungsrecht in den Jahren 1929-1935*, in *JÖR*, 23, 1936, pp. 262 ss.; ID., *Das Staatsverteidigungsgesetz und die Verfassungsurkunde der Tchechoslovakischen Republik*, Rohrer, Brunn 1937; H. KIER, *Das tschechoslovakische Staatsverteidigungsgesetz*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht*, 6, 1936, pp. 20 ss.; R. STEINER, *Der strafrechtliche Gehalt des Staatsverteidigungsgesetz*, in *JZ Gebiet Tschech.*, 18, 1937, pp. 36 ss.

creare partiti od organizzazioni politiche di qualunque altro tipo aventi lo scopo di compiere atti controrivoluzionari, nonché di farne parte.

Al comma 4 punisce con la fucilazione e la confisca dei beni ogni collaborazione prestata a partiti ed organizzazioni politiche di qualunque altro tipo che si trovassero sotto l'influenza della borghesia internazionale o che fossero organizzati direttamente da essa, che non vuol riconoscere l'egualianza dei diritti del sistema comunista che si sta stabilendo al posto del sistema capitalista.

Nelle pagine che seguono verrà esaminato il quadro normativo di tre Paesi-CEDU come la Turchia, la Francia e la Germania, che, per primi, oltre ad avere specifiche normative sul punto, le hanno anche concretamente applicate<sup>19</sup>.

## 1. La Turchia

La Costituzione del 9 luglio 1961 riconosceva solennemente i diritti di libertà individuali e sociali, garantiti da una Corte costituzionale<sup>20</sup>. Riconosceva ai partiti politici, liberi di costituirsi senza autorizzazione preventiva, il ruolo di "elementi inseparabili dalla vita politica democratica" (56), ma assegnava alla Corte costituzionale il potere di sciogliere quei partiti che non rispettassero la Costituzione (57), ed imponeva le dimissioni, tre mesi prima delle elezioni politiche, dei Ministri degli Interni e della Giustizia, e la loro sostituzione con personalità neutrali, per garantire l'imparzialità delle operazioni elettorali<sup>21</sup>.

Mentre quella del 1961 parlava di "un sistema di leggi democratiche" ed affidava la custodia dell'ordine costituzionale ai figli della nazione "che amano la libertà, la giustizia e l'onestà", quella del 1982 si proclamava frut-

---

<sup>19</sup> La specifica legge spagnola, infatti, applicata contro i partiti Herri Batasuna, Batasuna ed Euskal Herritarrok, è del 2002; l'Ungheria ha sciolto il partito Vona sulla base della normale legge sulle associazioni, nel 2008.

<sup>20</sup> V. G. LEWIS, *La Turquie*, Marabout, Paris 1965, pp. 172 ss.

<sup>21</sup> V. A. T. KISLALI, *Forces politiques dans la Turquie moderne*, Sevinç Matbaasi, Ankara 1968, passim; T. ANSAY – D. WALLACE, *Introduction to turkish Law*, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011, pp. 27 ss.; M.A. AGAOGULLARI, *L'Islam dans la vie politique de la Turquie*, Universitesi Basimevi, Ankara 1982; B. TANÖR, *La restructuration de la démocratie en Turquie*, in *Rev. comm. int. jur.*, giugno 1984, pp. 61 ss.

to della volontà d'impedire lo scoppio d'una "sanguinosa guerra civile per garantire la sacra esistenza dello Stato turco"<sup>22</sup>.

Di rilevante complessità è la problematica dello scioglimento dei partiti politici demandato alla Corte costituzionale.

I partiti politici in Turchia sono regolati dagli artt. 68 (modificato dalla legge 4121 del 1995) e 69 (modificato dalla legge 4121 del 1995 e dalla 4709 del 2001) della Costituzione del 1982, nonché dalla legge n. 2828 del 1983, che enumera una serie rilevante di divieti.

Gli articoli 68 e 69 inseriscono i partiti nell'ordine costituzionale, qualificandoli come "elementi indispensabili della vita politica democratica" (art. 68, comma 2).

La revisione costituzionale del 1995 ha limitato la possibilità della loro dissoluzione al caso in cui siano "centri per lo svolgimento d'attività anticonstituzionali" (art. 69).

L'art. 68 precisa che lo statuto, i programmi e le attività dei partiti politici non possono essere contrari all'integrità dello Stato, dal punto di vista del territorio e della Nazione, ai diritti dell'uomo, ai principî d'una repubblica democratica e laica.

La Corte costituzionale è incaricata di stabilire se un partito sia diventato foriero di tali attività.

Spetta al Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione d'Ankara il compito di avviare la procedura di scioglimento dinanzi alla Corte costituzionale.

Lo stesso articolo precisa che, una volta disciolto, un partito non si potrà riformare nemmeno sotto altro nome, come pure che i membri fondatori d'un partito disciolto non potranno essere membri d'un altro partito, né suoi dirigenti, per cinque anni dalla decisione della Corte costituzionale.

È anche sottolineato che i partiti riceventi aiuti finanziari dall'estero (Stati, organizzazioni internazionali, persone fisiche o morali non di nazionalità turca) saranno disciolti in via definitiva.

Sui dettagli, l'art. 69 rimanda alla legge 2820 del 1983 (modificata nel 1986), che definisce il quadro giuridico dei partiti e ne definisce le caratteristiche generali dei relativi divieti, nell'ottica di proteggere sia l'integrità territoriale della Turchia, sia le riforme di Atatürk, chiarendo come, in un contesto di tensioni politiche, il Procuratore generale presso la Corte di

---

<sup>22</sup> Anche questo passo del preambolo è stato soppresso nel 1995.

Cassazione abbia il potere di chiedere alla Corte costituzionale lo scioglimento d'un partito.

Formata da 124 articoli, la legge 2820 definisce minuziosamente la figura giuridica dei partiti politici: non solo la creazione, gli statuti, il finanziamento, i diritti e doveri, ma anche la loro dissoluzione.

I suoi articoli 78-108 enumerano i divieti in cui incorrono i partiti politici: in particolare è vietato che un partito politico sviluppi idee in contrasto con gli artt. 1-3 della Costituzione.

Sempre l'articolo 78 prevede che nessun partito possa utilizzare dei nomi, o basarsi su principî, regionali, etnici o religiosi, né promuovere la superiorità d'una classe sociale sulle altre, né può organizzare un proprio servizio di sicurezza di tipo militare o civile.

L'art. 79 sottolinea che i partiti politici non possono contestare l'esistenza giuridica e politica della Repubblica turca, conformemente ai principî d'eguaglianza e sovranità del diritto internazionale, ed anche vieta loro d'intraprendere, direttamente od indirettamente, azioni contrarie alla sovranità ed all'integrità della Turchia, tanto più se dietro impulso o con l'aiuto dall'estero.

L'art. 80 ribadisce che i partiti politici non possono intraprendere nessuna azione suscettibile di recare danno all'integrità ed all'indipendenza dello Stato.

L'art. 81 vieta qualunque tipo di discriminazione su base religiosa, nazionale, etnica o linguistica, e, sulla base della norma costituzionale che definisce il turco lingua ufficiale, i dirigenti ed i membri dei partiti politici non possono usare nei loro programmi, né parlare nelle loro riunioni, pubbliche o private, lingue differenti<sup>23</sup>.

La questione linguistica è richiamata dall'art. 83, che vieta ai partiti politici d'operare discriminazioni su base linguistica, etnica, di sesso, politica, filosofica o religiosa.

L'art. 84 tratta delle riforme di Atatürk, cui i partiti politici non possono opporsi, dato ch'esse hanno permesso "alla nazione turca d'accedere alla civilizzazione moderna"<sup>24</sup>.

Gli articoli 86-89 definiscono i limiti che i partiti politici devono rispet-

---

<sup>23</sup> Proprio per la violazione di quest'articolo verrà sciolto il partito filocurdo ÖZDEP.

<sup>24</sup> Vale a dire la scuola obbligatoria, l'adozione di cappelli al posto del fez tradizionale, divieto dei copricapi islamici, adozione d'un codice civile che prevedesse il matrimonio dinanzi ad un funzionario pubblico e non davanti ad un ministro

tare riguardo alla protezione ed alla promozione della laicità, dato che fra le caratteristiche fondamentali della Turchia c'è quella della laicità.

L'art. 86 ricorda che la Turchia è una repubblica laica, e che i partiti debbono promuovere questo modello.

L'art. 87 vieta ai partiti d'utilizzare la religione per fini politici ed economici.

L'art. 89 proibisce loro di partecipare, in quanto tali, a cerimonie religiose.

Sempre l'art. 89 nega ai partiti la possibilità di criticare le azioni del Ministero per gli Affari religiosi.

Le azioni dei partiti politici, in generale, non possono violare la Costituzione e la legge sui partiti politici, afferma tautologicamente l'art. 90, né possono creare associazioni, sindacati, fondazioni, cooperative, od intrattenere relazioni o cooperazione politica con esse.

Essi devono rispettare al loro interno i principî democratici, per cui, *ex art. 93*, debbono organizzare elezioni interne per la scelta dei dirigenti.

I dirigenti d'un partito definitivamente disciolto saranno privati per dieci anni del diritto all'elettorato passivo ed attivo.

L'art. 96 precisa, poi, che un nuovo partito politico non può dichiararsi in continuità con un partito disciolto dalla Corte costituzionale, e non può costituirsi o chiamarsi comunista, anarchico, fascista, teocratico, nazista, religioso (che implica islamista), linguistico, etnico, fondamentalista.

Dall'art. 100, infine, iniziano le norme relative alla procedura di scioglimento, che può essere promossa dal Procuratore generale presso la Cassazione, dal Ministro della Giustizia, dietro mandato del Consiglio dei Ministri, o da un altro partito politico.

Affinché un partito politico possa avviare la procedura di scioglimento d'un altro partito, però, è necessario che il partito proponente abbia partecipato alle ultime elezioni, sia rappresentato in Parlamento ed abbia una direzione nazionale strutturata, dopodiché sarà necessario un voto a maggioranza assoluta dei suoi dirigenti.

La Corte costituzionale potrà sciogliere un partito se accertasse l'esistenza di dichiarazioni scritte od orali di tipo vietato (art. 101), diffuse o meno alla radio od alla televisione, ed espressioni dei suoi organi statutari, dai suoi dirigenti nazionali locali o nazionali.

---

di culto, adozione dell'alfabeto latino al posto di quello arabo, divieto d'utilizzare titoli di nobiltà ottomani, etc.

La revisione costituzionale del gennaio 1998 ha accentuato il controllo della Corte costituzionale, dato che l'art. 103 comma 2 non prevede più il requisito d'una condanna penale dei responsabili del partito per poterlo sciogliere.

Nel periodo della c.d. 'Seconda repubblica' turca (1961-1982), la Corte costituzionale approvò tutte le richieste di scioglimento presentate dal Procuratore generale<sup>25</sup>, mentre nella 'Terza repubblica' (dal 1982 e tuttora in corso), l'accoglimento delle richieste del Procuratore generale non fu più automatico, ciò nonostante abbiamo avuto varî altri casi oltre al caso forse più famoso, quello del Refah Partisi<sup>26</sup>, che – secondo la Corte Costituzionale turca e la Corte EDU – voleva reintrodurre il sistema degli statuti personali vigente all'epoca dell'Impero ottomano<sup>27</sup>: "A proposito del progetto di sistema multi-giuridico, la Corte costituzionale [turca] richiama varie

---

<sup>25</sup> Türkiye İşçi-Cifçi Partisi (Partito degli operai e dei contadini di Turchia, d'estrema sinistra), per propaganda della lotta di classe, Decreto 1968/44, del 15 ottobre 1968; Millî Nizam Partisi (Partito dell'ordine nazionale, islamista), per violazione del principio di laicità, Decreto 1971/1, del 20 maggio 1971; Türkiye İleri Ülkü Partisi (Partito dell'ideale progressista di Turchia, d'estrema sinistra), per propaganda della lotta di classe, Decreto 1971/2, del 29 giugno 1971; Türkiye İşçi Partisi (Partito operaio turco, d'estrema sinistra), per violazione del principio d'indivisibilità dello Stato, Decreto 1971/3, del 20 luglio 1971; Büyük Anadolu Partisi (Partito della Grande Anatolia), per violazione del principio d'indivisibilità dello Stato e della Nazione turca, Decreto 1972/1, del 19 dicembre 1971; Türkiye Emekçi Partisi (Partito proletario turco, d'estrema sinistra), Decreto 1980/1, dell'8 maggio 1980

<sup>26</sup> Yüce Görev Partisi (Partito dell'Alta Missione), la Corte si limitò a constatare la fine dell'esistenza giuridica di questo partito, Decreto 1983/1, del 25 giugno 1983; Bizim Partisi (il nostro Partito), qui la Corte, di fronte all'auto-scioglimento disposto dal partito stesso, decreta il non luogo a procedere, Decreto 1983/3, del 1 novembre 1983; Türkiye Huzur Partisi (Partito della serenità turca, islamista), per violazione del principio di laicità, Decreto 1983/2, del 25 ottobre 1983; Özgürlük ve Demokrasi Partisi (Partito della libertà e della democrazia, filocurdo), disciolto per violazione del principio d'indissolubilità dello Stato, Decreto 1993/1, del 23 novembre 1993

<sup>27</sup> Refah Partisi vs Turkey, 31 luglio 2001, § 25: si tratta del c.d. «patto di Medina», ovvero d'una pratica instauratasi nei primi anni dell'Islam, secondo la quale le comunità ebraiche e quelle pagane avevano il diritto di vivere secondo il sistema giuridico loro proprio, e non secondo le leggi islamiche. V. E. ÖKTEM, *Evoluzione del rapporto fra laicità e islam in Turchia*, in *Riv. coop. giur. it.*, 2004, pp. 100 ss.; I.

dichiarazioni del presidente del Refah Partisi, Erbakan, che sostiene, nel suo discorso del 23 marzo 1993, che «ci debbono essere molteplici sistemi giuridici [...] Ciò d'altro canto si è già prodotto nella nostra storia [...] ci sono state differenti correnti religiose. Ciascuna ha vissuto conformemente alle norme giuridiche della propria organizzazione, ed in questo modo tutti vivevano in pace». La Corte costituzionale rimprovera al Refah Partisi d'aver l'intenzione d'introdurre in Turchia un sistema multi-giuridico, sulla base del quale la società dovrebbe essere suddivisa in vari movimenti religiosi; ogni cittadino dovrebbe, in questo modo, scegliere il movimento del quale desiderasse far parte, ed avrebbe così i diritti ed i doveri derivanti dalla religione della sua comunità. La Corte costituzionale ha ricordato che un sistema siffatto, che aveva le sue origini nella storia dell'Islam come sistema politico, s'oppose al sentimento d'appartenenza ad una nazione con unità legislativa e giudiziaria. Un sistema di questo genere attenterebbe inevitabilmente all'unità giudiziaria, poiché ciascun movimento religioso si doterebbe di proprie giurisdizioni, ed i tribunali dell'ordinamento giuridico generale sarebbero tenuti ad applicare il diritto sulla base della religione delle parti, obbligando così queste ultime a svelare le proprie convinzioni. Al tempo stesso, questo sistema lederebbe l'unità legislativa, dal momento che ogni movimento religioso avrebbe titolo per emanare le norme giuridiche applicabili al proprio interno<sup>28</sup>; inoltre, «la Corte costituzionale turca stima che le prese di posizione dei dirigenti del Refah Partisi sulla questione del foulard islamico o sull'organizzazione degli orafî nella Pubblica Amministrazione in funzione della preghiera, nonché alcune loro iniziative, come la visita del Ministro della Giustizia, Sevkett Kazan, a un membro del suo partito, il sindaco di Sincan, nella prigione ove questi era detenuto perché accusato d'incitamento all'odio basato sulla discriminazione religiosa, od il ricevimento offerto dal Primo Ministro, Erbakan, ai dirigenti dei differenti movimenti islamici, considerate singolarmente, non costituiscano una minaccia imminente per la laicità turca. E tuttavia la Corte ritiene convincente la tesi sostenuta dal Governo, secondo la quale questi atti e prese di posizione erano conformi alle finalità occulte del Refah Partisi, ovvero d'instaurare un sistema politico fondato sulla sharia<sup>29</sup>; più precisamente, il

---

MERÇİL, *Le projet de 'Pacte de Médine' pour vivre 'ensemble avec nos différences'*, in *Islam en Turquie. Les annales de l'autre Islam*, VI, 1999, pp. 211 ss.

<sup>28</sup> Refah Partisi vs Turkey, 31 luglio 2001, § 69.

<sup>29</sup> *Ibidem*, § 73.

sindaco di Sincan era accusato di «apologia dei gruppi terroristici islamici internazionali»<sup>30</sup>.

Pur se spesso è stato fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>31</sup>, di particolare interesse appare l'*affaire* del 'Refah Partisi'<sup>32</sup>, dichiarato disciolto il 16 gennaio 1998, nonostante avesse vinto le elezioni legislative del dicembre 1995<sup>33</sup>, ottenendo – grazie a quasi 6 milioni di voti, pari al 21,3% – 158 seggi, e – essendo il partito più rappresentato alla Camera bassa – permettendo al proprio leader, Necmettin Erbakan, di diventare Primo Ministro in un governo di coalizione (con il Partito della giusta via, Doru Yol Partisi)<sup>34</sup>.

Già sciogliendo l'MNP, nel 1971, la Corte costituzionale turca aveva affermato la stretta correlazione fra i principî della laicità e del nazionalismo: "Il Partito – afferma la Corte – ha un atteggiamento ed una posizione contrari alla Costituzione della Repubblica di Turchia, alla luce degli obiettivi ai quali è legata la sua esistenza, del suo modo di funzionamento e soprattutto dei suoi metodi di propaganda e persuasione [...] Questo carattere contrario si manifesta mediante un'incompatibilità diretta con il principio del nazionalismo enunciato nel Preambolo della Costituzione, che ha per

---

<sup>30</sup> Refah Partisi vs Turquie, 13 febbraio 2003, § 12.

<sup>31</sup> V. le sentenze 'Partito comunista unificato di Turchia ed altri' (30 gennaio 1998, in *Rev. trim. dr. b.*, 1999, pp. 254 ss.), 'Partito socialista di Turchia ed altri' (25 maggio 1998), 'Partito della libertà e della democrazia (Özgürlük ve Demokrasi Partisi, ÖZDEP)' (8 dicembre 1999), 'Yazar, Karata, Aksoy e Partito dei lavoratori' (9 aprile 2002), 'Partito della democrazia (Demokrasi Partisi, DEP)' (10 dicembre 2002).

<sup>32</sup> Sul quale la CEDU si è pronunciata due volte, confermando la legittimità del provvedimento di scioglimento disposto dalla Corte costituzionale turca: la prima sentenza è del 31 luglio 2001 (cinque voti contro quattro), la seconda del 13 febbraio 2003 (Grande Chambre, unanimità). V. S. CECCANTI, *Anche la Corte di Strasburgo arruolata nella 'guerra di civiltà'?*, in *Quad. cost.*, 2002, pp. 81 ss.; B. RANDAZZO, *Democrazia e laicità a Strasburgo*, *ivi*, pp. 83 ss.

<sup>33</sup> Superando il 19% già ottenuto alle comunali del marzo 1994, quando assunse il governo di città come Ankara e Istanbul; cfr. S. PETRONI, *Dietro la porta d'Oriente: la Turchia tra islamismo e laicità*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2003, pp. 90 ss.

<sup>34</sup> Il partito è poi sostanzialmente rinato, con il nome di 'Partito islamico della virtù (Fazilet Partisi)'; nuovamente sciolto nel giugno 2001, dalle sue ceneri sono sorti il 'Partito della felicità (Saadet Partisi, SP)' ed il 'Partito della giustizia e dello sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP)', che ha stravinto le elezioni del novembre 2002, ottenendo il 34,2% dei voti.

obiettivo l'esaltazione perpetua della Nazione turca, in uno spirito d'unità nazionale, come componente rispettato ed a pieno titolo della famiglia delle nazioni del mondo”<sup>35</sup>.

In seguito, la Corte costituzionale turca tornò sull'argomento con maggior precisione: “La laicità è la forza motrice del passaggio dall'umma alla nazione [...]”.

I fedeli di differenti religioni e confessioni hanno assimilato la necessità di coesistere e l'approccio egualitario dello Stato nei loro confronti [...] Per una coscienza nazionale, i cittadini sono diventati gli individui della Nazione turca, che ha fondato la Repubblica turca [...] Il principio del nazionalismo fu completato dalla laicità. [...] Come sottolineato da Atatürk nel suo discorso del 5 novembre 1925, il nazionalismo turco si è sostituito al legame religioso e confessionale [...] Il nazionalismo kemalista, che considera come il popolo di Turchia che fondò la Repubblica turca costituisca la Nazione turca, rifiuta altre distinzioni, e non si basa affatto sull'elemento religioso. La laicità implica anche un comportamento reciproco laico da parte dello Stato e da parte dell'individuo, il che porta a uno spirito unificante. Questo spirito risiede non nel legame religioso, ma nel nazionalismo kemalista, nel legame nazionale, nei valori nazionali. [...] Poiché le leggi basate sulla religione non ammettono la libertà di coscienza, esse implicano la necessità d'una legislazione differente per ogni religione; una tale organizzazione non potrebbe esistere in seno ad uno Stato nazionale. Il principio secondo il quale la sovranità risiede senza condizioni né riserve nella Nazione è la prova ch'essa non risiede nella religione”<sup>36</sup>.

## 2. La Francia.

A partire dalla Terza Repubblica, col movimento boulangista, si pose il problema concreto d'evitare partiti ed associazioni antisistema<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> T.C Anayasa Mahkemesi, sentenza del 20 maggio 1971.

<sup>36</sup> ID., sentenza del 7 marzo 1989. V. E. ÖKTEM, *La Cour constitutionnelle turque définit le nationalisme, principe de la République*, in *Rev. dr. pub.*, 1999, pp. 1178 ss. ; A. BOCKEL, *Le droit constitutionnel turc à l'épreuve européenne*, in *Rev. fr. dr. const.*, 1999, pp. 912 ss ; S. TESTA BAPPENHEIM, *Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia (Türkiye Cumhuriyeti)*, in *Diritto e religioni*, n. 4, 2007, pp. 151 ss.

<sup>37</sup> J. BAINVILLE, *La IIIe République*, Fayard, Paris 1960, pp. 221 ss.; K. BRAU-

Prima della legge del 1901 sulle associazioni, i sistemi di difesa esistenti consistevano negli articoli 291-294 c.p. e nella legge 10 aprile 1834, che sottoponevano le associazioni alla necessità dell'autorizzazione governativa, sempre revocabile.

Lo scioglimento per via amministrativa era parimenti possibile, e fu impiegato contro la Lega dei Patrioti nel 1889, poi nel 1895, poi nel 1897, poi nel 1899, finché le sue continue rinascite sotto altro nome furono definitivamente fermate dal Senato costituito in Alta Corte, nell'agosto 1899 e nel febbraio 1900, che ne condannò i capi per complotto contro la sicurezza dello Stato.

Ad eccezione dell'esilio per i membri delle antiche famiglie reali (legge 22 giugno 1886), dunque, il Governo non aveva fatto ricorso a misure legislative specifiche.

La legge sulle associazioni del 1901, in un certo senso, disarmò il Governo, sopprimendo l'autorizzazione preventiva (nonché revocabile), e sostituendo lo scioglimento amministrativo con quello pronunciato da un tribunale civile.

Poiché, dunque, fu lasciata alle giurisdizioni l'incombenza di valutare questo tipo d'infrazioni politiche, pare opportuno analizzare le principali sentenze emesse al riguardo, cui dobbiamo anche alcune definizioni precise dell'attività politica antisistema, che è quella "che attenta alla forma costituzionale d'una Nazione, o alle istituzioni politiche che questa si sia data, e le cui manifestazioni sono esclusivamente dirette contro il Governo d'un Paese"<sup>38</sup>, nonché quella "che ha per obiettivo esclusivo di distruggere o turbare l'ordine politico in uno dei suoi elementi, di modificare illegalmente le sue istituzioni e di attentare o all'organizzazione dei poteri pubblici all'interno, o all'indipendenza della Nazione o all'integrità del suo territorio, o ai rapporti della Francia con gli altri Stati"<sup>39</sup>.

Ecco perché, allora, parve necessaria una nuova legge<sup>40</sup>.

La legge del 1901 sulle associazioni prevede, nel suo articolo 3, le cause di nullità dell'associazione: "Ogni associazione fondata su una causa o per una finalità illecita, contraria alle leggi, al buon costume, o che abbia lo sco-

---

NISS, *Staatskrise und Staatsreform in Frankreich*, in *JÖR*, 23, 1936, pp. 119 ss.

<sup>38</sup> Cour de Nancy, 21 dicembre 1927, in *S.*, 1928, 2, p. 84.

<sup>39</sup> Cour de Nîmes, 24 luglio 1929, in *S.*, 1930, 2, p. 6.

<sup>40</sup> V. P. SORNAY, *Évolution récente de la notion de délit politique en droit interne*, Bosc, Lyon 1936, pp. 25 ss.

po d'attentare all'integrità territoriale e alla forma repubblicana di governo, è nulla ed inesistente". Il 7 prevede l'*iter*: l'associazione è dichiarata nulla dal Tribunale civile, anche d'ufficio, o su istanza di ogni interessato.

La sua applicazione per via giurisprudenziale, tuttavia, rivelò molteplici problematiche. Chi avrebbero potuto essere gli interessati a chiedere una dissoluzione?

Questo sistema, dato il ruolo del Tribunale civile, era un sistema tutto sommato liberale, che non sarebbe più stato, però, l'unico sistema per la dissoluzione di associazioni, dopo che, per far fronte a gruppi particolarmente pericolosi per le istituzioni, fu approvata la legge del 10 gennaio 1936.

Qual è, quindi, la natura giuridica di questo decreto di scioglimento?

Nella Va repubblica, secondo l'art. 4 della Costituzione<sup>41</sup>, "*les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie*".

L'attività dei partiti è perciò completamente libera, come hanno ricordato due decisioni del Conseil Constitutionnel, che ha rifiutato il controllo da parte d'uno dei due rami del Parlamento di conformità alla Costituzione della dichiarazione d'un gruppo parlamentare (59-2 DC, del 24 giugno 1959)<sup>42</sup>, ed ha affermato il valore costituzionale del principio del pluralismo politico, cosicché nessuna disposizione legislativa potrà ostacolare l'espressione di nuove correnti d'idee (89-271, dell'11 gennaio 1990)<sup>43</sup>.

La legge del 1936 è stata via via integrata:

---

<sup>41</sup> Come modificato dalla *loi constitutionnelle* 2008-724, del 23 luglio 2008.

<sup>42</sup> "*Sont déclarés non conformes à la Constitution les articles du règlement de l'Assemblée nationale ci-après mentionnés : Article 19-3 : Par le motif que les dispositions de ce texte, combinées avec celles de l'alinéa 2 du même article et celles de l'article 20, n'ont pas seulement pour effet de permettre de faire obstacle à l'insertion au Journal officiel de la déclaration politique d'un groupe, mais aussi d'empêcher la formation même de ce groupe, par une appréciation, laissée à la seule Assemblée nationale, de la conformité de la déclaration politique dudit groupe aux dispositions de l'article 4 de la Constitution*".

<sup>43</sup> "12. [...] le mécanisme d'aide retenu ne doit aboutir, ni à établir un lien de dépendance d'un parti politique vis-à-vis de l'État, ni à compromettre l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions ; que si l'octroi d'une aide à des partis ou groupements du seul fait qu'ils présentent des candidats aux élections à l'Assemblée nationale peut être subordonné à la condition qu'ils justifient d'un minimum d'audience, les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à

– con l'ordinanza del 30 dicembre 1944, contro partiti, associazioni e gruppi che contrastavano le misure per il ristabilimento della legalità repubblicana sul territorio liberato,

– con la legge 72-546, del 1 luglio 1972, contro partiti, associazioni e gruppi incitanti alla discriminazione, all'odio o alla violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della loro origine o della loro appartenenza, o non appartenenza, ad un'etnia, una nazione, una razza, od una religione,

– con la legge 51-58 del 5 gennaio 1981, contro partiti, associazioni e gruppi aventi lo scopo di riunire chi fosse stato condannato per intelligenza col nemico,

– con la legge 86-1020, del 9 settembre 1986, contro partiti, associazioni e gruppi che organizzassero, favorissero o giustificassero atti di terrorismo in Francia od all'estero (su questa base fu motivato lo scioglimento del gruppo politico 'Action directe', 'fratello' dell'omonimo gruppo terrorista<sup>44</sup>, e del Front de libération nationale de la Corse<sup>45</sup>);

– con la legge 2001-504, del 12 giugno 2001, contro partiti, associazioni e gruppi basati su settarismo religioso,

– con la legge 2006-784, del 5 luglio 2006, contro le associazioni sportive ultras.

Possiamo dire, però, che la normativa di riferimento sia mutata solo formalmente, giacché la legge del 10 gennaio 1936 viene *expressis verbis* citata come *ubi consistam* legislativo di riferimento anche da tutti i decreti di dissoluzione successivi alle sue progressive abrogazioni<sup>46</sup>.

### 3. La Germania

La Costituzione del 1919 non parla espressamente dei partiti politici, ma si osserva una certa evoluzione rispetto al diritto costituzionale impe-

---

*méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie*".

<sup>44</sup> Decreto 24 agosto 1982, in *JO*, 25 agosto 1982, p. 2642.

<sup>45</sup> Decreto 5 gennaio 1983, *ivi*, 11 gennaio 1983, p. 256.

<sup>46</sup> V. decreto del 6 agosto 2002, *ivi*, 8 agosto 2002, p. 13852; decreto del 19 maggio 2005, *ivi*, 20 maggio 2005, p. 8738; decreto del 28 luglio 2006, *ivi*, 29 luglio 2009, p. 11299; decreto del 15 luglio 2009, *ivi*, del 16 luglio 2009, p. 11890; decreto del 1 marzo 2012, *ivi*, 2 marzo 2012.

riale, che li ignorava totalmente, eccezion fatta per il diritto della pubblica sicurezza (*Polizeirecht*), che prevedeva il controllo di polizia per i partiti politici.

C'è soltanto l'art. 130 della Costituzione di Weimar (WRV) a dire che “i funzionari pubblici sono al servizio della collettività e non di un partito” (*“Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei”*).

Nonostante ciò, tuttavia, sotto Weimar i partiti politici, quantunque non riconosciuti, potevano egualmente venir disciolti, come ogni altra associazione.

L'art. 124 della Costituzione dice, appunto, che “tutti i tedeschi hanno il diritto di creare associazioni i cui obiettivi non siano contrari al diritto penale”.

Fu appunto per violazioni di questo tipo che la NSDAP (*Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei*) fu vietata in vari *Länder* fra il 1922 ed il 1925, e la KDP (*Kommunistische Deutsche Partei*) dal novembre 1923 al marzo 1924.

Dopo la nomina di Hitler a Cancelliere si ebbe la legge del 26 maggio 1933, che prevedeva la confisca dei beni del Partito comunista e delle sue organizzazioni satelliti, disposizioni poi estese al Partito socialdemocratico, e poi la legge 16 luglio 1933, che semplicemente e puramente riconosceva l'NSDAP come unico partito, sciogliendo automaticamente tutti gli altri<sup>47</sup>.

L'art. 21 GG, entrato in vigore il 24 maggio 1949, afferma che: “I partiti che come scopo loro specifico o per attività dei loro aderenti cercano di ledere l'ordine fondamentale libero e democratico, e rovesciarlo o a compromettere l'esistenza della Repubblica Federale tedesca, sono incostituzionali. La Corte costituzionale federale giudica sulla questione della loro incostituzionalità”.

Sappiamo che il problema dello scioglimento dei partiti politici è *in primis* un problema politico. Dopo gli scioglimenti dei partiti SRP (*Sozialistische Reichspartei*) e KPD (*Kommunistische Partei Deutschlands*), infatti, l'art. 21 comma 2 del GG non venne più applicato per parecchi decenni.

Nel 1964 nacque un nuovo partito d'estrema destra, il Partito Nazional-Democratico Tedesco (NPD), che restò inizialmente un semplice gruppu-

---

<sup>47</sup> V. M. AUBRY, *Les modifications apportées par le régime national-socialiste aux institutions politiques du Reich et des Pays allemands*, in RDP, 1934, pp. 488 ss.

scolo, ma che all'epoca della *Große Koalition* (1966-1969) ottenne buoni risultati elettorali (il 7,4% in Baviera, il 7,9% in Assia, l'8% a Brema, il 9,8% nel Baden-Württemberg), cosa che lasciava prevedere che sarebbe entrato anche nel Bundestag nel 1969, nonostante fosse chiaramente un partito neonazista.

Nel 1966, con la nascita del Governo di *Große Koalition*, CDU e SPD hanno chiesto varie volte la procedura per lo scioglimento, ma il Governo continuò a rinviarla.

Il problema si risolse poi da solo, giacché alle successive politiche l'NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) non riuscì a superare il quorum, restando fuori dal Bundestag.

Negli stessi anni, dopo lunghe discussioni, venne riammesso anche il Partito comunista.

Il 26 settembre 1968, infatti, fu fondata la Deutsche Kommunistische Partei, che pure, dal punto di vista giuridico, era altrettanto anticostituzionale del precedente.

Nel 1978 il BVerfG, in una sentenza sul diritto d'accesso ai mezzi televisivi, riconobbe incidentalmente che tre partiti d'estrema sinistra erano anticostituzionali, mentre, nel 1994, sempre il BVerfG respinse la richiesta congiunta di Governo federale e Bundesrat volta a chiedere lo scioglimento del Partito dei lavoratori tedeschi, chiaramente neonazista.

Recentissima, del 20 marzo 2013 infine, è una sentenza del BVerfG contro il Partito neonazista NPD: la 2 BvE 11/12 ha, dal punto di vista procedurale, respinto la richiesta di valutazione sulla costituzionalità del Partito, giacché era stata avanzata da quest'ultimo, mentre la legge prevede che tali richieste possano provenire solo da Bundesrat, Bundestag e Governo federale (per i Partiti a diffusione nazionale). Karlsruhe, però, si è anche espressa nel merito della questione, precisando e ridefinendo meglio il concetto di partito antisistema.

Per tutti i Partiti politici vale la presunzione di costituzionalità, fino a prova contraria e conseguente sentenza del BVerfG.

Ciò significa che i documenti ufficiali non sono decisivi, giacché potrebbero essere stati artatamente scritti per esprimere una fittizia adesione ai valori costituzionali ed evitare che il Partito in questione venisse sciolto dal BVerfG, il quale deve, invece, prendere in esame soprattutto i concreti comportamenti tenuti ed i discorsi espressi dai dirigenti del Partito in esame.

L'art. 21 comma 2 GG si caratterizza come un'istituzione della protezione costituzionale preventiva, cioè come un'istituzione per "la prevenzione

della nascita e della propagazione di correnti anticostituzionali e per la protezione della pace costituzionale”<sup>48</sup>.

Nella sua forma sembra una disposizione “quasi di diritto penale”<sup>49</sup>, prevedendo, nel caso di comportamenti condannati dal GG, ed accertati come tali dal BVerfG, sanzioni punitive, come lo scioglimento del partito, il divieto d’ulteriore attività politica per i dirigenti, la confisca dei beni del partito<sup>50</sup>.

La libertà di fondare un partito e la libertà di svolgere attività politica sono quindi sottoposti a due condizioni: il partito non può agire né contro la stabilità dello Stato, né contro i pilastri dell’ordinamento costituzionale liberale e democratico, ovvero contro le garanzie della stessa libertà dei partiti politici.

Il dettato dell’articolo mostra di prendere in considerazione due pericoli: uno più concreto-territoriale, giacché il concetto di ‘stabilità dello Stato’ riguarda il divieto di partiti irredentisti, autonomisti, separatisti e su base etnico-nazionale<sup>51</sup>, e l’altro più politico-teorico, ovvero ogni corrente ideologico-politica che volesse rovesciare il sistema liberale e democratico, che, lungi dal rimanere un astratto – benché importantissimo – concetto, è stato definito dal BVerfG in questo modo: “Quest’ordinamento costituzionale poggia in ultima istanza, sulla base di quanto stabilito nel GG, sul fatto che l’uomo, nell’universo nato dalla Creazione, ha un proprio autonomo valore, e la libertà e l’egualianza sono i permanenti e duraturi valori fondamentali dell’unità statale”<sup>52</sup>.

Come segno di riconoscimento per quelle fattispecie che indicassero l’incostituzionalità del partito, dunque, si prendono in considerazione le sue finalità, oppure il comportamento dei suoi aderenti.

In effetti, il BVerfG ha stabilito che “il principale e più importante elemento di riconoscimento e distinzione di un partito”<sup>53</sup> sono le sue finalità,

---

<sup>48</sup> U. SCHEUNER, *Der Verfassungsschutz im Bonner Grundgesetz*, in AA.VV., *Um Recht und Gerechtigkeit*, FS Kaufmann, Kohlhammer, Stuttgart 1951, p. 326.

<sup>49</sup> H. LECHNER, *GG Kommentar*, Beck, München 2012, § 21.

<sup>50</sup> K. WEBER, *Zum SRP-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes*, in JZ, 1953, pp. 293 ss.

<sup>51</sup> L.A. HEYDTE, *GG Kommentar*, Beck, München 2006, pp. 486 ss.

<sup>52</sup> BVerfGE, II, p. 12.

<sup>53</sup> BVerfGE, V, p. 143.

che la Corte stessa definisce come “i risultati che il partito vuole ottenere con la propria attività politica”<sup>54</sup>.

L'altro criterio distintivo è quello del comportamento dei suoi appartenenti, concetto su cui la dottrina ha versato i proverbiali fiumi d'inchiostro.

Si tratta degli ‘iscritti al Partito’<sup>55</sup>, o solo dei ‘dirigenti del Partito’<sup>56</sup>, od anche degli appartenenti/dipendenti delle organizzazioni facenti capo al Partito<sup>57</sup>, o solo dei loro dirigenti<sup>58</sup>?

L'art. 21 comma 2, dice il BVerfG, “ricondece al Partito le azioni dei suoi appartenenti, così riconoscendo che le intenzioni d'un Partito si rispecchiano nell'agire dei suoi membri, e che anzi è il partito stesso ad orientare ed indirizzare il comportamento dei suoi componenti, e perciò è giusto che ne sia responsabile”<sup>59</sup>.

Proprio per questo collegamento così stretto c'è la possibilità che un Partito possa avere, accanto a programmi e statuti ufficiali perfettamente conformi al GG, anche programmi segreti, intuibilmente meno conformi al GG.

È una fattispecie che il BVerfG ha affrontato nel processo per lo scioglimento del KPD: “Gli scopi segreti contrari alla Legge Fondamentale, ex art. 21 GG, naturalmente non vengono diffusi chiaramente e pubblicamente. Tuttavia se le dichiarazioni ufficiali dei dirigenti d'un Partito incostituzionale vengono utilizzate come camuffamento, ed il programma del Partito viene consapevolmente abbellito e ritoccato affinché sia conforme alla Legge Fondamentale, allora tutte queste dichiarazioni di lealtà ed il senso letterale delle parole del programma sono irrilevanti per bilanciare i veri scopi del Partito, quando scoperti e provati”<sup>60</sup>.

In altre parole, un Partito non cancellerebbe la propria incostituzionalità sostanziale quand'anche avesse solo qualche scopo parziale che pure fosse costituzionalmente legittimo: “Proprio nel caso di un Partito politico è sostanziale e decisivo che abbia tutta una serie di scopi parziali, tutti di pari

---

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 146.

<sup>55</sup> K.G. WERNICKE, *GG Kommentar*, Heitmann, Hamburg 2014, Art. 21, 2/II/2/a.

<sup>56</sup> H. MANGOLDT – F. KLEIN, *GG Kommentar*, Vahlen, München 2013, Art. 21, 2, p. 628.

<sup>57</sup> K.G. WERNICKE, *GG Kommentar, cit.*, Art. 21, 2/II/2/b.

<sup>58</sup> H. MANGOLDT – F. KLEIN, *GG Kommentar, cit.*, Art. 21, 2, p. 629.

<sup>59</sup> BVerfGE, II, 21.

<sup>60</sup> BVerfGE, II, p. 20; *ivi*, V, p. 144; KPD Prozess, III, pp. 17 ss.

livello, oppure alcuni prioritari, organizzati in modo tale che alcuni siano fondamentali per il suo orientamento generale, mentre altri siano solo temporanei ed accidentali, adattabili alle circostanze politiche del momento”<sup>61</sup>.

In che misura, però, una semplice teoria politica, od anche una semplice visione del mondo, filosofica o religiosa, potrebbe essere ricondotta fra le finalità d’un Partito, eventualmente giudicata incostituzionale e portarlo allo scioglimento?

È quello che si è chiesto il BVerfG in occasione dello scioglimento della *Kommunistische Partei Deutschland*.

La teoria del marxismo-leninismo, che era al cuore della KPD, è stata sostanzialmente l’elemento centrale nel giudizio sulle finalità di quel Partito in occasione della procedura per il suo scioglimento.

La KPD ha controbattuto, invece, che l’adesione di un Partito ad una visione del mondo o ad una teoria economica non avrebbe mai potuto in nessun caso essere antisistema *ex art. 21 comma 2 GG*.

Una visione del mondo si sottrarrebbe ad una valutazione giuridica, perciò non potrebbe essere né incostituzionale né costituzionalmente conforme, sicché anche la valutazione delle finalità d’un Partito che fosse fatta prendendo in esame la sua adesione ad una teoria filosofica o religiosa, o ad una visione del mondo, sarebbe inammissibile e nulla.

Ciò varrebbe anche quando la dottrina filosofica o religiosa fornisse una copertura teorica a conseguenti e conformi azioni politiche, quindi anche in questi casi sarebbero da valutare solo le concrete azioni del Partito, od uno specifico atto incostituzionale, e non già la sua visione del mondo, od i presupposti teorici filosofico-religiosi da cui esso traesse le proprie linee guida.

Il BVerfG non ha accolto queste argomentazioni, rigettando in particolare la distinzione fra visione del mondo, dottrina filosofica o religiosa, e finalità del Partito *ex art. 21 comma 2 GG*.

Afferma il BVerfG: “Una dottrina, nel significato qui inteso di semplice dottrina, è la rappresentazione delle idee e dei principî ispiratori. Ciò vale anche [...] se la dottrina non si riferisce solo a fattispecie e condizioni del passato o del presente, ma indica anche uno sviluppo futuro, in campo sociale, economico e politico. Una semplice dottrina o visione del mondo, nella misura in cui sia realmente un semplice modo di analizzare il passato e sia puramente teorica, non si configura come ‘finalità’ nel senso dell’art. 21 comma 2 GG. [...] D’altro canto, tuttavia, le finalità e gli obiettivi pratico-

---

<sup>61</sup> BVerfGE, V, pag. 387.

politici d'un Partito non possono essere oggetto d'un giudizio separato, dal momento che essi nascono da una precisa scala di valori ideologico-teorica, e non sono stabiliti sulla base di mutevoli riflessioni basate sulle convenienze del momento o sulla base di emozioni affettive”<sup>62</sup>.

Per questo motivo la Corte, nel valutare la costituzionalità o meno d'un Partito, non deve limitarsi a valutare cosa questo faccia per prendere il potere, vale a dire le azioni per così dire quotidiane, per le quali è sufficiente la semplice osservazione degli atti o la lettura delle dichiarazioni, bensì cosa voglia fare una volta che avesse preso il potere, e per quest'analisi del futuro è necessario prendere in esame la visione del mondo, il quadro dei valori di riferimento, la dottrina filosofico-religiosa che sta a monte, e sovrintende e guida ogni azione concreta del Partito<sup>63</sup>.

Per il BVerfG, naturalmente, il discorso è bidirezionale: così come mezzi perfettamente legali non rendono accettabili finalità antisistema, parimenti finalità (vere o solo esteriori) costituzionalmente lecite non giustificano mezzi antisistema: da questi ultimi, anzi, si può risalire alle finalità reali del Partito, che possono anche risultare diverse da quelle che esso proclamasse<sup>64</sup>.

Mezzi di conoscenza delle finalità d'un Partito sono, sempre secondo il BVerfG, oltre al programma ufficiale del Partito, anche “altre dichiarazioni ufficiali”, gli “scritti degli Autori riconosciuti come maggiormente influenti sul Partito”, i “discorsi dei dirigenti”, il “materiale di propaganda o per la formazione interna”, gli articoli dei “giornali di Partito o influenzati dal Partito”, le “comunicazioni fra gli Uffici del Partito ed i suoi aderenti”, il “comportamento degli organi di Partito”<sup>65</sup>.

Ulteriori elementi identificativi dell'incostituzionalità d'un partito sono stati rilevati da Karlsruhe nell'atteggiamento generale del Partito e dei suoi componenti, *ad ex.* nella “mancanza di lealtà verso avversari politici”<sup>66</sup>, nel disprezzo verso i diritti umani fondamentali, la dignità della persona, i diritti della personalità ed il principio d'uguaglianza, e nell'antisemitismo<sup>67</sup>, nell'attività generale del Partito, come *ad ex.* facen-

---

<sup>62</sup> BVerfGE V, p. 146.

<sup>63</sup> KPD Prozess, I, pp. 519 ss., e III, pp. 12 ss.

<sup>64</sup> BVerfGE, II, p. 21; BVerfGE, V, pp. 379 ss.

<sup>65</sup> BVerfGE, V, pp. 144 ss., 208 ss.; II, pp. 47, 50, 59 ss., 67 ss.

<sup>66</sup> BVerfGE, II, p. 65.

<sup>67</sup> BVerfGE, II, p. 68.

do propaganda d'una dottrina contraria ai principî fondamentali della liberaldemocrazia o insegnandola ai proprî aderenti<sup>68</sup>, facendo propaganda contro il sistema pluripartitico<sup>69</sup>, contro il parlamentarismo<sup>70</sup>, o dando sostegno anche solo verbale ad azioni extraparlamentari<sup>71</sup>, tentando la delegittimazione sistematica e immotivata del Governo federale, del Parlamento, del Bundesverfassungsgericht<sup>72</sup>, attuando la derisione sistematica dell'Autorità dello Stato e dei simboli statali della Repubblica federale tedesca<sup>73</sup>, l'insinuazione tendenziosa di notizie false sulla moralità o l'onestà dei membri del Governo federale<sup>74</sup>, la propagazione della 'legghenda della pugnalata alle spalle'<sup>75</sup> [mito nazista che attribuiva la sconfitta tedesca nella Ia Guerra Mondiale non già ai rovesci militari conseguenti all'entrata in guerra anche degli Stati Uniti, bensì al tradimento dei politici e dei generali, vendutisi all'alta finanza internazionale, i c.d. "Novemberbrecher", traditori di novembre, NdA].

Non è necessario, peraltro, dice sempre Karlsruhe, che i reali scopi d'un Partito "possano venir determinati sulla base solo di specifiche azioni concrete"<sup>76</sup>, dato che possono essere desunti dai discorsi dei suoi dirigenti, poiché "quest'indicazione delle finalità, quest'indirizzo incostituzionale d'un'organizzazione politica esprime le decisioni deliberazioni dei suoi organi statutari direttivi"<sup>77</sup>.

Allo scopo di giudicare sull'anticostituzionalità d'un partito, dunque, il BVerfG dev'essere interpellato dal Governo federale, dal Bundestag o dal Bundesrat, se si trattasse di partiti presenti in più Länder; qualora, invece, si trattasse di partiti presenti solo in un Land, allora questi poteri spettano al Governo di quel Land o al suo Landtag.

Solo il BVerfG può dichiarare che un partito sia anticostituzionale: "Finché il BVerfG non abbia proclamato l'incostituzionalità d'un partito,

---

<sup>68</sup> BVerfGE, V, 208 ss., 213 ss., 306 ss.

<sup>69</sup> BVerfGE, V, 224 ss., II, 59 ss.

<sup>70</sup> BVerfGE, V, 227 ss., 233 ss.

<sup>71</sup> BVerfGE, V, 231.

<sup>72</sup> BVerfGE, V, 382; II, 57.

<sup>73</sup> BVerfGE, II, 62 ss.

<sup>74</sup> BVerfGE, V, 384.

<sup>75</sup> BVerfGE, II, 53.

<sup>76</sup> KPD-Prozess, III, 884.

<sup>77</sup> KPD-Prozess, III, 887.

infatti, o non l'abbia sottoposto a restrizioni temporanee, esso beneficia a pieno titolo della protezione del GG<sup>78</sup>.

Non sarà il BVerfG, però, a disporre lo scioglimento del partito riconosciuto come incostituzionale, spettando tale compito al Ministro federale per gli Interni.

Questi avrà, in merito, un potere discrezionale, oppure no?

Se la richiesta fosse partita dal Governo federale, in effetti, la questione logicamente non si dovrebbe porre, ma se, invece, il richiedente fosse il Governo d'un Land o il Bundesrat, *ad ex.*, la questione si potrebbe porre.

Nello spirito dei costituenti, peraltro, era implicito il fatto che il Ministro non avesse nessuna discrezionalità al riguardo, una volta che il BVerfG avesse sentenziato, mentre da quando il potere di presentare la richiesta di vaglio di costituzionalità è diventato discrezionale, ecco che l'opportunità politica è diventata un elemento determinante, sia nel decidere di sottoporre la questione al BVerfG, sia di chiedere l'applicazione di quanto Karlsruhe avesse disposto.

Tutto ciò sempreché non sia stato il BVerfG stesso a disporre le dissoluzioni, come accadde negli unici due casi presentatisi in Germania, il che rende tutta la questione abbastanza teorica.

#### 4. La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo

Secondo la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (d'ora in poi: Corte EDU) l'art. 11 della Convenzione, relativo alla libertà d'associazione, comprende quello di fondare, con altri, sindacati, nonché d'associarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi, e quest'articolo estende la propria portata anche ai partiti politici, come la Corte EDU stessa ha ribadito con estrema chiarezza nel proprio rapporto del 3 settembre 1996: "Non si potrebbe certo dedurre dall'utilizzo della parola 'sindacati' nell'art. 11 della Convenzione che gli altri tipi d'associazione siano esclusi dal suo campo d'applicazione o che la parola 'associazione' debba essere interpretata più strettamente che nel suo senso ordinario. Secondo la Commissione, perciò, l'ultima frase dell'art. 11 della Convenzione non fornisce nessun argomento

---

<sup>78</sup> OVG Lünenburg, 3 novembre 1953.

per concludere che i partiti politici siano esclusi dalla portata applicativa di questa disposizione. Nulla, inoltre, indica che gli autori della Convenzione avessero l'intenzione di sottrarre i partiti politici alla protezione dell'art. 11 della Convenzione”<sup>79</sup>.

La giurisprudenza della Corte EDU è pressoché monopolizzata da casi riguardanti la Turchia, quantunque il Governo turco avesse inizialmente sostenuto l'inapplicabilità della Convenzione europea per i diritti dell'uomo allo scioglimento di partiti politici<sup>80</sup>.

Alla base vi sarebbe l'incompatibilità fra i partiti politici che hanno fatto ricorso alla Corte EDU contro il provvedimento di scioglimento e la struttura costituzionale turca.

Per il Governo turco, infatti, “*S'agissant du TBKP, ses statuts et son programme seraient clairement incompatible avec les principes constitutionnels fondamentaux de la Turquie*”<sup>81</sup>, e, “*d'autre part, le projet politique du TBKP, s'il pouvait se réaliser, porterait gravement atteinte à l'intégrité territoriale et nationale de la Turquie*”.

Parimenti, anni dopo, in riferimento ad un altro partito, “*les activités du SP se donneraient comme objectif de rompre de façon non ambiguë avec les principes constitutionnels fondamentaux de la Turquie*”<sup>82</sup>, e, ancora, “*qu'en l'espèce, ce sont les principes constitutionnels fondamentaux de la Turquie qui sont en jeu*”<sup>83</sup>.

Su queste basi, perciò, sempre il Governo di Ankara sostiene che “*les États parties à la Convention n'ont à aucun moment entendu soumettre au contrôle des organes de Strasbourg leurs institutions constitutionnelles et notamment les principes qu'ils considèrent comme des conditions essentielles de leur existence. Pour cette raison, le parti politique qui [...] mettrait en cause ces institutions ou principes ne pourrait revendiquer l'application de la Convention et de ses Protocoles. A tout le moins, faudrait-il faire jouer l'article 17 de la Convention à l'égard du [partito interessato, NdA], puisque ce parti*

---

<sup>79</sup> Cfr. P. WACKSMANN, *Participation, communication, pluralisme*, in AJDA, 1998, pp. 165 ss.

<sup>80</sup> “*Lorsque leurs statuts et leur programme sont dirigé contre l'ordre constitutionnel d'un État, il faudrait, au lieu d'appliquer cette disposition, conclure à l'inapplicabilité ratione materiae de la Convention ou appliquer l'article 17 de celle-ci*”, in Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, n. 19.

<sup>81</sup> *Ibidem*, n. 20.

<sup>82</sup> Parti socialiste de Turquie vs Turchia, 12 novembre 2003, n. 27.

<sup>83</sup> Parti du travail du peuple, 9 luglio 2002, n. 30.

*mettrait en cause aussi les fondements de la Convention et les libertés qu'elle reconnaît*"<sup>84</sup>.

Inoltre *"l'examen de la jurisprudence des organes de la Convention en matière de partis politiques montre que la dissolution de ces derniers relève de la marge d'appréciation des Courts constitutionnelles, et rappelle qu'en l'espèce, ce sont les principes constitutionnels fondamentaux de la Turquie qui sont en jeu"*<sup>85</sup>.

Il Governo turco, perciò, sostenne che l'incompatibilità d'un partito politico con l'ordine costituzionale d'uno Stato membro sfuggisse *ratione materiae* alla Convenzione.

La Corte EDU, intuibilmente, non fu d'accordo, affermando che un partito politico, come qualunque altra associazione, non è al di fuori della portata della Convenzione EDU per il solo fatto che le Autorità d'un dato Stato considerino le sue attività pericolose per le proprie strutture costituzionali.

La Corte ricorda d'aver già chiarito che le Autorità hanno sì il diritto di scegliere i provvedimenti necessari per affermare la preminenza del diritto o per dare attuazione pratica a diritti costituzionali, ma esse debbono fare ciò agendo nel rispetto della Convenzione EDU, e sempre sottoposte al controllo della Corte EDU<sup>86</sup>.

Tuttavia, sostenne sempre la Turchia, i partiti politici non sono espressamente menzionati nella Convenzione, sicché essi non ne sarebbero protetti. Sul punto si è già detto che la Corte rigettò anche questa tesi, giacché a suo parere, quando l'art. 11 parla di 'libertà d'associazione, compreso il diritto di fondare dei sindacati' non cita i sindacati come unica forma associativa rientrante nell'art. 11, bensì solo d'un esempio, che non esclude affatto i partiti politici dalla protezione dell'art. 11<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, n. 21.

<sup>85</sup> Parti du travail du peuple, 9 luglio 2002, n. 31.

<sup>86</sup> *"La Cour note [...] qu'une association, fût-ce un parti politique, ne se trouve pas soustraite à l'empire de la Convention par cela seul que ses activités passent aux yeux des autorités nationales pour porter atteinte aux structures constitutionnelles d'État et appeler des mesures restrictives. Comme la Cour l'a déjà dit, si les autorités nationales ont en principe la faculté de choisir les mesures qu'elles jugent nécessaires au respect de la prééminence du droit ou pour donner effet à des droits constitutionnels, elles doivent en user d'une manière conciliable avec leurs obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle des organes de celle-ci"*, Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, n. 27.

<sup>87</sup> *"De l'avis de la Cour, le libellé de l'article 11 fournit un premier élément de*

Le sentenze della Corte EDU hanno, nel corso degli anni ed a seconda dei varî casi, individuato alcuni *topoi*, ovvero parametri di legittimità relativamente allo scioglimento di partiti:

a) I partiti sono essenziali alla democrazia

La Corte ha chiarito più volte che il diritto di fondare un'associazione deriva direttamente dall'art. 11, anche se questo cita solo i sindacati<sup>88</sup>, e che la loro citazione è solo un esempio del più ampio diritto alla libertà d'associazione<sup>89</sup>.

Precisato il *punctum dolens* sull'art. 11, la Corte si è spinta anche più in là, riconoscendo ai partiti politici lo status di associazione essenziale al buon funzionamento della democrazia<sup>90</sup>.

Ciò è particolarmente importante, poiché la Corte aveva già detto di ritenere la democrazia come l'unico modello politico compatibile con la Convenzione EDU<sup>91</sup>.

Ne consegue che i partiti sono necessari per il buon funzionamento del-

*réponse à la question de savoir si les partis politiques peuvent se prévaloir de cette disposition. Elle note à cet égard que si l'article 11 évoque «la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats», la conjonction «y compris» montre clairement qu'il ne s'agit là que d'un exemple parmi d'autres de la forme que peut prendre l'exercice du droit à la liberté d'association. On ne saurait donc en conclure, comme le Gouvernement [turc, NdA], qu'en mentionnant les syndicats – pour des raisons qui tiennent principalement aux débats en cours à l'époque –, les auteurs de la Convention aient entendu exclure les partis politiques du champ d'application de l'art. 11», Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, n. 24.*

<sup>88</sup> *“Le droit d'établir une association constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 11, même si ce dernier ne proclame en termes exprès que le droit de fonder des syndicats”, Sidiropoulos vs Grèce, 10 luglio 1998, n. 40*

<sup>89</sup> *“Le droit, garanti par ce texte, de créer des syndicats ou de s'y inscrire constitue un aspect particulier du droit plus large à la liberté d'association, et non un droit distinct”, Sigurdur A. Sigurjónsson vs Islande I, 30 giugno 1993, n. 32.*

<sup>90</sup> *“Toutefois, plus encore qu'au libellé de l'article 11, la Cour attache du poids au fait que les partis politiques représentent une forme d'association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Eu regard à l'importance de celle-ci dans le système de la Convention [...] il ne saurait faire aucun doute qu'il relèvent de l'article 11”, Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, n. 25.*

<sup>91</sup> *“La démocratie apparaît [...] comme l'unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle”, ibidem.*

la democrazia, dato ch'essi esprimono le correnti d'opinione che attraversano la popolazione e se ne fanno portavoce non solo nelle sedi politiche, ma anche, tramite i mass media, a tutti i livelli della vita sociale, e così facendo danno un contributo irrinunciabile al dibattito politico, che è il cuore d'una società democratica<sup>92</sup>.

Se i partiti politici sono ricompresi nel concetto di associazione, dunque, allora rientrano sì nella protezione dell'art. 11 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, ma non solo: le parti attrici, nei casi di richiesta di scioglimento d'un partito, hanno invocato, infatti, anche altri articoli: il 13<sup>93</sup>, il 17<sup>94</sup>, il 19<sup>95</sup>, ed in alcuni casi è stata anche invocata la violazione dell'art. 3 del I protocollo aggiuntivo, relativamente alla libertà delle elezioni<sup>96</sup>.

b) La libertà dei partiti politici rientra nella libertà d'espressione

In alcune sentenze è stata sostenuta la violazione dell'art. 1 del I protocollo aggiuntivo<sup>97</sup>, dell'art. 6 commi 1<sup>98</sup> e 2<sup>99</sup>, come pure dell'art. 18<sup>100</sup> e dell'art. 7<sup>101</sup>.

Le libertà d'espressione e d'associazione sono state quasi sempre prese in considerazione insieme dalla giurisprudenza della Corte EDU, perciò anche l'art. 10 dovrà essere preso in esame nel contesto della dissoluzione dei Partiti politici: secondo la Corte, infatti, l'articolo 11, anche se è autonomo

<sup>92</sup> *“Les courants d'opinion qui traversent la population d'un Pays” e “en répercutant ceux-ci, non seulement dans les institutions politiques, mais aussi, grâce aux médias, à tous les niveaux de la vie en société, ils apportent une contribution irremplaçable au débat politique, lequel se trouve au coeur de la notion de société démocratique”*, Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, nn. 43-44.

<sup>93</sup> Partito comunista unificato turco.

<sup>94</sup> Partito della libertà e della democrazia turco.

<sup>95</sup> Partito socialista turco.

<sup>96</sup> Partito comunista unificato turco, Partito socialista turco, Partito della prosperità turco.

<sup>97</sup> Partito comunista unificato turco, Partito socialista turco, Partito della prosperità.

<sup>98</sup> Partito socialista turco.

<sup>99</sup> Partito comunista unificato.

<sup>100</sup> Partito comunista unificato turco, Partito socialista.

<sup>101</sup> Partito socialista turco.

ed ha una sfera d'applicazione specifica, va letto in combinato disposto con gli artt. 9 e 10<sup>102</sup>, tant'è vero che la Corte EDU afferma che il diritto d'organizzarsi in gruppi per scopi politici può essere dedotto dalle disposizioni costituzionali in materia di libertà di parola e di riunione, e giunge alle stesse conclusioni<sup>103</sup>.

Se c'è questo legame logico fra articolo 10 ed articolo 11, però, bisognerà allora applicare il secondo anche alla luce del primo: è quello che fa la Corte EDU proprio a riguardo dei partiti politici, dicendo che il dibattito politico non è altro che una forma particolare della libertà d'espressione<sup>104</sup>.

Perciò, dice la Corte EDU, nonostante il suo ruolo autonomo e la sua portata specifica, l'articolo 11 è strettamente collegato all'art. 10, dato che la libertà d'opinione dell'uno è l'obiettivo della libertà di riunione e di associazione dell'altro, tanto più nel caso dei partiti politici, che hanno un ruolo essenziale per il buon funzionamento della democrazia, perché – la Corte l'ha già detto – non c'è democrazia senza pluralismo; è per questo che la libertà d'espressione dell'art. 10 non protegge solo le informazioni o le idee popolari, inoffensive o irrilevanti, ma anche quelle che finiscono per *épater le bourgeois*<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> “*En outre l'article 11, malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d'application, doit en l'espèce s'envisager aussi à la lumière des articles 9 et 10 [...] La protection des opinions personnelles offerte par les articles 9 et 10 sous la forme de la liberté de pensée, de conscience et de religion comme de la liberté d'expression compte de surcroît parmi les objectifs de la garantie de la liberté d'association par l'article 11*”, Young, James et Webster vs Regno Unito, 13 agosto 1981, n. 57.

<sup>103</sup> “*La liberté de pensée et d'opinion ainsi que la liberté d'expression, respectivement garanties par les articles 9 et 10 de la Convention, seraient ainsi d'une portée bien limitée, si elles ne s'accompagnaient pas de la garantie de pouvoir partager ses convictions ou ses idées collectivement, en particulier dans le cadre d'associations d'individus ayant les mêmes convictions, idées ou intérêts*”, Chassagnou vs Francia, 29 aprile 1999, n. 100.

<sup>104</sup> “*La poursuite d'activités de nature politique relève de l'article 10, dans la mesure où la liberté du débat politique constitue un aspect particulier de la liberté d'expression*”, Rekvényi vs Ungheria, 20 maggio 1999, n. 26.

<sup>105</sup> “*Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d'application, l'article 11 doit s'envisager aussi à la lumière de l'article 10. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l'un des objectifs de la liberté de réunion et d'association consacrée par l'article 11. Il en va d'autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu regard à leur rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie. La Cour l'a souvent souligné: il n'est pas de démocratie*”

Se la libertà d'espressione è connaturata all'esistenza dei partiti politici, dato ch'essi captano e trasmettono le correnti d'opinione che si formano nella società<sup>106</sup>, allora questo loro "ruolo essenziale per il mantenimento del pluralismo e del buon funzionamento della democrazia" viaggia di pari passo con la loro libertà d'espressione.

In materia di dissoluzione dei partiti, dunque, la libertà d'espressione è il bilanciamento delle cause di restrizione dell'art. 11 comma 2<sup>107</sup>.

La Corte EDU, al riguardo, ha concluso che se lo scioglimento d'un partito politico fosse dovuto unicamente ad una sua azione rientrante nell'ambito della libertà d'espressione, allora si avrebbe violazione dell'art. 11<sup>108</sup>.

c) Non v'è il diritto a violare altri diritti

Secondo la Corte EDU, l'articolo 17 ha lo scopo d'impedire, a singoli o gruppi, di desumere dalla Convenzione un diritto che consenta loro di violare altri diritti riconosciuti dalla Convenzione<sup>109</sup>, cosa teoricamente possibile<sup>110</sup>.

Relativamente allo scioglimento di partiti politici antisistema, la Corte

---

*sans pluralisme. C'est pourquoi la liberté d'expression consacrée par l'article 10 vaut, sous réserve du paragraphe 2, non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. En tant que leurs activités participent d'un exercice collectif de la liberté d'expression, les partis politiques peuvent déjà prétendre à la protection des article 10 et 11 de la Convention*", Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, nn. 42-43; Parti socialiste de Turquie vs Turchia, 12 novembre 2003, n. 41; Parti de la liberté et de la démocratie vs Turchia, 8 dicembre 1999, n. 37; Refah Partisi vs Turchia, 13 febbraio 2003, n. 44.

<sup>106</sup> Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, n. 44.

<sup>107</sup> Ezelin vs Francia, 26 aprile 1991, n. 52.

<sup>108</sup> Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, nn. 58, 61; Parti socialiste de Turquie vs Turchia, 12 novembre 2003, n. 48, 54; Parti de la liberté et de la démocratie vs Turchia, 8 dicembre 1999, nn. 42, 48.

<sup>109</sup> "L'article 17, pour autant qu'il vise des groupements ou des individus, a pour but de les mettre dans l'impossibilité de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention; qu'ainsi personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés ci-dessus visés", *ibidem*, n. 7.

<sup>110</sup> "droits qui permettraient si on les invoquait d'essayer d'en tirer le droit de se

EDU ha tenuto ad applicare l'art. 17 in combinato disposto con l'art. 11 comma 2, sin dal caso del Partito comunista tedesco<sup>111</sup>.

Secondo la Corte EDU, dunque, lo scioglimento d'un partito politico sarà conforme alla Convenzione se questo volesse avvalersi della Convenzione per dedicarsi impunemente a violare qualche diritto o libertà ch'essa riconosce<sup>112</sup>.

Questa definizione molto ampia lascia, evidentemente, notevole spazio per il margine d'apprezzamento discrezionale: una sua disamina approfondita *qua talis* esulerebbe però dagli scopi del presente lavoro, sicché ci limiteremo a prenderlo in considerazione solo per quanto concerna lo scioglimento di partiti politici.

#### d) Il diritto a libere elezioni

L'articolo col contenuto forse più direttamente politico è l'art. 3 del I protocollo aggiuntivo, che prevede l'obbligo d'indire elezioni a scrutinio segreto ad intervalli ragionevoli<sup>113</sup>, tant'è vero che, secondo il Preambolo della Convenzione EDU, il mantenimento delle libertà fondamentali poggia essenzialmente su un regime politico realmente democratico<sup>114</sup>.

La Corte deduce da quest'articolo 3 il "*droit de vote*" ed il "*droit de se porter candidat lors de l'élection du corps législatif*"<sup>115</sup>, e riconosce agli Stati aderenti un ampio spazio di manovra a riguardo alle specifiche condizioni concrete d'esercizio di questi due diritti, a condizione che gli Stati aderenti

---

*livrer effectivement à des activités, visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention*", *ibidem*, n. 6.

<sup>111</sup> "*Le recours à la dictature pour l'instauration d'un régime est incompatible avec la Convention en ce qu'il comporte la destruction de nombre de droits et libertés consacrés par la Convention des droits de l'homme*", Parti communiste allemande vs Germania, 20 luglio 1957.

<sup>112</sup> "*se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu'elle reconnaît*", Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, n. 60.

<sup>113</sup> V. Mathieu-Mohin et Clerfayt vs Belgio, 2 marzo 1987, n. 50.

<sup>114</sup> "*Selon le préambule de la Convention, le maintien des libertés fondamentales «repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique». Consacrant un principe caractéristique de pareil régime, l'article 3 du Protocole n. 1 revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale*", *ibidem*, n. 47.

<sup>115</sup> *Ibidem*, n. 51.

non riducano la portata pratica di questi diritti sino al punto da renderli vuoti simulacri<sup>116</sup>.

Le conclusioni della Corte EDU, perciò, sono chiare: gli *affaires* riguardanti la dissoluzione di partiti politici sono da esaminare *ex art.* 11, in combinato disposto con l'art. 10, mentre l'art. 17 è applicabile ai partiti politici che volessero approfittare dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per distruggere i diritti e le libertà che questa riconosce.

Lo scioglimento d'un partito politico, vieppiù se accompagnato da qualche sanzione temporanea per i suoi dirigenti, è una misura "radicale"<sup>117</sup>, giacché libere elezioni e la libertà d'espressione, vieppiù nell'agone politico, sono l'*ubi consistam* d'ogni sistema democratico<sup>118</sup>.

La Convenzione accetta, a priori, la formula di Saint-Just, secondo la quale "non v'è libertà per i nemici della libertà", ed appunto il suo articolo 17 dice che le libertà previste dalla Convenzione stessa non possono essere usate come strumenti per distruggere le libertà stesse, e l'articolo 11 comma 2 precisa le cause di restrizione relative al proprio comma 1:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale ed alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato".

---

<sup>116</sup> "ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité [... Ils] ne doivent pas contrecarrer «la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif»", *ibidem*, n. 52.

<sup>117</sup> Parti communiste unifié de Turquie vs Turchia, 30 gennaio 1998, nn. 54, 61; Parti socialiste de Turquie vs Turchia, 12 novembre 2003, n. 51; Parti de la liberté et de la démocratie vs Turchia, 8 dicembre 1999, n. 45; Refah Partisi vs Turchia, 13 febbraio 2003, n. 82; Parti du travail du peuple, 9 luglio 2002, n. 61.

<sup>118</sup> "Des élections libres et la liberté d'expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l'assise de tout régime démocratique", *Bowman vs Royaume Uni*, 19 febbraio 1998, n. 42.

L'articolo 11 comma 2, come i commi 2 degli articoli 8, 9 e 10, prevede due condizioni per evitare scioglimenti arbitrari, ovvero:

- a) che una tale misura sia prevista dalla legge, e
- b) che una tale misura sia presa ricorrendo una delle ipotesi all'uopo previste dal comma 2.

*In primis*: previsione di legge. Cos'è una legge, per la Corte EDU?

– Si tratta d'un termine che può indicare tanto il diritto scritto quanto quello consuetudinario<sup>119</sup>;

– le convenzioni internazionali<sup>120</sup>, la giurisprudenza<sup>121</sup>, i testi paralegislativi<sup>122</sup> rientrano nel concetto di 'legge'.

Per la Corte EDU, infatti, in un settore regolamentato da una normativa, per 'legge' va inteso il testo legislativo in vigore così come sia stato interpretato dai tribunali<sup>123</sup>, vale a dire ch'essa prende in considerazione il termine di 'legge' nel suo senso materiale e non formale<sup>124</sup>.

Questa 'loi', però, deve avere due ulteriori caratteristiche<sup>125</sup>: essere accessibile e precisa.

Accessibile, *in primis*, perché per la Corte EDU è necessario che la legge sia accessibile: il cittadino deve potersi informare al riguardo<sup>126</sup>.

Se, in generale, 'accessibile' vuol dire 'pubblica'<sup>127</sup>, è anche vero che l'accessibilità dipende da un certo numero di differenti circostanze<sup>128</sup>.

Non pare, però, che questa condizione possa essere violata nell'*iter* di scioglimento d'un partito politico, dato che queste procedure sono con-

<sup>119</sup> Sunday Times vs Royaume Uni (1), 26 aprile 1979, n. 47.

<sup>120</sup> Groppera Radio vs Suisse, 28 marzo 1990, n. 68.

<sup>121</sup> Kruslin vs France, 24 aprile 1990, n. 29.

<sup>122</sup> De Wilde vs Belgique, 18 giugno 1971, n. 93.

<sup>123</sup> "Dans un domaine couvert par le droit, la «loi» est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété en ayant égard, au besoin, à des données techniques nouvelles", Kruslin vs France, 24 aprile 1990, n. 29.

<sup>124</sup> *Ibidem*.

<sup>125</sup> Sunday Times vs Royaume Uni (1), 26 aprile 1979, n. 49.

<sup>126</sup> "Il faut d'abord que la «loi» soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicable à un cas donné", *ibidem*.

<sup>127</sup> "Dépend dans une large mesure du contenu du texte en cause, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires", NF vs Italie, 2 agosto 2001, n. 28.

<sup>128</sup> Groppera Radio vs Suisse, 28 marzo 1990, n. 68.

tenute o nella Costituzione (Germania), od in leggi specifiche (Francia, Turchia).

In nessun caso di scioglimento sollevato davanti alla Corte EDU, ad ogni modo, è stata eccepita l'assenza del requisito della fattispecie prevista per legge.

Affinché lo scioglimento d'un partito politico sia conforme alla Convenzione, poi, è anche necessario ch'esso sia funzionale alla protezione d'uno dei valori pubblici fondamentali elencati nell'art. 11 comma 2, come la Corte EDU stessa ha precisato che, dal punto di vista governativo, l'intervento di scioglimento ha molteplici scopi, come la difesa della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico ed anche delle tradizioni storico-culturali<sup>129</sup>, ma l'art. 11 comma 2 non contemplava quest'ultima fattispecie, sicché la Corte EDU non è convinta che quest'ultima ipotesi possa essere uno degli 'scopi legittimi' che l'art. 11 comma 2 prevede<sup>130</sup>.

In tutti i casi finora presentatisi di scioglimento, infatti, la Corte ha constatato sussistesse la finalità legittima di protezione della sicurezza nazionale<sup>131</sup>, e, nel caso del Refah Partisi, anche altri scopi legittimi, come la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine costituito, la protezione di diritti e libertà altrui<sup>132</sup>.

Secondo la Corte EDU, poi, affinché lo scioglimento sia ammissibile alla luce della Convenzione, esso dev'essere necessario per difendere la democraticità dell'ordinamento<sup>133</sup>.

---

<sup>129</sup> "Pour le Gouvernement, l'ingérence litigieuse visait plusieurs buts: le maintien de la sécurité nationale, la défense de l'ordre public et la défense des traditions culturelles et des symboles hystoriques et culturels grecs", Sidiropoulos vs Grèce, 10 luglio 1998, n. 37.

<sup>130</sup> "La Cour n'est pas convaincue que le dernier de ces buts puisse constituer l'un des «buts légitimes» prévus par l'article 11 § 2. Les exceptions à la liberté d'association appellent une interprétation étroite de telle sorte que leur énumération est strictement limitative et leur définition nécessairement restrictive", *ivi*, n. 38.

<sup>131</sup> Parti communiste, n. 41; Parti socialiste, n. 36; Parti de la liberté et de la démocratie, nn. 32-33; Refah Partisi, n. 42; Parti du travail du peuple, n. 39.

<sup>132</sup> Refah Partisi, n. 42.

<sup>133</sup> "La Cour juge inhérente au système de la Convention une certaine forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels", Klass vs Allemagne, 6 settembre 1978, n. 59; "La Cour a déjà reconnu la nécessité, inhérente au système de la Convention, d'un juste équilibre entre la défense des institutions de la démocratie dans l'intérêt commun et

Cosa s'intende, dunque, col concetto di 'necessario per difendere la democraticità dell'ordinamento'?

La Corte EDU sottolinea come 'necessario' non voglia dire, da un lato, né 'indispensabile', ma, dall'altro, nemmeno semplicemente 'ammissibile', 'normale', 'utile', 'ragionevole' od 'opportuno'<sup>134</sup>, ma che, invece, questa necessità debba emergere in maniera convincente<sup>135</sup>, ossia essere frutto d'un "*besoin social impérieux*"<sup>136</sup>, e, comunque, proporzionato allo scopo legittimo perseguito<sup>137</sup>.

La Corte EDU stessa, riguardo a questi due requisiti, precisa che è necessario considerare l'intervento di scioglimento dello specifico caso concreto: solo così si potrà valutare se vi sia proporzionalità rispetto allo scopo legittimo perseguito dalle Autorità governative<sup>138</sup>.

Secondo la Corte EDU, dunque, quest'esigenza di proporzionalità richiede di bilanciare gli scopi legittimi previsti dall'art. 11 comma 2 con la tutela della libertà d'associazione<sup>139</sup>.

I partiti politici sono entità organizzate che cercano d'arrivare al potere per imporre la propria visione del mondo a tutto il Paese, è normale che discutano e siano anche molto critici sulle normative vigenti, dato ch'essi ne vorrebbero proporre di nuove e differenti.

Essi hanno diritto, dunque, ad un certo spazio di manovra, ampio sì, ma non illimitato: per la Corte EDU, infatti, un partito politico può fare propaganda promovendo un cambiamento della legislazione vigente od an-

*la sauvegarde des droits individuels*", Brogan vs Royaume Uni, 29 novembre 1988, n. 48.

<sup>134</sup> Handyside vs Royaume Uni, 7 dicembre 1976, n. 48.

<sup>135</sup> Barthold vs Allemagne, 25 marzo 1985, n. 58.

<sup>136</sup> Handyside, cit., n. 48.

<sup>137</sup> Parti socialiste, n. 49; Parti de la liberté et de la démocratie, n. 43.

<sup>138</sup> "*Il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était «proportionnée au but légitime poursuivi» et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents*", Parti communiste, n. 47; Parti du travail du peuple, n. 51; Refah Partisi, n. 53.

<sup>139</sup> "*La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées à l'article 11 § 2 de la Convention avec ceux d'un libre exercice de la liberté d'association*", Grande Oriente d'Italia vs Italie, 2 agosto 2001, n. 25.

che delle strutture costituzionali, a patto che, *in primis*, questa propaganda avvenga in forme legali e democratiche, e, *in secundis*, che le riforme che promuove siano egualmente compatibili con i principî democratici fondamentali<sup>140</sup>.

La Corte EDU, dunque, consacra l'incompatibilità con la democrazia, i valori democratici ed i diritti dell'uomo – ovvero, in altre parole, la sua natura appunto di partito anti-sistema – come il criterio principe per valutare l'ammissibilità per la Convenzione dello scioglimento d'un partito politico, alla luce del criterio di "necessità in una società democratica" *ex art. 11 comma 2*.

Questa fu la linea d'azione seguita dal BVerfG nello scioglimento del KPD<sup>141</sup>.

Il criterio della compatibilità democratica, però, non vale solo per i programmi e gli statuti ufficiali<sup>142</sup> dei partiti, ma anche per le loro attività concrete<sup>143</sup>, come ora vedremo meglio.

La violenza annulla ogni protezione della Convenzione e legittima *in se ipsa* lo scioglimento d'un partito politico, come prevedono *expressis verbis* l'art. 13 della Costituzione polacca ("*Zakazane jest istnienie parti politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszystwu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść*").

---

<sup>140</sup> "Un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'État à deux conditions:  
a) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous point de vue légaux et démocratiques,

b) le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux.

Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs", Parti du travail du peuple, n. 49.

<sup>141</sup> BVerfG, 17 agosto 1956, n. 1-BvB 2/51, sulla dichiarazione d'incostituzionalità del Partito comunista, KPD. Pochi anni prima s'era avuta l'analogha dichiarazione per il Partito socialista del Reich: BVerfG, 23 ottobre 1952, n. 1-BvB 1/51.

<sup>142</sup> Parti communiste, n. 51; Parti de la liberté et de la démocratie, nn. 38-39.

<sup>143</sup> Parti socialiste, n. 42; Parti du travail du peuple, n. 53.

rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”<sup>144</sup>, e l’art. 5 della Costituzione della Repubblica Ceca (“*Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů*”<sup>145</sup>), dato che l’importanza ontologicamente prioritaria del diritto<sup>146</sup> è ostacolo insuperabile a tutto ciò che non sia legale, come, appunto, la violenza.

Dice, infatti, la Corte EDU che, nel caso d’incitamento alla violenza, ecco che le Autorità nazionali hanno un margine d’apprezzamento molto ampio per valutare se e come limitare la libertà d’espressione<sup>147</sup>.

Si tratta, in ultima, analisi del ben noto ‘paradosso di Böckenförde’ (“Lo Stato liberale e secolarizzato si basa su presupposti ch’esso stesso non è in grado di garantire”<sup>148</sup>): la Storia ha dimostrato come partiti anti-sistema possano approfittare delle possibilità offerte dal sistema stesso per distruggerlo, donde la necessità di proteggerlo.

La Corte EDU, al riguardo, ha sottolineato, riferendosi all’art. 17 della Convenzione, che “*le changement proposé [da un partito] doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux*”<sup>149</sup>, sicché, se il

<sup>144</sup> “È vietata l’esistenza di partiti politici e altre organizzazioni che si richiamano nei propri programmi ai metodi ed alle pratiche totalitarie nazista, fascista o comunista, nonché quelli i cui programmi presuppongono o ammettono l’odio razziale e nazionale, l’uso della forza al fine di ottenere il potere o influenzare la politica statale ovvero prevedono la segretezza della propria struttura o dei propri membri”.

<sup>145</sup> “Il sistema politico si basa sulla nascita libera e spontanea e sulla libera competizione di partiti politici che rispettano i principi democratici fondamentali e che rifiutano la violenza come mezzo per far valere i propri interessi”.

<sup>146</sup> *Sovtransavto vs Ukraine*, 25 luglio 2002, n. 72.

<sup>147</sup> “*Là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’État ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression*”, *Sürek vs Turquie*, 8 luglio 1999, n. 61.

<sup>148</sup> E.W. BÖCKENFÖRDE, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, in AA.VV., *Säkularisation und Utopie*, FS Forsthoff, Kohlhammer, Stuttgart, 1977, p. 75 ss.

<sup>149</sup> *Parti du travail du peuple*, n. 49.

progetto politico d'un partito fosse tale da poter compromettere un sistema democratico<sup>150</sup>, allora il suo scioglimento sarà giustificato.

La Corte EDU ammette che uno Stato possa pretendere dai propri dipendenti ch'essi siano leali nei confronti dei suoi principî costituzionali<sup>151</sup>, ma, al contempo, afferma la necessità di garantire l'agibilità politica anche ad avversarî dei suddetti principî<sup>152</sup>, perché l'essenza della democrazia consiste proprio nel consentire il confronto e la discussione fra idee politiche differenti, comprese quelle che vorrebbero rimettere in discussione l'organizzazione dello Stato, sempre però a condizione che non ne venga messa in discussione la democraticità<sup>153</sup>.

Notiamo dunque, in conclusione, come la Corte EDU difenda la libertà d'espressione *ore rotundo*, compreso quando questa sfoci nella politica.

## Conclusioni

L'apparizione dei partiti antisistema è fenomeno antico, ma più di recente essi hanno posto la democrazia di fronte alla questione giuridica dell'autodifesa, della difesa dei valori fondamentali liberaldemocratici, la questione della loro legittimità costituzionale.

I Partiti appaiono come elementi costituzionalmente rilevanti, se non essenziali, ed in quanto tali sono vincolati ai principî costituzionali.

Il sistema democratico di derivazione liberale, basato sul rispetto del diritto e della libertà individuale, offre la possibilità di un dialogo politico sempre aperto fra uomini e gruppi sociali, permettendo così lo sviluppo pacifico delle trasformazioni economiche e sociali, e per questa ragione pare saggio dotarlo precauzionalmente degli strumenti normativi idonei affinché possa difendersi da chi non già sia fautore di interessi nuovi e differenti, per

---

<sup>150</sup> *Ivi*, n. 60.

<sup>151</sup> “*Exiger de ses fonctionnaires qu'ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur lesquels il s'appuie*”, Vogt vs Allemagne, 26 settembre 1995, n. 59.

<sup>152</sup> “*Un adversaire des idées et positions officielles doit pouvoir trouver sa place dans l'arène politique*”, Piermont vs France, 27 aprile 2004, n. 76.

<sup>153</sup> “*Il est de l'essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d'organisation actuel d'un État, pourvu qu'ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même*”, Parti socialiste, n. 47.

il trionfo dei quali si batte comunque all'interno e nel rispetto del quadro di regole *de quibus*, bensì da chi volesse stravolgere il sistema stesso.

Proprio in tale direzione si muovono le tre esperienze costituzionali esaminate, che ci dimostrano come effettivamente questi tre Paesi abbiano previsto l'ipotesi della presenza di partiti antisistema, dotandosi d'uno strumento (vuoi nella Costituzione, come in Germania, vuoi nella legislazione ordinaria, come in Francia, vuoi in entrambe, come in Turchia), per evitare che questi ultimi possano, per così dire, giungere a sabotare le fondamenta dell'edificio democratico-istituzionale che li accoglie.

Differenti sono le soluzioni adottate: quella tedesca e quella turca offrono indubbiamente maggiori garanzie per i movimenti minacciati di scioglimento, giacché la decisione viene presa da un organo terzo, il BVerfG e la Corte Costituzionale, mentre quella francese, viceversa, è indubbiamente più celere, permettendo un intervento tempestivo ed immediato per bloccare il partito ritenuto 'pericoloso' per il sistema, ma meno garantista, giacché la decisione di scioglimento viene presa dal Governo, e l'organo terzo (il Conseil d'Etat) interviene solo in un secondo momento, e con tempi sostanzialmente affidati all'arbitrio del Governo stesso.

Differenze che, peraltro, non si limitano ai soli meccanismi giuridici predisposti per la difesa della Costituzione, ma che emergono anche con riguardo al ruolo riconosciuto ai partiti: più ampio quello riconosciuto dal GG tedesco e dalla Costituzione turca, minore quello della Costituzione francese.

La tutela dei valori costituzionali è confortata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale "*les États répondent de leur respect à la Convention par toutes leurs normes et leurs mesures, y compris et d'abord par leurs Constitutions, qui doivent respecter la Convention [...] eu égard au rôle essentiel des partis politiques pour le bon fonctionnement de la démocratie*", e, ormai, "*les États ne disposent que d'une marge d'interprétation réduite, laquelle se double d'un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, y compris celles d'une juridiction*" (*Parti communiste unifié turc vs Turquie*); e, per certi aspetti, a differenza delle normative nazionali prese in esame, dobbiamo in conclusione rilevare come, per la Corte EDU, anche se i programmi e le attività d'un partito "*s'orientaient vers le bouleversement de toutes les notions fondamentales qui inspirent*"<sup>154</sup> lo Stato, ciò non è di per sé sufficiente a giustificarne lo sciogli-

---

<sup>154</sup> Parti socialiste, n. 38.

mento, dato che “*la compatibilité d'un parti politique avec la Constitution*”<sup>155</sup> non può essere il criterio di valutazione, poiché il diritto di rimettere in discussione il funzionamento del ‘sistema’ d’un dato Stato è protetto dagli artt. 10 ed 11 della Convenzione<sup>156</sup>: ma attenzione, il funzionamento, e non il sistema stesso.

La Convenzione, infatti, non assicura una protezione relativamente all'impossibilità di modificare alcune strutture costituzionali in alcuni Paesi, come la forma repubblicana di governo in Francia (art. 89, comma 5: “*La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision*”), o la struttura federale in Germania (art. 79 comma 3: “*Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig*”).

Mentre, cioè, un determinato ‘sistema’ statale vuole difendersi da partiti ‘antisistema’ che lo volessero rovesciare, la Corte EDU non vieta a priori questa antisistematicità, a patto che il postulato processo di rovesciamento sia compatibile con la democrazia (con l'eccezione dell'integrità territoriale, fatta rientrare nella sicurezza nazionale<sup>157</sup>).

Per la Corte EDU, infatti, “*le changement proposé [da un partito politico] doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables [...] proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs*”<sup>158</sup>.

Non bisogna fermarsi alle apparenze, conclude la Corte EDU, né in senso eccessivamente rigorista, sciogliendo sulla sola base d'un nome, dato che “*le nom que se donne un parti politique ne saurait, en principe, justifier une mesure aussi radicale que la dissolution, à défaut d'autres circonstances pertinentes et suffisantes*”<sup>159</sup>, né in senso troppo aperturista, non sciogliendo fidandosi solo dei programmi e dei documenti ufficiali, giacché “*on ne saurait exclure que le programme politique d'un parti cache des objectifs et*

---

<sup>155</sup> *Ivi*, n. 40.

<sup>156</sup> V. Stankov vs Bulgaria, 2 ottobre 2001, nn. 91-92.

<sup>157</sup> Parti communiste unifié, n. 40.

<sup>158</sup> Parti du travail du peuple, n. 49.

<sup>159</sup> Parti communiste unifié, n. 54.

*intentions différents de ceux qu'il affiche publiquement. Pour s'en assurer, il faut comparer le contenu dudit programme avec les actes et prises de position de son titulaire*"<sup>160</sup>.

Sappiamo che “il mondo democratico è sotto attacco. USA ed Europa riaffermano la propria identità storica rivendicando il primato della democrazia [...la quale] se non è esportabile, va tuttavia difesa, lì dove c'è, anche perché rappresenta il più evidente valore identitario dell'Occidente. Del resto la democrazia, al di là di ogni dissertazione filosofica, è percepita comunemente come un valore assoluto, un modo di convivenza irrinunciabile. Lo stesso Giovanni Paolo II, nelle riflessioni raccolte nel volume *Memoria e identità*, afferma che il sistema democratico, inteso «non soltanto come sistema politico, ma anche come atteggiamento mentale e costume» risponde «alla natura razionale e sociale dell'uomo e, in definitiva, alle esigenze della giustizia sociale”. Per questo i «presupposti democratici di un sistema» rivestono «valore anche etico-sociale»<sup>161</sup>.

Proprio per questo motivo, infatti, la presenza d'una normativa per lo scioglimento potrebbe essere un efficace deterrente contro, per dirla col Manzoni, un “lupo che, spinto dalla fame, col ventre raggrinzito, e con le costole che gli si potrebbero contare, scende dai suoi monti, dove non c'è neve, s'avanza sospettosamente nel piano, si ferma ogni tanto, con una zampa sospesa, dimenando la coda spelacchiata, leva il muso, odorando il vento infido, se mai gli porti odore d'uomo o di ferro, rizza gli orecchi acuti, e gira due occhi sanguigni, da cui traluce insieme l'ardore della preda ed il terrore della caccia”.

---

<sup>160</sup> *Ivi*, n. 58.

<sup>161</sup> G. GUIDI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo tra libertà e autorità*, cit., p. 122.

ANNA MARIA GIOMARO

INTORNO ALL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI UN BREVE  
DI CLEMENTE XI CIRCA LA ROTA DI URBINO (E DI PERUGIA)

Le Risoluzioni del Collegio Generale (o Rotale)<sup>1</sup> di Urbino nell'anno

---

<sup>1</sup> Fra i libri della Congregazione dello Studio di Urbino (cioè dell'organo appositamente costituito all'interno del Collegio dei Dottori per l'amministrazione dell'insorgente impegno "didattico-universitario" del Collegio stesso: cfr. F. MARRA, *Chartularium. Per una storia dell'Università di Urbino*, Urbino 1975 – ora anche in *Studi Urbinati* LXXVI, n.s. A n. 60,3-4, pp. 535-860 – in part. p. 22 ss.), con il numero 111, e unico del suo genere, si trova un Libro E delle Risoluzioni del "Collegio Generale" o "Collegio Rotale". Non deve far meraviglia. Le *Constitutiones seu Reformationes Collegii Doctorum Urbini* del 1576, infatti, prescrivevano che «Teneantur tamen referre in librum Decretorum Collegii singulas resolutiones faciendas extra decisiones causarum secundum varias opportunitates, et causas» (l'importante documento, altrimenti di difficile reperibilità, è ora riportato per intero in A.M. GIOMARO, *Ancora sul Collegio dei Dottori. Rassegna di fonti e documenti editi ed inediti*, in *Studi Urbinati* LXXX, n.s. A n. 64,3-4, pp. 239-460, in part. è il doc. XV p. 334 ss., e per le note tecniche p. 245 nt. 14 ). D'altra parte la Congregazione dello Studio, sorta come organo composito in cui accanto a tre Dottori rientrano altri tre soggetti deputati dal Consiglio cittadino dei Quaranta, ha anche compiti di amministrazione di un patrimonio che si fa sempre più ingente, e deve dunque avere una sua documentazione separata.

Un libro "E" suggerisce l'esistenza di una serie di libri dello stesso tipo: e infatti in uno dei verbali (in GIOMARO, cit. è il documento CXXXIII, p. 447), si cita anche un «libro D delle nostre Risoluzioni, pag. 121». Al proposito annotavo come le Risoluzioni del Collegio generale risultino «scritte con scansione giornaliera come i Verbali della Congregazione, ma con intestazione meno formale (manca l'invocazione iniziale; manca generalmente la formula notarile dell'incipit; manca il rendere grazie finale, ecc.); non di mano di un notaio come i Verbali della Congregazione, ma di un semplice Segretario fra i coadunati; con elencazione dei presenti – quando c'è – molto più ampia del numero che risulta in genere per la Congregazione dello Studio, la quale – si ricorda – è composta di soli 10 membri. Il Collegio Generale, o Rotale, evidentemente raduna tutti i Dottori della città di Urbino, è il "Collegio

1764 documentano<sup>2</sup> una particolare vicenda relativa all'avvicendamento dei giudici nella Rota di Perugia<sup>3</sup> e – si potrebbe forse dire – un tentativo di affrancazione dei perugini rispetto al vincolo loro imposto da Clemente XI di avere almeno un giudice proveniente dal Collegio dei Dottori della città feltresca<sup>4</sup>.

---

dei Dottori” appunto. La sua competenza (a fronte di quella della Congregazione dello Studio che deve fra l'altro amministrare il notevole patrimonio dello Studio stesso) appare indirizzata a regolamentare il “gioco” dei giudici nel Tribunale di Rota: e ne possiamo considerare gli aspetti attraverso i contenuti delle Risoluzioni del Libro E. Ma sono evidenti i rapporti con la Congregazione dello Studio e le ingerenze di competenza».

Nel Libro E sono contenute le Risoluzioni dal 1762 al 1822: fra le ulteriori pagine bianche rimangono però un foglio di carta assorbente molto macchiato e alcuni foglietti con brevi note relative all'anno 1823 (per es. “*Si addottorò in Teologia il Sig. Canonico Penitenziario di Cantiano Buffalini*”, ecc.), al 1824 e 1825 (per es. “*20 maggio 1824. ... in quell'occasione fu eletto il Priore per l'anno 1825*”, ecc.).

<sup>2</sup> E ciò per una lunga serie di annotazioni (e di carte), pressochè ininterrottamente dalla carta 5 alla 18 (il solo verbale del 31 luglio esula dal problema, ma occupa ben poco spazio: cfr. *infra* nt. 38): 26 marzo (cc. 5r.-5v.); 29 marzo (cc. 5v.-8r.); 4 maggio (cc.8v.-9v.); 31 maggio (cc.9v.- 12v.); 19 giugno (cc. 12v.-13v.); 30 giugno (cc.14r.-14v.); 8 luglio (cc.14v.-15v.); 13 luglio (cc.15v.-16v.); 31 luglio (c. 16v.-17r.); 9 agosto (cc. 17r.-18r.); 4 ottobre (cc. 18r.-18v.).

<sup>3</sup> Circa il profilo istituzionale della Rota di Perugia si veda B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota perugina*, in *Bollettino della Deputazione di Storia Patria per L'Umbria* XLVI, 1949, p. 5 ss., che ne ricostruisce i tratti sulla base delle costituzioni e dei documenti normativi che hanno costellato la sua storia. Un'analisi condotta anche attraverso la “documentazione prodotta nell'esplicarsi dell'attività dell'istituzione stessa o comunque a essa riferita anche se proveniente da organi diversi” è quella fornita da Clara CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, Milano 1993, p. 287 ss. (ivi bibliografia ulteriore).

<sup>4</sup> Mi riferisco al breve *Cum sicut* del 30 gennaio 1706. Già nel 1705 (18 agosto) col breve *Ubi primum* Clemente XI aveva disposto analogamente che ad un dottore urbinato fosse riservato in perpetuo un posto nella Rota di Macerata: «*Illius itaque dignitati amplificandae, excitandisque ad Studia Laudabilium disciplinarum, et praesertim Iurisprudentiae, quae adeo Reipublicae est usui, Civium animis, non parum conducere posse rati, ut e Collegio vestro aliquis inter Iudices Rotae, ut vocant, Maceratensis perpetuo censeatur, eum vobis locum addicendum fore putavimus, et re ipsa numer addiximus*» (disposizione confermata poi nel 1721 da Innocenzo XIII, *Aequum arbitramur*). Cfr. F. MARRA, *op. cit.*, p. 214 ss.; cfr. anche P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini della storia del tribunale di Urbino*, in A.M. Giomaro, P. De Crescenti-

Il Papa urbinato (Gianfrancesco Albani)<sup>5</sup> con suo Breve *Cum sicut*, del 1706, aveva disposto *ut de caetero perpetuis futuris temporibus unus ex Auditoribus Tribunalis Rotae praefati, quotiescumque eosdem quatuor Auditores renovari contigerit e Civibus dictae Civitatis Urbinatensis qui in illius Studii generalis Universitate ad Doctoratus lauream in utroque jure promoti, necnon Collegio etiam generali, ut vocant, Doctorum ipsius Civitatis adscripti fuerint, ac caeteroquin qualitatibus in Tribunali praefati erectione, seu alias requisitis praediti reperiantur, ab illis, ad quos spectat, servatis alis servandis, aligi, eu assumi debeat, auctoritate Apostolica tetenore praesentium statuimus, et ordinamus.*

Nel 1764 il Dottore urbinato a Perugia era Francesco Veterani, il quale in quell'anno, era stato chiamato a ricoprire il posto di Uditore alla Rota di Ferrara.

La questione comincia a comparire nelle carte del Collegio a partire dalla seduta del 26 marzo.

Al margine sinistro del verbale relativo, si annota in sintesi l'argomento trattato con le parole *“Si notifica in Collegio una pretensione dei Signori Perugini riguardo al Posto d'Uditore da dimettersi alla metà del quadriennio del Signor Veterani”*: e la *“pretesa”*, la *“pretensione”*, di cui si tratta è quella di eleggere in luogo del Veterani non un altro urbinato, come – dicono gli Urbinati – vorrebbe la disposizione di Clemente XI, ma un perugino.

Par di intendere ben chiara la strategia che sta dietro a questa *“pretesa”*. Già Perugia nel 1674 aveva ottenuto di introdurre un Dottore perugino nel numero dei quattro giudici di Rota, che di norma avrebbero dovuto essere tutti quattro *«Exteri, seu Forenses»* (come disposto nel breve istitutivo di Clemente VII)<sup>6</sup>; poi con l'accordo del 1688 aveva offerto un posto stabile,

---

ni, *Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata* (= *Studi Urbinati* 77, 2010, n.s. A n. 60,1-2), p. 41 s.

<sup>5</sup> Giovanni Francesco Albani, 1649-1721, al soglio pontificio come Clemente XI dal 1700.

<sup>6</sup> All'inizio del breve *Cum sicut*, cui si farà poi sempre riferimento, Clemente XI ricorda l'istituzione della Rota perugina, per disposizione di Clemente VII con Breve del 1530 (l'insediamento avvenne tuttavia due anni dopo, nel 1532), che si doveva comporre di quattro giudici *Exteri o forenses* (*«ut quatuor Auditores quibus Tribunal hujusmodi constat, Exteri, seu Forenses esse deberent»*). Lo stesso *Cum sicut* rammenta come successivamente, nel 1674, il papa Clemente X avesse confermato la delibera dei Priori perugini che disponeva l'inserimento di diritto di un dottore di Perugia (*«nunc tamen unus eorum juxta aliarum recentis memoriae Clementis Papae X. Praedecessoris pariter nostri in eadem forma Brevis emanatarum lite-*

fra i tre rimasti, ad un Dottore di Macerata “scambiandolo” con un posto nella Rota di Macerata per un Dottore di Perugia; ora vorrebbe iniziare una sostituzione di uno dei due *forenses* rimasti con altro perugino.

Ma su quel posto, lasciato libero da Francesco Veterani, ha già messo gli occhi da Urbino il Canonico Antimo Paltroni, che subito si è dato a brigare presso il Vescovo di Perugia e l'Abate Alessandri, anch'egli Uditore nella Rota perugina, per ottenere la successione.

Così si legge nel verbale del 26 marzo:

A dì 26 Marzo 1764

Fu tenuto Collegio Rotale, in cui doppo essersi state distrigate le / cause con l'intervento dei Signori, cioè

L'Illustrissimo Signor Avvocato Francesco Maria Bisigotti Priore

Sig. Paolo Ugolini

Sig. Francesco Gueroli

Sig. Fabio Biachini

Sig. Canonico Antimo Paltroni

Sig. Avvocato Pietro Maschi

L'Illmo Canonico Paltroni rapresentò, che avendo avuta notizia, / che il Signor Abbate Veterani era stato eletto Uditore della / Rota di Ferrara, aveva in Perugia fatto qualche passo colla / speranza di essere surrogato al detto Signor Veterani doppo / la di lui rinunzia, ma siccome, e per Lettera di Monsignor Vescovo di questa città, e del Signor Abbate Alessandri Uditore / di questa Rota veniva avvisato, che li Signori Perugini / ancorchè non sia seguita la formale rinunzia del / Signor Veterani, anno già risoluto di non fare altra e/lezione, che di un Perugino in suo luogo da durare / il pezzo del quadriennio infino al fine d'aprile del / 1766<;> quindi li Signori convocati videro necessario di avanzare i loro passi a Roma per impedire un / sì notevole pregiudizio, e per tal effetto fu ordinato di / unanime consenso al predetto Signor Canonico Paltroni di / scriverne a nome

*rarum dispositionem ex Doctoribus Legistis, qui de Collegio dictae Civitatis Perusinae existant»). Riferisce, infine, di come un terzo giudice dovesse venire da Macerata (la convenzione che stabiliva tale provenienza, del 1688, prevedeva uno scambio di giudici fra le due Rote: «et alter in vim conventionis alias inter eandem Civitatem, Perusinam, ex una, et Civitatem pariter nostram Maceratensem»). Su questa evoluzione ampiamente B. FRATTEGANI, *op. cit.*, p. 38 ss. Secondo il Frattegiani l'esigenza di imparzialità che aveva consigliato (forse) la disposizione relativa ai giudici *exteri seu forenses* deve cedere di fronte ai vantaggi rappresentati dalla possibilità di avere un maggior numero di concorrenti, più facilmente reperibili, e di valore, in quanto si può far riferimento all'alto Collegio dei Dottori di Perugia. Più cauto il Bonazzi (L. BONAZZI, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, II, Perugia 1879, p. 382).*

comune al Signor Canonico Giovanni Battista / Venturucci, che si tratteneva in Roma, accludendo al medesimo le credenziali del Collegio per l'Eminenza Albani e Cardinale Palatino, ed il Signor Paltroni accettò tal commissione.

È decisione dei Dottori di Urbino quella di portare la questione a Roma presso i maggiorenti della Curia per il tramite di un Dottore di Urbino e ora Uditore a Macerata, il Canonico Giambattista Venturecci (o Venturucci).

Il verbale seguente è datato 29 Marzo<sup>7</sup>, tre giorni dopo, e documenta il coinvolgimento sul problema di molte personalità della Curia Romana, il Cardinale Albani<sup>8</sup>, il Cardinale Rezzonico<sup>9</sup>, il Cardinale Lante<sup>10</sup>, il Cardina-

---

<sup>7</sup> Si tratta di un lungo verbale “aperto”, in quanto sotto la stessa data sono riportate notizie e trascrizioni di documenti anche più recenti (in gran parte riportati in seguito), e cioè: 1) è riportata dapprima la lettera inviata al Canonico Venturucci, Dottore del Collegio di Urbino, nominato Uditore nella Rota di Macerata, e momentaneamente, per suoi motivi, a Roma (datata 30 marzo); 2) poi la lettera di “presentazione” ai singoli Cardinali che il Venturecci avrebbe contattato (“*E.mo e Rev.mo Signore Signor Padrone Colendissimo. La indispensabile necessità in cui siamo di sostenere i diritti, e le convenienze/ non meno di questa nostra Patria, che di questo Collegio, ci obbliga a umiliare all'Eminenza Vostra le riverenti nostre suppli- che, perché voglia degnarci dell'alto / suo Patrocinio in una differenza, che abbiamo con la Città di Perugia. Sarà questa partecipata a sua Eminenza dal Signor Canonico Giambatta Venturecci Uditore di Ma/cerata, che avrà anche il pensiero di rapresen- tarle i fondamenti, che abbiamo / per opporci giustificatamente alle idee, che la parte avversa coltiva con nostro / gravissimo pregiudicio; e sperando di rimanere consolati, abbiamo l'onore di baciar/le con profondo rispetto la sacra Porpora*”: è datata 2 aprile); 3) la notizia dei primi contatti del Venturecci (poi riportata in questo scritto) (datata 5 aprile); 4) la comunicazione fatta al Presidente della Legazione di Urbino interpellato dallo stesso Venturecci (“nel mese d'Aprile”: c. 7r.); 5) la risposta adesiva dello stesso (in data 14 aprile); 6) un primo memoriale in cui si espone il problema al pontefice Clemente XIII (del 26 aprile); 7) la lettera di Mons. Arcivescovo di Tessalonica al Canonico Paltroni (datata anch'essa 26 aprile).

<sup>8</sup> Che il Cardinale Albani (Alessandro 1692-1779? Giovan Francesco 1720-1803? rispettivamente fratello e pronipote del papa urbinato Clemente XI) dovesse essere e sentirsi anche personalmente coinvolto nella vicenda (che fra l'altro riguardava direttamente un Breve del rispettivo fratello e prozio) è ben naturale.

<sup>9</sup> Si tratta molto probabilmente di Giovanni Battista Rezzonico (1740-1783), quarto dei cinque figli di Aurelio Rezzonico fratello del papa Clemente XIII (al secolo Carlo Rezzonico), che molto aveva influito per l'ascesa cardinalizia del nipote.

<sup>10</sup> Dovrebbe trattarsi di Federico Marcello Lante Montefeltro della Rovere

le Stoppani<sup>11</sup>, il Cardinale Ganganelli<sup>12</sup>, il Cardinale Torregiani Segretario di Stato<sup>13</sup>, e il Cardinale Negroni<sup>14</sup>:

29 Marzo 1764

[ ... ]

Rispose alli 5 Aprile il Signor Canonico Venturucci al nostro Collegio, dicendo che aveva già / rappresentate le nostre premure con tutto il calore alli Signori Cardinali Albani, Rezo/nico, Lante, Stoppani, Ganganelli, Torigiani Segretario di Stato, e all'Eminentissimo Negroni / Promotori, e che siccome aveva lasciata loro una promemoria concernente i nostri / Privilegi, così essendoli poi giunta due giorni appresso le sudette credenziali, stimò superfluo presentarle.

A sua volta, pregato di un suo conforto nella vicenda, il Presidente della Legazione di Urbino, Monsignor Antonio Branciforte Colonna, arcivescovo di Tessalonica<sup>15</sup>, consiglia, di inviare al Papa Clemente XIII<sup>16</sup> un memoriale

---

(1695-1773), il cui nome lo ricollega decisamente a Urbino. Per un lungo periodo, prima della sua nomina cardinalizia avvenuta nel 1743, era stato Presidente della Legazione di Urbino.

<sup>11</sup> Il cardinale Gianfrancesco Stoppani (1695-1774) era stato Presidente della Legazione di Urbino negli anni 1747-1756, figura di grande rilievo culturale, cui Ulrico Agnati attribuisce “il merito complementare – accanto a quello primario del Fabretti – per la realizzazione materiale del progetto” di un museo archeologico a Urbino (cfr. U. AGNATI, *Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma 1999 p. 92 ss.).

<sup>12</sup> La famiglia del Cardinale Gian Vincenzo Antonio Ganganelli (1705-1774), che sarà poi papa Clemente XIV, era originaria di Borgo Pace; lui stesso, il nostro, era nato a Sant’Arcangelo di Romagna, a Urbino aveva studiato, e a Urbino per vari anni aveva insegnato filosofia e teologia come frate minore conventuale col nome di Lorenzo, prima di passare a Roma, consigliere dell’Inquisizione, alla corte di Benedetto XIV.

<sup>13</sup> Si tratta del Cardinale Ludovico Maria Torrigiani (1697-1777).

<sup>14</sup> Il cardinale Andrea Negroni (1710-1789) aveva condotto i suoi primi studi presso il Collegio degli Scolopi di Urbino, prima di intraprendere la carriera curiale.

<sup>15</sup> Resse la Legazione di Urbino dal 1759 al 1766, quando gli successe il napoletano Mons. Pasquale Acquaviva d’Aragona.

<sup>16</sup> Regnante dal 1758 al 1769.

il cui tenore è riportato al verso della carta 7 del Libro E delle Risoluzioni del Collegio Rotale<sup>17</sup>.

Beatissimo Prencipe – si legge appunto alla carta 7v., e sempre sotto la data del 29 marzo 1764 –

Beatissimo Prencipe

Il Confaloniero, Priori e Dottori del Collegio Rottale della Città d'Urbino, Umilissimi / Servi, e sudditi di Vostra Santità con profondo rispetto genuflessi a' Santissimi Piedi umil/mente espongono come insino dal Anno 1706 la Sacra memoria di Clemente XI si degnò con suo Breve di condescendere ad una supplica umilia/tagli dalla Città di Perugia, perché in questa Rota occupasse perpetua/mente un posto di Uditore un Dottore di questo nostro Collegio, e la pra/tica costantemente operata infino ad ora è stata del tutto coerente al / tenore del sudetto Breve, e delle Costituzioni del Collegio dei Dottori di Perugia. / Dovendo presentemente dimettere quel Posto l'Abbate Vetterani loro concitadino / già eletto Uditore nella Rota di Ferara, li Signori Perugini hanno presa la / strana risoluzione non solo di sospendere la nomina, ed elezione rispettivamente di altro Urbinate, ma ancora di sostituire un Perugino senza / onorario quale dicono lucrarsi dalla Città per le sue presenti urgenze du/rante il corso del presente quadriennio, che aveva a terminare a tutto Aprile / del Anno 1766. Siccome dunque con piena fiducia alla Paterna / Clemenza della Santità Vostra la fedelissima Città d'Urbino religiosamente zelante per l'indennità de' suoi Privilegij umilmente supplicandola a non concedere / alli Signori Dottori del Collegio di Perugia la deroga delle loro Costituzioni, e / così benignamente accordare agli Servitori <vostri>, che venendo il caso della nova / nomina, che dovranno fare, essa sortisca in Perugia il pieno suo effetto con la positiva elezione di uno delli tre Urbinati, che conforme il solito saran/no a quella Città presentati, che quam Deus &c.

<sup>17</sup> Lo stesso Presidente della Legazione, in riscontro al memoriale che gli viene inviato per la trasmissione a Roma, scrive al canonico Paltroni: “*Colla Posta di questa sera io trasmetto al Cardinale Segretario di Stato il / memoriale da Vostra Signoria inviatomi, e lo accompagno insieme colle mie più effi/caci premure. Se mai saranno in appresso necessarj i documenti di giustifica/zione del privilegio di codesta Città non lascierò di renderla avvertita, / affinché ella possa innoltrarmeli. Ella deve essere persuasa, che io inter/porrò volentieri l'opera mia perché codesta Città sia mantenuta nel possesso / dello stesso Privilegio, siccome in ogni altro incontro mi farò ugualmente / un piacere di mostrare la particolare considerazione, che ho per la medesima, / e con vera stima mi confermo, Pesaro 26 Aprile 1764, Affettuosissimo Servo A. Arciv. di Tessalonica*” (è lettera riportata nello stesso verbale del 29 marzo, alla carta 8r.).

La partita che oppone Urbino a Perugia è dunque aperta, e, considerandola attraverso i verbali delle Risoluzioni del Collegio urbinato, sembra volgere a favore della città feltresca.

Così, agli inizi del mese di maggio, si dà atto della comunicazione ufficiale da parte dell'Uditore trasferito, e da questa sembra trasparire la pacifica sicurezza che la procedura solitamente usata per la surrogazione<sup>18</sup> (che richiedeva, di norma, la presentazione a Perugia di una rosa di tre nomi di eleggibili fra i quali i Dottori perugini avrebbero operato la loro scelta)<sup>19</sup> non avrebbe incontrato ostacoli.

Adi 4 Maggio 1764<sup>20</sup>

Dopo terminato il Collegio Rotale per la definizione delle cause tenuto in detto gior/no, in cui intervennero li infrascritti Signori Giudici Votanti cioè

L'Illustrissimo Signor Francesco Bisigotti Priore

Signor Archidiacono Pinzoni

Signor Conte Ludovico Palma

Signor Canonico Benedetto Cicarini

Signor Uditore Francesco Veterani

Signor Fabio Biachini

Signor Francesco Gueroli

Signor Canonico Antimo Paltroni

<sup>18</sup> Il caso era contemplato in astratto nelle Costituzioni Rotali perugine, le quali, dopo aver imposto al cap. III che i nuovi giudici dovessero prestare giuramento di non recedere arbitrariamente dall'incarico, nel cap. IV disponevano però "*de subrogatione facienda in locum recedentis vel deficientis quacumque causa*", pur stabilendo gravissime conseguenze per il recedente (*infra*, nt. 31). Rimane distinto il caso dell'assenza o impedimento temporaneo per il quale è richiesta la debita licenza da concedersi da parte dei Magistrati della città: in tal caso si prevede una sostituzione (ma non sempre: gli atti, *in expeditionibus et definitionibus*, risultano comunque validi con la presenza di due soli giudici).

<sup>19</sup> Secondo un complesso rituale in base al quale per ogni "porta" si costituiva negli anni un consiglio di saggi (che poi veniva costantemente mantenuto) per giungere all'individuazione di venti "elettori" cui era affidato il compito di esaminare i requisiti dei candidati per lo spazio di otto giorni (*per octo dies ante*) e di pervenire alla scelta effettiva (cfr. FRATTEGANI, *op. cit.*, p. 55 ss.).

<sup>20</sup> Libro E = Verbali CS., vol. 111, 8v.-9v. Questa risoluzione è stata riportata anche in A.M. GIOMARO, *Ancora sul Collegio dei Dottori* cit., doc. CXXX a p. 443 s., con epigrafe: "*Risoluzioni del Collegio Generale (o Rotale): il rapporto con la Rota di Perugia e il sistema di avvicendamento dei giudici ordinari e soprannumerari*".

Il sudetto Signor Uditore Veterani rappresentò ai Signori Votanti essere egli già desti/nato alla Rota di Ferrara, e perciò dopo il corrente mese rimaneva / vacante l'Uditorato di Perugia da esso occupato, onde lo deduceva / a notizia dei medesimi Signori Votanti, affinché fossero venuti a tenere / del Breve della S.<sup>a</sup> Memoria di Clemente XI alla nomina / delli 3 soggetti da presentarsi al Collegio dei Signori Dottori di Perugia / per riempire il luoco vacante di detto Uditorato. Insequela pertanto della sudetta dichiarazione, fu data comunicazione alli nostri Cancellieri / di fare affiggere ai soliti luoghi le notificazioni, e scrivere alli / Signori Dottori del nostro Collegio assenti ad ogetto, che chiunque di loro / avesse desiderato concorrere alla medesima Rota di Perugia / debba trasmettere li requisiti dentro il corrente mese, per indi / venire alla nomina dei detti soggetti da presentarsi come / sopra ai Signori Dottori del Collegio di Perugia per surogare / altro urbinatate in quel posto./

Evidentemente, però, la successione di un altro urbinatate al Veterani non doveva andare de plano se il successivo verbale racconta una riunione eccezionale del Collegio in un giorno eccezionale (*“Nel detto giorno quantunque festivo dell'Ascensione del Signore fu per ordine dell'Illustrissimo Signor Giovanni Francesco Bisigotti Priore arradunato il Collegio generale”*). In tale riunione si prende atto di un nutrito scambio di lettere relative alla questione, alcune delle quali sono lette in consiglio e riprodotte nel verbale, altre sono evidentemente tralasciate, ma se ne avverte in ogni caso la traccia.

In qualche modo i magistrati di Perugia (i Decemviri, come poi sapremo)<sup>21</sup> avevano fatto ben intendere che si sarebbero assolutamente rifiutati di procedere come di solito alla scelta di un Uditore fra i tre che – come di prassi – il Collegio urbinatate avrebbe ritenuto di proporre<sup>22</sup>, e, conseguentemente, i

---

<sup>21</sup> Costituiscono la suprema magistratura cittadina, per lo meno dal XIII secolo fino al XIX (cfr. S. SIEPI, *Descrizione topologico-istorica della città di Perugia. Pt. Topologica*, p. 31 ss.), eletti fra gli antichi rettori dei 44 Collegi delle Arti, ed in particolare tre dai Collegi della Mercanzia e del Cambio, e sette dagli altri. Duravano in carica due mesi, prorogati poi a tre, per disposizione di Giulio II nel 1511.

<sup>22</sup> Nel verbale precedente del 4 maggio si stabiliva soltanto che si dovesse fare velocemente un avviso e si dovesse dare a tutti comunicazione della cosa: si chiedeva cioè *“di fare affiggere ai soliti luoghi le notificazioni, e scrivere alli Signori Dottori del nostro Collegio assenti ad ogetto, che chiunque di loro avesse desiderato concorrere alla medesima Rota di Perugia debba trasmettere li requisiti dentro il corrente mese, per indi venire alla nomina dei detti soggetti da presentarsi come sopra ai Signori Dottori del Collegio di Perugia per surogare altro urbinatate in quel posto”*.

notabili del Collegio urbinato dovevano aver intensificato le loro lagnanze a Roma. Infatti le prime due lettere riprodotte (ambidue del giorno precedente 30 maggio, “*giunte per espresso da Pesaro*”, sono del Presidente della Legazione di Urbino, il quale allega una nota pervenutagli con data 26 maggio dalla Segreteria di Stato di Roma che laconicamente impone “*a Monsignor Governatore di Perugia, che faccia intendere a quei pubblici Rappresentanti essere mente di Nostro Signore, che sia prontamente rimpiazzato in Persona di un urbinato il posto, che resterà vacante in quella Ruota alla partenza dell' Abate Veterani*”: di “*quei pubblici Rappresentanti*” di Perugia evidentemente e della loro pretesa di “autonomia” da Urbino doveva aver parlato un ulteriore ricorso<sup>23</sup> urbinato che tuttavia non abbiamo.

Adì 31 Maggio 1764

Nel detto giorno quantunque festivo dell'Ascensione del Signore fu per ordine dell' / Illustrissimo Signor Giovanni Francesco Bisigotti Priore arradunato il Collegio generale, / nel quale furono lette le seguenti Lettere giunte per espresso da Pesaro d'ordine / di Monsignor Presidente, cioè una a questo Signor Luogotenente con entro copia / di altra del Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato, ed un'altra al / Canonico Paltroni del seguente tenore //

Coll'Ordinario di ieri ricevei una Lettera della Segreteria di Stato in data dei 26 dello spirante, colla quale mi viene notificato, che nello stesso corso di Posta si dava ordine a Monsignor Governatore di Perugia di far intendere a quei pubblici Rappresentanti essere mente di S. di Nostro Signore, che sia prontamente rimpiazzato / in Persona di un urbinato il posto, che resterà vacante alla partenza / del Signor Uditore Veterani. Io pertanto nel trasmettere per espresso a codesto Luogotenente copia di detta Lettera, perché la partecipi a codesti Signori non lascio / di rendere anche intesa Vostra Signoria delle sovrane determinazioni della S.<sup>a</sup> sua / in comprova di quel piacere, che ne risento, e della sincera stima con / cui mi confermo

Pesaro 30 Maggio 1764

Affettuosissimo servo  
Antonio di Tessalonica

Fori      Al Signor Canonico Paltroni  
            Antonio Colonna Branciforte Presidente  
            Al Signor Luogotenente d'Urbino

<sup>23</sup> Che di un “ricorso” si tratti si legge più oltre, nella lettera dei Decemviri di Perugia “*Agli Ill.mi Signori Signori Osservandissimi Li Signori Confaloniere, e Priori di Urbino*” datata 8 giugno 1764: ma certamente il termine non ha qui un valore tecnico.

Luogotenente. Giuntaci Lettera del Signor Cardinale Segretario di Stato concernente / esser mente di Nostro Signore, che sia prontamente rimpiazzato in Persona di / un'urbinate il posto, che resterà vacante nella Ruota di Perugia per la / partenza dell'Abbate Veterani; Noi perciò inclusa vi ne trasmettiamo copia, / affinché la partecipiate a codesti publici Rappresentanti per loro regola. Tanto / dunque eseguirete. Pesaro 30 Maggio 1764

A. Arcivescovo di Tessalonica Presidente

Fori Al Luogotenente di Urbino

Illustrissimo e Reverendissimo Signore<sup>24</sup>

Si ordina in questa sera medesima a Monsignor Governatore di Perugia, / che faccia intendere a quei publici Rappresentanti essere mente di Nostro Signore, / che sia prontamente rimpiazzato / in Persona di un urbinato il posto, che resterà vacante in quella Ruota alla partenza dell'Abbate Veterani. Sarà perciò cura di Vostra Signoria il notificare alla Città d'Urbino, che chiunque / de' suoi Cittadini vorrà concorrere al sudetto posto, esibisca senza indugio i suoi // requisiti per essere considerato nella prossima elezione, e le auguro felicità.

Roma 26 Maggio 1764

Affettuosissimo  
Cardinale Torregiani

Fori A Monsignor Presidente d'Urbino

Pesaro

Con la nota della Segreteria di Stato la questione sembra essere risolta e il Collegio generale di Urbino può legittimamente procedere, nei termini indicati nel verbale precedente, alla individuazione della terna di nomi da inviare per l'elezione a Perugia<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Al margine sinistro si legge: "*Lettera della Segreteria di Stato dal Sig. Gonfaloniere consegnata al Canonico Paltroni*" ..

<sup>25</sup> Poiché ai concorrenti era dato termine "*dentro il corrente mese*" per proporre la propria candidatura (e si intende il mese di maggio), e la seduta si tiene il 31 di maggio, si deve pensare che Perugia abbia fatto sapere già in precedenza che non intendeva ricoprire il posto di Uditore lasciato dal Veterani secondo le solite ritualità. Teoricamente, il 31, pur essendo un giorno festivo, era l'ultimo giorno utile: e solo a partire da questa data il Collegio urbinato avrebbe potuto deliberare la terna di nomi da presentare a Perugia (come poi farà): ma il problema era già stato vagliato nel corso del mese, e il presente verbale documenta già taluni intervenuti tentativi di risoluzione.

In vista della qual Lettera fu risoluto di spedire a Perugia la nomina secondo / il solito, per il quale effetto lette prima le Lettere in Collegio Rotale dei Signori / Dottori assenti, e vedutosi, che di quelli concorrevano solamente due, cioè / il Signor Abate Mazzoli impiegato a Narni ed il Signor Lorenzo Urbani a Fabriano / e tra i presenti il Canonico Paltroni, esaminati, ed approvati dai medesimi / Signori della Ruota Collegiale i loro requisiti, furono presentati al Collegio/ generale, cui si astenne d'intervenire il Canonico Paltroni, e letti i loro / memoriali furono posti a partito, e ottennero

Il Signor Dottor Michele Mazzoli palle 13 nel sì, una nel nò

Il Canonico Paltroni palle 14 tutte nel sì

Il Signor Lorenzo Urbani 13 nel sì, una nel nò.

In seguito fu dato ordine ai nostri Cancellieri di legalizzare detta nomina, e spedirla ai Signori Dottori del Collegio di Perugia con la solita Lettera a loro diretta, / e per maggior cautela fu anche ordinato al Canonico Paltroni di scriverne / altra ai Signori Decemviri di Perugia del seguente tenore /

Ill.mi Signori Signori Padroni Colendissimi

Avendo sul principio del prossimo scaduto maggio fatto quà ritorno da codesta augusta / Città il Signor Uditore Veterani, intervenne pochi giorni dopo il Collegio Rotale di / questi Signori Votanti, e dichiarò, che essendo egli stato eletto alla Ruota di Ferrara / doveva speditamente portarsi al possesso di questa, onde che rimaneva in / conseguenza vacante codesto posto alla fine del mese sudetto. In sequela della / quale notizia si venne da questi Signori Dottori del nostro Collegio jeri sera alla no/mina dei tre soggetti conforme al solito, e questa mattina mi hanno spedito l'autentico // foglio con loro Lettera a codesti Signori Dottori, e Priori di codesto almo Collegio / ne avanziamo pertanto riverentemente l'avisò alle SS. Loro Ill.me, affinche / si degnino d'insinuare a detti Signori del Collegio, ed elettori, che si facciano / velocitamente la grazia di rimpiazzare nel già vacato posto uno dei nuovi / nominati; e rinnovando alle SS. Loro Ill.me i sentimenti della nostra più viva / riconoscenza, passiamo con perfetta stima ad ossequiosamente protestarci

Delle SS. Loro Illme / Urbino p° Giugno 1764

Devmi, e Ossmi Servitori

Il Gonfaloniere, e Priori

Fori Alli Illmi Signori Signori Padroni Colendissimi

Li Signori Decemviri di Perugia

E il verbale che va sotto la data del 31 di maggio, “*giorno festivo, giorno dell'Ascensione del Signore*”, qui dovrebbe chiudersi.

Si tratta però, in verità, di un verbale aperto<sup>26</sup>. Infatti dopo avervi tra-

<sup>26</sup> Come anche si è visto per il verbale del 29 marzo.

scritto le due lettere del 30 maggio e la nota del 26, vengono riportate anche lettere successive, del 1° giugno, come si è visto<sup>27</sup>, del 6, finanche del 18: ciò che interessa al verbalizzante (che ipotizzerei essere lo stesso Priore Giovanni Francesco Bisigotti) non è tanto la corrispondenza attuale dei fatti narrati (il verbalizzante delle sedute del Collegio generale non è un notaio)<sup>28</sup>, ma la susseguenza “drammatica” dei fatti stessi.

Il verbale riporta infatti, di seguito, la risposta del Collegio dei Dottori di Perugia (in persona del loro Priore), che in data del 5 giugno alla comunicazione dei tre nominativi di dottori urbinati entro i quali far convergere la loro scelta obiettano che per l'atto di nomina dell'Uditore era d'uso a Perugia di avere preventivamente ogni volta l'autorizzazione dei magistrati della città: e questa non era loro pervenuta<sup>29</sup>.

Di seguito lo stesso verbale riporta anche la lettera, datata 8 giugno (tre giorni dopo quella del Priore del Collegio di Perugia) del magistrato perugino cui ci si riferiva, quello da cui ci si aspettava l'input per la scelta dell'Uditore, i Decemviri:

Furono in seguito comunicate al Canonico Paltroni le risposte non meno del Collegio / Perugino al nostro, come anche di quei Signori Decemviri a questo Magistrato / come siegue

Ill.mi Signori Signori Padroni Colendissimi

Si è ricevuto da Noi nel veneratissimo foglio delle Signorie Loro Illme la nomina di / quei tre sogetti, che concorrono ad occupare il posto d'Uditore di questa Ruota, / che si dice vacato per il passaggio già fatto del Signor Uditore Francesco Veterani / da questa alla Ruota di Ferrara, benche da questi il Magistrato non abbia / auto ancora la risposta. E siccome in questo nostro Collegio vi è lo stile in/veterato di non venire all'elezione di verun Uditore, se prima non vien fatta / a noi l'istanza da questo publico Magistrato, per tal motivo non ci vien permes/so di determinare ad alcun atto, con preseglere veruno dei proposti dalle / Signorie Loro Illme alle quali protestiamo sinceramente il comune rincresci/mento

<sup>27</sup> Lettera che tuttavia, come si è visto, era stata ideata e forse anche stilata nel Consiglio del 31 maggio.

<sup>28</sup> Diversamente dal verbalizzante delle sedute della Congregazione dello Studio.

<sup>29</sup> “... in questo nostro Collegio vi è lo stile inveterato di non venire all'elezione di verun Uditore, se prima non vien fatta a noi l'istanza da questo publico Magistrato, per tal motivo non ci vien permesso di determinare ad alcun atto, con preseglere veruno dei proposti dalle Signorie Loro Illme”.

per non potere incontrare subitamente in questo particolare il di loro desi/derio, come avremmo ardentemente bramato; Qualora pertanto verrà fatta a noi / la sudetta istanza da questi Signori del Magistrato non lasceremo dal canto nostro / di farne subitamente la scelta, e di contestarle nell'atto stesso gli atti più // rispettosi della volontà nostra a renderle servite non meno nella presente / come in ogni altra congiuntura dei pregiatissimi comandi delle SS. Loro Illustrissime / alle quali con distinto rispetto divotamente ci rassegniamo.

Delle Signorie Loro Ill.me

Perugia 5 Giugno 1764

Dev.mi ed Oss.mi Servi

Il Priore e Dottori del Collegio

Fori

Alli Ill.mi Signori Signori Padroni Colendissimi

I Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

Ill.mi Signori Nostri Osservandissimi.

Con particolare nostro rincrescimento ci conviene partecipare alle SS. VV. Illustrissime, / che non siamo in grado di accedere alle di loro premure, ed istanze, anzi / per debito del nostro officio siamo nel positivo impegno di oporci validamente alle medesime. Il Signor Uditore Veterani domandò, ed ottenne / da noi soltanto la permissione di portarsi in codesta sua Patria, / e trattarsi per tutto lo scaduto maggio senza scapito degl'emolumenti / di questa Rota, affine di provvedere alli gravi incomodi della sua pre/giudicata salute in codesta aria nativa, e nulla di più si espresse; onde / abbiamo tutto il fondamento di credere, che egli non volesse altrimenti / dimettere l'Officio, e che non abbia auto in animo di partire con intenzio/ne di non fare più ritorno ad esercitare il suo impiego, tanto più che ci è ben / noto, che anche volendo non poteva farlo, mentre gli veniva impedito da / queste rotali costituzioni, e dal vincolo del solenne giuramento, che aveva / egli prestato nell'atto del suo possesso; sicchè da noi si crede costantemente, / che il Posto, quale si attiva da uno dei Signori Urbinati in questa nostra / Ruota non sia altrimenti vacante per non essere stato ancora in veruna / maniera, o almeno legittimamente dimesso, e rinunziato.

Ma quando ancora volesse per sola ipotesi dirsi vacante, per che avesse vo/luto, e patuito il signor Antonio Veterani quello abbandonare, tuttavia siamo / nel costante sentimento fondato nella litterale censura del Breve di S.M. / di Clemente XI, che il privilegio concesso a codesta Città si restringa // soltanto al caso che nella scadenza del quadriennio si rinnovino tutti, / e quattro gli Uditori di questa Ruota, e perciò da noi con soda ra/gione si crede che il caso, di cui ora si tratta, non sia quello di cui par/la il Breve, ed il Privilegio, che ad istanza, e petizione di questo / nostro Pubblico fu senza veruna corrispettività a codesta Città qualunque degnissima concesso.



Il secondo motivo di opposizione (cui i Decemviri ricorrono per l'ipotesi che il primo non fosse accolto, ma potrebbe essere assorbente anche del primo) si basa invece sulla lettura rigorosa del Breve di Clemente XI: essi affermano che “*il privilegio concesso a codesta Città – e si riferiscono chiaramente a Urbino – si restringa soltanto al caso che nella scadenza del quadriennio si rinnovino tutti, e quattro gli Uditori di questa Ruota*”, per concludere che “*perciò da noi con soda ragione si crede che il caso, di cui ora si tratta, non sia quello di cui parla il Breve*”<sup>32</sup>.

Di nuovo da parte del Collegio dei Dottori di Urbino viene richiesto l'intervento del Presidente della Legazione Antonio Colonna Branciforte. Questi consiglia di sanare per l'istante l'irregolarità lamentata – se pure

---

ch'egli nomina “Miscellanea Belforti”, “e precisamente nelle prime dieci paginette non numerate del manoscrittino”. L'obbligo del giuramento è espressamente previsto nel cap. III delle Costituzioni Rotali perugine, capitolo aggiunto nel 1557 (Annali 1557, f. 28) dopo la rinuncia dell'Uditore Luca Franceschini da Ponzano che era stata molto ostacolata, ma inutilmente. Dopo le parole iniziali in cui si intravede il disagio originato dalla vicenda vissuta («*De juramento prestando Dominis Auditoribus in principio officii, de eo proseguendo usque ad finem et de poena recedentis. Et quoniam interdum ut nonnulli, etsi humanitate et honorifice ad hac M.C. ad hoc Rotae Auditorium vocati fuerint et ipsi ... in medio ... cursu, oblata eis occasione alterius fortunae, non vereantur abrupto officio velle recedere ...*») questo Cap. III richiede appunto che i nuovi Uditori giurino «*de continuando officio usque ad finem biennii – nel 1557 la carica era ancora biennale –, quodque ante illud nec per se nec per alios petet aut ullo quaesito colore petere faciet licentia de finiendo officio ante tempus; et si quomodo huiusmodi esset impetrata licentia ea non utetur, neque ad huiusmodi juramento umquam petet absolutionem, immo (si contingeret eum fore aliquando absolutum), ex nunc prout ex tunc jurat, quoties fuerit absolutus toties se velle denuo juramento esse adstrictum ad non petenda licentia et absolutionem huiusmodi*». La pena prevista era grave: comportava la nullità dell'eventuale elezione ad altro incarico e la perdita di tutto il salario (cfr. B. FRATTEGANI, *Il tribunale cit.*, p. 73 ss.).

<sup>32</sup> Il riferimento è chiaramente alle parole *quotiescumque eosdem quatuor Auditores renovari contigerit* che nel Breve suddetto individuerebbero – a detta dei Perugini – l'occasione specifica in cui dovrà risultare obbligatorio eleggere uno e *Civibus dictae Civitatis Urbinatensis*. Del resto il carattere polemico della vicenda è dimostrato dalle parole che seguono: i Decemviri di Perugia considerano che la riserva di un posto di Uditore per un Urbinate sia “*Privilegio, che ad istanza, e petizione di questo nostro Pubblico fu senza veruna corrispettività a codesta Città quantunque degnissima concesso*”.

sussista – consistente nella “non vacanza” del posto<sup>33</sup>, mentre, per quanto riguarda l'interpretazione delle frasi del Breve di Clemente XI, si riserva di far decidere a Roma dopo che gli avranno fatto pervenire “*un memoriale ben ragionato da presentarsi a Nostro Signore, mentre io trasmetterò poi il tutto all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato*”

La qual lettera dei Signori Decemviri fu dal Canonico Paltroni inclusa originalmen/te in altra sua diretta il di 11 Giugno corrente a Sua Eccellenza Monsignor Presidente, / nella quale la pregava delle sue istruzioni per la prudente condotta di sì / importante affare, e ne ebbe la seguente risposta

Mi è giunta inaspettata la notizia datami da SV Illustrissima circa le nuove opposizioni / del Magistrato di Perugia alla surrogazione di altro soggetto urbinato nel posto / del Signor Uditore Veterani. Dalla lettera di esso magistrato rileva, che due sono / i motivi sui quali si fonda la sua rimostranza. Deriva il primo dal non / avere il detto Signor Veterani in veruna maniera, o al meno legittima dimesso / sin ora, o rinunziato il suo Uffizio, e perciò non sia riputato vacante; con/siste il secondo nella interpretazione del Breve di Clemente XI di S.M. / e pretendesi, che il Privilegio a codesta Città conceduto, si restringa / al caso, che nella scadenza del quadriennio debbansi rinnovare i quattro / Uditori della Rota di Perugia. Ma intorno alla mancanza di una / legittima rinuncia, che far deve il mentovato Signor Veterani, io sono di / sentimento, che sussistendo, debba egli farla nelle forme solite; e qualora / l'avesse fatta, ella poteva inviarmene un'autentica copia, giacchè un / tal documento si rende troppo necessario, per dimostrare, che il posto di cui / si tratta è realmente vacato. In quanto poi alla interpretazione dell'ac/cennato Breve, potrà ella farmi giungere un memoriale ben ragionato / da presentarsi a Nostro Signore, mentre io trasmetterò poi il tutto all'Eminentissimo / Signor Cardinale Segretario di Stato, e non lascerò certamente di continuare ad / assistere, e sostenere le ragioni, e prerogative, che alla di lei Patria compe/tano e col desiderio ben vivo di servirla pieno di viva stima mi confermo

Di V.S. Ill.ma

Pesaro 14 Giugno 1764

cui rimetto la Lettera de Signori

Aff.mo servitore

Decemviri di Perugia

A. Arciv. di Tessalonica

Fori All'Illmo Signor Mio Osservandissimo

Il Signor Canonico Antimo Paltroni

Urbino

<sup>33</sup> Sembra che il Presidente della Legazione ritenga la formale rinuncia dell'Uditore Veterani un atto opportuno ai soli fini probatori.

Il memoriale richiesto viene dunque riportato nel verbale seguente, del 19 giugno: al margine sinistro del codice si legge “*Secondo Memoriale alla Santità di NS concernente l’affare di Perugia*”.

Adì 19 giugno 1764

Si radunò la Rota Collegiale cui intervennero  
 Il Signor Giovanni Francesco Bisigotti Priore  
 Il Signor Archidiacono Pinzoni  
 Il Signor Francesco Gueroli  
 Il Signor Fabio Biachini  
 Il Signor Canonico Paltroni

Dopo la decisione delle cause partecipò ai sudetti il Canonico Paltroni, che in sequela dell’istruzione contenuta nella sudetta Lettera di Monsignor Presidente aveva ieri spedito a Roma un nuovo memoriale per mandare da S.E. in Segreteria di Stato, ed anche Lettera a Ferrara al Sig. Uditore Veterani per ottenere la [ ... ] rinunzia come siegue

Beatissimo Prencipe

Essendosi reso vacante il posto urbinato della Rota di Perugia per dimissione fattane dall’Abbate Veterani passato già da un mese alla Ruota di Ferrara, / in conformità degli Ordini supremi di Vostra Beatitudine spediti per Segreteria / di Stato sotto il dì 26 Maggio prossimo scaduto, doveva quella Città ve/nire alla surrogazione di altro urbinato, giacchè a tale effetto il Collegio d’Urbino / aveva colà spedita conforme al solito nel dì p<sup>o</sup> Giugno corente la nomina / dei tre soggetti. Ma avendo questa sua fedilissima Città riportata / da quel Magistrato la divagradevol risposta che in luogo di ubbidire alle sovrane / disposizioni della Santità Vostra, intendano anzi di fare la più valida resistenza, / quindi il Confaloniero, Priori e Dottori del Collegio d’Urbino umilissimi servitori, e sudditi prostrati di nuovo a Santissimi Piedi, con la debita venerazione rapresentano, / che li Decemviri di Perugia oppongono la lettera del Breve Clementino, / in vigore della quale pretendono, che il Privilegio della elezione dell’Urbinate si restinga soltanto al caso che nella scadenza di ciascun si rinnovano li quattro Uditori di questa Ruota, e che in conseguenza nella presente / circostanza resti in loro pieno arbitrio di escluderlo; non ha però sì fatta opposizione alcun fondamento, atteso che la Santa Sede ha data in casi simili / una interpretazione al sudetto Breve manifestamente estensiva, e del tutto / coerente alle sovrane benigne intenzioni, che la Sacra Memoria di Clemente XI / ebbe a favore de’ suoi concittadini. Morì di fatto l’Uditore Alessandro Antaldi / nel 1738, ed avendo all’istanza d’Urbino ricusato quei pubblici rapresentanti di venire a nuova elezione, gli fu per Lettera di Segreteria di / Stato in data dei 17 Agosto del detto Anno comandata di surrogare / in quel posto altro Urbinate, siccome accadde nel 1744 avendolo / dimesso l’Abate

Venturecci, non ostante che la Città di Perugia chiedesse / a Sua Santità la grazia di sospendere la nuova provvista dell'Urbinate // affine di arrogare gli emolumenti a quello dovuti nei più necessarij riattamen/ti di quel Palazzo Rotale. Ricorrono pertanto gli Ossequiosissimi con profondo / rispetto alla Santità Vostra, perché si degni ordinare, che anche nella / presente estemporanea vacanza venga da quelli Signori senza ulteriore / ritardo sostituito a terminare il corrente quadriennio uno dei nominati / come sopra a quel impiego, Che quam Deus

Alle resistenze dei perugini i magistrati e i Dottori di Urbino oppongono praticamente due argomentazioni:

- 1) una prima, emotiva, che si concretizza nelle “*sovrane benigne intenzioni, che la Sacra Memoria di Clemente XI ebbe a favore de' suoi concittadini*”;
- 2) una seconda, tecnica, basata sull'interpretazione che altre volte la Santa Sede aveva dato del Breve di papa Albani.

Siamo informati così di come ripetutamente la città di Perugia avesse cercato di “impugnare” il privilegio accordato al Collegio di Urbino fin dal 1706. Il memoriale adduce due precedenti in cui, essendo venuto meno durante il quadriennio di carica il rappresentante urbinato, il Pontefice era stato interpellato sulla questione.

Il primo precedente risale al 1738, riguarda il venir meno per morte dell'uditore urbinato Alessandro Antaldi e comporta un deciso intervento della Segreteria di Stato in senso favorevole a Urbino: “*Morì di fatto l'Uditore Alessandro Antaldi nel 1738, ed avendo all'istanza d'Urbino ricusato quei pubblici rapresentanti di venire a nuova elezione, gli fu per Lettera di Segreteria di Stato in data dei 17 Agosto del detto Anno comandato di surogare in quel posto altro Urbinate*”.

Un secondo caso data del 1744, attiene alle dimissioni dell'Abate Venturecci, a seguito delle quali la municipalità di Perugia aveva accampato ragioni di risparmio economico che avrebbero potuto consigliare la mancata surrogazione: “*siccome accadde nel 1744 avendolo dimesso l'Abate Venturecci, non ostante che la Città di Perugia chiedesse a Sua Santità la grazia di sospendere la nuova provvista dell'Urbinate affine di arrogare gli emolumenti a quello dovuti nei più necessarij riattamenti di quel Palazzo Rotale*”. Anche in quel caso la risposta della Segreteria di Stato era stata risolutiva<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> Invero, come si è avuto modo di rilevare (*supra*, nt. 31), le carte d'Archi-

È probabile che i due episodi siano richiamati entrambi per le diverse vicende che li avevano determinati (morte; dimissioni), e per le differenti motivazioni avanzate da Perugia (presumibilmente l'interpretazione letterale tout court nel primo caso; le esigenze – o “anche” le esigenze – di ristrutturazione del Palazzo della Rota nel secondo caso).

Di seguito alla trascrizione del suddetto memoriale è riportata – ultimo atto del verbale del 19 giugno – la lettera solenne, datata 18 giugno, con cui il Collegio dei Dottori richiede ufficialmente al Veterani “*che ci favorisca senza rittardo in risposta della presente una formale autentica rinunzia in vigor della quale si rendano persuasi gli Signori Perugini della seguita vacanza*”.

Illmo Signore Signor Padrone Colendissimo  
 Avendo noi sotto il di p° corente spedita a Perugia la nomina di tre / sogetti, per che fosse uno di essi surogato da quel Collegio, ed eletto a com/piere il quadriennio a Uditore Illmo tralasciato, ne abbiamo con infinito / nostro rincrescimento riportato la spiacevole risposta, non esser'altrimenti / quel posto vacante, avendo ella chiesta, ed ottenuta per il solo mese di Mag/gio la permissione di rimpatriare senza scapito degli emolumenti di questa / Rota per riparare gl'incomodi di sua salute. Crediamo pertanto nostro / indispensabile officio significare a VS Illma , che non essendo stato creduta / legitima in Perugia la dimissione di quel posto, ch'ella intese di fare / il di quattro maggio in questo Collegio Rotale, è necessario che ci favorisca / senza rittardo in risposta della presente una formale autentica rinunzia / in vigor della quale si rendano persuasi gli Signori Perugini della seguita / vacanza, mentre senza un tale necessarissimo documento non possiamo / certamente mantenerci in possesso di un Privilegio, che è stato finora / anche alle di lei convenienze opportunissimo. Il molto interesse, che hà / VS Illma per tutto cio, che rigguarda questa sua patria non ci lascia/no luogo a dubitare della sua puntualità in secondare sì giusta istan/za, e però in attenzione di questo riscontro della sua bontà con vera / parzialissima stima ci protestiamo divotamente

Di VS Illma  
 Urbino 18 Giugno 1764  
 Devmi ed Obblmi Servitori  
 Il Priore, e Dottori del Collegio

Fori All'Illmo Sig. Padrone Colendissimo  
 Il Sig. Uditore Veterani  
 Ferrara

vio documentano che il caso era comunque contemplato nelle Costituzioni Rotali perugine nel cap. IV, *de subrogatione facienda in locum recedentis vel deficientis quacumque causa*.

E così termina il verbale del 31 maggio.

La risposta di Francesco Veterani – che non è del tutto positiva come ci si poteva aspettare – occupa tutto il successivo verbale sotto la data del 30 giugno:

Adì 30 Giugno 1764

Fu tenuto Collegio particolare dopo l'esame del Signor Claudio Ridolfi da Corinaldo con l'intervento degli'infrascritti

L'Illustrissimo Signor Francesco Bisgotti Priore

Signor Archidiacono Pinzoni

Signor Conte Ludovico Palma

Signor Fabio Biachini

Signor Francesco Gueroli

Signor Paolo Ugolini

Signor Canonico Paltroni

Lesse il Signor Priore una Lettera del Signor Uditore Veterani risponsiva alla dicontro a Lui / spedita dal nostro Collegio

Illmi Signori Padroni Colendissimi

Desideroso di sempre più contestare alle Signorie Vostre Illme, ed alla Patria i rispetto/si, e figliali miei sentimenti sorsi al certo in pronta disposizione di / loro avanzare formale rinunzia dell'Uditorato di Perugia già da me dimes/so, i correnti emolumenti del quale ora si percepiscano da quella augusta / Città, ancorche una tale richiesta io la desuma da un foglio pervenuto/mi sotto loro nome, della cui realtà non voglio dubitare sebbene quello / sia mancante del Sigillo di codesto rispettabilissimo Collegio. Siccome / però il memoriale di ricorso stato dalle Signorie Vostre Illustrissime avanzato / a Nostro Signore per ottenere il solecito rimpiazzo di detto Uditorato hà cagio/nato, che in Segreteria di Stato siano state ultimamente promosse / contro di me fuora d'ogni ragione stravagantissime pretensioni di non / ordinaria conseguenza per anche non decisa, e da doverne aspettarsi / di suplicarle a dispensarmi per propria indennità dal venire nelle / presenti circostanze all'atto della positiva rinunzia, che mi riser/bo d'eguire con pronta ubbidienza quallora ne verrò incaricato da chi hà tutta / l'autorità d'ingiungermene il veneratissimo commando. Mi resta solo / d'umilmente pregarle a prendere in buona parte il presente mio indispen/sabile contegno, mentre con profondissimo ossequio passo a divotamente / rassegnarme.

Delle Signorie Vostre Illme

Adì 23 Giugno 1764 Devmo Oblmo Servitore

Francesco Veterani

Fori Alli Illmi Signori Sigg Padroni Colendissimi

Li Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

Obietta il Veterani che a Roma, presso la Segreteria di Stato, il contrasto che si era determinato in seguito alle sue vicende fra il Collegio dei Dottori di Urbino e quello di Perugia ha determinato conseguenze gravi e immotivate proprio contro di lui, Francesco Veterani<sup>35</sup>. Sembra che, a leggere la sua lettera, che ne sia derivata una sospensione della chiamata a Ferrara: così almeno credo si debba intendere il ripetuto riferirsi a “*stravaganti*” (“*stravagantissime*”) *pretensioni di non ordinaria conseguenza*” (“*hà cagionato, che in Segreteria di Stato siano state ultimamente promosse contro di me fuori d’ogni ragione stravagantissime pretensioni di non ordinaria conseguenza per anche non decisa*”: ma le stesse espressioni compaiono nella lettera del 4 luglio). In conseguenza di ciò, “*per propria indennità*”, Francesco Veterani chiede di poter tergiversare ancora, mentre si protesta dispostissimo “*d’eguire con pronta ubbidienza qualora ne verrò incaricato da chi hà tutta l’autorità d’ingiungermene il veneratissimo commando*”.

In data 4 luglio giunge infine la rinuncia del Veterani. È sollecitata an-

---

<sup>35</sup> Sembra che invero che il Veterani volesse quasi suscitare sensi di colpa nei suoi interlocutori, là dove addebita le sue attuali difficoltà al “*memoriale di ricorso stato dalle Signorie Vostre Illustrissime avanzato a Nostro Signore per ottenere il sollecito rimpiazzo di detto Uditore*”, che è quello – egli dice – che “*hà cagionato, che in Segreteria di Stato siano state ultimamente promosse contro di me fuori d’ogni ragione stravagantissime pretensioni di non ordinaria conseguenza per anche non decisa*”.

Di altre perplessità si può leggere nei documenti di analoga vicenda del 1722, documentata nelle carte dell’Archivio Universitario, alla Busta 49, fascicoli 3-4 (e cioè rispettivamente *Memoria del concorso alla Rota di Perugia, 1704-1722*, e *Controversia fra il Collegio dei Dottori di Urbino e quello di Perugia per un posto concesso in quella Rota a un cittadino di Urbino, 1704-1722*).

Una ripresa degli stessi argomenti si legge anche, successivamente, per il rinnovo della Rota Perugina nel 1802 (c. 64 r.): “*Pesaro 3 Dicembre 1802. / Si passò in seguito a discorrere intorno alla Rota di Perugia, dove provvisoriamente / un certo Signor Uditore Battista Genovese aveva ricoperto il posto dell’Uditore Urbinate, dopo il governo Repubblicano, essendo il medesimo anche Uditore del / Delegato Apostolico a quella Città destinato. Ora essendo cessato quel provvisorio / governo, partito il delegato, ed anche il Signor Boito, sembra che ogni ragione / ci costringa a non ammettere qualunque mezzo acciò non venghino lesi / i nostri diritti, ed onninamente vada un Urbinate a ricoprire quell’im/piego*”. Anche in quel caso i motivi avanzati da Perugia consistevano nella mancanza di rinuncia formale da parte dell’Uditore eletto prima della bufera napoleonica, dal momento che “*nominato, e prescelto in Uditore di Perugia prima del governo / Repubblicano, né si portò all’esercizio del suo impiego*”.

cora – a quanto pare – da un intervento del Presidente della Legazione, nuovamente coinvolto nella vicenda da un Dottore (Uditore) Benedetto Gerunzi di Senigallia, a sua volta interpellato dal canonico Paltroni.

Adì 8 Luglio 1764

Fu invitato nel sudetto giorno dei 8 Luglio il Collegio particolare in cui intervennero l'infra scritti Signori

Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore

Illustrissimo Signor Archidiacono Pinzoni

Illustrissimo Signor Giovanni Francesco Bisigotti

Illustrissimo Signor Canonico Paltroni

Illustrissimo Signor Abate Giovanni Battista Biancalana

Nella quale occasione partecipò il Canonico Paltroni, che in seguito delle / premure da lui avanzate a Monsignor Presidente, perché scrivesse / al Signor Uditore Veterani per indurlo a fare una formale rinunzia, / ne riportò la seguente risposta:

Illustrissimo Signore Signor Padrone Colendissimo

Ritrovandomi qui in Sinigaglia con Sua Eccellenza Revma, ho il piacere di significare a VS Illma per ordine della medesima, che per secondare / il di Lei desiderio, e degli altri Signori del Collegio, scrive al Signor Uditore Veterani per indurlo a rinunziare l'Uditorato di Perugia con / fiducia di rispettarne l'intento, non prevedendo difficoltà alcuna, / per cui non debba ciò fare. Ma a suo tempo verrà ragguagliata // dell'effetto che sarà per produrre questa parte dell'Eccellenza sua, ed in tanto / con sensi di perfetta, e verace stima mi rassegnò.

Di VS Illma Sinigaglia 8 Luglio 1764

Devmo ed Oblmo Servitore

Benedetto Gerunzi

Fori All'illmo Signor Sig. Padrone Colendissimo

Il Signor Canonico Paltroni

Urbino

Nel atto medesimo il Signor Priore lesse una Lettera con rinunzia annessa / del Signor Uditore Veterani del tenore seguente

Illustrissimi Signori Signori Padroni Colendissimi

Le ultime determinazioni prese dall'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato sopra / il solecito rimpiazzo dell'uditorato della Rota di Perugia da me già / dimesso indenizandomi ora dalle stravaganti pretensioni, e di non ordinaria conseguenza state contro di me promesse, mi danno il contento di / poter compiacere le Signorie Vostre Illme della formale rinunzia di / detto Uditorato, la quale in questo stesso corso di posta invio da esibirsi / in quella publica Segre-

teria da' Signori Decemviri, copia della quale mi dà / l'onore di qui anetterla per loro maggior quiete, et insieme per mia giu/stificazione. Vedranno in tal guisa le Signorie Vostre Illme e la Pa/tria tutta comprovatole sempre più coll'opera quel tanto, che le signi/ficai in voce nel mio passaggio a codesta parte, cui al certo ero incapace di mancare, mentre con profondissimo ossequio passo a rasse/gnarmi Delle Signorie Vostre Illme

Ferrara Adi 4 Luglio 1764 Devmo, ed Oblmo Servitore

Francesco Veterani

Fori Alli Illmi Signori Sigg Padroni Colendissimi

Li Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

= Copia

Al nome di Dio Amen

Col presente sebben privato foglio scritto, e sottoscritto di mio proprio / pugno da valere quanto un publico giurato istrumento, e da esibirsi / in publica Cancelleria delli Illustrissimi Signori Decemviri dell'augusta Città / di Perugia, io infrascritto spontaneamente, ed in ogni altro modo mi/gliore rinuzio a qualunque Jus, e ragione, che come Urbinata / mi può spettare, ed appartenere sopra l'Uditorato della Rota di detta / Città di Perugia conferitomi per un quadriennio da terminare a tutto / il mese d'Aprile dell'Anno 1766 intendendo, e dichiarando col / presente atto di spogliarmi di ogni dritto, che mi competerebbe / di continuare in detta carica per il decorso di detto quadriennio, e / prestando a tale effetto, qualora faccia di bisogno, ogni più am/pio, e necessario contento per la nova elezione in mia vece / d'altro sogetto Urbinata per il rimpiazzo del su riferito posto / da me come sopra rinuziato. In fede Ferrara questo di 3 Luglio 1764

Francesco Veterani [ ... ]

Segue la legalità in forma.

In vista del qual documento fu dato ordine al Canonico Paltroni di rispon/dere al Signor Uditore Gerunzi pregandolo ringraziare Sua Eccellenza per / aver provocata la detta rinuzia, e supplicandola a cooperare per / l'inclusiva del nuovo Uditore Urbinata.

La rinuzia di Francesco Veterani è estremamente formale e circostanziata:

- 1) si tratta di una scrittura privata cui l'autore vuole attribuito lo stesso valore di atto pubblico (un "*privato foglio scritto, e sottoscritto di mio proprio pugno da valere quanto un publico giurato istrumento*");
- 2) se ne indica la finalità che è quella della documentazione circa la ritualità dell'atto presso i magistrati di Perugia ("*da esibirsi in publica Cancelleria delli Illustrissimi Signori Decemviri dell'augusta Città di Perugia*");

- 3) si esprime con parole estremamente solenni (“*io infrascritto spontaneamente, ed in ogni altro modo migliore rinunzio a qualunque Jus, e ragione, che come Urbinate mi può spettare, ed appartenere*”);
- 4) precisa il periodo temporale in cui il diritto rinunciato avrebbe dovuto esplicarsi (“*conferitomi per un quadriennio da terminare a tutto il mese d'Aprile dell'Anno 1766*”);
- 5) ribadisce il significato della rinunzia (“*intendendo, e dichiarando col presente atto di spogliarmi di ogni dritto, che mi competerebbe di continuare in detta carica per il decorso di detto quadriennio*”)<sup>36</sup>.

La questione con Perugia sembra però risolta. Non vi è più riferimento nei verbali che seguono a una diversa interpretazione del Breve di Clemente XI, e il Collegio di Urbino attende come al solito sulla base dei ternati già indicati nella seduta del 31 maggio:

Michele Mazzoli  
il Canonico Paltroni  
Lorenzo Urbani.

Vi si innesta tuttavia ancora una questione (che potrebbe anche essere una questione interna) relativa al computo dell'anzianità, che è occasione per nuovi attriti, o piuttosto per esprimere i già trascorsi risentimenti da parte dei perugini.

Relativamente alla terna degli eleggibili il canonico Paltroni lamenta che, pur “*avendo <egli> fatto il suo ingresso in Collegio molto prima degli altri due nominati*” compariva tuttavia per secondo nella comunicazione inviata a Perugia, cosa che, se non chiarita con i Dottori perugini, temeva potesse pregiudicarlo. Di qui la richiesta “*a volergli fare una dichiarazione autentica da trasmettersi a Perugia onde si comprovasse la di lui anzianità, giacchè per comune sentimento gli toccava d'esser primo nominato*”.

La precisazione subito fatta (in particolare scritta dal “*Signor Cavaliere Giovanni Francesco Sempronj, quale il giorno seguente fece consegnarla per essere legalizzata, e trasmessa in Perugia con la sottoscrizione del sudetto Si-*

---

<sup>36</sup> È da ritenere che non interessi l'atto di rinunzia la frase finale, in cui il rinunciante esprime il suo consenso, “*qualora faccia di bisogno*” appunto, al subingresso di altro urbinato nel suo posto, chiunque sia, eletto secondo i riti (“*prestando a tale effetto, qualora faccia di bisogno, ogni più ampio, e necessario contento per la nova elezione in mia vece d'altro soggetto Urbinate per il rimpiazzo del su riferito posto da me come sopra rinunciato*”).

gnor Paolo Ugolini Priore”) è occasione – mi sembra – per esprimere a quei di Perugia il rispetto mai venuto meno nei confronti delle loro prerogative e placare così il loro risentimento: “*fù allora stimato superfluo – scrive l’estensore – di battere questo punto, giacche dipendeva / dal giustissimo esame, che senza alcun dubbio faranno le Signorie Vostre Illustrissime de’ requisiti de’ proposti, ed in tal caso ne restava totalmente indifferente la preferenza*”.

“*Nulla dimeno – conclude il Semproni – per piena informazione delle medesime, si è creduto di sinceramente esporre quanto è occorso, acciò a veruno dei medesimi nominati possa riescire d’agravio una simile accidentale disposizione*”.

13 Luglio 1764<sup>37</sup>

Con la occasione del dottorato del Signor Claudio Ridolfi da Corinaldo / il Canonico Paltroni fece consegnare al Signor Paolo Ugolini Priore una / promemoria concernente la nomina qui fatta dei tre sogetti / presentati al Collegio di Perugia, dicendo nella medesima, che a tenore // di alcune lettere venutegli da Perugia, poteva essergli di grave / pregiudizio l’esser stato posto per secondo in detta nomina, e che / però per sua indennità supplicava li Signori del Collegio a volergli / fare una dichiarazione autentica da trasmettersi a Perugia / onde si comprovasse la di lui anzianità, giacchè per comune / sentimento gli toccava d’esser primo nominato avendo fatto il / suo ingresso in Collegio molto prima degli altri due nominati. / Sopra di che sentiti dall’Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore i sentimenti, / fu di unanime consenso risoluto, che si facesse inguisa perochè / rimanesse in salvo la convenienza del nostro Collegio, ed a tal’effetto / fu pregato di stenderla il Signor Cavaliere Giovanni Francesco Sempronj, quale il giorno seguente fece consegnarla per essere legalizzata, / e trasmessa in Perugia con la sottoscrizione del sudetto Signor Paolo / Ugolini Priore, ed era concepita come siegue

Illustrissimi Signori Signori Padroni Colendissimi

Ci è giunta novissima la rappresentanza fatta a questo Collegio dei 13 / corrente generalmente convocato dal Canonico Antimo Paltroni uno dei tre nominati a codesta rispettabile Rota civile in occasione della / vacanza datasi nel passaggio all’altra di Ferrara del Signor Dottore / Francesco Veterani nostro Concittadino, la cui sostanza conte/neva, che potesse far impressione presso gli degnissimi Elettori / l’ordine, con cui nella detta nomina furono posti li tre con/correnti prescielti, essendo noi ben intesi restare pienamente ad /

<sup>37</sup> Non compare la dicitura “*Adi*” ..

arbitrio de sudetti Elettori non solo d'esaminare i requisiti, / ma ancora di farne secondo il sano loro giudizio la scelta. / Quindi è, che nascendo loro il dubbio se dovesse calcolarsi l'anzianità / da tempo del conseguimento della Laurea Dottorale, o dal tempo / dell'ingresso in questo Collegio, dal quale numero realmente debbono / scieglersi li sogetti da nominarsi secondo le prescrizioni, ed / in questo caso doveva preferirsi il prefato Canonico Paltroni, fù allo/ra stimato superfluo di battere questo punto, giacche dipendeva / dal giustissimo esame, che senza alcun dubbio faranno le / Signorie Vostre Illustrissime de' requisiti de' proposti, ed in tal caso / ne restava totalmente indifferente la preferenza. Nulla di/meno per piena informazione delle medesime, si è creduto / di sinceramente esporre quanto è occorso, acciò a veruno dei me/desimi nominati possa riescire d'agravio una simile accidentale disposizione, e rassegnandoci col maggior rispetto abbiamo / l'onore di sottoscriverci &c.

La risposta dei Dottori del Collegio di Perugia<sup>38</sup> è alquanto rancorosa, molto probabilmente ancora in rapporto alla soluzione della vertenza precedente. Il Priore, a nome di tutto il Collegio che rappresenta, tiene a rilevare come soltanto per la loro “*condiscendenza*” ha permesso che fosse eletto il rappresentante urbinato al posto lasciato vacante dal Veterani, poiché invero il Collegio di Urbino aveva presentato una rosa di nomi uno dei quali risultava ineleggibile in base alle costituzioni rotali che pure gli urbinati avrebbero dovuto conoscere: “*si vole dalle costituzioni Rotali, che i concorenti siano / 8 anni prima laureati, e questo mancava tanto al Signor Canonico Paltroni, quanto al Signor Urbani, <e> benche da Nostro Signore ne abbia ottenuta la deroga il Canonico Paltroni*”.

A questo punto nel libro E delle Risoluzioni del Collegio generale è trascritto il verbale del 31 luglio 1764 che è tutto occupato dalle votazioni per la nomina del nuovo cancelliere “*per la morte seguita del Signor Carlo Giuseppe Minoli*”<sup>39</sup> e che non interessa la nostra questione.

La quale si ripresenta invece nel successivo 9 agosto:

<sup>38</sup> Non interessa il rapporto con la Rota perugina il verbale del 31 luglio 1764 (collocato fra il precedentemente citato, e riprodotto, del 13 luglio, e quello del 9 agosto su cui di seguito); riguarda la nomina di un nuovo cancelliere, e lo si legge in A.M. GIOMARO, *Ancora sul Collegio dei Dottori*.

<sup>39</sup> Cfr. in A.M. GIOMARO, *op. cit.*, doc. CXXXI p. 445.

Adì 9 Agosto 1764

Dopo il Collegio Rotale cui intervennero li Signori infrascritti

Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore

Signor Archidiacono Pinzoni

Signor Francesco Bisigotti

Signor Conte Ludovico Palma

Signor Canonico Benedetto Ceccarini

Signor Fabio Biachini

Signor Canonico Paltroni

Signor Abate Gio. Battista Biancalana

Lesse il sudetto Signor Priore la seguente lettera diretta al nostro Collegio

Illustrissimi Signori Signori Padroni Colendissimi

Per trovarmi io nel grado di Priore del nostro Collegio dei Giurisconsulti / dopo aver ragguagliato le Signorie Loro Illustrissime d'esser stati nel nostro Collegio / i Signori Michel Angelo Mazzoli, e Canonico Antimo Paltro/ni dei tre proposti, e nominati per riempiere in questa nostra Rota / il luogo lasciato dal Signor Uditore Veterani, degli due uno deve / esser prescelto dagli Signori Elettori a questo effetto destinati debbo / per commissione dei Signori Colleghi loro partecipare, che da noi si è / fatta l'approvazione delli due nominati sogetti, per mostrare / tutta la condiscendenza, giacchè non avendo tutti li nominati / quella capacità che si ricerca a norma delle costituzioni rotali, / si poteva ricercare, che altra nomina si facesse, onde fra tre ve/ramente capaci, restasse al nostro Collegio la libertà di due prescieglier/ne. Si vole dalle costituzioni Rotali, che i concorrenti siano / 8 anni prima laureati, e questo mancava tanto al Signor Canonico Paltroni, quanto al Signor Urbani, e benchè da Nostro Signore ne abbia / ottenuta la de-roga il Canonico Paltroni, tuttavia non essendo capace / il Signor Urbani, restava al nostro Collegio zoppa la libertà, giac/chè così veniva obbligato ad approvare li soli due, che tra i nomi/nati si sono trovati capaci. Il nostro Collegio hà voluto per condiscen/denza ora privarsi di quella libertà, di cui dovendo godere poteva ob/bligare a fare ancora nomina, ma mi hà imposto di avvertire / le Signorie Loro Illme a volerne così in avvenire proporre sem/pre, e nominare sogetti, che abbiano tutti quei requisiti, che / si ricercano dalle nostre costituzioni, giacchè non può essere / ammesso in un Tribunale, se non chi hà le qualità ricercate, né / conviene togliere al nostro Collegio la libertà, che hà d'approvare due / fra tre sogetti da Loro proposti. Spero, che le Signorie Loro Illme / saranno per gradire quest'atto d'attenzione che a nome comu/ne hò douto praticare, e contestando la comune stima, / ed ossequio mi faccio gloria di dichiararmi.

Delle Signorie Loro Illme

Perugia 30 Luglio 1764

Devmi, Oblmo Servitore

GiamBatta Salvatori / Priore

Fori Alli Illmi Signori Signori Padroni Colendissimi

Li Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

Sopra la qual lettera sentiti dal Signor Priore li pareri fu comune / sentimento, che egli dovesse a nome di tutto il Collegio ringraziare / ufficiosamente il sudetto Signore, e i suoi Colleghi della condescendenza pra/ticataci, ma che in ordine alla seguita nomina noi eravamo / in piena ignoranza della enunciata loro costituzione dal Collegio / e che in avvenire sarà religiosamente osservata con pregarlo in / fine indicare qualunque altra costituzione, che <af>ferisca il / punto di detta nomina affinché possiamo esattamente adempirlo. &C.

Nella sua lettera il Priore di Perugia insiste a più riprese sul fatto che il comportamento del Collegio di Urbino ha leso i loro diritti, o meglio – è il termine che ripete – la loro “libertà”:

- 1) *“giacchè non avendo tutti li nominati quella capacità che si ricerca a norma delle costituzioni rotali, si poteva ricercare, che altra nomina si facesse, onde fra tre veramente capaci, restasse al nostro Collegio la libertà di due prescieglierne”;*
- 2) *“tuttavia non essendo capace il Signor Urbani, restava al nostro Collegio zoppa la libertà, giacchè così veniva obbligato ad approvare li soli due, che tra i nominati si sono trovati capaci”;*
- 3) *“Il nostro Collegio hà voluto per condescendenza ora privarsi di quella libertà, di cui dovendo godere poteva obbligare a fare ancora nomina”;*
- 4) *“né conviene togliere al nostro Collegio la libertà, che hà d’approvare due fra tre sogetti da Loro proposti”.*

Ma la cosa non appare ancora definitivamente conclusa.

Infatti è opportuno fare menzione di un ultimo verbale del Collegio della Rota urbinata, riunito in data 4 ottobre

Adì 4 ottobre 1764

Convocata dall’Illmo Signor Paolo Ugolini la Rota Collegiale con / l’intervento oltre il sudetto delli Signori Archidiacono Pinzoni, Signor Conte Palma, / Signor Canonico Ceccarini, Signor Dottore Biachini, Signor Abate Gio. Battista / Biancalana, e Canonico Paltroni già prescelto il dì 3 Agosto / Uditore della Rota di Perugia, ed ammesso al possesso della medesima / il dì 12 Settembre, lesse il sudetto Signor Priore una lettera del Signor Abate / Cemmi Uditore di questa Legazione diretta a questo signor Luogotenente, / nella quale gl’ingiunge a nome di Sua Eccellenza Monsignor Presidente / di notificare alli Signori Pubblici Rappresentanti d’Urbino d’esserli sta/to inviato dal Magistrato di Perugia un monitorio dell’A.C. da / eseguirsi contro questo Pubblico circa l’insorta controversia sulla / elezione dell’Uditore di Rota Urbinata, il quale Sua Eccellenza rispedì / a Perugia dando a quel Magistrato il permesso, che asseriva / di non poter negare, di farlo eseguire; che però ne rendeva con/sapevole il nostro Magistrato affinché

si prepari alle difese del/le sue ragioni. Sopra della qual novità sentiti dal Signor Prio/re li pareri, fu concordemente risoluto, che col mezzo Signor Prio/re Ugolini, che è attualmente Consigliere, se ne avanzi questa sera / in Consiglio generale la notizia, e gli si faccia istanza, che / si possa su tal affare agire di conserva dal nostro Collegio con il / consiglio di Credenza indipendentemente dal detto Consiglio generale; / e fu anche determinato, che riportata tal facoltà il primo / passo da farsi con la maggior possibile sollecitudine, e prima / che giunga il detto monitorio sia di ragionarsi un memoriale / alla Santità di Nostro Signore per ottenere la interpretazione del Breve / di Clemente XI, la quale varrà inviolabilmente di Legge per / essimerci in avvenire dalle vessazioni che abbiamo dalla / Città di Perugia in quasi tutte le vacanze di quella Ruota.

Innanzitutto il presente verbale ci dà notizia che, come ci si doveva aspettare in seguito alle relazioni intercorse negli ultimi mesi con Perugia e con Roma, il Canonico Paltroni era stato infine “*già prescelto il dì 3 Agosto Uditore della Rota di Perugia, ed ammesso al possesso della medesima il dì 12 Settembre*”: e tuttavia stupisce che il Canonico Paltroni figurò fra i presenti della seduta urbinata del 4 ottobre.

La perplessità è chiarita da quanto si può presumere circa la lettera dell'Abate Cemmi, Uditore della Legazione di Urbino, indirizzata al Luogotenente di Urbino: vi si parlava infatti – come chiarisce il Priore – di un monitorio dell'A.C. evidentemente richiesto ed ottenuto dai Decemviri di Perugia “*circa l'insorta controversia sulla elezione dell'Uditore di Rota Urbinate*”.

Deve trattarsi di un monitorio negativo per la questione di Urbino, perché dal verbale risulta che il Presidente della Legazione, mons. Antonio Branciforte Colonna, ricevutolo dai Magistrati perugini, lo aveva rispedito a Perugia concedendo che ne fosse data esecuzione, ma preoccupandosi di dire al Collegio di Urbino che questo era un “*permesso, che asseriva di non poter negare*”. Ma allo stesso tempo si preoccupava anche di avvisarne la magistratura di Urbino (il Gonfaloniere e i Priori) “*affinchè si prepari alle difese delle sue ragioni*”.

Si decide dunque che parallelamente all'azione dei magistrati della città, anche il Collegio adotti le sue strategie presso il “*consiglio di Credenza indipendentemente dal detto Consiglio generale*”<sup>40</sup>, e, in particolare, che presenti

<sup>40</sup> Sarebbe assai interessante riflettere sulla presenza, sulla composizione, sulle competenze di questo Consiglio di Credenza: com'è noto nel comune medievale il

al Pontefice (e ciò ancor “*prima che giunga il detto monitorio*”) un memoriale ulteriore per avere la interpretazione autentica del Breve di Clemente XI.

Il comportamento di Perugia è definito come comportamento “vessatorio” e se ne lamenta la ripetitività.

Il mandato di Francesco Veterani doveva finire con l'aprile 1766, e a partire da quella data avrebbe dovuto calcolarsi un nuovo quadriennio, fino all'aprile 1770. Nei verbali del Collegio generale di Urbino (il libro E) non c'è alcun accenno ai rapporti con Perugia per questo periodo, non si accenna a comunicazioni dalla città umbra e viceversa, non si parla di ulteriori nominativi da segnalare, quasi che il rappresentante urbinato fosse rimasto il Paltroni, ovvero anche, in ossequio al monitorio già menzionato, per quel quadriennio fosse stato sostituito con un perugino<sup>41</sup>.

---

Consiglio di Credenza era un consiglio di sapienti (detti silenziarî, perché obbligati al segreto) destinato ad assistere i consoli nel disbrigo delle pratiche più delicate del governo comunale. La Urbino del 1764 non è più un comune medievale, ma il Consiglio di credenza permane nella struttura degli organi cittadini (si noti che è menzionato anche, e con risalto pubblico, nel primo memoriale inviato al Pontefice). Qualche indicazione circa i rapporti fra Consiglio di Credenza e un Consiglio Generale della città (in Urbino il Consiglio dei Quaranta) si leggono, per esempio, in A. PARADISI, *Raccolta di notizie storiche morali e legali per formar il vero carattere della Nobiltà e dell'Onore*, Ferrara 1790, p. 293 (dove si tratta del solo Consiglio Generale e della sua suddivisione in quattro classi, «Il Consiglio d'Urbino, che è amovibile, è composto di quaranta Consiglieri divisi in quattro Classi, la prima di venti Nobili che sono capaci del Confalonierato, prima dignità della Città; la seconda di dieci Cittadini della sfera de' Notari, Mercanti di drappi, Droghieri, e Speciali. La terza, di sei Artigiani capi di Bottega. La quarta contiene Artegiani lavoranti e simili»; per il Consiglio di Credenza forse può valere il confronto con Città di Castello, p. 251, o con Macerata, p. 272). Si veda anche, per vicinanza territoriale, quanto si dice al proposito nelle *Memorie storiche risguardanti la terra di M. Fiore seguite da molte notizie concernenti altri luoghi della Diocesi di Rimini nella Romagna*, di G. VITALI (Rimini 1828), in particolare p. 373 ss. Per l'attività dei Consigli si veda in generale M. SBARBARO, *Le delibere dei Consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma 2005; ma anche L. TANZINI, *Delibere e Verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, in *Reti Medievali Rivista* 14,1, 2013).

<sup>41</sup> Non ci aiutano in questo i depositi dell'Archivio Segreto Vaticano (il fondo S.R. Rota custodisce unicamente la documentazione relativa al tribunale romano), nel quale relativamente alla vicenda risulta reperibile soltanto il seguente documento: «*Segr. Stato, Legaz. Urbino* 68, ff. 229r-231v: *lettera del legato di Urbino a*

Le indicazioni riprendono, invece, a partire dal quadriennio successivo: una lettera proveniente dai Decemviri di Perugia conferma il perdurare dell'obbligo, “*da principiare il primo Maggio 1770, e come segue a finire*”, e in termini tali da assicurare totalmente gli urbinati preoccupati circa il mantenimento del loro privilegio.

Fino a quando però?<sup>42</sup>

Adi 30 Novembre 1769<sup>43</sup>

Fu dal Signor Gonfaloniere d'Urbino fatta a me Giovanni Ciccolini, come / Priore di Codesta Alma Rota Collegiale, consegnare una Lettera prove/niente da Perugia del seguente tenore.

*Roma in data 26 aprile 1764, con supplica italiana allegata, in cui la città di Urbino comunica al card. Torrigiani, Segretario di Stato di Clemente XIII, di voler rimanere in possesso del privilegio di Clemente XI» (che è il primo memoriale, supra p. 539).*

Non ci aiutano i Verbali delle Risoluzioni del Collegio dei Dottori di Perugia, che relativamente al periodo in questione sono molto frammentari e decisamente incompleti.

<sup>42</sup> Cfr. ancora, per altre analoghe vicende: BuU. 49, fasc. 6. *Lettere dei Decemviri di Perugia relative al posto di un cittadino urbinato nella Rota di Perugia, 1801-1805* (su cui *supra*, nt. 35); BuU. 49, fasc. 7. *Nomina dei soggetti all'uditorio di Perugia, 1815*.

<sup>43</sup> La presente annotazione-verbale, alla carta 20r. del libro E, appare preceduta (singolarmente) da altra (scritta ugualmente dalla stessa mano e in prima persona) che è datata del giorno successivo in quanto riferisce di un drammatico avvenimento accaduto nella notte fra il 30 novembre ed il 1 dicembre:

Adi p° Dicembre 1769

Sotto il priorato di me Giovanni Ciccolini la notte del giorno p° di Dicembre del 1769 successe che li carcerati, che esistevano in numero di tre nelle Carceri / sopraposte alla Camera, dove si fa il Collegio Rotale, nella sudetta notte ruppero / il pavimento, e soffitto di detta Cancelleria, e gli riuscì di intromettersi nella / medesima, da dove per le finestre due ne sortirono, ed uno aggravato da ferri / restò dentro. Richiesto pertanto del permesso di estrarlo non volli, come / Priore, da me solo, arbitrarne la consegna, ma radunato una specie di / Collegio generale nella Segreteria del Palazzo Pubblico fu risoluto di consegnare / la chiave della sudetta Cancelleria al Signor Podestà, come fu fatto, ed esso / pensò all'estrazione del sudetto carcerato.

Evidentemente nelle preoccupazioni del Priore Giovanni Ciccolini l'urgenza di scrivere dell'evasione del carcerato aveva fatto passare in seconda linea (letteralmente) la lettera di Perugia e la sua importanza, per la quale, del resto, per darne comunicazione, non risulta nemmeno convocato un Collegio generale.

Illmi Signori Padroni Colendissimi

Dovendo seguire l'elezione de nuovi Signori Uditori di questa Rota / nel dì 6 del prossimo mese di Genaro dell'Anno avvenire 1770, per il / futuro quadriennio da principiare il primo Maggio 1770, e come segue / a finire; uno de quali dovendo essere di Cotesta Città a tenore del Breve / della Sacra Memoria di Clemente XI, ne avanziamo alle Signorie Vostre Illustrissime la / notizia, perché voglino compiacersi di render ciò palese a Cotesti Signori Dottori / di Collegio, che vorranno concorrere a detta carica, accioche possino trasmet/tere a Questo Collegio de Signori legisti, secondo il solito le loro istanze, e / requisiti, che si richiedono dalle nostre Costituzioni Rotali. In tal congiun/tura rinoviamo alle Signorie Vostre Illustrissime sempre più costante la nostra divota / oservanza nel atto di confermarci immutabilmente.

Delle Signorie Vostre Illustrissime

Perugia 28 Novembre 1769

Devotissimi, Obbligatissimi Servitori

I Decemviri

Foris:= Agl'Illustrissimi Signori Padroni Colendissimi

Il Signor Confaloniere, e Priori =

Urbino

## VITTORIO PARLATO

### PER UN'INTERPRETAZIONE CRITICA DEL CAN. 747, § 2 C.I.C.<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Il tema. – 2. Il *finis Ecclesiae* ed il magistero in materia temporale. – 3. I diritti fondamentali, diversità di tipologie, diversità di valenza. – 4. La tutela dei diritti naturali dell'uomo da parte del magistero della Chiesa romano-cattolica. – 5. Il diritto naturale, diritto divino naturale, diritto naturale razionale. – 6. Limiti alla canonizzazione e tutela di questi diritti. L'ordine naturale. – 7. *Ratio peccati* e *ratio boni perficiendi*. – 8. Dal peccato come offesa a Dio al peccato come lesione dei diritti sociali. Dal *non facere malum* al *facere bonum*. – 9. L'attività internazionale della S. Sede e la promozione dei diritti umani e della pace tra i popoli.

#### 1. Il tema.

Il secondo paragrafo del canone 747 c.i.c. recita: “*Compete alla Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime*”, attribuendo alla Chiesa la valutazione morale e conseguente autorità di magistero su tematiche che travalicano, a parer mio, l'ordine spirituale che le è proprio.

---

<sup>1</sup> Can. 747 —§ 1. “*Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi*”.

§ 2. “*Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annunciare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant*”. Corrispondente al can. 595, c.c.e.o.

La mia disamina si pone in relazione ai temi materia di intervento del magistero ecclesiastico e, di riflesso, sulla qualifica di *diritto fondamentale* oggetto di promozione, tutela e salvaguardia da parte dell'autorità religiosa.

## 2. *Il finis Ecclesiae ed il magistero in materia temporale.*

Secondo il tradizionale *ius publicum ecclesiasticum internum* fine della Chiesa di Cristo è la *salus aeterna animarum*, un fine strettamente spirituale che ne fa una *societas iuridice perfecta* in quell'ordine<sup>2</sup>.

Oggi la Chiesa, nella linea di un nuovo temporalismo<sup>3</sup>, non accetta che l'ordine suo proprio sia circoscritto alla sfera del sacro, dello "specifico religioso", già di per sé di non agevole delimitazione, essa rivendica il potere-dovere di intervenire in via autoritativa su ogni tema connesso o solo attinente ai temi etici (divorzio, aborto, fine vita, regolamentazione delle nascite, fecondazione assistita, inviolabilità della coscienza, famiglie di fatto, omosessualità, ecc.), e in particolare ai temi emergenti nello campo

---

<sup>2</sup> A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, I, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1958, p. 46 s., 144, 150 s. Si legge a p. 144: "*Item constat Christum homines ad Ecclesiae coetum vocasse, ut omnes in eam et per eam exclusive finem communem ultimum et necessarium, idest salutem animarum sempiternam, consequerentur*". Ancora più chiaro è quanto scriveva P. A. D'AVACK, *Corso di diritto canonico*, I, *Introduzione sistematica al diritto della Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1956, p. 168 (tesi ripresa nei suoi successivi scritti come, P. A. D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 201 s.) dove rileva che questa finalità strettamente spirituale, metagiuridica, è tipica di tutti gli ordinamenti ideologicamente caratterizzati.

<sup>3</sup> P. BELLINI, *Magistero conciliare e diritto ecclesiastico civile*, in *Libertà e dogma, Autonomia della persona e verità di fede*, Bologna, Il Mulino, 1984, p.162 s. Ancor più esplicito è il pensiero di P. BELLINI, *Saggi di Storia dell'esperienza canonistica*, Torino, Giappichelli, 1991, p. 237 s., lì (p. 241) scrive: "Il compito chiesastico di «profundere e perficere rerum temporalium ordinem» sorpassa (grandemente) i limiti 'essenzialmente negativi' della *ratione peccati* dei fatti di vita reale della società civile, per infondere all'azione della Chiesa nella *civitas* un'efficacia direttiva più pregnante: tale che può in ultimo finire con l'incidere sinanche sulla 'soluzione positiva' dei problemi politico-sociali".

della bioetica che il progresso scientifico va di continuo dilatando. Su questi temi si arroga il potere di individuare i valori irrinunciabili o indisponibili, “secondo la legge naturale iscritta nel cuore dell’uomo”, e dunque validi secondo criteri di generalità assoluta, e di fissare essa i limiti invalicabili ad opera di ogni altro potere.

Questa apertura del *finis Ecclesiae* ai problemi d’ordine mondiale ed internazionale è riscontrabile anche in alcuni paragrafi del *Catechismo della Chiesa cattolica*<sup>4</sup>, dedicati ai diritti umani, alla solidarietà internazionale, al diritto alla libertà religiosa dei vari popoli, alla tutela degli emigranti e dei profughi, alla condanna dei regimi totalitari, alla promozione della pace.

Va però ricordato che altro è la finalità della Chiesa in ordine al suo fine specifico, la *salus aeterna animarum*, altro è il ruolo che la Santa Sede, a nome dell’intera Chiesa, si propone di svolgere nella politica internazionale<sup>5</sup>. Lì essa promuove il “dialogo tra luoghi e culture fra loro distanti” a tutela della pace e della risoluzione pacifica dei conflitti.

Quello che poi è maggiormente rilevante è che l’invito, l’incitamento, della Chiesa a *perficere bonum* non è necessariamente ancorato alla *salus aeterna*, al raggiungimento del fine ultramondano, ma al contingente, alle necessità immanenti dell’uomo bisognoso di aiuto materiale<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Parte terza, sezione seconda, capitoli primo e secondo. Per un commento U. COLOMBO SACCO, *Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale della Santa Sede*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 20 s.

<sup>5</sup> L’interpretazione data al dettato normativo dall’attuale papa di Roma Francesco, nel rivolgersi al Corpo diplomatico presso la S. Sede, interpretazione che riprende e concretizza quella più accreditata, vede nel canone in oggetto l’impegno della Chiesa “di avere cura, di custodire, in ogni angolo della Terra, chi soffre per l’indigenza”, di “lavorare per edificare la pace”, di curarsi “del bene degli altri, di tutti, a partire dalla natura che accomuna ogni essere umano su questa terra”, di aiutare a “costruire ponti fra tutti gli uomini” per mezzo di un “dialogo tra luoghi e culture fra loro distanti, tra un capo del mondo e l’altro, oggi sempre più vicini, interdipendenti, bisognosi di incontrarsi e di creare spazi reali di autentica fraternità”, di “intensificare il dialogo tra le varie religioni” e anche “il confronto con i non credenti”. Le parole virgolettate sono riprese dal Discorso del 22 marzo 2013, [www.vatican.va/holy\\_father/francesco](http://www.vatican.va/holy_father/francesco). Cfr. G. CASUSCELLI, “La prima sede non è giudicata da nessuno” (can. 1404 c.j.c.) verso il tramonto di un’utopia, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), marzo 2014.

<sup>6</sup> Così, specie l’attuale magistero pontificio, nella logica della teologia della liberazione nella versione argentina, secondo cui la dottrina sociale della Chiesa

I bisogni materiali dell'uomo, povero ed emarginato, che pur trovano riscontro nei testi evangelici, vengono assunti come motivi di promozione cristiana in una logica meramente terrena, un'*imitatio Christi* priva di un'«af-flato spirituale e salvifico».

Non c'è l'*homo viator* le cui azioni debbono essere finalizzate a raggiungere la visione beatifica di Dio, per cui sono il sentimento, l'*internus animus* del fedele agente, che vengono indicati, valutati e valorizzati, ma è l'azione compiuta indipendentemente dall'intento dell'operante; ciò che conta è il bene sociale conseguito, non la partecipazione interiore del soggetto, l'obbedienza a Cristo in vista della salvezza della sua anima. Tutto questo fa sì, a parer mio, che la Chiesa tenda a trasformarsi in un'organizzazione filantropica di stampo confessionale.

---

è troppo astratta e non abbastanza chiara nella distinzione, che dev'essere nitida, tra chi sono gli oppressi e chi gli oppressori. Papa Bergoglio guarda all'America latina, con la sua religiosità che attiene ai problemi degli umili e degli emarginati, con la sua liturgia disordinata. In quelle parti del mondo, dominate in tanta misura da realtà semplici e spesso brutali, qui sì che il richiamo papale, costante, quasi ossessivo, all'«accoglienza», alla «misericordia», alla «carità» acquista per il cattolicesimo un valore strategico cruciale ed hanno il valore di parole d'ordine, esse alludono a linee di azione capaci di allargare in modo decisivo i confini della fede cattolica.

*Nell'Istruzione* della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, del 6 agosto 1984, si legge in proposito:

VI. 4. Ad alcuni sembra addirittura che la lotta necessaria per la giustizia e la libertà dell'uomo, intese nel loro senso economico e politico, costituisca l'aspetto essenziale ed esclusivo della salvezza. Per essi il Vangelo si riduce ad un vangelo puramente terrestre.

IX. 1. Le posizioni, di cui qui si parla [...] sono presupposte in certe pratiche liturgiche, come ad esempio nell'«Eucarestia» trasformata in celebrazione del popolo in lotta, anche se coloro che partecipano a tali pratiche non ne sono pienamente coscienti. Viene, dunque, proposto un vero sistema, anche se taluni esitano a seguirne fino in fondo la logica. Come tale, questo sistema è una perversione del messaggio cristiano affidato da Dio alla sua Chiesa. Questo messaggio si trova perciò rimesso in causa nella sua globalità dalle «teologie della liberazione».

X. 7. Privilegiando in questa maniera la dimensione politica, si è portati a negare la *radicale novità* del Nuovo Testamento e, prima di tutto, a misconoscere la persona di Nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, come pure il carattere specifico della liberazione che egli ci porta, che è soprattutto liberazione dal peccato, sorgente di tutti i mali.

### 3. I diritti fondamentali, diversità di tipologie, diversità di valenza.

È stato ricordato<sup>7</sup> che a diverse concezioni politiche corrispondono diversi tipi di diritti fondamentali: nella concezione liberal-democratica, di matrice illuminista, fondamentali sono quei diritti che tutelano in modo particolare l'individuo e la sua dignità, il diritto alla vita, all'integrità fisica e morale della persona, la libertà di fede e di coscienza, eguaglianza dinanzi alla legge, protezione giuridica nei confronti dell'organizzazione statale, diritto di proprietà, certezza del diritto e della pena<sup>8</sup>.

A questi oggi se aggiungono altri, così detti 'nuovi diritti'<sup>9</sup>, quali ad es. il diritto ad avere figli, anche con l'utilizzo delle varie forme di fecondazioni eterologhe e gravidanze, il diritto all'eutanasia, il diritto al matrimonio omosessuale<sup>10</sup> ed altri diritti derivanti dalla teoria del *gender*. Ad

---

<sup>7</sup> J. BERNHARD, *Les droits fondamentaux dans la perspective de la 'Lex fundamentalis' et la revision du code de droit canonique*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società, Atti del IV Congresso internazionale di diritto canonico*, Fribourg 1980, Fribourg-Suisse, Freiburg i. Br., Herder-Giuffrè, 1981, p. 124-125.

<sup>8</sup> Cfr. anche G. DALLA TORRE, *Diritti dell'uomo o diritti del cristiano?*, in *I diritti fondamentali cit.*, p. 135.

<sup>9</sup> M. CARTABIA, *I "nuovi" diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), febbraio 2011.

<sup>10</sup> È del 12 marzo '15 la Risoluzione del Parlamento europeo che, nell'invitare i governi dei paesi membri a prevedere i matrimoni tra omosessuali, afferma che il diritto a siffatti matrimoni è un diritto fondamentale. L'Europarlamento vota a favore del riconoscimento delle unioni civili e del matrimonio tra persone dello stesso sesso, considerandolo come un diritto umano. L'Unione europea, si legge in una relazione approvata con oltre 390 voti a favore, 151 no e 97 astensioni, incoraggia le istituzioni e i governi a contribuire ulteriormente alla riflessione su questo tema.

Il passaggio sulle nozze gay compare al punto 162 della relazione annuale sui diritti umani e le democrazie nel mondo nel 2013 e sulla politica della Ue in materia, il cui relatore è l'europarlamentare socialista Pier Antonio Panzieri. Il Parlamento europeo, si legge nella relazione, prende atto "della legalizzazione del matrimonio e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di Paesi nel mondo, attualmente diciassette, incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'Ue a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili". La norma è stata approvata a larga maggioranza, senza la

onor del vero va detto che quando fu stilata la *Gaudium et Spes*, promulgata nel 1965, e quando fu promulgato il c.i.c. (1983) non si parlava di questi diritti umani di ultima generazione, i 'nuovi diritti', altrimenti, penso, sarebbero stati posti chiari limiti alla loro qualifica come diritti fondamentali dell'uomo.

Negli ordinamenti d'impostazione marxista si pone maggiormente l'accento non tanto sulla garanzia formale, ma sull'effettività ed attuabilità dei diritti fondamentali stessi<sup>11</sup>, sì che si passa da diritti formalmente garantiti a diritti sostanzialmente garantiti, anche con intervento positivo dello Stato.

Diversi sono poi i diritti fondamentali nella cultura dei Paesi del 'Terzo Mondo' riassumibili sicuramente oltre ai diritti alla vita ed all'integrità fisica (compreso il divieto di tratte di esseri umani), anche in quelli relativi alla tutela della loro culture, tradizioni ed *habitat* naturale; a questi si aggiungono i diritti che attengono alla sopravvivenza dell'uomo attraverso il lavoro retribuito in modo giusto e proporzionato, che salvaguardano l'autenticità culturale e l'assenza di discriminazioni razziali<sup>12</sup>.

Negli Stati del Medio Oriente, infine, l'*islam* è riconosciuto come religione ufficiale<sup>13</sup> e ciò determina l'imposizione di determinate norme religiose come leggi statali e di alcuni principî che sono posti a fondamento della società civile stessa; principî per lo più confliggenti con i diritti fondamentali di tradizione illuminista.

In questi Stati se l'articolo 1° delle loro Costituzioni afferma che l'*islam*

manifestazione di un forte dissenso che i deputati cattolici avrebbero dovuto fare giusta le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 28 marzo 2003, n. 10. Salvo qualche rarissima eccezione, i deputati italiani del PPE hanno votato contro, come anche gli euro-deputati della Lega Nord.

<sup>11</sup> P. BELLINI, *Libertà dell'uomo e fattore religioso contemporaneo* in *Libertà e dogma* cit., p. 87.

<sup>12</sup> Temi ripresi dai documenti riportati in *Chiese e diritti umani*, a cura di G. BARBERINI, Napoli, ESI, 1991, ancor oggi attuali.

<sup>13</sup> Cfr. F. CASTRO, *Medio oriente: terminale dei conflitti mondiali e delle civiltà*, in *Medio oriente e matrici culturali dell'Europa*, Vicenza, Rezzara, 1997, p. 20 s. Anche in Iraq dove la Costituzione si ispira all'ideologia Bathista, ideologia laica, l'*islam* è religione di stato; in Siria nella costituzione, del 1973, si dice che l'*islam* è la religione del Capo dello Stato; cfr. J. HABBİ, *Minorités chrétiennes dans les pays arabes musulmans*, in *Kanon, Jahrbuch der Gesellschaft fuer das recht der ostkirchen*, X, Wien, 1991, p. 190.

è la religione di Stato, l'articolo seguente precisa che tutti i cittadini sono uguali, indipendentemente dalla loro classe sociale, dalla loro razza e dalla loro religione. Purtroppo l'affermazione è di fatto meramente teorica. Il riconoscimento dell'*islam* come religione di Stato comporta anche che nelle scuole sia obbligatorio per tutti lo studio del Corano, anche si tende a presentarlo come un testo necessario per lo studio della lingua araba. È difficile, infatti, conciliare questi due principi con i diritti civili sanciti nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dalle Nazioni Unite e sottoscritta dagli stessi Paesi arabi mediorientali. Anche se c'è qualche movimento ideologico tendente a laicizzare il diritto di questi Stati, esso va contro il rifiorante fondamentalismo islamico che considera ogni forma di laicità come un prodotto della civiltà occidentale, estranea alla tradizione islamica. Va poi tenuto presente che la secolarizzazione o laicità dello Stato, della società civile è considerata come tesi eretica rispetto ai tradizionali principi orientali, in genere, ed islamici, in specie, come ideologia propria del mondo occidentale. L'origine del concetto di laicità viene fatta risalire alla distinzione tra aspetti culturali e civili da una parte, e principi religiosi dall'altra. L'*islam* non ha mai accettato, né accetterà, una distinzione tra Stato e religione. La specialità dell'*islam* consiste proprio nell'essere un fenomeno culturale totalizzante, in cui la religione è indissolubilmente unita alla dimensione politica e socio-giuridica, che dalla religione sono legittimate e in cui pure si concretizza la vita religiosa del singolo e della comunità credente.

Questa visione è nettamente divergente con il sistema culturale occidentale, in cui la sfera religiosa e quella giuridico-statale sono concettualmente indipendenti; l'opzione religiosa è lasciata all'individuo, il che consente la convivenza, a parità di diritti e di doveri, di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro credo religioso. Nel sistema islamico si nega la possibilità di un pluralismo ideologico, presupposto per l'esistenza e tutela dei diritti fondamentali così come descritti dalla tradizione illuminista<sup>14</sup>.

Nell'ordinamento canonico esiste un solo diritto fundamentalissimo, quello ad avere dalla sacra gerarchia i mezzi per raggiungere la salvezza dell'anima<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. V. PARLATO, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto*, Saggi, Torino, Giappichelli, 2003, p. 153-154 e bibl. ivi citata.

<sup>15</sup> V. PARLATO, *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Torino, Giappichelli, 1998.

In linea con la finalità suprema della Chiesa tutto l'ordinamento canonico e i diritti riconosciuti ai fedeli sono ordinati a questa finalità. Così le situazioni giuridiche soggettive previste dal c.i.c., sotto il titolo *De omnium Christifidelium obligationibus et iuribus*, si riferiscono alla vita ecclesiale, all'arricchimento spirituale dei singoli e sono direttamente collegate alla loro *salus animarum*. Questi diritti attengono alle tre funzioni primarie della Chiesa, ai *tria munera: santificandi, docendi et regendi*. Sono i diritti del fedele a ricevere i sacramenti, strumenti di grazia, ad ottenere la presentazione e la conoscenza della vera dottrina e dei comportamenti coerenti con il messaggio evangelico e quindi moralmente e validi, cui si aggiunge il diritto ad avere una guida attraverso disposizioni normative, atti amministrativi, provvedimenti giudiziari, finalizzati alla salvezza eterna; le stesse pene hanno funzione medicinale prevalente e servono a riportare l'*homo viator* sulla retta via<sup>16</sup>.

#### **4. La tutela dei diritti naturali dell'uomo da parte del magistero della Chiesa romano-cattolica<sup>17</sup>.**

La genesi della norma in oggetto, per quanto attiene i diritti fondamentali, sta nella costituzione conciliare *Gaudium et Spes*, al n. 76. Lì si legge che la Chiesa ha il "diritto predicare la fede e insegnare la propria dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la propria missione tra gli uomini e dare il proprio giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime".

Come detto, il can. 747 c.i.c. afferma che alla Chiesa spetta il diritto nativo e il dovere di predicare il Vangelo a tutte le genti e di annunciare sempre e dovunque i principî morali anche circa l'ordine sociale, e pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo richiedano i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

<sup>16</sup> Cfr. anche P. BELLINI, *Diritti fondamentali dell'uomo* cit., in P. BELLINI, *Libertà e dogma* cit., p. 139 s.

<sup>17</sup> Già Pio XII rivendicava la tutela dei diritti dell'uomo, delle popolazioni indifese soggette ad azioni ed occupazioni belliche, cfr. C. CARDIA, *Universalità delle funzione petrina (Ipotesi ricostruttive)* in *Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 112 s.

Anche se nel *Codex* si parla solo di giudizio si deve intendere giudizio morale, tale è infatti qualificato nel passo della *Gaudium et Spes* testé ricordato; e giustamente, rileva Lombardía<sup>18</sup>, questo giudizio non può che essere morale, giacché non è basato “nell’esercizio da parte della struttura ufficiale della Chiesa di un potere terreno, ma nella utilizzazione dei mezzi spirituali”. La Chiesa, insomma, continua l’Autore, “non pretende proiettare giuridicamente nelle questioni temporali la potestà fondata nell’ordine soprannaturale”. A sostegno della sola moralità del giudizio porta anche la qualifica di diritto fondamentale che è incerta e indeterminata, giacché la fundamentalità di un diritto, come prima ho ricordato, non postula eguali presupposti ed effetti in ogni tipo di ordinamento giuridico; sono, al contrario, le caratteristiche proprie di ciascun ordinamento che determinano la diversità del concetto stesso di diritto fondamentale.

I Padri del Concilio Vaticano II hanno rivendicato alla Chiesa il diritto di esprimere un giudizio sulle realtà temporali. Tale diritto è visto come qualcosa di distinto e di più rilevante della mera facoltà di formulare una regola di condotta, in quanto può determinare degli obblighi nella sfera individuale del fedele<sup>19</sup>; e ancora questo diritto come quelli di predicare la fede e insegnare la dottrina sociale<sup>20</sup> rientrano in quello più generale dell’esercizio della libertà religiosa che la Chiesa richiede nei confronti dello Stato.

---

<sup>18</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 64.

<sup>19</sup> Cfr. A. DE FUENMAYOR, *El juicio moral de la Iglesia sobre materias temporales*, in *Jus Canonicum*, 1972, p. 108 s.; J. M. GONZALES DEL VALLE, *La autonomia en lo temporal*, in *Jus Canonicum*, 1972, p. 26.

<sup>20</sup> Richiamati nello stesso paragrafo della *Gaudium et Spes*, il n. 76.

Sul *munus* in materia temporale cfr. S. J. ERRÁZURIZ, “*Il munus docendi Ecclesiae*”, *Diritti e doveri dei fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 44, il quale, tra l’altro, scrive “che l’ambito delle questioni opinabili per un cristiano – in cui cioè può liberamente e responsabilmente adottare variate posizioni che non contrastano con la dottrina cristiana – è molto ampio, e si estende non solo a temi riguardanti le realtà umane (cfr. Can. 227 c.i.c.), ma anche ad argomenti attinenti alle stesse realtà ecclesiali (cfr. Can. 212 c.i.c.)” e ancora “sotto il profilo dottrinale, il limite fondamentale di questa libertà è costituito dalla comune adesione alla fede, la quale definisce la stessa identità del cristiano, e per tanto, l’ambito e il senso di tutti i suoi diritti”. Sul dissenso in materia di fede e di morale, in relazione al magistero ordinario non infallibile, cfr. S. J. ERRÁZURIZ, “*Il munus docendi Ecclesiae*” cit., p. 155 s.

Queste enunciazioni debbono, però, essere interpretate ed attuate nella salvaguardia di un altro principio affermato con forza dai Padri del Concilio Vaticano II, quello dell'autonomia dell'ordine temporale, e in ultima analisi quello della sovranità dello Stato<sup>21</sup>.

La Chiesa rivendica la tutela dei diritti scaturenti dal diritto divino positivo e dal diritto divino naturale<sup>22</sup>.

I diritti originati dal diritto divino positivo riguardano essenzialmente l'esistenza e la missione salvifica della Chiesa stessa, che si realizza attraverso l'esercizio dei tre uffici: quello di insegnare, quello di santificare, quello di guidare il popolo di Dio<sup>23</sup>.

Più difficile è indicare in modo completo e dettagliato quali siano i principî di diritto naturale che obbligano tutti alla loro osservanza e salvaguardia nella comunità politica, anche perché non c'è una elencazione precisa e definitiva, ma, anzi si ritiene che essi possano essere individuati nel prosieguo di tempo, a mano a mano che si presentino nuove problematiche su cui il Magistero di pronuncia, anche perché nel pensiero giuridico moderno laico si è passati da un diritto divino naturale ad un diritto naturale razionale.

Nel n. 73 della Costituzione *Gaudium et Spes* si legge che:

“Da una conoscenza più viva della dignità umana nasce, in diverse regioni del mondo, lo sforzo di instaurare un ordine politico-giuridico, nel quale siano meglio tutelati nella vita pubblica i diritti della persona, quali il diritto di liberamente riunirsi, associarsi, esprimere le proprie opinioni e professare la religione privatamente e pubblicamente”.

Di diritto divino naturale sono certamente il diritto alla vita e all'integrità psico-fisica, alla libertà di religione, di opinione e di manifestazione del pensiero, alla cittadinanza, al lavoro, al matrimonio e famiglia, alla proprietà

---

<sup>21</sup> *Gaudium et Spes* § 76: “La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo”. Per un commento G. DALLA TORRE, G., *La città sul monte, Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, Roma, A.V.E., 1996, p. 65 s.; DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 246 s. e bibliogr. citata in calce.

<sup>22</sup> P. GISMONDI, *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 75.

<sup>23</sup> P. GISMONDI, *Il diritto* cit., p. 75. Sul tema cfr. ad es. M. D. CHENU, *I laici e la consecratio mundi*, in *La Chiesa del Vaticano II*, Firenze, Vallecchi, 1965, p. 978 s.

privata, alla libera e consapevole scelta del proprio *status* civile e confessionale, alla tutela dei propri diritti, sia di uomo come di fedele, all'uguaglianza, ad una giusta retribuzione; diritti tutti che sono indissolubilmente connessi alla dignità della persona umana, che già il diritto naturale classico aveva sintetizzato nell'*aliquem non laedere, honeste vivere, unicuique suum tribuere*<sup>24</sup>.

Con l'affermazione contenuta nella *Gaudium et Spes* la Chiesa si fa paladina e tutrice dei diritti naturali non solo dei suoi fedeli, bensì di tutti gli uomini, come diritti innati e propri della dignità umana; diritti individuabili e tutelabili, in concreto e nello specifico, quando si presentino nelle società nuove tematiche.

La Chiesa – è utile ribadirlo – si pone come l'autorità mondiale che giudica le rivendicazioni individuali e collettive in ordine alla loro validità e conformità all'ordine naturale, voluto dal Creatore<sup>25</sup>.

##### **5. Il diritto naturale, diritto divino naturale, diritto naturale razionale.**

La prima ed essenziale causa della 'divinità' del diritto naturale deriva dal postulato della paternità divina del genere umano da cui deriva il principio della fratellanza tra gli uomini; da questo discende il principio di carità che impone l'amore e l'aiuto a tutti gli uomini e che si sviluppa nei principî di uguaglianza e del rispetto alla dignità e libertà della persona.

L'uomo, in quanto figlio di Dio, è posto, così, al centro dell'ordinamento giuridico con diritti e prerogative che non derivano dall'ordinamento (come sostiene la dottrina gius-positivista), ma preesistono ad esso; questi diritti e prerogative gli sono propri perché riconducibili ad un diritto naturale, che per la dottrina canonica è diritto divino naturale, ma che si trasformerà nella concezione groziana nel diritto naturale razionale<sup>26</sup>.

Si afferma, così, che i diritti umani sono diritti fondamentali perché

---

<sup>24</sup> F. CALASSO, *Medio Evo del Diritto, I, Le Fonti*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 471.

<sup>25</sup> Sulla necessaria collaborazione tra teologi e giuristi per l'identificazione anche del diritto naturale cfr. S. GHERRO, *Diritto canonico (Nozioni e riflessioni)*, I, Padova, Cedam, 2005, p. 76 s.

<sup>26</sup> P. BELLINI, *Libertà dell'uomo e fattore religioso contemporaneo*, in *Libertà e dogma* cit., p. 38.

connaturati alla stessa natura e dignità della persona umana, sì che si impongono agli ordinamenti civili in quanto espressione di un ordine superiore: l'ordine naturale che nella moderna concezione laica possono essere inquadrati in un diritto naturale razionale<sup>27</sup>.

Non c'è dubbio che questa trasformazione dello *ius naturale* abbia avuto come effetto che il sistema dei rapporti sociali e giuridici cominciasse ad essere costruito non più in termini interpretativi ed attuativi di un ordine trascendente, cioè nel diritto divino naturale, ma in termini del tutto politici, ad opera degli stessi portatori d'interessi concreti, in forza di una autonoma valutazione di valori essenzialmente umani, giudicati per sé degni di attuazione in quanto corrispondenti alle reali necessità dell'uomo, di un uomo non più pellegrino su questa terra in attesa di raggiungere la beatitudine ultramondana, bensì di un uomo che vive in questo mondo e che qui ricerca la felicità.

Ma tutto questo ha costituito, addirittura, un'ulteriore rivalutazione dell'uomo, punto di riferimento per cui si ordina e si realizza l'ordinamento giuridico e sociale.

Questo ha determinato anche, in ordine al rapporto persona-ordinamento, che il diritto naturale – non più divino, ma razionale – non si presenti più come diritto oggettivo, fonte di doveri per gli uomini, ma come diritto soggettivo, come garante di diritti inalienabili connessi alla dignità della persona umana, qualificati come diritti fondamentali, tali sono i diritti umani di impostazione illuminista<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Per B. BELLINI, *Prospettazione ideologica e realtà politica della "potestas ecclesiae in temporalibus"*, Ferrara, Editrice universitaria, 1975, p. 52, i contenuti del diritto divino naturale sono necessari, cui io stesso deve sottostare, rispondenti a canoni primari di ragione. In seguito fu Grozio ad sostenere che il diritto naturale, in quanto conforme ad una razionalità suprema, esisterebbe anche in assenza di Dio; da un diritto divino naturale si passa così ad un diritto naturale razionale (p. 193). Cfr. anche P. BELLINI, *Res publica sub Deo, Il primato del Sacro nell'esperienza giuridica dell'Europa preumanista*, Firenze, Le Monnier, 1981, p. 41 s. dove si rileva che il diritto divino naturale risulta da una deliberazione divina necessitata, diritto posto da Dio che vuole ciò che deve essere voluto; a p. 49 l'A. sottolinea la riconduzione del diritto divino naturale alla rivelazione biblica; e P. BELLINI, *Saeculum christianum, Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 306.

<sup>28</sup> L'uomo viene posto al centro del sistema con i suoi diritti inviolabili, diritti propri e connessi alla dignità della persona umana, riconoscendo la validità, l'op-

È ormai opinione comune l'esistenza di diritti inviolabili dell'uomo che vadano adeguatamente garantiti sia nelle Carte costituzionali degli Stati sia nelle Dichiarazioni internazionali, nessun governo dittatoriale oserebbe formalmente disconoscerli<sup>29</sup>. Il problema che si pone è legato al loro esercizio da parte di singoli e collettività; una modalità di esercizio, che può costituire anche un limite, è il necessario riferimento ad altri diritti altrettanto naturali, ma di rango pari o superiore perché origine e fondamento di quelli stessi diritti dell'uomo.

## 6. Limiti alla canonizzazione e tutela di questi diritti. L'ordine naturale.

Il magistero cattolico ha però da sempre posto dei limiti alla valenza di alcuni diritti, soprattutto ai cosiddetti 'nuovi diritti', che la dottrina laica considera fondamentali. Anche se non si restringono i diritti fondamentali e inviolabili solo a quelli che portano l'uomo verso la vera religione, o almeno verso la ricerca religiosa, certamente dei limiti vengono visti nel diritto divino naturale.

È interessante notare come sui temi attuali della bioetica ci sia una piena sintonia, tra magistero cattolico e magistero ortodosso per quanto attiene, in particolare, il quasi assoluto divieto dell'inseminazione artificiale eterologa, della fecondazione *in vitro* eterologa, dell'utero in prestito anche a titolo gratuito, del dono dello sperma, del dono dell'ovulo, dell'inseminazione *post-mortem*, dell'inseminazione omologa su donne anziane, del congelamento degli embrioni, della distruzione di embrioni, della ricerca su embrioni, della diagnosi genetica su embrioni, della diagnosi pre-natale su feti, della selezione degli embrioni<sup>30</sup>, azioni tutte che la dottrina laica ritiene conformi a diritti fondamentali dell'uomo<sup>31</sup>.

---

ponibilità di questi diritti sia di fronte all'ordinamento statale stesso, sia di fronte alle formazioni sociali di cui possa far parte, formazioni che hanno ragione di vita e tutela se funzionali alla realizzazione della personalità dell'aderente.

<sup>29</sup> G. DALLA TORRE, *La città sul monte* cit., p. 138.

<sup>30</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO – C. MIRABELLI, – F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici, introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 302-303, tab. III.

<sup>31</sup> Vedi ad es. N. MARCHEI, *L'Unione europea ed i diritti fondamentali: l'accordo tra Santa Sede e la Slovacchia sull'obiezione di coscienza al vaglio del Parlamento*

Viene vista, così, come diritto soggettivo la decisione di portare a compimento o meno una gravidanza, la scelta di continuare a vivere o scegliere, in certi casi determinati, la dolce morte, la procreazione assistita omologa o eterologa con il potenziale sacrificio di embrioni umani. Il diritto del singolo viene ritenuto sovrastare diritti altrui, quali quelli dei nascituri, o gli obblighi morali di cura medica, salvo l'accanimento terapeutico.

In merito alla famiglia, un punto di riferimento deve essere, a mio avviso, il principio che non è conforme all'ordine naturale tutto ciò che avviene in natura, ma ciò che corrisponde alle finalità intrinseche della natura stessa.

La famiglia ha come finalità propria la procreazione, il mantenimento, l'educazione della prole cui si aggiunge l'amore e l'aiuto reciproco; il tipo di famiglia che risponde appieno a queste finalità è quella monogamica costituita da un uomo e da una donna; la famiglia poligamica (un uomo e più donne) rende più arduo il mantenimento e l'educazione della prole ed esclude quasi l'amore e l'aiuto reciproco. Una famiglia omosessuale esclude la finalità della procreazione, anche se può determinare l'amore e l'aiuto reciproco.

In merito ad eventuali adozioni di minori da parte di coppie omosessuali credo che si determini nel minore adottato un problema di ordine psicologico quando confronta la propria famiglia con quella degli altri compagni di scuola o di gioco.

Senza voler dilungarmi sul tema, solo l'uomo e la donna hanno un corpo con organi che si completano vicendevolmente in ordine alla finalità procreativa. L'esistenza innegabile di esseri umani con attrazioni omosessuali non determina la conformità all'ordine naturale della loro tipologia e tanto meno della loro eventuale unione *more uxorio*; non esprimo condanna morale alcuna su tali unioni (sono problemi di coscienza individuale che esulano dalla competenza del giurista), mi limito a precisare che tali unioni non possono essere paragonate al tipo di famiglia che emerge da principî dell'ordine naturale<sup>32</sup>.

---

europeo, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), gennaio 2007.

<sup>32</sup> Una ferma presa di posizione contro le unioni omosessuali da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede si legge in "*Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali*", approvate "dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa il 28 marzo 2003 al sottoscritto Cardinale Prefetto, decise nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione", [www.vatican.va/cur](http://www.vatican.va/cur).

Al n.10 si legge: "Se tutti i fedeli sono tenuti ad opporsi al riconoscimento

La Chiesa ortodossa russa, in linea con limiti sopraccennati, pone un ulteriore limite al loro valore ed alla loro inderogabilità ; essa ritiene che «*les droits de l'individu ne peuvent être mis en opposition avec les valeurs et les intérêts de la patrie, de la communauté, de la famille* », e si precisa : «*Autrement dit, la personne humaine, inscrite dans la tradition et dans la communauté – la famille, la paroisse, la patrie – représente pour l'Église russe un idéal à promouvoir en Europe et dans le monde entier* »<sup>33</sup>.

### **7. Ratio peccati e ratio boni perficiendi.**

Nel compito, che la Chiesa rivendica, di “*annunciare sempre e dovunque i princìpi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime*” rientra anche quello di indicare i modi

---

legale delle unioni omosessuali, i politici cattolici lo sono in particolare, nella linea della responsabilità che è loro propria. In presenza di progetti di legge favorevoli alle unioni omosessuali, sono da tener presenti le seguenti indicazioni etiche.

Nel caso in cui si proponga per la prima volta all'Assemblea legislativa un progetto di legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il parlamentare cattolico ha il dovere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il progetto di legge. Concedere il suffragio del proprio voto ad un testo legislativo così nocivo per il bene comune della società è un atto gravemente immorale. Nel caso in cui il parlamentare cattolico si trovi in presenza di una legge favorevole alle unioni omosessuali già in vigore, egli deve opporsi nei modi a lui possibili e rendere nota la sua opposizione: si tratta di un doveroso atto di testimonianza della verità. Se non fosse possibile abrogare completamente una legge di questo genere, egli, richiamandosi alle indicazioni espresse nell'Enciclica *Evangelium Vitae*, « potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica », a condizione che sia « chiara e a tutti nota » la sua « personale assoluta opposizione » a leggi siffatte e che sia evitato il pericolo di scandalo. Ciò non significa che in questa materia una legge più restrittiva possa essere considerata come una legge giusta o almeno accettabile; bensì si tratta piuttosto del tentativo legittimo e doveroso di procedere all'abrogazione almeno parziale di una legge ingiusta quando l'abrogazione totale non è possibile per il momento”.

<sup>33</sup> E. ASTAFIEVA, *La géopolitique du religieux ou la géopolitique par le religieux: le cas russe*, in *Diplomatie*, n° 66, Paris, Arcion, 2014, p. 54.

per realizzare queste finalità. Così essa accanto alle tradizionali prese di posizione *ratione peccati*, oggi, non interviene solo per rimuovere gli effetti del peccato o dello scandalo, ma per promuovere il bene, *ratione boni perficiendi*, proiettando sul piano delle azioni umane e sociali la virtù cristiana della *caritas*, arricchita dagli apporti umanitari, e filantropici della cultura laica<sup>34</sup>.

Occorre però, a parer mio, tener presente uno dei tratti salienti dell'*esse christianum*: la rilevanza, nel valutare ogni atto umano, dell'*animus operantis* e non dell'*opus operatum*, cioè che la valutazione del comportamento umano non sta nell'utilità conseguita dall'altro o da altri, bensì nell'intenzione, nella disposizione d'animo del soggetto operante<sup>35</sup>. Un medesimo atto umano può così essere valutato:

- a) sia in rapporto a modelli normativi giuridici che tengano conto del valore o disvalore dell'*opus operatum* in relazione ad un principio di utilità sociale;
- b) sia in rapporto ad altri modelli normativi, etici e religiosi, che tengano conto del valore o disvalore dell'*animus operantis*, in relazione alle disposizioni d'animo del soggetto agente.

Gli interventi *ratione peccati* sono dettati dalla necessità che i trasgressori non impoveriscano la propria spiritualità interiore a causa del peccato commesso e perdano lo stato di grazia e di comunione con la divinità; attraverso il pentimento e la penitenza la Chiesa ripristinava lo stato di grazia perduto e, ove previsto, si restaura, con il risarcimento del danno, l'ordine temporale violato.

Chi ha recato un'ingiustizia ad altro uomo, ha commesso un peccato, si è allontanato da Dio, per ritornare nello stato di grazia occorre il sincero pentimento e proposito di non più commettere quel fatto peccaminoso, cui segue la penitenza; ma se manca il pentimento ed il proposito, a nulla varrà la penitenza ed il soggetto rimarrà privo dello stato di grazia. Il danno materiale sarà riparato, l'*opus operatum* sarà in fatto socialmente e giuridicamente positivo, ma la mancanza di pentimento e il proposito del soggetto agente, non saranno un *bonum* per costui<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Significative considerazioni specie sul magistero si possono leggere in P. BELLINI, *La coscienza del principe, Prospettazione ideologica e realtà politica delle interpretazioni prelatizie nel governo della cosa pubblica*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 1068 s.

<sup>35</sup> In tal senso anche P. BELLINI, *Saeculum christianum* cit., p. 294.

<sup>36</sup> Cfr. anche V. PARLATO, *Magistero ecclesiastico in materia temporale: conside-*

Ancora, non c'è un diritto del povero a ricevere l'elemosina, ma c'è un dovere del ricco alla carità verso il prossimo; l'eventuale elemosina sarà, per il soggetto operante un'opera caritativa e buona se fatta con animo caritativo, altrimenti sarà un'azione indifferente o addirittura malvagia, se fatta per fini diversi o malvagi.

Rilevava Bellini<sup>37</sup> che gli ordinamenti giuridici sono paghi dell'adempimento formale al precetto normativo, indipendentemente da motivazioni psicologiche. L'adempimento dell'obbligo "non è evento che importi – per se stesso – un incremento della «bontà interiore» dell'agente" come accade se egli ottemperi al comando contro voglia. Può anche accadere che l'adempimento resti "dissociato da corrispondenti «risonanze interne»" e questo accade quando il soggetto pur non intimamente convinto dei valori del precetto stesso lo "ottemperi per rispetto del comando o semplice assuefazione all'ubbidienza". Neppure in questo caso si raggiunge quell'adesione coinvolgente che fa sì che l'*opus operatum* sia un arricchimento spirituale del fedele.

#### **8. Dal peccato come offesa a Dio al peccato come lesione dei diritti sociali. Dal non facere malum al facere bonum.**

Oggi assistiamo alla perdita del senso del peccato<sup>38</sup>, specie in merito al sesto Comandamento; la morale sociale si sta evolvendo verso la disapprovazione di forme di sfruttamento, di violenza, corruzione, di mancanza di pietà e carità verso gli altri<sup>39</sup> o di inadempimento relativi ai doveri sociali e civici, di abuso della ricchezza e del potere; è venuta meno, invece, in ambi-

---

*razioni su oggetto e limiti*, in *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J. I. ARRIETA e G. P. MILANO, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1999, p. 1127-1128.

<sup>37</sup> P. BELLINI, *Saeculum christianum* cit., p. 335 s.

<sup>38</sup> Si legga quanto scritto nell'*Evangelii Gaudium, Esortazione apostolica*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2013, al n. 64, p. 90: "il processo di secolarizzazione tende ad indurre la fede e la Chiesa nell'ambito privato e intimo. Inoltre con la negazione di ogni trascendenza, ha prodotto una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso del peccato personale e sociale e un progressivo aumento del relativismo".

<sup>39</sup> Nell'*Evangelii Gaudium, Esortazione apostolica*, cit., nn. 74 – 75, p. 98-100, si evidenziano questi temi sociali e si condividono.

to sociale, la percezione di peccato per forme di mancanza del riposo festivo da dedicare al culto, per non partecipazione atti liturgici e penitenziali di *pietas erga Deum*, di precetto, ma anche per atti di soddisfacimento sessuale tra liberi e consenzienti. Dal peccato come offesa a Dio siamo passati al peccato come offesa al prossimo, e da ciò dal peccato come delitto contro la divinità – che giustificava una pena temporale, demandata al braccio secolare – al peccato come delitto sociale passibile di riprovazione e punibilità.

La nuova pastorale si incentra non tanto sui divieti del Decalogo, quanto sulle azioni positive ricavabili dal Discorso delle Beatitudini<sup>40</sup>, e soprattutto da questi punti cardine dell'azione del buon cristiano: “*Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia*”, “*Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio*”.

La misericordia, spesso richiamata dell'attuale papa di Roma, unitamente all'azione di pace, intesa nel senso più lato, sono le nuove caratteristiche dell'*esse christianum*.

Proprio per quanto rilevato, e in conseguenza di ciò, la Chiesa oggi interviene con il suo magistero *ratione boni perficiendi*, cioè a promuovere il bene, proiettando sul piano delle relazioni umane e sociali la virtù cristiana della *caritas*, della solidarietà nella logica della scelta preferenziale per i poveri<sup>41</sup>.

In questo caso la Chiesa, ritengo, si propone in via prioritaria un *bonum sociale*, attraverso una sensibilizzazione su temi sociali e filantropici da parte dei fedeli, privilegiando l'*opus operatum* piuttosto che l'*intentio operantis*;

<sup>40</sup> “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.  
 Beati gli afflitti, perché saranno consolati.  
 Beati i miti, perché erediteranno la terra.  
 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.  
 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  
 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.  
 Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.  
 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  
 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”  
 (*Matteo* 5,3-12).

<sup>41</sup> L'espressione “scelta preferenziale per i poveri” è stata pienamente integrata nella dottrina sociale della Chiesa da Giovanni Paolo II. Essa proviene dall'America Latina. Ma sarà a Puebla (1979) che l'espressione «opzione preferenziale per i poveri» verrà direttamente utilizzata.

anche perché spesso si tratta di azioni collettive o pubbliche che non si riflettono sull'animo del singolo *Christifidelis*.

L'attenzione verso i bisognosi è rivolta ad una massa indistinta di persone che esula dal rapporto fedele-soggetto beneficiario e rende l'azione misericordiosa spesso astratta, effettuata per rispondere più ad un obbligo normativo statale, o ad un comportamento socialmente corretto e apprezzato, che ad una vera partecipazione affettiva.

Resta da dimostrare come questa *caritas* sociale, di singoli, ma soprattutto di enti, volta al soddisfacimento di bisogni soprattutto materiali dei diseredati, sia strumento della *salus aeterna animarum*<sup>42</sup>; il concorrere al soddisfacimento di necessità materiali in modo indiretto, o anche diretto, è certamente un'azione meritoria, è un *facere bonum* che non implica il non *facere malum*, il commettere peccato, in altri campi; una *datio pecuniae* alle opere caritative della Chiesa, dello Stato o di ONG, di una *pecunia* di cui il fedele è venuto in proprietà in modo peccaminoso, non rimette il peccato, se non dopo il pentimento e la penitenza canonica; ugualmente l'azione caritativa, misericordiosa di chi vive in una situazione familiare peccaminosa non rimette il soggetto in grazia di Dio, anzi la sua azione 'buona' fatta per mostrarsi seguace dei precetti cristiani attiene solo l'*opus operatum*, non la probità del soggetto agente.

Tutto questo porta a porre in secondo piano la finalità trascendente e spirituale, la proiezione escatologica, – la *salus aeterna animarum* – della Chiesa a vantaggio di una finalità temporale, sia pure pregevolissima e meritoria, quali sono quelle della carità, solidarietà, fratellanza, condivisione dei beni, amore verso il prossimo – *bonum commune* – che sicuramente collimano con precetti e consigli evangelici, ma che attengono primariamente alle comunità politiche.

## **9. L'attività internazionale della S. Sede e la promozione dei diritti umani e della pace tra i popoli.**

Come accennavo, all'inizio, altro è la finalità della Chiesa in ordine al suo fine specifico, la *salus aeterna animarum*, altro è il ruolo che la Santa Sede, a nome dell'intera Chiesa, si propone di svolgere nella po-

---

<sup>42</sup> Su tema cfr. anche P. BELLINI, *La coscienza del principe* cit., p. 1107 s.

litica internazionale<sup>43</sup>. Lì essa promuove il “dialogo tra luoghi e culture fra loro distanti” a tutela della pace e della risoluzione pacifica dei conflitti<sup>44</sup>.

L'azione della Chiesa, specie in questi ultimi tempi, anche tramite la stipula di concordati e la partecipazione ad organismi internazionali si fa paladina dei diritti dei più deboli, sia a livello di popolazioni che di individui, con una particolare attenzione ai cristiani, in genere, e ai cattolici, in specie, alla tutela dei luoghi di culto e alle organizzazioni umanitarie che ad essa si riferiscono<sup>45</sup>.

Attualmente la Santa Sede collabora alla creazione di un diritto internazionale relativo ai diritti umani, al diritto umanitario, a forme istituzionali di cooperazione e sviluppo, tematiche tutte che esulano dalla stretta rilevanza del fattore religioso<sup>46</sup>.

“Per assolvere a questo compito – scrive Flavia Petroncelli Hübler<sup>47</sup>

<sup>43</sup> L'interpretazione data al dettato normativo dall'attuale papa di Roma Francesco, nel rivolgersi al Corpo diplomatico presso la S. Sede, interpretazione che riprende e concretizza quella più accreditata, vede nel canone in oggetto l'impegno della Chiesa “di avere cura, di custodire, in ogni angolo della Terra, chi soffre per l'indigenza”, di “lavorare per edificare la pace”, di curarsi “del bene degli altri, di tutti, a partire dalla natura che accomuna ogni essere umano su questa terra”, di aiutare a “costruire ponti fra tutti gli uomini” per mezzo di un “dialogo tra luoghi e culture fra loro distanti, tra un capo del mondo e l'altro, oggi sempre più vicini, interdipendenti, bisognosi di incontrarsi e di creare spazi reali di autentica fraternità”, di “intensificare il dialogo tra le varie religioni” e anche “il confronto con i non credenti”. Le parole virgolettate sono riprese dal Discorso del 22 marzo 2013, [www.vatican.va/holy\\_father/francesco](http://www.vatican.va/holy_father/francesco).

<sup>44</sup> Cfr. G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale, Esame delle norme canoniche*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 123 s.

<sup>45</sup> Va comunque tenuto presente quanto scritto nella *Gaudium et Spes*, § 76, dove si legge che: “le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni”.

<sup>46</sup> S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 2 – 5.

<sup>47</sup> F. PETRONCELLI HÜBLER, *Chiesa cattolica e comunità internazionale, Riflessione sulle forme di presenza*, Napoli, Jovene, 1889, p. 130; G. PORRO, *Considerazioni*

– non si danno specifiche previsioni d'intervento, queste vanno decise alla luce degli insegnamenti del Concilio e interpretando i «segni dei tempi».

---

*sulla partecipazione della chiesa cattolica ad organizzazioni internazionali*, in *Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 896 s.





